SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 159° - Numero 60

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 13 marzo 2018** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 febbraio 2018.

Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Rizziconi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 28 ottobre 2016, registrato alla Corte dei conti il 4 novembre 2016, con il quale sono stati disposti, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, lo scioglimento del consiglio comunale di Rizziconi (Reggio Calabria) e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal viceprefetto dottor Aldo Lombardo, dal viceprefetto aggiunto dottor Roberto Micucci e dal funzionario economico finanziario dottor Francesco Giacobbe;

Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero e risanamento complessivo dell'istituzione locale e della realtà sociale, ancora segnate dalla malavita organizzata;

Ritenuto che le esigenze della collettività locale e la tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalità e restituisca efficienza e trasparenza all'azione amministrativa dell'ente;

Visto l'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 2018;

Decreta:

La durata dello scioglimento del consiglio comunale di Rizziconi (Reggio Calabria), fissata in diciotto mesi, è prorogata per il periodo di sei mesi.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 2018

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

MINNITI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 2018
Interno, foglio n. 440

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Rizziconi (Reggio Calabria) è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica in data 28 ottobre 2016, registrato alla Corte dei conti il 4 novembre 2016, per la durata di mesi diciotto, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata.

Per effetto dell'avvenuto scioglimento, la gestione dell'ente è stata affidata ad una commissione straordinaria che ha perseguito l'obiettivo del ripristino della legalità e della corretta gestione delle risorse comunali,pur operando in un ambiente reso estremamente difficile per la presenza della criminalità organizzata.

Come rilevato dal prefetto di Reggio Calabria nella relazione del 6 febbraio 2018, con la quale è stata chiesta la proroga della gestione commissariale, l'intrapresa azione di riorganizzazione e ripristino della legalità, nonostante i positivi risultati conseguiti dalla commissione straordinaria, non può ritenersi conclusa.

La situazione generale del comune e la necessità di completare gli interventi già avviati sonostateanche oggetto di approfondimento nell'ambito della riunione tecnica di coordinamento dei vertici provinciali delle forze di polizia del 31 gennaio 2018, alla quale ha partecipato il procuratore della Repubblica vicario presso il tribunale di Reggio Calabria, direzione distrettuale antimafia.

Le iniziative promosse dall'organo straordinario sono state improntate alla massima discontinuità rispetto al passato, al fine di dare inequivocabilí segnali della forte presenza dello Stato e di interrompere le diverse forme di ingerenza riscontrate nell'attività gestionale, con il precipuo obiettivo di ripristinare il rapporto fiduciario tra la collettività locale e le istituzioni.

L'organo di gestione commissariale ha innanzitutto adottato una più razionale ed efficiente organizzazione del settore affari legali con specifico riferimento ai contenziosi anuninistrativi, provvedendo altresì ad una complessiva ristrutturazione dell'apparato burocratico dell'entee aduna nuova definizione del piano esecutivo di gestione. In tale contesto, è stata disposta la revoca degli incarichi di cui erano titolari alcuni responsabili di aree amministrative, avendo riscontrato la mancata attuazione degli atti di indirizzo emanati dal medesimo organo di gestione commissariale da parte dei predetti responsabili.

È stato inoltre impresso un nuovo impulso alle attività riconducibili al settore dei lavori pubblici, anche mediante l'apporto fornito da un professionista incaricato ai sensi dell'art. 110, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

La commissione straordinaria ha infatti attuato una generale pianificazione degli interventi ed ha attivato numerose iniziative procedendo all'approvazione di importanti progetti di opere pubbliche di interesse sociale tra le quali assumono particolare rilievo quelle concernenti l'edilizia scolastica. In proposito, si segnalano i lavori di messa a norma di due scuole primarie e di urta scuola elementare e l'adeguamento antisismico di altri due edifici scolastici.

Sono poi in corso di verifica diversi progetti finalizzatialla riqualificazione delle aree di ingresso nel centro urbano, alla sistemazione di alcune strade sia del centro storico che delle contrade ed alla realizzazione di una rete idrica di acque bianche relativamente a talune aree comunali.

È opportuno che tali progettualità vengano gestite dallo stesso organo straordinario che le ha avviate, considerato che investono un settore notoriamente esposto - anche per la rilevanza dei sottesi interessi economici - al rischio di infiltrazioni della criminalità organizzata.

Sotto il profilo economico-finanziario un'altra attività intrapresa dalla commissione è quella intesa a realizzare il recupero delle pregresse annualità dei tributi comunali. A tal fine, è stata implementata una banca dati che consente l'individuazione del contribuente anche mediante l'utilizzo di mappe informatiche, sovrapponendo ed incrociando i dati ricavati dagli stnunenti urbanistici del comune in modo da contrastare i fenomeni di evasione tributaria e contribuire al risanamento della situazione deficitaria dell'ente.

Ogni attenzione va prestata affinché l'attività in questione si svolga al riparo da interessi anomali ed in modo da assicurarne la piena legittimità e neutralità.

A seguito di una procedura ad evidenza pubblica, l'organo straordinario ha poi proceduto all'assegnazione, in favore di associazioni che perseguono finalità istituzionali e sociali, di alcuni beni confiscati alla
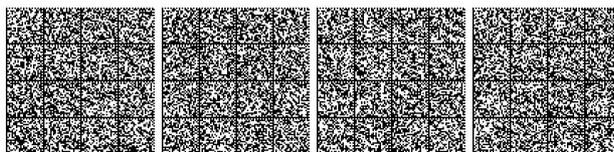
criminalità organizzata. Anche in questo ambito, il proseguimento della gestione commissariale per l'ulteriore periodo previsto dalla norma avrà un sicuro impatto positivo, dimostrando come un'amministrazione efficiente ed il rispetto delle regole possano tradursi in benefici per la comunità locale.

Per i motivi descritti risulta necessario che la commissione disponga di un maggior lasso di tempo per completare le attività in corso e per perseguire una maggiore qualità ed efficacia dell'azione amministrativa, essendo ancora concreto il rischio di illecite interferenze da parte dei sodalizi criminali, i cui segnali di attività sono tuttora presenti sul territorio.

Ritengo pertanto che, sulla base di tali elementi, ricorrano le condizioni per l'applicazione del provvedimento di proroga della durata dello scioglimento del consiglio comunale di Rizziconi (Reggio Calabria), per il periodo di sei mesi, ai sensi dell'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Roma, 21 febbraio 2018

Il Ministro dell'interno: MINNITI

18A01718

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 5 marzo 2018.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a 184 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 15046 del 23 febbraio 2018, che ha disposto per il 28 febbraio 2018 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 184 giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che, in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 15046 del 23 febbraio 2018, occorre indicare con apposito decreto i rendimenti e i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa alla suddetta emissione di buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 28 febbraio 2018, il rendimento medio ponderato dei buoni a 184 giorni è risultato pari a -0,403%. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 100,206

Il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente, a -0,650% e a 0,595%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2018

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

18A01740

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 20 febbraio 2018.

Revoca dell'abilitazione del «Corso quadriennale di specializzazione in Psicoterapia Cognitiva dell'Istituto Berna», ad istituire e ad attivare nella sede di Mestre corsi di specializzazione in psicoterapia.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio

2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 16 novembre 2000, con il quale l'Istituto «Berna» è stato abilitato ad istituire e ad attivare nella sede di Mestre (Venezia), corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509;

Visto il decreto in data 23 luglio 2004 di autorizzazione ad aumentare il numero degli allievi ammissibili al primo anno di corso nella sede di Mestre (Venezia);

Visto il decreto in data 16 aprile 2012 di autorizzazione al cambio della denominazione da «Isituto Berna» a «corso quadriennale di specializzazione in psicoterapia cognitiva dell'Istituto Berna»;

Vista la nota pervenuta con prot. 3974 dell'8 febbraio 2018, con la quale il predetto Istituto ha comunicato di non avere più attivato corsi a far data dall'a.a. 2015/2016 ed ha, pertanto, chiesto la revoca dell'abilitazione;

Visto l'art. 4, comma 4 del precitato decreto n. 509/1998, secondo cui la revoca è, comunque, disposta in caso di interruzione o di cessazione dell'attività formativa;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni espresse in premessa, è revocata al «Corso quadriennale di specializzazione in psicoterapia cognitiva dell'Istituto Berna» l'abilitazione ad istituire e ad attivare, nella sede di Mestre (Venezia), corsi di specializzazione in psicoterapia, adottata con decreto in data 16 novembre 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 2018

Il Capo del Dipartimento: MANCINI

18A01729

DECRETO 21 febbraio 2018.

Abilitazione alla «Scuola Adleriana di psicoterapia dell'Istituto Alfred Adler», ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Brescia un corso di specializzazione in psicoterapia.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 10 agosto 2016, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il decreto in data 16 novembre 2000, con il quale l'Istituto «Scuola Adleriana di psicoterapia dell'Istituto Alfred Adler» è stato abilitato ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede principale di Milano, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Visto il decreto in data 27 aprile 2001 di conferma di abilitazione per la sede principale di Milano;

Visti i decreti in data 21 ottobre 2004, 25 gennaio 2011 e 26 novembre 2013 di trasferimento della sede principale di Milano;

Vista l'istanza e le successive integrazioni con cui l'Istituto «Scuola Adleriana di psicoterapia dell'Istituto Alfred Adler» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede periferica di Brescia, via Malta n. 12 - per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 15 unità e, per l'intero corso, a 60 unità, ai sensi dell'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella riunione del 28 settembre 2017;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato, espressa dalla predetta Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) nella seduta del 24 gennaio 2018, trasmessa con nota prot. 4286
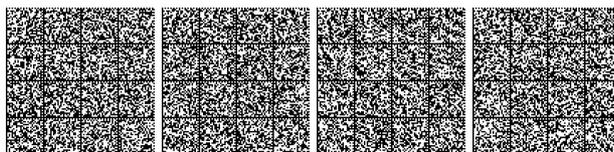
del 9 febbraio 2018, subordinata alla correzione della difformità dei mq indicati rispettivamente nella relazione tecnica (116,61) e nella tabella 3 (110,89), all'indicazione nella tabella 3 dei mq relativi agli «spazi liberi per studenti» ed all'indicazione, nel contratto di locazione parziale di ufficio, della utilizzazione della restante porzione di immobile.

Vista la documentazione integrativa trasmessa dall'Istituto;

Decreta:

Art. 1.

Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'Istituto «Scuola Adleriana di psicoterapia dell'Istituto Alfred Adler» è autorizzato ad istituire e ad attivare, nella sede periferica di Brescia, via Malta n. 12 - ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento della sede principale.

Art. 2.

Il numero massimo di allievi da ammettere a ciascun anno di corso è pari a 15 unità e, per l'intero corso, a 60 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2018

Il Capo del Dipartimento: MANCINI

18A01730

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 2 marzo 2018.

Approvazione del nuovo elenco dei materiali d'armamento da comprendere nelle categorie previste dall'articolo 2, comma 2, della legge 9 luglio 1990, n. 185, in attuazione della direttiva (UE) 2017/2054.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE,

IL MINISTRO DELL'INTERNO,
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 2, comma 3, della legge 9 luglio 1990, n. 185, e successive modificazioni e integrazioni, il quale prevede che l'elenco dei materiali di armamento, da comprendere nelle categorie di cui al comma 2 del medesimo art. 2, è individuato anche con riferimento ai prodotti per la difesa di cui all'allegato alla direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e successive modificazioni;

Vista la direttiva (UE) 2017/2054 della Commissione del 8 novembre 2017, che modifica la direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco di prodotti per la difesa;

Considerato che il citato art. 2, comma 3, della legge n. 185 del 1990, prescrive altresì che l'individuazione di nuove categorie e l'aggiornamento dell'elenco dei materiali d'armamento, ove resi necessari da disposizioni comunitarie, sono disposti con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, dell'economia e delle finanze, e dello sviluppo economico;

Visti i decreti interministeriali in data 23 settembre 1991, 28 ottobre 1993, 1° settembre 1995, 13 giugno 2003, 11 aprile 2012, 26 giugno 2013, 7 maggio 2014, 17 marzo 2015, 2 novembre 2016 e 13 luglio 2017 con i quali sono state approvate le precedenti versioni degli elenchi dei materiali d'armamento;

Constatata la necessità di approvare un nuovo elenco dei materiali di armamento, allo scopo di conformarsi alle disposizioni della citata direttiva (UE) 2017/2054;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato il nuovo elenco dei materiali d'armamento da comprendere nelle categorie di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 185 del 1990, allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 2018

Il Ministro della difesa
PINOTTI

Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
ALFANO

Il Ministro dell'interno
MINNITI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Il Ministro dello sviluppo economico
CALENDA

ALLEGATO

Recepimento Direttiva UE 2017/2054
Lista materiali d'armamento Ed. 2018

INTRODUZIONE

Il presente elenco comprende "materiali di armamento/prodotti per la difesa e relative tecnologie" ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 185, e recepisce le modifiche recate dalla **Direttiva (UE) 2017/2054** all'elenco dei prodotti per la difesa allegato alla direttiva 2009/43/CE. Esso costituisce, inoltre, la concretizzazione tecnica degli accordi internazionali, in particolare dell'Intesa di *Wassenaar* sul controllo dell'armamento convenzionale, nonché dei regimi di controllo *Missile Technology Control Regime* (MTCR) e *Australia Group* (AG), e inerenti rispettivamente la non proliferazione nei settori missilistico e chimico/biologico.
L'elenco è suddiviso in categorie, paragrafi, sottoparagrafi e note in conformità alla lista militare dell'Intesa di *Wassenaar*. I materiali riportati anche nelle liste degli altri regimi di controllo sono riconoscibili dalla simbologia di seguito specificata, con l'indicazione in parentesi dell'Intesa multilaterale di riferimento:

- "#" non proliferazione nel settore missilistico (MTCR);
- "*" non proliferazione nel settore chimico/biologico (AG).

Tutti i riferimenti all'elenco UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso sono da intendersi fatti al Regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio del 5 maggio 2009 e successive modifiche.

I materiali di armamento specificati nell'Art. 2, comma 2 della Legge, sono di seguito riportati con l'indicazione a margine delle Categorie in cui sono ricompresi:

a)	Armi nucleari, biologiche, chimiche ed elettriche	Categorie 7 e 21
b)	Armi da fuoco automatiche e relativo munizionamento	Categorie 1, 3, 16 e 21
c)	Armi ed armamenti di medio e grosso calibro e relativo Munizionamento	Categorie 2, 3, 16 e 21
d)	Bombe, torpedini, mine, razzi, missili e siluri	Categorie 4, 16 e 21
e)	Carri e veicoli appositamente costruiti per uso militare	Categorie 6, 16 e 21
f)	Navi e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare	Categorie 9 e 21
g)	Aeromobili ed elicotteri e relativi equipaggiamenti appositamente per uso militare	Categorie 10, 16 e 21 costruiti
h)	Polveri, esplosivi, propellenti	Categorie 8 e 21
i)	Sistemi o apparati elettronici, elettroottici e fotografici appositamente costruiti per uso militare	Categorie 5, 11, 15, 18 e 21
j)	Materiali speciali blindati appositamente costruiti per uso militare	Categorie 13 e 21
k)	Materiali specifici per l'addestramento militare	Categorie 14 e 21
l)	Macchine, apparecchiature ed attrezzature costruite per la fabbricazione, il collaudo ed il controllo delle armi e delle munizioni	Categorie 18, 21, 22
m)	Equipaggiamenti speciali appositamente costruiti per uso militare	Categorie 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20 e 21
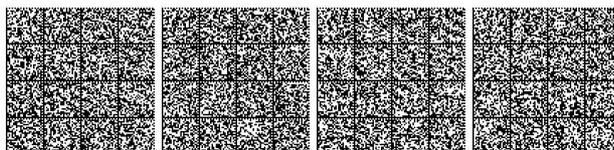
LISTA DEI MATERIALI D'ARMAMENTO

Nota 1 I termini tra "virgolette" sono termini definiti. Si rimanda alla Sezione "Definizione dei termini usati nel presente elenco" allegata al presente elenco.

Nota 2 In taluni casi le sostanze chimiche sono elencate con il nome e il numero CAS. L'elenco si applica alle sostanze chimiche aventi la stessa formula strutturale (compresi gli idrati) indipendentemente dal nome o dal numero CAS. I numeri CAS sono indicati come ausilio per identificare una particolare sostanza chimica o miscela, a prescindere dalla nomenclatura. I numeri CAS non possono essere utilizzati come identificatori unici, poiché alcune forme delle sostanze chimiche elencate hanno vari numeri CAS e le miscele contenenti una di tali sostanze hanno anch'esse numeri CAS diversi.

Categoria 1

Armi ad anima liscia di calibro inferiore a 20 mm, altre armi e "armi automatiche" di calibro uguale o inferiore a 12,7 mm (calibro 0,50 pollici) e accessori, come segue, e loro componenti appositamente progettati:

Nota *La Categoria (Cat.) 1 non si applica a:*

a. *armi da fuoco appositamente progettate per munizioni a salve e incapaci di scaricare un proiettile;*
b. *armi da fuoco appositamente progettate per il lancio di proiettili filoguidati non ad alta carica esplosiva e senza link di comunicazione, aventi una gittata inferiore o pari a 500 m;*
c. *armi che utilizzano cartucce non a percussione centrale, purché non completamente automatiche.*
d. *"armi da fuoco disattivate".*

a. Fucili e fucili combinati, armi corte, mitragliatrici, pistole mitragliatrici e armi da fuoco pluricanna;

Nota *La Cat.1.a. non si applica:*

a. *ai fucili e fucili combinati fabbricati prima del 1938;*
b. *alle riproduzioni di fucili e fucili combinati i cui originali sono stati fabbricati prima del 1890;*
c. *alle armi corte, alle armi da fuoco pluricanna e alle mitragliatrici fabbricate prima del 1890 e relative riproduzioni;*
d. *ai fucili o armi corte, appositamente progettati per scaricare un proiettile inerte mediante aria compressa o CO_2.*

b. armi ad anima liscia, come segue:
   1. armi ad anima liscia appositamente progettate per impiego militare;
   2. altre armi ad anima liscia, come segue:
      a. completamente automatiche;
b. semiautomatiche o con ricaricamento a pompa;

Nota *La Cat.1.b.2. non si applica alle armi appositamente progettate per scaricare un proiettile inerte mediante aria compressa o CO_2 .*

<u>Nota</u> *La Cat.1.b. non si applica:*

a. alle armi ad anima liscia fabbricate prima del 1938;
b. alle riproduzioni di armi ad anima liscia, i cui originali sono stati fabbricati prima del 1890;
c. alle armi ad anima liscia utilizzate per la caccia o a fini sportivi. Tali armi non devono essere appositamente progettate per impiego militare e non devono essere completamente automatiche;
d. alle armi ad anima liscia appositamente progettate per uno dei seguenti fini:
1. macellazione di animali domestici;
2. sedazione di animali;
3. test sismici;
4. esplosione di proiettili ad uso industriale; o
5. inibizione di dispositivi esplosivi improvvisati (IED).

<u>NB</u>: *Per gli inibitori cfr. la Categoria 4 e la voce 1A006 dell'elenco UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso.*

c. armi che impiegano munizioni senza bossolo;
d. caricatori staccabili, soppressori o attenuatori di rumore, affusti speciali, congegni di mira ottici e soppressore di bagliore per le armi di cui ai punti 1.a., 1.b. o 1.c..

<u>Nota</u> *La Cat.1.d. non si applica ai congegni di mira ottici senza trattamento elettronica dell'immagine, con un ingrandimento pari o inferiore a 9 volte, purché non siano appositamente progettati o modificati per uso militare, né incorporino reticoli appositamente progettati per uso militare.*

Categoria 2

Armi ad anima liscia di calibro uguale o superiore a 20 mm, altre armi o armamenti di calibro superiore a 12,7 mm (calibro 0,50 pollici), lanciatori e accessori, come segue, e loro componenti appositamente progettati:

a. bocche da fuoco, obici, cannoni, mortai, armi anticarro, lanciaproiettili, lanciafiamme militari, fucili, cannoni senza rinculo, armi ad anima liscia e loro dispositivi di riduzione di vampa;

<u>Nota 1</u> *La Cat.2.a. include iniettori, dispositivi di misura, serbatoi di stoccaggio ed altri componenti appositamente progettati per essere utilizzati con cariche propulsive liquide per qualunque materiale di cui al medesimo punto.*

<u>Nota 2</u> *La Cat.2.a. non si applica alle armi come segue:*

a. fucili, armi ad anima liscia e fucili combinati fabbricati prima del 1938;
b. riproduzioni di fucili, armi ad anima liscia e fucili combinati i cui originali sono stati fabbricati prima del 1890;
c. bocche da fuoco, obici, cannoni e mortai fabbricati prima del 1890;
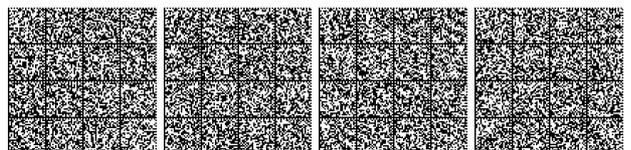
d. armi ad anima liscia utilizzate per la caccia o a fini sportivi. Tali armi non devono essere appositamente progettate per impiego militare e non devono essere completamente automatiche;

e. armi ad anima liscia appositamente progettate per uno dei seguenti fini:

1. macellazione di animali domestici;

2. sedazione di animali;

3. test sismici;

4. esplosione di proiettili ad uso industriale; o

5. inibizione di dispositivi esplosivi improvvisati (IED).

NB: Per gli inibitori cfr. la Categoria 4 e la voce 1A006 dell'elenco UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso.

f. lanciatori portatili appositamente progettati per il lancio di proiettili filoguidati non ad alta carica esplosiva e senza link di comunicazione, aventi una gittata pari o inferiore a 500 metri.

b. lanciatori o generatori di fumo, gas e materiali pirotecnici, appositamente progettati o modificati per uso militare;

Nota La Cat.2.b. non si applica alle pistole da segnalazione.

c. congegni di mira e supporti per congegni di mira, aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1. appositamente progettati per uso militare; e
2. appositamente progettati per le armi di cui alla Cat.2.a. ;

d. supporti e caricatori staccabili appositamente progettati per le armi di cui alla Cat.2.a. .

Categoria 3

Munizioni e dispositivi di graduazione di spolette, come segue, e loro componenti appositamente progettati:

a. munizioni per le armi di cui alle Categorie 1, 2 o 12;

b. dispositivi di graduazione di spolette appositamente progettati per le munizioni di cui alla Cat.3.a..

Nota 1 I componenti appositamente progettati di cui alla Categoria 3 comprendono:

a. prodotti in metallo o in plastica quali inneschi a percussione, nastri per cartucce, cinture/corone di forzamento ed elementi metallici di munizioni;

b. dispositivi di sicurezza e di armamento, spolette, sensori e dispositivi d'innesco;

c. dispositivi di alimentazione a elevata potenza di uscita funzionanti una sola volta;

d. bossoli combustibili per cariche esplosive;

e. submunizioni comprese le bombette, mine di ridotte dimensioni e proiettili a guida terminale;

Nota 2 *La Cat.3.a. non si applica:*
- *a. alle munizioni a salve crimpate (con chiusura a stella) prive di proiettile;*
- *b. alle munizioni inerti con bossolo forato;*
- *c. ad altre munizioni a salve e per esercitazione, che non contengono componenti progettati per munizioni attive; o*
- *d. ai componenti appositamente progettati per munizioni a salve o per esercitazione, di cui alla presente nota, lettere a., b. o c.*

Nota 3 *La Cat.3.a. non si applica alle cartucce appositamente progettate per uno dei seguenti fini:*
- *a. segnalazione;*
- *b. allontanamento volatili; o*
- *c. accensione di fiaccole a gas nei pozzi petroliferi.*

Categoria 4

Bombe, siluri, razzi, #missili, altri dispositivi esplosivi e cariche, nonché relative apparecchiature e accessori, come segue, e loro componenti appositamente progettati:

N.B. 1: Per le apparecchiature di guida e navigazione, cfr. Categoria 11;
N.B. 2: Per i sistemi di protezione degli aeromobili contro i missili cfr. Cat.4.c..

a. bombe, siluri, granate, contenitori fumogeni (fumogeni), razzi, mine, #missili, cariche di profondità, cariche di demolizione, dispositivi e kit di demolizione, dispositivi "pirotecnici", cartucce e simulatori (ossia apparecchiature che simulano le caratteristiche di uno di questi materiali) appositamente progettati per uso militare;

Nota *La Cat.4.a. comprende:*
- *a. granate fumogene, spezzoni incendiari, bombe incendiarie e dispositivi esplosivi;*
- *b. #ugelli per motori a razzo di missile e ogive dei veicoli di rientro;*

b. apparecchiature aventi tutte le caratteristiche seguenti:
1. appositamente progettate per uso militare; e
2. appositamente progettate per 'attività' relative a quanto segue:
   - a. i prodotti di cui alla Cat.4.a.; o
   - b. dispositivi esplosivi improvvisati (IED).

Nota Tecnica
Ai fini della Cat.4.b.2. il termine 'attività' si applica al maneggio, al lancio, posizionamento, al controllo, al disinnesco, alla detonazione, all'accensione, alla motorizzazione per una sola missione operativa, all'inganno, all'interferenza, al dragaggio, alla rilevazione, all'interruzione o all'eliminazione.

Nota 1 *La Cat.4.b. comprende:*
- *a. apparecchiature mobili per la liquefazione di gas, in grado di produrre 1.000 kg o più al giorno di gas sotto forma liquida;*
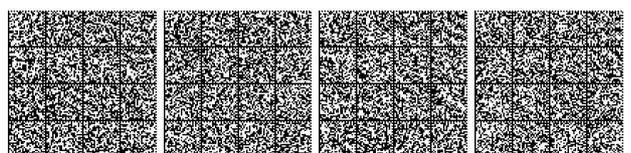
b. cavi elettrici conduttori galleggianti per il dragaggio di mine magnetiche.

Nota 2 *La Cat.4.b non si applica ai dispositivi portatili progettati per essere impiegati unicamente per la rilevazione di oggetti metallici e incapaci di distinguere tra mine e altri oggetti metallici.*

c. sistemi di protezione degli aeromobili contro i missili (*Aircraft Missile Protection Systems*, AMPS).

Nota *La Cat.4.c. non si applica agli AMPS aventi tutte le caratteristiche seguenti:*

a. sensori antimissile dei tipi seguenti:
1. sensori passivi con una risposta di picco compresa tra 100 e 400 nm; o
2. sensori attivi ad impulsi Doppler;

b. sistemi di contromisure;

c. fiaccole con segnatura visibile e segnatura infrarossa per ingannare missili terra-aria; e

d. installati su "aeromobile civile" e aventi tutte le seguenti caratteristiche:
1. l'AMPS è utilizzabile solo nello specifico "aeromobile civile" nel quale è installato e per il quale è stato rilasciato:
a. un certificato di omologazione di tipo civile, rilasciato dalle autorità per l'aviazione civile di uno o più Stati membri dell'UE o degli Stati partecipanti all'intesa di Wassenaar; o
b. un documento equivalente riconosciuto dall'Organizzazione per l'Aviazione Civile Internazionale (ICAO);
2. l'AMPS impiega mezzi di protezione per prevenire l'accesso non autorizzato ai "software"; e
3. l'AMPS è dotato di un meccanismo attivo che impedisce al sistema di funzionare in caso di rimozione dall' "aeromobile civile" in cui è installato.

Categoria 5

Apparecchiature per la direzione del tiro e relative apparecchiature d'allarme e di allertamento, e relativi sistemi, apparecchiature di prova, di allineamento e di contromisura, come segue, appositamente progettate per uso militare, e loro componenti e accessori appositamente progettati:

a. Congegni di mira, calcolatori per il bombardamento, apparati di puntamento e sistemi per il controllo delle armi;

b. Sistemi di acquisizione, di designazione, di telemetria, di sorveglianza o inseguimento del bersaglio; apparecchiature di rilevazione, fusione dati, riconoscimento o identificazione e apparecchiature per l'integrazione dei sensori;

c. Apparecchiature di contromisura per i materiali specificati nella Cat.5.a. o Cat.5.b.;

Nota *Ai fini della Cat.5.c., le apparecchiature di contromisura comprendono le apparecchiature di individuazione.*

d. Apparecchiature di prova sul campo o di allineamento, appositamente progettate per i materiali di cui alla Cat.5.a. , Cat.5.b. o Cat.5.c. .

Categoria 6

Veicoli terrestri e loro componenti, come segue:

N.B.: Per le apparecchiature di guida e navigazione cfr. la Categoria 11.

a. Veicoli terrestri e loro componenti, appositamente progettati o modificati per uso militare;

Nota tecnica
Ai fini della Cat.6.a., l'espressione 'veicoli terrestri' comprende anche i rimorchi.

b. Altri veicoli terrestri e loro componenti, come segue:
   1. veicoli aventi tutte le caratteristiche seguenti:
      a. fabbricati o equipaggiati con materiali o componenti atti a fornire protezione balistica fino al livello III (NIJ 0108.01, settembre 1985, o norma nazionale comparabile) o superiore;
      b. trasmissione con trazione simultanea anteriore e posteriore, inclusi veicoli dotati di ruote supplementari a fini di sostegno del carico, con o senza trazione;
      c. peso lordo massimo autorizzato (GVWR) superiore a 4.500 kg; e
      d. progettati o modificati come fuoristrada;

   2. componenti aventi tutte le caratteristiche seguenti:
      a. appositamente progettati per i veicoli di cui al punto 6.b.1; e
      b. atti a fornire protezione balistica fino al livello III (NIJ 0108.01, settembre 1985, o norma nazionale comparabile) o superiore.

N.B.: cfr. anche la Cat.13.a..

Nota 1 *la Cat.6.a. comprende:*
   a. carri armati e altri veicoli militari armati e veicoli militari equipaggiati con supporti per armi o equipaggiati per la posa delle mine o per il lancio delle munizioni indicate nella Categoria 4;
   b. veicoli corazzati;
   c. veicoli anfibi e veicoli in grado di guadare acque profonde;
   d. veicoli di soccorso e veicoli per il rimorchio o il trasporto di munizioni o di sistemi d'arma e relativi macchinari per movimentare carichi.

Nota 2 *La modifica per uso militare di un veicolo terrestre di cui alla Cat.6.a. comporta una variante di natura strutturale, elettrica o meccanica che interessa uno o più componenti appositamente progettati per uso militare. Tali componenti comprendono:*
   a. copertoni di pneumatici di tipo appositamente progettato per essere a prova di proiettile;
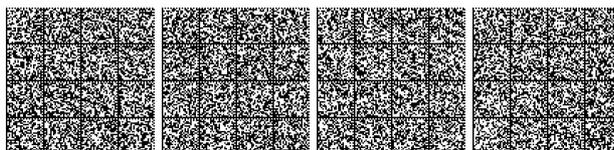
b. protezioni corazzate per parti vitali (ad esempio, per serbatoi di carburante o per cabine di guida);
c. speciali rinforzi o supporti o assemblaggi per armi;
d. dispositivi di schermatura dell'illuminazione.

Nota 3 La Categoria 6 non si applica ai veicoli civili progettati o modificati per il trasporto di valori.

Nota 4 La Categoria 6 non si applica ai veicoli aventi tutte le caratteristiche seguenti:
a. costruiti prima del 1946;
b. non posseggono i prodotti di cui alla Lista dei Materiali d'Armamento e costruiti dopo il 1945, ad eccezione delle riproduzioni di componenti o accessori originali per il veicolo in questione; e
c. non incorporano le armi di cui alla Categoria 1, Categoria 2 o Categoria 4, a meno che le stesse siano inutilizzabili e incapaci di sparare un proiettile.

Categoria 7

Agenti chimici, "agenti biologici" "agenti antisommossa", materiali radioattivi, relative apparecchiature, componenti e materiali, come segue:

a. "Agenti biologici" o materiali radioattivi, "adattati per essere utilizzati in guerra" per causare vittime tra la popolazione o agli animali, per degradare materiali o danneggiare le colture o l'ambiente;

b. Agenti per la guerra chimica (CW), comprendenti:
   1. agenti nervini per guerra chimica:
      a. O-alchil (uguale o inferiore a C_{10}, incluso il cicloalchil) alchil (metil, etil, n-propil o isopropil) - fosfonofluorurati, quali:
         Sarin (GB): O-isopropil metilfosfonofluorurato (CAS 107-44-8); e
         Soman (GD): O-pinacolil metilfosfonofluorurato (CAS 96-64-0);
      b. O-alchil (uguale o inferiore a C_{10}, incluso il cicloalchil) N,N-dialchil (metil, etil, n-propil o isopropil) fosforamidocianurati, quali:
         Tabun (GA): O-etil N, N-dimetilfosforamidocianurati (CAS 77-81-6);
      c. O-alchil (H o uguale o inferiore a C_{10}, incluso il cicloalchil) S-2-dialchil (metil, etil, npropil o isopropil)-aminoetil alchil (metil, etil, n-propil o isopropil) fosfonotiolati e loro corrispondenti sali alchilati e protonati, quali:
         VX: O-etil S-2-diisopropilaminoetil metil fosfonotiolato (CAS 50782-69-9);

   2. agenti vescicanti per guerra chimica:
      a. ipriti allo zolfo, quali:
         1. solfuro di 2-cloroetile e di clorometile (CAS 2625-76-5);
         2. solfuro di bis (2-cloroetile) (CAS 505-60-2);
         3. bis (2-cloroetiltio) metano (CAS 63869-13-6);
         4. 1,2-bis (2-cloroetiltio) etano (CAS 3563-36-8);
         5. 1,3-bis (2-cloroetiltio)-n-propano (CAS 63905-10-2);
         6. 1,4-bis (2-cloroetiltio)-n-butano (CAS 142868-93-7);
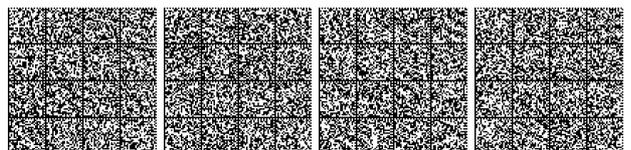
7. 1,5-bis (2-cloroetiltio)-n-pentano (CAS 142868-94-8);
8. bis (2-cloroetiltiometile) etere (CAS 63918-90-1);
9. bis (2-cloroetiltioetile) etere (CAS 63918-89-8);

b. lewisiti, quali:
1. 2-clorovinildicloroarsina (CAS 541-25-3);
2. tris (2-clorovinil) arsina (CAS 40334-70-1);
3. bis (2-clorovinil) cloroarsina (CAS 40334-69-8);

c. ipriti all'azoto, quali:
1. HN1: bis (2-cloroetil) etilammina (CAS 538-07-8);
2. HN2: bis (2-cloroetil) metilammina (CAS 51-75-2);
3. HN3: tris (2-cloroetil) ammina (CAS 555-77-1);

3. agenti inabilitanti per guerra chimica, quali:
a. benzilato di 3-quinuclidinile (BZ) (CAS 6581-06-2);

4. agenti defolianti per guerra chimica, quali:
a. butil 2-cloro-4-fluorofenossiacetato (LNF);
b. acido 2,4,5-triclorofenossiacetico (CAS 93-76-5) miscelato con acido 2,4 diclorofenossiacetico (CAS 94-75-7) (agente arancione (CAS 39277-47-9));

c. Precursori binari e precursori chiave per la guerra chimica come segue:
1. alchil (metil, etil, n-propil o isopropil) fosforil difluoruri*,* quali*:*
DF: metilfosfonildifluoruro (CAS 676-99-3);
2. O-alchil (H o uguale o inferiore a C_{10}, incluso il cicloalchil) O-2-dialchil (metil, etil, n-propil o isopropil)-aminoetil alchil (metil, etil, n-propil o isopropil) fosfonati e loro corrispondenti sali alchilati e protonati, quali:
QL: O-etil-O-2-di - isopropilamminoetil metilfosfonato (CAS 57856-11-8);
3. Clorosarin: O-isopropil metilfosfonoclorurato (CAS 1445-76-7);
4. Clorosoman: O-pinacolil metilfosfonoclorurato (CAS 7040-57-5);

d. “Agenti antisommossa”, sostanze chimiche attive e relative combinazioni, comprendenti:
1. α-Bromobenzeneacetonitrile, (cianuro di bromobenzile) (CA) (CAS 5798-79-8);
2. [(2-Clorofenil) metilene] propanedinitrile, (o-clorobenzilidenemalononitrile) (CS) (CAS 2698-41-1);
3. 2-Cloro-1-feniletanone, fenil-acil-cloruro (ω-cloroacetofenone) (CN) (CAS 532-27-4);
4. dibenz-(b,f)-1,4-ossazepina, (CR) (CAS 257-07-8);
5. 10-Cloro-5,10-diidrofenarsazina, (cloruro di fenarsazina), (adamsite), (DM) (CAS 578-94-9);
6. N-Nonanoilmorfolina (MPA) (CAS 5299-64-9);

Nota 1 *La Cat.7.d. non si applica agli “agenti antisommossa” singolarmente confezionati per difesa personale.*

Nota 2 *La Cat.7.d. non si applica alle sostanze chimiche attive, e relative combinazioni, identificate e confezionate per la produzione alimentare e per scopi sanitari.*
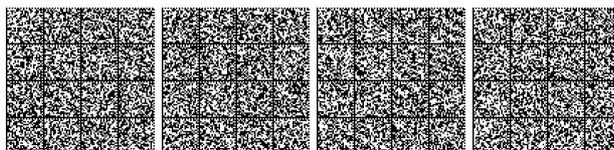
e. Apparecchiature appositamente progettate o modificate per uso militare, progettate o modificate per la disseminazione di almeno uno dei seguenti materiali, e loro componenti appositamente progettati:
   1. materiali o agenti di cui alla Cat.7.a., 7.b. o 7.d.; o
   2. agenti per la guerra chimica costituiti dai precursori di cui alla Cat.7.c.;

f. Equipaggiamenti di protezione e decontaminazione appositamente progettati o modificati per uso militare, componenti e miscele chimiche, come segue:
   1. equipaggiamenti progettati o modificati per la difesa contro i materiali di cui *alla Cat.*7.a., 7.b. o 7.d. e loro componenti appositamente progettati;
   2. equipaggiamenti progettati o modificati per la decontaminazione di oggetti contaminati dai materiali di cui alla Cat.7.a o 7.b. e loro componenti appositamente progettati;
   3. miscele chimiche specificamente sviluppate o formulate per la decontaminazione di oggetti contaminati dai materiali di cui alla Cat.7.a. o 7.b.;

Nota *La Cat.7.f.1. comprende:*
   a. i condizionatori d'aria appositamente progettati o modificati per il filtraggio nucleare, biologico o chimico;
   b. gli indumenti protettivi.

N.B. *Per le maschere civili antigas e gli equipaggiamenti di decontaminazione, cfr. anche la voce 1A004 dell'elenco UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso.*

g. Equipaggiamenti appositamente progettati o modificati per uso militare, progettati o modificati per individuare o identificare i materiali di cui alla Cat.7.a., 7.b. o 7.d. e loro componenti appositamente progettati;

Nota La Cat.*7.g. non si applica ai dosimetri personali per il controllo delle radiazioni*

N.B. *cfr. anche la voce 1A004 dell'elenco UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso.*

h. "Biopolimeri" specificamente progettati o trattati per l'individuazione o l'identificazione degli agenti di guerra chimica di cui alla Cat.7.b., e colture di cellule specifiche utilizzate per la loro produzione;

i. "Biocatalizzatori" per la decontaminazione o la degradazione di agenti per la guerra chimica, e loro sistemi biologici, come segue:
   1. "biocatalizzatori" appositamente progettati per la decontaminazione o la degradazione degli agenti per la guerra chimica di cui alla Cat.7.b, e risultanti da una specifica selezione di laboratorio o da una manipolazione genetica di sistemi biologici;
   2. sistemi biologici contenenti l'informazione genetica specifica per la produzione dei "biocatalizzatori" di cui alla Cat.7.i.1, come segue:
      a. "vettori di espressione";
      b. virus;
      c. colture di cellule.

Nota 1 *Le Cat.7.b. e Cat.7.d. non si applicano alle seguenti sostanze:*
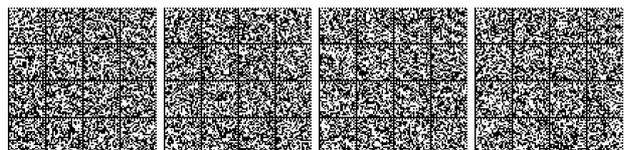
a. cloruro di cianogeno (CAS 506-77-4). Cfr. la voce 1C450.a.5 dell'elenco dell'UE dei prodotti e delle tecnologie a duplice uso;
b. acido cianidrico (CAS 74-90-8);
c. cloro (CAS 7782-50-5);
d. cloruro di carbonile (fosgene) (CAS 75-44-5). Cfr. la voce 1C450.a.4 dell'elenco dell'UE dei prodotti e delle tecnologie a duplice uso;
e. difosgene (cloroformiato di tricloro-metile) (CAS 503-38-8);
f. non utilizzato dal 2004;
g. bromuro di xilile, orto: (CAS 89-92-9), meta: (CAS 620-13-3), para: butacene (CAS 104-81-4);
h. bromuro di benzile (CAS 100-39-0);
i. ioduro di benzile (CAS 620-05-3);
j. bromo acetone (CAS 598-31-2);
k. bromuro di cianogeno (CAS 506-68-3);
l. bromo-metiletilchetone (CAS 816-40-0);
m. cloro-acetone (CAS 78-95-5);
n. iodoacetato di etile (CAS 623-48-3);
o. iodoacetone (CAS 3019-04-3);
p. cloropicrina (CAS 76-06-2). Cfr. la voce 1C450.a.7 dell'elenco dell'UE dei prodotti e delle tecnologie a duplice uso.

Nota 2 Le colture di cellule e i sistemi biologici di cui alle Cat.7.h. e Cat.7.i.2. sono esclusivi (per la guerra chimica) e pertanto i medesimi non si applicano alle cellule o ai sistemi biologici destinati ad usi civili (agricoli, farmaceutici, sanitari, veterinari, ambientali, trattamento dei rifiuti o industria alimentare).

Categoria 8

"Materiali energetici" e relative sostanze, come segue:

N.B.1 Cfr. anche la voce 1C011 dell'elenco dell'UE dei prodotti e delle tecnologie a duplice uso.

N.B.2 Per le cariche e i dispositivi, cfr. la Categoria 4 e la voce 1A008 dell'elenco dell'UE dei prodotti e delle tecnologie a duplice uso.

Note tecniche

1. *Ai fini della Categoria 8, eccetto la Cat.8.c.11. o la Cat.8.c.12. , il termine 'miscela' si riferisce a una composizione di due o più sostanze di cui almeno una è elencata nelle sottovoci della Categoria 8.*
2. *Ogni sostanza elencata nelle sottovoci della Categoria 8 è oggetto del presente elenco, anche se utilizzata in un'applicazione diversa da quella indicata (ad esempio, il TAGN è utilizzato*

prevalentemente come esplosivo, ma può essere utilizzato anche come combustibile o ossidante).

3. *Ai fini della Categoria 8, per dimensione delle particelle si intende il diametro medio delle particelle in base al peso o al volume. Per il campionamento e la determinazione delle dimensioni delle particelle saranno utilizzate norme internazionali o nazionali equivalenti.*

a. “Esplosivi”, come segue, e relative ‘miscele’:

1. ADNBF (ammino dinitrobenzo-furoxano o 7-ammino-4,6-dinitrobenzofurazano-1-ossido) (CAS 97096-78-1);
2. BNCP [perclorato di cis-bis (5-nitrotetrazolato) tetra-ammina cobalto (III)] (CAS 117412-28-9);
3. CL-14 (diammino dinitrobenzofuroxano o 5,7-diammino-4,6-dinitrobenzofurazano-1-ossido) (CAS 117907-74-1);
4. CL-20 (HNIW o esanitroesaaziosowurtzitano) (CAS 135285-90-4); clatrati di CL-20 (cfr. anche Cat. 8.g.3. e Cat. 8.g.4. per i relativi "precursori");
5. CP [perclorato di 2-(5-cianotetrazolato) penta-ammina cobalto (III)] (CAS 70247-32-4);
6. DADE (1,1-diammino-2,2-dinitroetilene, FOX7) (CAS 145250-81-3);
7. DATB (diamminotrinitrobenzene) (CAS 1630-08-6);
8. DDFP (1,4-dinitrodifurazanpiperazina);
9. DDPO (2,6-diammino-3,5-dinitropirazina-1-ossido, PZO) (CAS 194486-77-6);
10. DIPAM (3,3′-diammino-2,2′,4,4′,6,6′-esanitrobifenolo o dipicrammide) (CAS 17215-44-0);
11. DNGU (DINGU o dinitroglicolurile) (CAS 55510-04-8);
12. Furazani, come segue:
    a. DAAOF (DAAF, DAAFox o diamminoazossifurazano);
    b. DAAzF (diamminoazofurazano) (CAS 78644-90-3);
13. HMX e derivati (cfr. anche la Cat. 8.g.5. per i relativi "precursori"), come segue:
    a. HMX (ciclotetrametilentetranitroammina, ottaidro-1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetrazina, 1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetraza-ciclottano, octogen o octogene) (CAS 2691-41-0);
    b. difluoroamminati analoghi di HMX;
    c. K-55 (2,4,6,8-tetranitro-2,4,6,8-tetrazabiciclo [3,3,0]-ottanone-3, tetranitrosemiglicourile o cheto-biciclico HMX) (CAS 130256-72-3);
14. HNAD (esanitroadamantano) (CAS 143850-71-9);
15. HNS (esanitrostilbene) (CAS 20062-22-0);
16. Imidazoli, come segue:
    a. BNNII (ottaidro-2,5-bis(nitroimino)imidazo[4,5-d]imidazolo);
    b. DNI (2,4-dinitroimidazolo) (CAS 5213-49-0);
    c. FDIA (1-fluoro-2,4-dinitroimidazolo);
    d. NTDNIA (N-(2-nitrotriazolo)-2,4-dinitroimidazolo);
    e. PTIA (1-picril-2,4,5-trinitroimidazolo);
17. NTNMH (1-(2-nitrotriazolo)-2-dinitrometilene di idrazina);
18. NTO (ONTA o 3-nitro-1,2,4-triazol-5-one) (CAS 932-64-9);
19. Polinitrocubani con più di 4 gruppi nitro;
20. PYX (2,6-Bis(picrilammino)-3,5-dinitropiridina) (CAS 38082-89-2);
21. RDX e derivati, come segue:
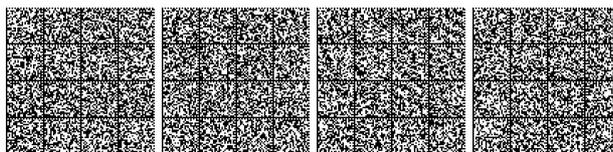
a. RDX (ciclotrimetilenetrinitrammina, ciclonite, T4, esaidro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazina, 1,3,5-trinitro-1,3,5-triazo-cicloesano, hexogen o hexogene) (CAS 121-82-4);
b. Keto-RDX (K-6 o 2,4,6-trinitro-2,4,6-triazo-ciclo-esanone) (CAS 115029-35-1);

22. TAGN (nitrato di triamminoguanidina) (CAS 4000-16-2);
23. TATB (triamminotrinitrobenzene) (CAS 3058-38-6) (cfr. anche la Cat. 8.g.7. per i relativi "precursori");
24. TEDDZ (3,3,7,7-tetrabis(difluoroammina) ottaidro-1,5-dinitro-1,5-diazocina);
25. Tetrazoli, come segue:
    a. NTAT (nitrotriazolo amminotetrazolo);
    b. NTNT (1-N-(2-nitrotriazolo)-4-nitrotetrazolo);
26. Tetrile (trinitrofenilmetilnitrammina) (CAS 479-45-8);
27. TNAD (1,4,5,8-tetranitro-1,4,5,8-tetrazadecalina) (CAS 135877-16-6) (v. anche la Cat.8.g.6. per i relativi "precursori");
28. TNAZ (1,3,3-trinitroazetidina) (CAS 97645-24-4) (v. anche la Cat.8.g.2. per i relativi "precursori");
29. TNGU (SORGUYL o tetranitroglicolurile) (CAS 55510-03-7);
30. TNP (1,4,5,8-tetranitro-piridazino[4,5-d] piridazina) (CAS 229176-04-9);
31. Triazine, come segue:
    a. DNAM (2-ossi-4,6-dinitroammino-s-triazina) (CAS 19899-80-0);
    b. NNHT (2-nitroimino-5-nitroesaidro-1,3,5-triazina) (CAS130400-13-4);
32. Triazoli, come segue:
    a. 5-azido-2-nitrotriazolo;
    b. ADHTDN (4-ammino-3,5-diidrazino-1,2,4-triazolo dinitrammide) (CAS 1614-08-0);
    c. ADNT (1-ammino-3,5-dinitro-1,2,4-triazolo);
    d. BDNTA ([bis-dinitrotriazolo] ammina);
    e. DBT (3,3′-dinitro-5,5-bi-1,2,4-triazolo) (CAS 30003-46-4);
    f. DNBT (dinitrobistriazolo) (CAS 70890-46-9);
    g. Non utilizzato dal 2010;
    h. NTDNT (1-N-(2-nitrotriazolo)3,5-dinitrotriazolo);
    i. PDNT (1-picril-3,5-dinitrotriazolo);
    j. TACOT (tetranitrobenzotriazolobenzotriazolo) (CAS 25243-36-1);
33. Esplosivi non elencati altrove nella Cat.8.a. e aventi una delle caratteristiche seguenti:
    a. una velocità di detonazione superiore a 8 700 m/s a densità massima; o
    b. una pressione di detonazione superiore a 34 GPa (340 Kbar);
34. Non utilizzato dal 2013;
35. DNAN (2,4-dinitroanisolo) (CAS 119-27-7);
36. TEX (4,10-dinitro-2,6,8,12-tetraoxa-4,10-diazaisowurtzitano);
37. GUDN (guanilurea dinitrammide) FOX-12 (CAS 217464-38-5);
38. Tetrazine, come segue:
    a. BTAT (Bis(2,2,2-trinitroetil)-3,6-diamminotetrazina);
    b. LAX-112 (3,6-diammino-1,2,4,5-tetrazina-1,4-diossido);
39. Materiali energetici ionici con temperatura di fusione compresa tra 343 K (70 °C) e 373 K (100 °C) e velocità di detonazione superiore a 6 800 m/s o pressione di detonazione superiore a 18 GPa (180 kbar);
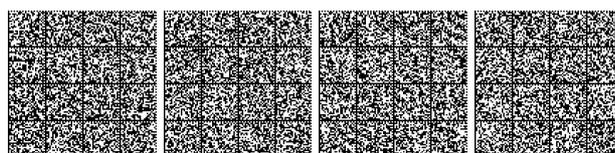
40. BTNEN [Bis(2,2,2-trinitroetil)-nitroammina] (CAS 19836-28-3);
41. FTDO (5,6(3',4'-furazano)-1,2,3,4-tetrazina-1,3-diossido);

Nota *La Cat.8.a. comprende i 'co-cristalli esplosivi'.*

Nota tecnica

Un 'co-cristallo esplosivo' è un materiale solido costituito da una distribuzione ordinata tridimensionale di due o più molecole esplosive, almeno una delle quali è specificata nella Cat.8.a..

a. "Propellenti", come segue:

1. qualsiasi"propellente" solido avente un impulso teorico specifico (in condizioni standard) maggiore di:
   a. 240 secondi per i "propellenti" non metallizzati, non alogenizzati;
   b. 250 secondi per i "propellenti" non metallizzati, alogenizzati; o
   c. 260 secondi per i "propellenti" metallizzati;
2. Non utilizzato dal 2013;
3. "Propellenti" dotati di forza costante superiore a 1 200 Kjoule/kg;
4. "Propellenti" che possono mantenere un tasso lineare di combustione costante superiore a 38 mm/s in condizioni standard di pressione (misurate sotto forma di filamento singolo inibito) di 6,89 Mpa (68,9 bar) e alla temperatura di 294 K (21 °C);
5. "Propellenti" basati su elastomeri modificati su doppia fusione (EMCDB) con allungamento al massimo sforzo superiore al 5 % a 233 K (– 40 °C);
6. Qualsiasi "propellente" che contenga sostanze di cui alla Cat.8.a.;
7. "Propellenti", non contemplati altrove nel presente elenco, appositamente progettati per uso militare;

b. Materiali "pirotecnici", combustibili e relative sostanze, come segue, e loro miscele:

1. Combustibili per "aeromobili" appositamente concepiti per uso militare;
   Nota *I combustibili per aeromobilidi cui alla Cat.8.c.1. sono i prodotti finiti e non i loro costituenti.*
2. Alano (idruro di alluminio) (CAS 7784-21-6);
3. Borani, come segue e relativi derivati:
   a. Carborani;
   b. Omologhi del borano, come segue:
      1. Decaborano (14) (CAS 17702-41-9);
      2. Pentaborano (9) (CAS 19624-22-7);
      3. Pentaborano (11) (CAS 18433-84-6);
4. Idrazina e derivati, come segue (cfr. anche *la Cat.8.*d.8. e *la Cat.8.*d.9. per i derivati ossidanti dell'idrazina):
   a. Idrazina (CAS 302-01-2) in concentrazioni uguali o superiori al 70 %;
   b. Monometilidrazina (CAS 60-34-4);
   c. dimetilidrazina simmetrica (CAS 540-73-8);
   d. dimetilidrazina asimmetrica (CAS 57-14-7);

   Nota *La Cat.8.c.4.a. non si applica alle 'miscele' di idrazina formulate appositamente per il controllo della corrosione.*

5. Combustibili metallici, 'miscele' di combustibili o 'miscele' "pirotecniche", sotto forma di particelle sferiche, atomizzate, sferoidali, in fiocchi o polverizzate, fabbricati con materiali aventi tenore uguale o superiore al 99% di uno qualsiasi degli elementi seguenti:
   a. "Metalli", come segue, e relative 'miscele':
      1. Berillio (CAS 7440-41-7) con dimensioni delle particelle inferiori a 60 µm;
      2. Polvere di ferro (CAS 7439-89-6) con particelle di dimensioni uguali o inferiori a 3 µm prodotte per riduzione dell'ossido di ferro con l'idrogeno;
   b. 'Miscele' contenenti uno degli elementi seguenti:
      1. Zirconio (CAS 7440-67-7), magnesio (CAS 7439-95-4) o leghe di questi con dimensioni delle particelle inferiori a 60 µm; o
      2. Combustibili al boro (CAS 7440-42-8) o al carburo di boro (CAS 12069-32-8) con purezza uguale o superiore all'85 % e dimensioni delle particelle inferiori a 60 µm;

Nota 1 *La Cat.8.c.5. si applica agli esplosivi e ai combustibili, indipendentemente dal fatto che i metalli o le leghe siano incapsulati o meno in alluminio, magnesio, zirconio o berillio.*

Nota 2 *La Cat.8.c.5.b. si applica esclusivamente ai combustibili metallici sotto forma di particelle quando sono miscelati con altre sostanze per formare una 'miscela' formulata per uso militare, quali "propellenti" ad impasto liquido, "propellenti" solidi o 'miscele' "pirotecniche".*

Nota 3 *La Cat.8.c.5.b.2. non si applica al boro e al carburo di boro arricchito con boro-10 (contenuto di boro-10 uguale o superiore al 20 %).*

6. Materiali militari che contengono gelificanti per carburanti idrocarburici formulati appositamente per l'impiego dei lanciafiamme o delle munizioni incendiarie, come gli stearati metallici (ad es. Octal (CAS 637-12-7)) o i palmitati;
7. Perclorati, clorati e cromati mescolati a polvere di metallo o ad altri componenti di combustibile ad alto contenuto energetico;
8. Polvere di alluminio (CAS 7429-90-5) di forma sferica o sferoidale con dimensioni delle particelle uguali o inferiori a 60 µm, fabbricate con materiali aventi tenore in alluminio uguale o superiore al 99 %;
9. Sub-idruri di titanio (TiHn) con stechiometria equivalente a n = 0,65-1,68;
10. Combustibili liquidi ad alta densità di energia non contemplati alla Cat.8.c.1., come segue:
    a. combustibili misti che incorporano combustibili sia solidi che liquidi (ad es. l'impasto di boro), aventi densità di energia in base alla massa uguale o superiore a 40 MJ/kg;
    b. altri combustibili e additivi di combustibili ad alta densità di energia (ad es. cubano, soluzioni ioniche, JP-7, JP-10) aventi densità di energia in base al volume uguale o superiore a 37,5 GJ per metro cubo, misurata a 293 K (20 °C) e pressione di un'atmosfera (101,325 kPa);

Nota *La Cat.8.c.10.b. non si applica ai JP-4, ai JP-8, ai combustibili fossili raffinati, ai biocombustibili o ai combustibili per motori omologati per l'uso nell'aviazione civile.*

11. Materiali “pirotecnici” e piroforici, come segue:
    a. materiali “pirotecnici” o piroforici appositamente formulati per migliorare o controllare la produzione di energia irradiata in una qualsiasi parte dello spettro infrarosso (IR);
    b. miscele di magnesio, politetrafluoroetilene (PTFE) e copolimero di difluoruro-esafluoropropilene di vinilidene (ad es. MTV);
12. Miscele di combustibili, miscele “pirotecniche” o materiali energetici, non contemplati altrove nella Categoria 8, aventi tutte le caratteristiche seguenti:
    a. contenenti più dello 0,5 % di particelle di uno qualunque dei seguenti:
        1. alluminio;
        2. berillio;
        3. boro;
        4. zirconio;
        5. magnesio; o
        6. titanio;
    b. particelle di cui alla Cat.8.c.12.a. con dimensione inferiore a 200 nm in qualunque direzione; e
    c. particelle di cui alla Cat.8.c.12.a. con tenore in metallo pari o superiore al 60 %;

c. Ossidanti, come segue, e relative miscele :

1. ADN (dinitrammide di ammonio o SR 12) (CAS 140456-78-6);
2. AP (perclorato di ammonio) (CAS 7790-98-9);
3. composti costituiti da fluoro e da almeno uno degli elementi seguenti:
    a. altri alogeni;
    b. ossigeno; o
    c. azoto;

Nota 1 *La Cat.8.d.3. non si applica al trifluoruro di cloro (CAS 7790-91-2).*

Nota 2 *La Cat.8.d.3. non si applica al trifluoruro di azoto (CAS 7783-54-2) allo stato gassoso.*

4. DNAD (1,3-dinitro-1,3-diazetidina) (CAS 78246-06-7);
5. HAN (nitrato di idrossiammonio) (CAS 13465-08-2);
6. HAP (perclorato di idrossiammonio) (CAS 15588-62-2);
7. HNF (nitroformiato di idrazinio) (CAS 20773-28-8);
8. Nitrato di idrazina (CAS 37836-27-4);
9. Perclorato di idrazina (CAS 27978-54-7);
10. Ossidanti liquidi costituiti da o contenenti acido nitrico fumante rosso inibito (IRFNA) (CAS 8007- 58-7);

Nota *La Cat.8.d.10. non si applica all'acido nitrico fumante non inibito.*

d. Leganti, plastificanti, monomeri e polimeri, come segue:

1. AMMO (azidometilmetilossetano e suoi polimeri) (CAS 90683-29-7) (*cfr.* anche la Cat.8.g.1. per i relativi “precursori”);
2. BAMO (3,3-bis(azidometil)ossetano e suoi polimeri) (CAS 17607-20-4) (*cfr.* anche la Cat.8.g.1. per i relativi “precursori”);
3. BDNPA [bis(2,2-dinitropropil) di aldeide acetica] (CAS 5108-69-0);
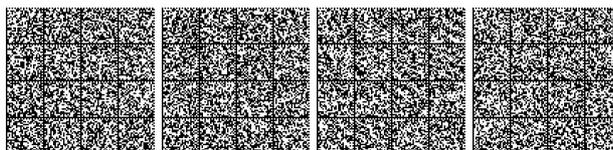
4. BDNPF [bis(2,2-dinitropropil) di aldeide formica] (CAS 5917-61-3);
5. BTTN (trinitrato di butantriolo) (CAS 6659-60-5) (*cfr.* anche la Cat.8.g.8. per i relativi "precursori");
6. Monomeri energetici, plastificanti o polimeri, appositamente progettati per uso militare e contenenti uno degli elementi seguenti:
   a. gruppi nitrici;
   b. nitruri;
   c. nitrati;
   d. nitrazo; o
   e. difluoroammino;
7. FAMAO (3-difluoroamminometil-3-azidometilossetano) e suoi polimeri;
8. FEFO [bis-(2-fluoro-2,2-dinitroetil)formal] (CAS 17003-79-1);
9. FPF-1 (poli-2,2,3,3,4,4-esafluoropentano-1,5-diol formal) (CAS 376-90-9);
10. FPF-3 (poli-2,4,4,5,5,6,6-eptafluoro-2-tri-fluorometil-3-ossaeptano-1,7-diol formal);
11. GAP (polimero di azoturo di glicidile) (CAS 143178-24-9) e suoi derivati;
12. HTPB (polibutadiene con radicali ossidrilici terminali), avente funzionalità ossidrilica maggiore o uguale a 2,2 e uguale o inferiore a 2,4, valore ossidrilico inferiore a 0,77 meq/g e viscosità a 30 °C inferiore a 47 poise (CAS 69102-90-5);
13. Alcool funzionalizzati, poli(epicloroidrina) con peso molecolare inferiore a 10 000, come segue:
    a. poli(epicloroidrindiolo);
    b. poli(epicloroidrintriolo);
14. NENA (composti di nitratoetilnitrammina) (CAS 17096-47-8, 85068-73-1, 82486-83-7, 82486-82-6 e 85954-06-9);
15. PGN (poli-GLYN, poliglicidilnitrato o poli(nitratometil ossirano)) (CAS 27814-48-8);
16. Poli-NIMMO (polinitratometilmetilossetano), poli-NMMO o poli(3-nitratometil-3-metilossetano) (CAS 84051-81-0);
17. Polinitroortocarbonati;
18. TVOPA (1,2,3-tris[1,2-bis(difluoroammino)etossi] propano o tris vinossi propano addotto) (CAS 53159-39-0);
19. 4,5 diazidometil-2-metil-1,2,3-triazolo (iso- DAMTR);
20. PNO (Poli(3-nitrato ossetano)).

e. "Additivi", come segue:

1. Salicilato di rame basico (CAS 62320-94-9);
2. BHEGA (bis-2-idrossietilglicolammide) (CAS 17409-41-5);
3. BNO (nitrileossido di butadiene);
4. Derivati del ferrocene, come segue:
   a. butacene (CAS 125856-62-4);
   b. catocene (propano 2,2-bis-etilferrocenile) (CAS 37206-42-l);
   c. acidi carbossilici del ferrocene e esteri degli acidi carbossilici del ferrocene;
   d. n-butil-ferrocene (CAS 31904-29-7);
   e. altri polimeri addotti derivati dal ferrocene non contemplati altrove alla Cat.8.f.4.;
   f. etil-ferrocene, (CAS 1273-89-8);

g. propil-ferrocene;
h. pentil-ferrocene (CAS 1274-00-6);
i. diciclopentil-ferrocene;
j. dicicloesil-ferrocene;
k. dietil-ferrocene (CAS 1273-97-8);
l. dipropil-ferrocene;
m. dibutil-ferrocene (CAS 1274-08-4);
n. diesil-ferrocene (CAS 93894-59-8);
o. acetil-ferrocene (CAS 1271-55-2)/1,1′-diacetil-ferrocene (CAS 1273-94-5);

5. Betaresorcilato di piombo (CAS 20936-32-7);
6. Citrato di piombo (CAS 14450-60-3);
7. Chelati di piombo e di rame betaresorcilati o salicilati (CAS 68411-07-4);
8. Maleato di piombo (CAS 19136-34-6);
9. Salicilato di piombo (CAS 15748-73-9);
10. Stannato di piombo (CAS 12036-31-6);
11. MAPO [tris-1-(2-metil) aziridinil fosfin ossido] (CAS 57-39-6); BOBBA 8 (ossido di fosfina bis(2-metil aziridinil) 2-(2-idrossipropanossi) propilammino) e altri derivati del MAPO;
12. Metil BAPO (ossido di fosfina bis(2-metilaziridinil) metilammino) (CAS 85068-72-0);
13. N-metil-p-nitroanilina (CAS 100-15-2);
14. 3-nitrazo-1,5 pentano diisocianato (CAS 7406-61-9);
15. Agenti di accoppiamento organometallici, come segue:
    a. neopentil [diallile] ossi, tris [diottile] fosfato titanato (CAS 103850-22-2); chiamato anche titanio IV, 2,2[bis 2-propenolato-metil, butanolato, tris (diottile) fosfato] (CAS 110438-25-0); o LICA 12 (CAS 103850-22-2);
    b. titanio IV, [(2-propenolato-1)-metil, n-propanolatometil] butanolato-1, tris (diottile) pirofosfato o KR3538;
    c. titanio IV, [(2-propenolato-1)-metil, n-propanolatometil] butanolato-1, tris (diottile) fosfato;
16. Policianodifluoramminoetilenossido;
17. Agenti leganti come segue:
    a. 1,1R,1S-trimesoil-tris(2-etilaziridina) (HX-868, BITA) (CAS 7722-73-8);
    b. ammidi di aziridina polifunzionali con strutture di rinforzo isoftaliche, trimesiche, isocianuriche o trimetiladipiche aventi anche un gruppo di 2-metil o 2-etil aziridina;

    Nota *La Cat.8.f.17.b. comprende:*
    a. 1,1H-Isoftaloile-bis (2-metilaziridina)(HX-752) (CAS 7652-64-4);
    b. 2,4,6-tris(2-etil-1-aziridinil)-1,3,5-triazina (HX-874) (CAS 18924-91-9);
    c. 1,1'-trimetiladipoil-bis(2-etilaziridina) (HX-877) (CAS 71463-62-2).

18. Propilenimmina (2-metilaziridina) (CAS 75-55-8);
19. Ossido ferrico sopraffino (Fe_2O_3) (CAS 1317-60-8) avente una superficie specifica superiore a 250 m^2/g e una dimensione media di particelle uguale o inferiore a 3,0 nm;
20. TEPAN (tetraetilenepentamminaacrilonitrile) (CAS 68412-45-3); poliammine cianoetilate e loro sali;

21. TEPANOL (tetraetilenepentaminaacrilonitrileglicidile) (CAS 68412-46-4); poliammine cianoetilate addotte con glicidolo e loro sali;
22. TPB (trifenilbismuto) (CAS 603-33-8);
23. TEPB (Tris (etossifenil) bismuto) (CAS 90591-48-3);

f. "Precursori", come segue:

<u>N.B.</u> *Alla Cat.8.g. i riferimenti sono fatti ai "materiali energetici" ivi indicati, fabbricati dalle sostanze seguenti.*

1. BCMO (3,3-bis(clorometil)ossetano) (CAS 78-71-7) (*cfr.* anche la Cat.8.e.1. e la Cat.8.e.2.);
2. Sali di tert-butil-dinitroazotidina (CAS 125735-38-8) (*cfr.*.anche la Cat.8.a.28.);
3. Derivati dell'esaazaisowurtzitano tra cui HBIW (esabenzilesaazaisowurtzitano) (CAS 124782-15-6) (cfr. anche la Cat.8.a.4.) e TAIW (tetraacetildibenzilesaazaisowurtzitano) (CAS 182763-60-6) (*cfr.* anche la Cat.8.a.4.);
4. Non utilizzato dal 2013;
5. TAT (1,3,5,7 tetraacetil-1,3,5,7,-tetraaza ciclo-ottano) (CAS 41378-98-7) (*cfr.* anche la Cat.8.a.13.);
6. 1,4,5,8 tretraazadecalina (CAS 5409-42-7) (*cfr.* anche la Cat.8.a.27.);
7. 1,3,5-triclorobenzene (CAS 108-70-3) (*cfr.* anche la Cat.8.a.23.);
8. 1,2,4 triidrossibutano (1,2,4-butantriolo) (CAS 3068-00-6) (*cfr.* anche la Cat.8.e.5.);
9. DADN (1,5-diacetil-3,7-dinitro-1, 3, 5, 7-tetraaza-cicloottano) (*cfr.* anche la Cat.8.a.13.).

g. Polveri e forme di 'materiale reattivo' come segue:

1. polveri di uno qualsiasi dei materiali seguenti, con dimensioni delle particelle inferiori a 250 µm in qualsiasi direzione e non altrove specificate dal punto ML8:
   a. alluminio;
   b. niobio;
   c. boro;
   d. zirconio;
   e. magnesio;
   f. titanio;
   g. tantalio;
   h. tungsteno;
   i. molibdeno; <u>o</u>
   j. afnio;

2. Forme, non specificate dalle categorie 3, 4, 12 o 16, fabbricate da polveri specificate dalla Cat.8.h.1..

<u>*Note tecniche*</u>

1. *I 'materiali reattivi' sono progettati per produrre una reazione esotermica solo con gradienti di scambio elevati e da usare per rivestimento o involucro di testate belliche.*
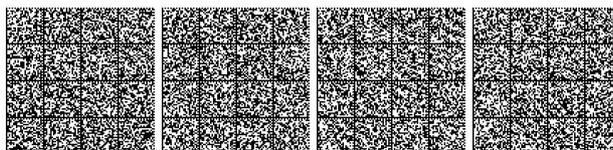
2. *Le polveri di 'materiali reattivi' sono ottenute, ad esempio, mediante un processo di macinatura con mulino a sfere ad alta energia.*
3. *Le forme di 'materiale reattivo' sono prodotte, ad esempio, mediante sinterizzazione laser selettiva.*

Nota 1 *La Categoria 8 non si applica alle sostanze seguenti, a meno che siano composte o miscelate con i "materiali energetici" di cui alla Cat.8.a. o con le polveri di metallo di cui alla Cat.8.c.:*

- *a.* *picrato di ammonio (CAS 131-74-8);*
- *b.* *polvere nera;*
- *c.* *esanitrodifenilammina (CAS 131-73-7);*
- *d.* *difluoroammina (CAS 10405-27-3);*
- *e.* *nitroamido (CAS 9056-38-6);*
- *f.* *nitrato di potassio (CAS 7757-79-1);*
- *g.* *tetranitronaftalina;*
- *h.* *trinitroanisolo;*
- *i.* *trinitronaftalina;*
- *j.* *trinitrossilene;*
- *k.* *N-pirrolidinone; 1-metil-2-pirrolidinone (CAS 872-50-4);*
- *l.* *diottimaleato (CAS 142-16-5);*
- *m.* *etilesilacrilato (CAS 103-11-7);*
- *n.* *trietilalluminio (TEA) (CAS 97-93-8), trimetilalluminio (TMA) (CAS 75-24-1), ed altri alchili pirofolici metallici ed arili di litio, sodio, magnesio, zinco ~~e~~ o boro;*
- *o.* *nitrocellulosa (CAS 9004-70-0);*
- *p.* *nitroglicerina (o trinitrato di glicerina, trinitroglicerina) (NG) (CAS 55-63-0);*
- *q.* *2,4,6-trinitrotoluene (TNT) (CAS 118-96-7);*
- *r.* *etilendiamminodinitrato (EDDN) (CAS 20829-66-7);*
- *s.* *pentaeritritetetranitrato (PETN) (CAS 78-11-5);*
- *t.* *azoturo di piombo (CAS 13424-46-9), stifnato normale di piombo (CAS 15245-44-0) e stifnato basico di piombo (CAS 12403-82-6) ed esplosivi primari o composizioni di innesco contenenti azoturi o complessi di azoturi;*
- *u.* *trietileneglicoldinitrato (TEGDN) (CAS 111-22-8);*
- *v.* *2,4,6-trinitroresorcina (acido stifnico) (CAS 82-71-3);*
- *w.* *dietildifenilurea (CAS 85-98-3); dimetildifenilurea (CAS 611-92-7); metiletildifenilurea [centraliti];*
- *x.* *N,N-difenilurea (difenilurea asimmetrica) (CAS 603-54-3);*
- *y.* *metil-N,N-difenilurea (difenilurea asimmetrica di metile) (CAS 13114-72-2);*
- *z.* *etil-N,N-difenilurea (difenilurea asimmetrica di etile) (CAS 64544-71-4);*
- *aa.* *2-nitrodifenilammina (2-NDPA) (CAS 119-75-5);*
- *bb.* *4-nitrodifenilammina (4-NDPA) (CAS 836-30-6);*
- *cc.* *2,2-dinitropropanolo (CAS 918-52-5);*
- *dd.* *nitroguanidina (CAS 556-88-7) (cfr. voce 1C011.d. dell'elenco dell'UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso).*
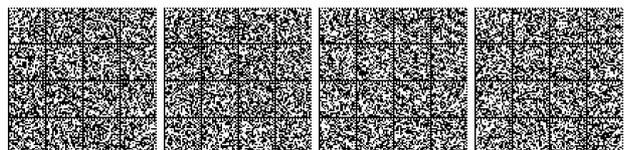
<u>Nota 2</u> *La Categoria 8 non si applica a perclorato di ammonio (Cat.8.d.2.), NTO (Cat.8.a.18.) o catocene (Cat.8.f.4.b.), aventi tutte le caratteristiche seguenti:*

a. appositamente formulati per dispositivi per la generazione di gas per uso civile;
b. composti o miscelati con leganti o plastificanti termoindurenti non attivi e aventi massa inferiore a 250 g;
c. aventi un massimo dell'80 % di perclorato di ammonio (Cat.8.d.2.) in termini di massa di materiale attivo;
d. aventi un contenuto di NTO (Cat.8.a.18.) inferiore o uguale a 4 g; <u>*e*</u>
e. aventi un contenuto di catocene (Cat.8.f.4.b.) inferiore o uguale a 1 g.

Categoria 9

Navi da guerra (di superficie o subacquee), attrezzature navali speciali, accessori, componenti e altre navi di superficie, come segue:

<u>N.B</u>. Per le apparecchiature di guida e navigazione cfr. la Categoria 11.

a. Navi e componenti, come segue:
   1. navi (di superficie o subacquee) appositamente progettate o modificate per uso militare, qualunque stato di riparazione o condizione operativa, e dotate o meno di sistemi d'arma o di corazzature, e loro scafi o parti di scafi, e loro componenti appositamente progettati per uso militare;
   2. navi di superficie, diverse da quelle di cui alla Cat.9.a.1, aventi almeno uno dei seguenti elementi, fissi o integrati nella nave:
      a. armi automatiche di cui alla Categoria 1, o armi di cui alle Categorie 2, 4, 12 o 19, o 'supporti' o rinforzi per armi di calibro uguale o superiore a 12,7 mm;

      <u>Nota Tecnica</u>
      Il termine 'supporti' si riferisce ai supporti per armi o ai rinforzi strutturali al fine di installare armi.

      b. sistemi per la direzione del tiro di cui alla Categoria 5;
      c. aventi tutte le caratteristiche seguenti:
         1. 'protezione contro gli agenti Chimici, Biologici, Radiologici e Nucleari (CBRN)'; <u>e</u>
         2. 'sistema di prelavaggio o di lavaggio a fondo' progettato ai fini di decontaminazione; <u>o</u>

      <u>Note Tecniche</u>
      1. La 'protezione CBRN' è uno spazio interno autonomo con caratteristiche quali sovrapressurizzazione, isolamento dei sistemi di ventilazione, aperture limitate per l'aerazione con filtri CBRN e punti di accesso del personale limitati dotati di serrande per l'aria.
      2. Il 'sistema di prelavaggio o di lavaggio a fondo' è un sistema di nebulizzazione di acqua di mare in grado di bagnare simultaneamente la sovrastruttura esterna e i ponti esterni di una nave.

d. sistemi attivi di contromisura per armi di cui alle Cat.4.b, 5.c o 11.a e aventi almeno una delle seguenti caratteristiche:
   1. 'protezione CBRN';
   2. scafo e sovrastruttura appositamente progettati per ridurre la superficie radar equivalente;
   3. dispositivi di riduzione della segnatura termica, (ad esempio un sistema di raffreddamento dei gas di scarico), esclusi quelli appositamente progettati per aumentare l'efficienza complessiva dell'impianto di energia/propulsione o per ridurre l'impatto ambientale; o
   4. un sistema di compensazione magnetica progettato per ridurre la segnatura magnetica dell'intera nave;

b. Motori e sistemi di propulsione, come segue, appositamente progettati per uso militare e loro componenti appositamente progettati per uso militare:
   1. motori diesel appositamente progettati per sottomarini e aventi tutte le caratteristiche seguenti:
      a. potenza all'asse superiore o uguale a 1,12 MW (1.500 hp.); e
      b. velocità di rotazione uguale o superiore a 700 giri/min.;

   2. motori elettrici appositamente progettati per sottomarini, aventi tutte le caratteristiche seguenti:
      a. potenza all'asse superiore a 0,75 MW (1.000 hp);
      b. inversione rapida;
      c. raffreddati a liquido; e
      d. totalmente ermetici;

   3. motori diesel amagnetici aventi tutte le caratteristiche seguenti:
      a. potenza all'asse pari o superiore a 37,3 KW (50hp); e
      b. contenuto di materiale amagnetico superiore al 75% della massa totale;

   4. sistemi di 'propulsione indipendenti dall'aria' (AIP) appositamente progettati per sottomarini;

      Nota tecnica:
      La 'propulsione indipendente dall'aria' (AIP) consente al sottomarino in immersione di far funzionare il proprio sistema di propulsione, senza accesso all'ossigeno atmosferico, per una durata superiore a quella altrimenti consentita dalla batteria. Ai fini della Cat.9.b.4, la AIP non include energia nucleare.

c. Apparecchiature di scoperta subacquea, appositamente progettate per uso militare, loro sistemi di controllo e loro componenti appositamente progettati per uso militare;

d. Reti antisommergibile e reti antisiluro, appositamente progettate per uso militare;

e. Non utilizzato dal 2003;

f. Passaggi a scafo e connettori appositamente progettati per uso militare che permettono l'interazione con apparecchiature esterne alla nave e loro componenti appositamente progettati per uso militare;

Nota *La Cat.9.f. include i connettori per uso navale a conduttore singolo, multiplo, coassiale o a guida d'onda, ed i passaggi a scafo, in grado di rimanere stagni e di mantenere le caratteristiche richieste a profondità superiori a 100 m; ed i connettori a fibre ottiche e i passaggi a scafo di tipo ottico appositamente progettati per la trasmissione di fasci "laser" a qualsiasi profondità. La Cat.9.f. non si applica ai normali passaggi a scafo per gli assi di propulsione né agli assi di controllo delle superfici idrodinamiche.*

g. Cuscinetti silenziosi aventi almeno una delle caratteristiche seguenti, loro componenti e apparecchiature che contengono tali cuscinetti, appositamente progettati per uso militare:
   1. sospensioni a gas o magnetiche;
   2. controlli attivi per la soppressione della segnatura; o
   3. controlli per la soppressione delle vibrazioni.

Categoria 10

"Aeromobili", "veicoli più leggeri dell'aria", "velivoli senza pilota" ("UAV"), motori aeronautici e apparecchiature per "aeromobili", relative apparecchiature e componenti, appositamente progettati o modificati per uso militare, come segue:

N.B.: Per le apparecchiature di guida e navigazione cfr. la Categoria 11.

a. "Aeromobili" e "veicoli più leggeri dell'aria" con equipaggio e loro componenti appositamente progettati;

b. Non utilizzato dal 2011;

#c. Aeromobili e veicoli più leggeri dell'aria senza equipaggio e relative apparecchiature, come segue, e loro componenti appositamente progettati:
   1. "UAV", veicoli con guida a distanza (RPV), veicoli autonomi programmabili e "veicoli più leggeri dell'aria" senza equipaggio;
   2. lanciatori, apparecchiature di recupero e apparecchiature e assiemi di supporto a terra;
   3. attrezzature progettate per il comando o il controllo;

d. Motori aeronautici a propulsione e loro componenti appositamente progettati;

e. Attrezzature per il rifornimento in volo, appositamente progettate o modificate per quanto segue, e loro componenti appositamente progettati:
   1. "aeromobili" di cui alla Cat.10.a.; o
   2. aeromobili senza pilota di cui alla Cat.10.c.;

f. "Apparecchiature a terra" specificamente progettate per gli aeromobili di cui alla Cat.10.a. o i motori aeronautici di cui alla Cat.10.d.;
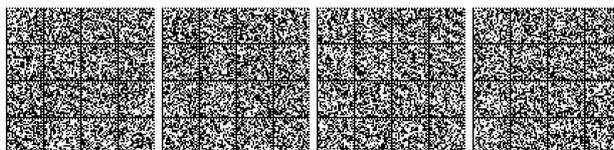
<u>*Nota tecnica*</u>
Le "apparecchiature a terra" comprendono le apparecchiature per il rifornimento sotto pressione e le apparecchiature progettate per facilitare il funzionamento in aree circoscritte.

g. Apparecchiature per la sopravvivenza dell'equipaggio, apparecchiature per la sicurezza dell'equipaggio e altri dispositivi di eiezione di emergenza, non contemplate alla Cat.10.a., progettate per gli "aeromobili" di cui alla Cat.10.a.;

<u>*Nota*</u> *La Cat.10.g. non sottopone ad autorizzazione gli elmetti per l'equipaggio che non incorporano le apparecchiature di cui al presente elenco, né hanno supporti o accessori ad esse destinati.*

<u>*NB:*</u> *Per gli elmetti cfr. anche la Categoria 13.c..*

h. Paracadute, paracadute frenanti e relative apparecchiature, come segue, e loro componenti appositamente progettati:

1. paracadute non contemplati altrove nel presente elenco;
2. paracadute frenanti;
3. apparecchiature appositamente progettate per paracadutisti di alta quota (per esempio tute, caschi speciali, sistemi di respirazione, apparecchi di navigazione);

i. Apparecchiature per apertura controllata o sistemi automatici di guida, progettati per carichi paracadutati.

<u>*Nota 1*</u> *La Cat.10.a non si applica agli "aeromobili" e "veicoli più leggeri dell'aria" o varianti di tali "aeromobili", appositamente progettati per uso militare e aventi tutte le caratteristiche seguenti:*

a. non sono aeromobili da combattimento;
b. non configurati per uso militare e non siano equipaggiati con apparecchiature o attacchi appositamente progettati o modificati per uso militare; <u>*e*</u>
c. certificati per uso civile dalle Autorità per l'Aviazione Civile nazionale[1] *di uno o più Stati membri dell'UE o degli Stati partecipanti all'intesa di Wassenaar.*

<u>*Nota 2*</u> *La Cat.10.d non si applica a:*

a. motori aeronautici progettati o modificati per uso militare certificati dalle Autorità per l'Aviazione Civile nazionale, di uno o più Stati membri dell'UE o di uno Stato partecipante all'intesa di Wassenaar per l'impiego su "aeromobili civili", o loro componenti appositamente progettati;
b. motori a pistoni o loro componenti appositamente progettati, eccetto quelli appositamente progettati per "UAV".

<u>*Nota 3*</u> *La Cat.10.a e la Cat.10.d, per quanto attiene ai componenti appositamente progettati e alle relative apparecchiature per "aeromobili" o motori aeronautici non militari*
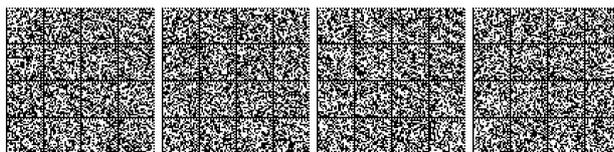
modificati per uso militare, si applicano solo ai componenti militari e alle relative apparecchiature militari necessari alla modifica per uso militare.

Nota 4 *Ai fini della Cat.10.a., l'uso militare comprende: combattimento, ricognizione militare, attacco, addestramento militare, supporto logistico, trasporto e lancio di truppe o di equipaggiamenti militari*

Nota 5 *La Cat.10.a. non si applica agli "aeromobili" aventi tutte le caratteristiche seguenti:*

a. sono stati costruiti per la prima volta prima del 1946;
b. non incorporano prodotti specificati nel presente elenco, a meno che i prodotti siano necessari per soddisfare norme di sicurezza o di aeronavigabilità fissate dalle autorità per l'Aviazione Civile, di uno o più Stati membri dell'UE o Stati partecipanti all'intesa di Wassenaar; e
c. non incorporano le armi specificate nel presente elenco, a meno che le stesse siano inutilizzabili e che non possano essere rimesse in funzione.

Categoria 11

Apparecchiature elettroniche, "veicoli spaziali" e loro componenti, non indicati in altre voci del presente elenco, come segue:

a. Apparecchiature elettroniche appositamente progettate per uso militare, e loro componenti appositamente progettati;

Nota *La Cat.11.a. comprende:*

a. apparati di contromisura elettronica (ECM) e di contro-contromisura elettronica (ECCM) (cioè apparati progettati per introdurre segnali estranei o erronei nei radar o nei ricevitori di radiocomunicazioni, o per ostacolare in qualsiasi altra maniera la ricezione, il funzionamento o l'efficacia dei ricevitori elettronici avversari, compresi i loro apparati di contromisura), incluse le apparecchiature di disturbo e di controdisturbo;
b. tubi ad agilità di frequenza;
c. sistemi elettronici o apparecchiature elettroniche progettati per la sorveglianza e il monitoraggio dello spettro elettromagnetico a fini di intelligence o di sicurezza militare, o per contrastare tale sorveglianza e monitoraggio;
d. apparecchiature di contromisura subacquee, compresi ingannatori e disturbatori acustici e magnetici, progettate per introdurre segnali estranei o erronei nei ricevitori sonar;
e. apparecchiature di sicurezza per il trattamento dei dati, apparecchiature per la sicurezza dei dati e apparecchiature di sicurezza per linee di trasmissione e di segnalazione, utilizzanti procedimenti di cifratura;
f. apparecchiature per l'identificazione, l'autenticazione e il caricamento di chiavi crittografiche e apparecchiature per la gestione, produzione e distribuzione di chiavi crittografiche;
g. apparecchiature di guida e navigazione;
h. apparecchiature per la trasmissione di comunicazioni radio digitali a diffusione troposferica;
i. demodulatori digitali appositamente progettati per messaggi di intelligence;
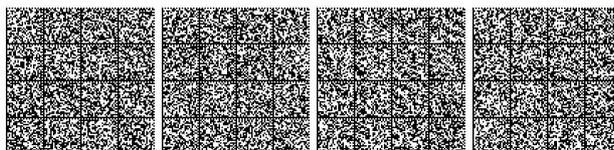
j. "sistemi automatizzati di comando e controllo".

N.B. Per il "software" associato al sistema radio definito dal software ai sistemi radio militari a definizione software (Software Defined Radio, SDR) cfr. la Categoria 21.

b. Apparecchiature di disturbo dei sistemi globali di navigazione satellitare (*Global Navigation Satellite System*, GNSS) e loro componenti appositamente progettati;

c. "Veicoli spaziali" appositamente progettati o modificati per uso militare, e componenti di "veicoli spaziali" appositamente progettati per uso militare.

Categoria 12

Sistemi d'arma a energia cinetica ad alta velocità e relative apparecchiature, come segue, e loro componenti appositamente progettati:

a. Sistemi d'arma a energia cinetica appositamente progettati per distruggere un bersaglio o per far fallire la missione del medesimo;

b. Impianti di collaudo e valutazione appositamente progettati e modelli di collaudo, inclusi la strumentazione diagnostica e i bersagli, per il collaudo dinamico di proiettili e sistemi a energia cinetica.

N.B. Per i sistemi d'arma che impiegano munizioni costituite da sottocalibri o che utilizzano solo propulsione chimica, e relativo munizionamento, cfr. le Categorie 1, 2, 3, 4 del presente elenco.

Nota 1 La presente Categoria comprende quanto segue se appositamente progettato per sistemi d'arma a energia cinetica:

a. sistemi di lancio-propulsione in grado di accelerare masse superiori a 0,1 g a velocità maggiori di 1,6 km/s, a fuoco singolo o rapido;

b. apparecchiature di produzione di potenza immediatamente disponibile, di schermatura elettrica, di immagazzinamento di energia (ad es. condensatori con elevata capacità di immagazzinare energia), di gestione del calore, di condizionamento, di commutazione o di manipolazione del combustibile; e interfacce elettriche tra l'alimentazione di energia, il cannone e le altre funzioni di comando elettrico della torretta;

N.B.: cfr. anche voce 3A001.e.2. dell'elenco dell'UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso per i condensatori con elevata capacità di immagazzinare energia.

c. sistemi di acquisizione e di inseguimento del bersaglio, di controllo del tiro o di valutazione del danno;

d. sistemi autoguidati di ricerca, di guida o di propulsione deviata (accelerazione laterale) per proiettili.
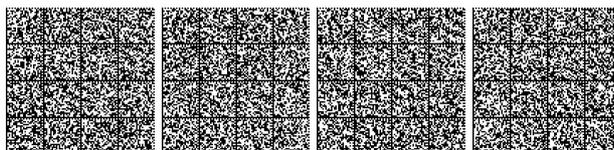
Nota 2 *La presente Categoria si applica ai sistemi d'arma che utilizzano uno dei seguenti metodi di propulsione:*

a. elettromagnetico;
b. elettrotermico;
c. a plasma;
d. a gas leggero; o
e. chimico (se usato in combinazione con uno dei suddetti metodi).

Categoria 13

Corazzature o equipaggiamenti di protezione costruzioni e componenti, come segue:

a. Piastre corazzate metalliche o non metalliche, aventi almeno una delle caratteristiche seguenti:
  1. costruite per ottemperare a uno standard o una specifica militare; o
  2. impiegabili per uso militare;

  N.B. Per le piastre antibalistiche, cfr. anche la Cat.13.d.2.

b. Costruzioni di materiali metallici o non metallici, o relative combinazioni, appositamente progettate per fornire protezione balistica per sistemi militari, e loro componenti appositamente progettati;

c. Elmetti fabbricati in accordo a standard o a specifiche militari, o a standard nazionali equiparabili, e loro gusci, cuffie o imbottiture di conforto appositamente progettati;

  N.B.: per altri componenti o accessori di elmetti militari vedere la relativa categoria.

d. Giubbetti antibalistici o indumenti protettivi, e loro componenti, come segue:
  1. giubbetti antibalistici o indumenti protettivi leggeri, fabbricati in accordo con standard o specifiche militari, o loro equivalenti, e loro componenti appositamente progettati;

     Nota Ai fini della Cat.13.d.1. , gli standard o le specifiche militari includono almeno le specifiche per la protezione dalla frammentazione.

  2. piastre per giubbetti antibalistici pesanti che offrono protezione balistica uguale o superiore al livello III (NIJ 0101.06, luglio 2008) o equivalenti nazionali.

     Nota 1 La Cat.13.b. include materiali appositamente progettati per realizzare blindature reattive all'esplosione o per costruire shelter militari.

     Nota 2 La Cat.13.c. non si applica agli elmetti di acciaio di tipo convenzionale che non siano equipaggiati, modificati o progettati per ricevere qualsiasi tipo di dispositivo accessorio.

Nota 3 *Le Cat.13.c e 13.d non si applicano agli elmetti, né ai giubbetti antibalistici né agli indumenti protettivi, se sono al seguito dell'utente a scopo di protezione personale.*

Nota 4 *Gli unici elmetti appositamente progettati per il personale addetto alla bonifica di ordigni esplosivi ad essere sottoposti ad autorizzazione dalla Categoria 13 sono quelli appositamente progettati per uso militare.*

N.B. 1 *Cfr. anche la Categoria 1A005 dell'elenco UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso.*

N.B. 2 *Per i "materiali fibrosi o filamentosi" utilizzati per la fabbricazione di indumenti antibalistici ed elmetti cfr. la Categoria 1C010 dell'elenco UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso.*

Categoria 14

'Apparecchiature specializzate per l'addestramento militare' o per la simulazione di scenari militari, simulatori appositamente progettati per l'addestramento all'uso delle armi o delle armi da fuoco di cui alla Categoria 1 o 2, e loro componenti e accessori appositamente progettati.

Nota tecnica
Il termine 'apparecchiature specializzate per l'addestramento militare' comprende modelli militari di addestratori d'attacco, di simulatori di volo operativo, di addestratori al bersaglio radar, di generatori di bersagli radar, di apparecchiature di addestramento al tiro, di addestratori per la guerra antisommergibile, di simulatori di volo (comprese le centrifughe previste per l'uomo, destinate alla formazione di piloti e astronauti), di addestratori radar, di simulatori di volo IFR, di simulatori di navigazione, di simulatori di lancio di missili, di materiali per bersagli, di "aeromobili" teleguidati, di addestratori di armamento, di addestratori per la guida di "aeromobili" teleguidati, di unità mobili di addestramento e di apparecchiature di addestramento per operazioni militari terrestri.

Nota 1 *La presente Categoria comprende i sistemi di generazione di immagine e i sistemi interattivi di scenari per simulatori appositamente progettati o modificati per uso militare.*

Nota 2 *La presente Categoria non si applica alle apparecchiature appositamente progettate per l'addestramento all'uso di armi da caccia o armi sportive.*

Categoria 15

Apparecchiature per la visione di immagini o di contromisura, come segue, appositamente progettate per uso militare, e loro componenti e accessori appositamente progettati:
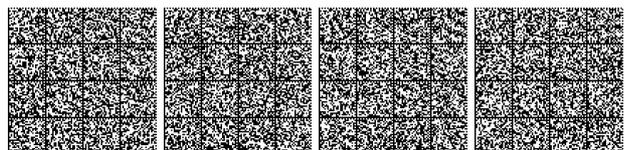
a. Registratori e apparecchiature per il trattamento delle immagini;

b. Apparecchi da ripresa, apparecchiature fotografiche e apparecchiature per lo sviluppo di pellicole fotografiche;

c. Apparecchiature per l'intensificazione delle immagini;

d. Apparecchiature per la visione all'infrarosso o termica;

e. Apparecchiature per l'elaborazione di immagini radar;

f. Apparecchiature di contromisura o di contro-contromisura per le apparecchiature di cui alla Cat.15.a., 15.b., 15.c., 15.d., 15.e..

<u>Nota</u> *La Cat.15.f. comprende apparecchiature progettate per degradare il funzionamento o l'efficacia dei sistemi militari di visualizzazione o per ridurre gli effetti di tale degradazione.*

<u>Nota 1</u> *Nella presente Categoria, il termine componenti appositamente progettati comprende i materiali seguenti quando appositamente progettati per uso militare:*

- *a. tubi convertitori di immagine all'infrarosso;*
- *b. tubi intensificatori di immagine (esclusi quelli di prima generazione);*
- *c. placche a microcanali;*
- *d. tubi di telecamere a bassa luminosità;*
- *e. assiemi di rilevazione (compresi i sistemi elettronici di interconnessione elettronica o di lettura);*
- *f. tubi piroelettrici per telecamere;*
- *g. sistemi di raffreddamento per sistemi di visualizzazione;*
- *h. otturatori a scatto elettrico, del tipo a funzione fotocromatica o elettroottica, aventi tempi di chiusura inferiori a 100 µs, ad esclusione di otturatori che sono parti essenziali di cineprese ad alta velocità;*
- *i. invertitori di immagine a fibra ottica;*
- *j. fotocatodi a semiconduttori composti.*

<u>Nota 2</u> *La presente Categoria non si applica ai "tubi intensificatori di immagine di prima generazione" o alle apparecchiature appositamente progettate per incorporarli.*

<u>N.B.</u> *Per la classificazione di congegni di mira incorporanti "tubi intensificatori di immagine di prima generazione", Cfr. le Categorie 1, 2, e la Cat.5.a..*

<u>N.B.</u> *Cfr. anche i punti 6A002.a.2 e 6A002.b. dell'elenco UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso.*

Categoria 16

Forgiati, fusioni e altri prodotti semilavorati, appositamente progettati per quanto specificato nelle Categorie 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 12 o 19.

<u>Nota</u> *La presente Categoria si applica ai prodotti semilavorati quando questi sono identificabili dalla composizione del materiale, dalla forma o dalla funzione.*

Categoria 17

Apparecchiature varie, materiali e 'librerie' come segue, e loro componenti appositamente progettati:

a. Apparecchiature per il nuoto subacqueo, appositamente progettate o modificate per uso militare, come segue:
   1. autorespiratori subacquei a rigenerazione d'aria (rebreather), a circuito chiuso e semichiuso;
   2. apparecchiature per il nuoto subacqueo appositamente progettate per l'uso con le apparecchiature subacquee di cui alla Categoria 17.a.1.

   <u>N.B.</u> *Cfr. anche voce 8A002.q. dell'elenco dell'UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso.*

b. Apparecchiature da costruzione appositamente progettate per uso militare;

c. Accessori, rivestimenti e trattamenti, per la soppressione delle segnature, appositamente progettati per uso militare;

d. Apparecchiature per l'assistenza tecnica sul campo appositamente progettate per impiego in zona di combattimento;

e. "Robot", unità di comando di "robot" e "dispositivi di estremità" di "robot", aventi almeno una delle caratteristiche seguenti:
   1. appositamente progettati per uso militare;
   2. dotati di mezzi di protezione dei collegamenti idraulici contro perforazioni prodotte dall'esterno causate da frammenti balistici (ad esempio sistemi di autosigillatura dei collegamenti idraulici) e progettati per l'uso di fluidi idraulici con punto di infiammabilità superiore a 839 K (566°C); <u>o</u>
   3. appositamente progettati o predisposti per funzionare in ambiente sottoposto a impulsi elettromagnetici (EMP);

   <u>*Nota tecnica*</u>
   L'espressione impulsi elettromagnetici non si riferisce all'interferenza non intenzionale causata dalle radiazioni elettromagnetiche provenienti da materiale situato nelle vicinanze (ad esempio macchine, apparecchiature o materiali elettronici) o da un fulmine.

f. ‘Librerie’ appositamente progettate o modificate per uso militare con sistemi, apparecchiature o componenti di cui al presente elenco;

g. Apparecchiature nucleari per la generazione di energia o apparecchiature per la propulsione, compresi i “reattori nucleari”, appositamente progettate per uso militare e loro componenti appositamente progettati o ‘modificati’ per uso militare;

h. Apparecchiature e materiali, rivestiti o trattati per la soppressione della segnatura, appositamente progettati per uso militare, diversi da quelli altrove specificati nel presente elenco;

i. Simulatori appositamente progettati per i “reattori nucleari” militari;

j. Officine mobili appositamente progettate o ‘modificate’ per la manutenzione di apparecchiature militari;

k. Generatori da campo appositamente progettati o ‘modificati’ per uso militare;

l. Container appositamente progettati o ‘modificati’ per uso militare;

N.B. *Con la voce container si comprendono anche gli shelters.*

m. Traghetti non contemplati altrove nel presente elenco, ponti e pontoni, appositamente progettati per uso militare;

n. Modelli di collaudo appositamente progettati per lo “sviluppo” di prodotti e materiali specificati nelle Categorie 4, 6, 9 o 10;

o. Apparecchiature di protezione da “laser” (ad esempio, protezione degli occhi e dei sensori) appositamente progettate per uso militare;

p. “Celle a combustibile” diverse da quelle di cui ad altre voci del presente elenco, appositamente progettate o ‘modificate’ per uso militare.

Note tecniche

1. *Non utilizzato dal 2014.*
2. *Ai fini della presente Categoria per ‘modificato’ si intende qualsiasi cambiamento strutturale, elettrico, meccanico, o di altro genere che conferisce a un prodotto non militare capacità equivalenti a quelle di un prodotto appositamente progettato per uso militare.*

Categoria 18

Apparecchiature di “produzione” e relativi componenti, come segue:
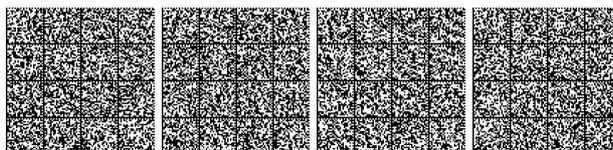
#a. Apparecchiature di ‘produzione’ appositamente progettate o modificate per la ‘produzione’ di prodotti di cui al presente elenco, e loro componenti appositamente progettati;

#b. Impianti appositamente progettati per prove ambientali e loro apparecchiature appositamente progettate, per la certificazione, la qualificazione o il collaudo di prodotti di cui al presente elenco.

Nota tecnica
Ai fini della presente Categoria il termine ‘produzione’ comprende sviluppo, valutazione, lavorazione, controllo e collaudo.

Nota *La Cat.18.a e la Cat.18.b comprendono le seguenti apparecchiature:*

a. *nitratori di tipo continuo;*
b. *apparati o apparecchiature di collaudo utilizzanti la forza centrifuga, aventi una delle caratteristiche seguenti:*
   1. *azionati da uno o più motori di potenza nominale totale superiore a 298 kW (400 hp);*
   2. *in grado di sopportare un carico utile uguale o superiore a 113 kg;* *o*
   3. *in grado di esercitare un’accelerazione centrifuga uguale o superiore a 8 g su un carico utile uguale o superiore a 91 kg;*
c. *presse per disidratazione;*
d. *estrusori a vite appositamente progettati o modificati per l’estrusione di esplosivi militari;*
#e. *macchine per il taglio a misura di propellenti estrusi;*
f. *barilatrici di diametro uguale o superiore a 1,85 m e aventi una capacità di prodotto superiore a 227 kg;*
#g. *miscelatori ad azione continua per propellenti solidi;*
#h. *mole idrauliche per frantumare o macinare gli ingredienti degli esplosivi militari;*
#i. *apparecchiature per ottenere sia la sfericità che l'uniformità delle dimensioni delle particelle della polvere metallica di cui alla Cat.8.c.8;*
j. *convertitori di corrente di convezione per la conversione delle sostanze di cui alla Cat.8.c.3.*

Categoria 19

Sistemi d'arma a energia diretta, apparecchiature associate o di contromisura e modelli di collaudo, come segue, e loro componenti appositamente progettati:

a. Sistemi a “laser” appositamente progettati per distruggere un bersaglio o far fallire la missione del medesimo;

b. Sistemi a fascio di particelle in grado di distruggere un bersaglio o far fallire la missione del medesimo;

c. Sistemi a radio frequenza a elevata potenza in grado di distruggere un bersaglio o far fallire la missione del medesimo;

d. Apparecchiature appositamente progettate per l'individuazione o l'identificazione dei sistemi di cui alle Cat.19.a., 19.b., 19.c., o per la difesa contro tali sistemi;

e. Modelli di collaudo fisico per i sistemi, le apparecchiature e i componenti di cui alla presente Categoria;

f. sistemi "laser" appositamente progettati per causare cecità permanente a una visione non, cioè alla visione a occhio o alla visione con dispositivi di correzione visiva.

<u>Nota 1</u> *I sistemi d'arma a energia diretta di cui alla presente Categoria includono i sistemi le cui capacità derivano dall'applicazione controllata di:*

a. "laser" di potenza sufficiente per effettuare una distruzione simile a quella ottenuta con munizioni convenzionali;
b. acceleratori di particelle che proiettano un fascio di particelle cariche o neutre con potenza distruttiva;
c. trasmettitori a fascio d'onde a radiofrequenza di elevata potenza impulsiva o di elevata potenza media, in grado di produrre campi sufficientemente intensi tali da rendere inutilizzabili i circuiti elettronici di un bersaglio distante.

<u>Nota 2</u> *La presente Categoria include quanto segue se appositamente progettato per sistemi d'arma a energia diretta:*

a. apparecchiature di produzione di potenza immediatamente disponibile, di immagazzinamento o di commutazione di energia, di condizionamento di potenza o di gestione di combustibile;
b. sistemi di acquisizione o di inseguimento del bersaglio;
c. sistemi in grado di valutare i danni causati al bersaglio, la distruzione o il fallimento della missione del medesimo;
d. apparecchiature di gestione, di propagazione o di puntamento del fascio;
e. apparecchiature con capacità di scansione rapida del fascio per le operazioni rapide contro bersagli multipli;
f. apparecchiature ottico-adattive e dispositivi di coniugazione di fase;
g. iniettori di corrente per fasci di ioni negativi di idrogeno;
h. componenti di acceleratore "qualificati per impiego spaziale";
i. apparecchiature di focalizzazione di fasci di ioni negativi;
j. apparecchiature per il controllo e la scansione di un fascio di ioni ad alta energia;
k. lamine "qualificate per impiego spaziale" per la neutralizzazione di fasci di isotopi di idrogeno negativi

Categoria 20

Apparecchiature criogeniche e a "superconduttori", come segue, e loro componenti e accessori appositamente progettati:

a. Apparecchiature appositamente progettate o configurate per essere installate a bordo di veicoli per applicazioni militari terrestri, navali, aeronautiche o spaziali, in grado di funzionare durante il moto e di produrre o mantenere temperature inferiori a 103 K (- 170° C);
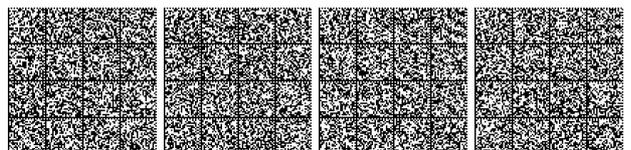
Nota *La Cat.20.a include i sistemi mobili contenenti o utilizzanti accessori o componenti fabbricati con materiali non metallici o non conduttori di elettricità, come le materie plastiche o i materiali impregnati di resine epossidiche.*

b. Apparecchiature elettriche a “superconduttori” (macchine rotanti e trasformatori), appositamente progettate o configurate per essere installate a bordo di veicoli per applicazioni militari terrestri, navali, aeronautiche o spaziali, e in grado di funzionare durante il moto.

Nota *La Cat.20.b non si applica ai generatori omopolari ibridi di corrente continua con armature metalliche normali a un solo polo ruotante in un campo magnetico prodotto dalle bobine superconduttrici, a condizione che queste bobine rappresentino il solo elemento superconduttore del generatore.*

Categoria 21

 # “Software”, come segue:

a. “Software” appositamente progettato o modificato per uno dei seguenti fini:

1. "sviluppo", "produzione", funzionamento o manutenzione di apparecchiature contemplate nel presente elenco;
2. "sviluppo" o "produzione" di materiali contemplati nel presente elenco; o
3. "sviluppo", "produzione", funzionamento o manutenzione di "software" contemplato nel presente elenco;

b. “Software” specifico, diverso da quello di cui alla Cat.21.a, come segue:

1. “software” appositamente progettato per uso militare e appositamente progettato per modellare, simulare o valutare sistemi d’arma militari;
2. “software” appositamente progettato per uso militare e appositamente progettato per modellare o simulare scenari operativi militari;
3. “software” per determinare gli effetti di armi convenzionali, nucleari, chimiche o biologiche;
4. “software” appositamente progettato per uso militare e appositamente progettato per applicazioni di Comando, Controllo, Comunicazioni e Informazioni (C3I) o applicazioni di Comando, Controllo, Comunicazioni, Computer e Informazioni (C4I);

c. “Software”, non indicato nella Cat.21.a o 21.b, appositamente progettato o modificato per consentire alle apparecchiature non contemplate nel presente elenco di espletare le funzioni militari delle apparecchiature di cui al presente elenco.

Categoria 22

"Tecnologia", come segue:

a. "Tecnologia", diversa dalla tecnologia specificata alla Cat.22.b, "necessaria" allo "sviluppo", alla "produzione", al funzionamento, all'installazione, alla manutenzione (verifica), alla riparazione, alla revisione o alla rimessa a nuovo dei prodotti di cui al presente elenco;

b. “Tecnologia", come segue:

   1. "tecnologia" "necessaria" per la progettazione di impianti completi di produzione, per l'assemblaggio di componenti in tali impianti e per il funzionamento, la manutenzione e la riparazione di detti impianti per i prodotti contemplati dal presente elenco, anche se i componenti medesimi non sono contemplati;
   2. "tecnologia" "necessaria" allo "sviluppo" e alla "produzione" di armi portatili, anche se utilizzata per la riproduzione di armi portatili antiche;
   3. non utilizzato dal 2013.
      N.B. Cfr. la Cat.22.a. per la "tecnologia" in precedenza contemplata alla Cat.22.b.3.
   4. non utilizzato dal 2013.
      N.B. Cfr. la Cat.22.a. per la "tecnologia" in precedenza contemplata alla Cat.22.b.4.
   5. "tecnologia" "necessaria" esclusivamente per l'incorporazione di "biocatalizzatori", di cui alla Cat.7.i.1., in sostanze vettori militari o materiali militari.

Nota 1 *La "tecnologia" "necessaria" allo "sviluppo", alla "produzione", al funzionamento, all'installazione, alla manutenzione (verifica), alla riparazione, alla revisione o alla rimessa a nuovo dei prodotti di cui al presente elenco, rimane sottoposta ad autorizzazione anche quando utilizzabile per prodotti non contemplati dal presente elenco.*

Nota 2 *La presente Categoria non si applica a:*

a. alla “tecnologia” minima necessaria per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione (verifica) e la riparazione, di quei prodotti che non sono sottoposti ad autorizzazione o la cui esportazione sia stata autorizzata;

b. alla “tecnologia” di "pubblico dominio", alla “ricerca scientifica di base" e alle informazioni minime necessarie per la richiesta di brevetti;

c. alla “tecnologia” per l'induzione magnetica per la propulsione continua di dispositivi di trasporto civile.
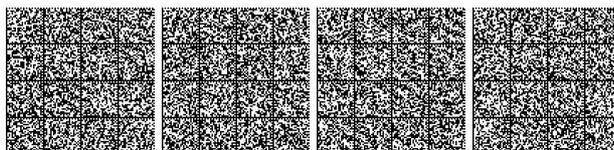
Definizioni dei termini usati nell'Elenco dei Materiali d'Armamento

Le definizioni dei termini usati nel presente elenco, in ordine alfabetico, sono le seguenti:

Nota 1 *Le definizioni si applicano a tutto l'elenco. I riferimenti sono puramente indicativi e non hanno effetto sull'applicazione universale dei termini definiti nell'elenco.*

Nota 2 *Le espressioni e i termini contenuti nel presente elenco di definizioni assumono il significato definito solo quando sono riportati "tra virgolette doppie". Le definizioni di termini tra 'virgolette singole' saranno riportate in una Nota tecnica che segue la pertinente voce. Negli altri casi assumono il significato comunemente accettato (dizionario).*

"**Adattato per essere utilizzato in guerra**" (Cat. 7)
Qualsiasi modifica o selezione (tale da alterare la purezza, la durata di inutilizzo, la virulenza, le caratteristiche di disseminazione o la resistenza all'irradiazione UV) volta ad accrescere l'efficacia nel causare vittime tra la popolazione o gli animali, degradare le attrezzature, o danneggiare i raccolti o l'ambiente.

"**Additivo**" (Cat. 8)
Sostanza impiegata nella formulazione di un esplosivo per migliorarne la qualità.

"**Aeromobile**" (Cat. 8), (Cat. 10), (Cat. 14)
Veicolo aereo ad ala fissa, ala a geometria variabile, ala rotante (elicottero), rotore basculante o ala basculante.

"**Dirigibile**" (Cat. 10)
Veicolo aereo a motore mantenuto in aria da gas più leggeri dell'aria, in genere l'elio ma in precedenza anche l'idrogeno.

"**Sistemi automatizzati di Comando e Controllo**" (Cat. 11)
Sistemi elettronici mediante i quali sono introdotte, elaborate e trasmesse informazioni essenziali per l'efficienza operativa del gruppo, della formazione principale, della formazione tattica, dell'unità, della nave, della sottounità o delle armi soggette al comando.
Ciò si realizza tramite l'uso di calcolatori o altro hardware specializzato progettato per sostenere un'organizzazione militare di Comando e Controllo nelle sue funzioni. Le principali funzioni di un sistema automatizzato di comando e controllo sono le seguenti: raccolta, accumulazione, memorizzazione ed elaborazione automatizzate efficaci delle informazioni; visualizzazione della situazione e delle circostanze che influiscono sulla preparazione e sulla condotta di operazioni di combattimento; calcoli operativi e tattici per l'assegnazione di risorse tra i gruppi della forza o gli elementi dell'ordine operativo di battaglia o dello spiegamento di battaglia in funzione della missione o della fase dell'operazione; preparazione di dati per la valutazione della situazione e la presa di decisioni in qualsiasi momento dell'operazione o della battaglia; simulazione delle operazioni tramite calcolatore.
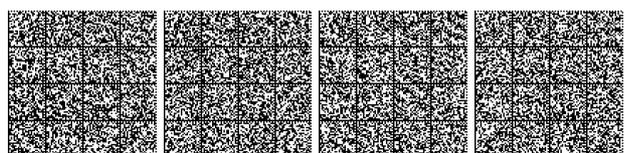
“**Ricerca scientifica di base**” (Cat. 22)
Lavori sperimentali o teorici intrapresi essenzialmente per acquisire nuove conoscenze dei principi fondamentali di fenomeni o di fatti osservabili, non principalmente orientati verso obiettivi o scopi specifici pratici.

“**Biocatalizzatori**” (Cat. 7), (Cat. 22)
‘Enzimi’ per specifiche reazioni chimiche o biochimiche o altri composti biologici che si legano agli agenti per la guerra chimica e ne accelerano la degradazione.

Nota tecnica
Per ‘enzimi’ si intendono i “biocatalizzatori” per specifiche reazioni chimiche o biochimiche.

“**Biopolimeri**” (Cat. 7), (Cat. 22)
Macromolecole biologiche come segue:
a. Enzimi per specifiche reazioni chimiche o biochimiche;
b. ‘Anticorpi’, ‘monoclonali’, ‘policlonali’ o ‘anti-idiotipici’;
c. ‘Recettori’ appositamente progettati o trattati;

Note tecniche
1. *per ‘anticorpi anti-idiotipici’ si intendono gli anticorpi che si fissano agli specifici siti del legame antigene di altri anticorpi.*
2. *per ‘anticorpi monoclonali’ si intendono le proteine che si fissano al sito antigenico e sono prodotte da un singolo clone di cellule.*
3. *per ‘anticorpi policlonali’ si intende un insieme di proteine che si fissa ad un antigene specifico ed è prodotto da più di un clone di cellule.*
4. *per ‘recettori’ si intendono le strutture macromolecolari biologiche in grado di unire legamenti il cui collegamento ha effetto sulle funzioni fisiologiche.*

“**Aeromobile civile**” (Cat. 4), (Cat. 10)
Gli “aeromobili” elencati per designazione nelle liste pubbliche di certificazione di aeronavigabilità emesse dall’Autorità per l’Aviazione Civile, di uno o più Stati membri dell'UE o di uno Stato partecipante all'intesa di *Wassenaar*, per rotte commerciali civili nazionali ed internazionali o per uso civile, privato o di affari.

"**Arma da fuoco disattivata**" (Cat. 1)
Arma da fuoco resa inerte non in grado di sparare proiettili mediante processi definiti dalle autorità nazionali degli Stati membri dell'UE o degli Stati partecipanti all'intesa di *Wassenaar*. Tali processi modificano in modo permanente le parti essenziali dell'arma da fuoco. Ai sensi delle legislazioni e delle regolamentazioni nazionali la disattivazione dell'arma da fuoco può essere attestata da un certificato rilasciato da un'autorità competente e può essere indicata mediante marcatura su una parte essenziale dell'arma.

“**Sviluppo**” (Cat. 21), (Cat. 22)
E’ relativo a tutti gli stadi che precedono la produzione di serie, quali: la progettazione, ricerca di progetto, analisi di progetto, metodologia di progetto, assemblaggio e collaudo di prototipi, piani di produzione
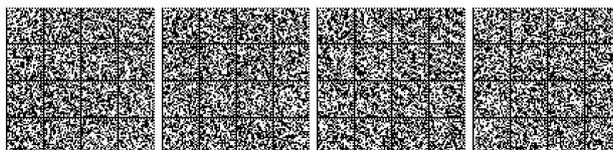
pilota, dati di progettazione, processo di trasformazione dei dati di progetto in un prodotto, progettazione di configurazione, progettazione di integrazione, rappresentazioni grafiche.

"**Dispositivi di estremità**" (Cat. 17)
Pinze, 'unità attive di lavorazione' ed ogni altro attrezzo collegato alla piastra terminale del braccio di manipolazione del "robot".

> Nota tecnica
> *'Unità attiva di lavorazione' si intende un dispositivo per l'applicazione di potenza motrice, di energia di lavorazione o di sensibilità al pezzo da lavorare.*

"**Materiali energetici**" (Cat. 8)
Sostanze o miscele che reagiscono chimicamente producendo l'energia necessaria per l'applicazione prevista. "Esplosivi", materiali "pirotecnici" e "propellenti" sono sottoclassi dei materiali energetici.

"**Esplosivi** " (Cat. 8), (Cat. 18)
Sostanze o miscele di sostanze solide, liquide o gassose che, utilizzate come cariche di innesco, di *booster* o cariche principali in teste esplosive, dispositivi di demolizione ed altre applicazioni, servono per la detonazione.

"**Vettori di espressione**" (Cat. 7)
Portatori (ad esempio plasmidi o virus) utilizzati per introdurre materiale genetico in cellule ospiti.

"**Materiali fibrosi o filamentosi**" (Cat. 13)
Comprendono:
a. monofilamenti continui;
b. filati e fasci di fibre continui;
c. nastri, tessuti mat tappeti e passamaneria;
d. coperture in fibre tagliate, filati e fibre agglomerate;
e. materiali filiformi monocristallini o policristallini di qualsiasi lunghezza;
f. pasta di poliammide aromatica.

"**Tubi ad intensificazione d'immagine di prima generazione**" (Cat. 15)
Tubi focalizzati elettrostaticamente, che utilizzano fibre ottiche o piastre vetrificate in ingresso ed uscita, fotocatodi multi-alcalini (S-20 o S-25), ma non con amplificatori di piastra a microcanali.

"**Cella a combustibile**" (Cat. 17)
Un dispositivo elettrochimico che converte l'energia chimica direttamente in elettricità a corrente continua consumando combustibile da una fonte esterna.

"**Di pubblico dominio**" (Cat. 22)
Si applica al presente Elenco e qualifica la "tecnologia" o il "software" disponibile senza restrizioni per una ulteriore diffusione.
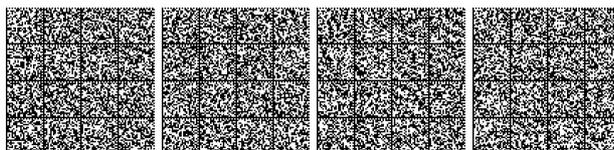
<u>Nota</u> Le restrizioni conseguenti ad un copyright non impediscono ad una "tecnologia" o "software" di essere considerati come "di pubblico dominio".

"**Laser**" (Cat. 9), (Cat. 17), (Cat. 19)
Elemento in grado di produrre luce coerente nel tempo e nello spazio mediante amplificazione per emissione stimolata di radiazione nel tempo e nello spazio.

"**Libreria**" (banca dati tecnica parametrica) (Cat. 17)
Una raccolta di informazioni tecniche, la cui consultazione potrebbe incrementare le prestazioni di sistemi, apparecchiature o componenti pertinenti.

"**Veicoli più leggeri dell'aria** (Cat. 10)
Palloni e dirigibili che, per innalzarsi, utilizzano aria calda o altri gas più leggeri dell'aria quali l'elio o l'idrogeno.

"**Microprogramma**" (Cat. 21)
Sequenza di istruzioni elementari, contenuta in una memoria speciale, la cui esecuzione è comandata dall'introduzione della sua istruzione di riferimento in un registro di istruzioni.

"**Reattore nucleare**" (Cat. 17)
Comprende i materiali che si trovano nel contenitore del reattore o a questo direttamente fissati, le apparecchiature che controllano il livello di potenza del nocciolo, ed i componenti che normalmente contengono il fluido refrigerante primario del nocciolo del reattore, che entrano in contatto diretto con questo fluido o ne permettono la regolazione.

"**Precursori**" (Cat. 8)
Specialità chimiche impiegate nella fabbricazione di esplosivi.

"**Produzione**" (Cat. 18) (Cat. 21), (Cat. 22)
Comprende tutti gli stadi di produzione quali: ingegneria della produzione, fabbricazione, integrazione, assemblaggio (montaggio), ispezione, collaudo, assicurazione di qualità.

"**Programma**" (Cat. 21)
Sequenza di istruzioni per la messa in atto di un procedimento in forma eseguibile da un calcolatore elettronico o convertibile in tale forma.

"**Propellenti**" (Cat. 8)
Sostanze o miscele che reagiscono chimicamente per produrre ingenti quantità di gas caldi a velocità controllate per effettuare un lavoro meccanico.

"**Pirotecnici**" ~~(Cat. 2),~~ (Cat. 4), (Cat. 8),
Miscele di combustibili e di ossidanti solidi o liquidi che, quando innescati, subiscono una reazione chimica a velocità controllata generatrice di energia con l'intento di produrre determinati ritardi pirici o quantità di calore, di rumore, di fumo, di luce visibile o di radiazioni infrarosse.

I prodotti piroforici sono un sottogruppo di prodotti pirotecnici che non contengono ossidanti ma che si infiammano spontaneamente al contatto dell'aria.

"**Necessaria**" (Cat. 22)
Nel modo in cui è applicato alla "tecnologia", si riferisce soltanto a quella porzione di "tecnologia" particolarmente responsabile del raggiungimento o del superamento di livelli di prestazione, caratteristica o funzione sottoposti ad autorizzazione. Tale "tecnologia" "necessaria" può essere condivisa da prodotti differenti.

"**Agenti antisommossa**" (Cat. 7)
Sostanze che nelle condizioni d'uso previste per fini antisommossa, provocano rapidamente temporanea irritazione o incapacità fisica che scompare in alcuni minuti dal termine dell'esposizione alle medesime (i gas lacrimogeni sono un sottogruppo degli agenti antisommossa).

"**Robot**" (Cat. 17)
Meccanismo di manipolazione del tipo a traiettoria continua o punto a punto che può utilizzare sensori ed avente tutte le caratteristiche seguenti:

a. in grado di eseguire più funzioni;
b. in grado di posizionare od orientare materiali, pezzi, utensili o dispositivi speciali tramite movimenti variabili nello spazio tridimensionale;
c. avente tre o più dispositivi di asservimento ad anello chiuso o aperto (compresi i motori passo-passo); e
d. dotato di "programmabilità accessibile all'utente" usando il metodo di apprendimento impara e ripeti o mediante calcolatore elettronico che può essere un controllore logico programmabile, ossia senza intervento meccanico.

Nota *La definizione sopra riportata non comprende i dispositivi seguenti:*

1. *meccanismi di manipolazione a comando esclusivamente manuale o controllabili tramite telecomando;*
2. *meccanismi di manipolazione a sequenza fissa, cioè dispositivi che si muovono in modo automatizzato funzionanti secondo movimenti programmati con limitazione meccanica. I movimenti programmati sono limitati meccanicamente da fermi fissi quali spine o camme. La sequenza dei movimenti e la scelta delle traiettorie o degli angoli non sono variabili o modificabili con mezzi meccanici, elettronici o elettrici;*
3. *meccanismi di manipolazione a sequenza variabile e a regolazione meccanica, cioè dispositivi mobili automatizzati i cui movimenti sono programmati e delimitati tramite mezzi meccanici. I movimenti programmati sono delimitati meccanicamente da fermi fissi ma regolabili quali spine o camme. La sequenza dei movimenti e la scelta delle traiettorie o degli angoli sono variabili nel quadro della configurazione programmata. Le variazioni o le modifiche della configurazione programmata (ad esempio cambi di spine o scambi di camme) su uno o più assi di movimento sono realizzate esclusivamente con operazioni meccaniche;*
4. *meccanismi di manipolazione a sequenza variabile non servocontrollati, cioè dispositivi mobili automatizzati i cui movimenti sono programmati e delimitati tramite mezzi*
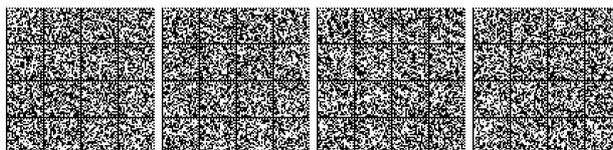
meccanici. Il programma è variabile, ma la sequenza è attivata solo dal segnale binario proveniente dai dispositivi elettrici binari o dai fermi regolabili fissati meccanicamente;

5. *carrelli gru a piattaforma, definiti come sistemi di manipolazione funzionanti a coordinate cartesiane, costruiti come parte integrale di una cortina verticale di scompartimenti di immagazzinamento e progettati per accedere al contenuto degli scompartimenti per immagazzinare o prelevare.*

"**Software**" (Cat. 21)
Raccolta di uno o più "programmi" o "microprogrammi" fissati su qualsiasi supporto tangibile di espressione.

"**Veicoli spaziali**" (Cat. 11)
Satelliti attivi e passivi e sonde spaziali.

"**Qualificato per impiego spaziale**" (Cat. 19)
Progettato, fabbricato o qualificato attraverso prove con esito positivo, per funzionare ad altitudini superiori a 100 km dalla superficie terrestre.

Nota *La determinazione di "qualificato per impiego spaziale" di uno specifico prodotto mediante prove non implica che altri prodotti della stessa serie o dello stesso modello di fabbricazione siano "qualificati per impiego spaziale" se non sono stati sottoposti a prove individuali.*

"**Superconduttori**" (Cat. 20)
Materiali cioè metalli, leghe o composti che possono perdere tutta la resistenza elettrica (cioè che possono raggiungere una conduttività elettrica infinita e trasportare grandissime correnti elettriche senza produrre calore per effetto Joule).

La "**temperatura critica**" (a volte denominata temperatura di transizione) di un uno specifico materiale "superconduttore" è la temperatura alla quale il materiale perde ogni resistenza al flusso di una corrente elettrica continua.

Nota Tecnica
Lo stato "superconduttore" di un materiale è individualmente caratterizzato per ogni materiale da una "temperatura critica", un campo magnetico critico, che è funzione della temperatura, e una intensità di corrente critica che è funzione sia del campo magnetico che della temperatura.

"**Tecnologia**" (Cat. 22)
Informazioni specifiche necessarie allo "sviluppo", 'produzione', o al funzionamento, all'installazione, alla manutenzione (verifiche), alla riparazione, alla revisione o rimessa a nuovo di un prodotto. L'informazione può rivestire la forma sia di 'dati tecnici' che di 'assistenza tecnica'. La "tecnologia" specificata per l'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE è definita nella Categoria 22.
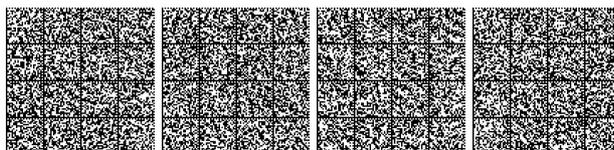
<u>*Note Tecniche*</u>

1. *I 'dati tecnici' possono presentarsi sotto forma di copie cianografiche, piani, diagrammi, modelli, formule, schemi e specifiche di ingegneria, manuali ed istruzioni scritte o registrate su supporti o dispositivi quali dischi, nastri e memorie di sola lettura;*
2. *L' 'assistenza tecnica' può rivestire varie forme quali: istruzione, trasferimento di specializzazioni, addestramento, organizzazione del lavoro e servizi di consulenza. L'assistenza tecnica' può comportare il trasferimento di 'dati tecnici'.*

"**Velivoli senza pilota**" ("UAV") (Cat. 10)

Qualsiasi "aeromobile" capace di alzarsi in volo e di eseguire il volo controllato e la navigazione senza presenza umana a bordo.

18A01728

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 19 febbraio 2018.

Cancellazione dal registro delle imprese di cinquecento società cooperative aventi sede nelle Regioni Lazio, Marche e Puglia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, ed in particolare l'art. 12;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013 «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Viste le risultanze delle attività di revisione relative a ciascuna delle cooperative di cui all'allegato elenco;

Considerato che le 500 cooperative riportate nell'elenco allegato - con sede nelle Regioni Lazio, Marche e Puglia - sono in liquidazione ordinaria e non depositano il bilancio d'esercizio da oltre cinque anni;

Rilevato che sono, conseguentemente, accertati i presupposti di cui all'art. 2545-*octiesdecies*, secondo comma del codice civile, ai fini della cancellazione delle predette cooperative dal registro delle imprese, a cura dei conservatori territorialmente competenti;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese, dell'allegato elenco di 500 cooperative aventi sede legale nelle Regioni Lazio, Marche e Puglia.

Art. 2.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione, i creditori e gli altri interessati possono presentare all'autorità di vigilanza formale e motivata domanda, intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione. Trascorso il suddetto termine, si procede alla cancellazione dal registro delle imprese secondo il procedimento di cui all'art 2545-*octiesdecies*, terzo comma, del codice civile.

Roma, 19 febbraio 2018

Il direttore generale: MOLETI
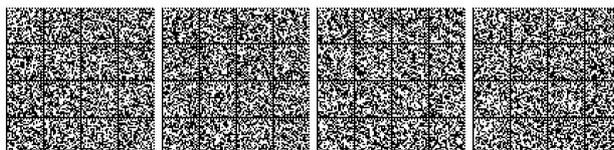
ALLEGATO

ELENCO DI N. 500 COOPERATIVE IN LIQUIDAZIONE ORDINARIA DA CANCELLARE EX ART. 2545/18 C. 2 C.C. (LAZIO, MARCHE E PUGLIA)				
N.	**COOPERATIVA**	**SEDE**	**REGIONE**	**COD.FISC.**
1	E.C.C.E.P. ENTE COOPERATIVISTICO COSTRUZIONI ECONOMICHE POPOLARI SOC.COOP.EDILIZIA A R.L.	GUIDONIA MONTECELIO (RM)	LAZIO	02686580586
2	DAI TURICCHIOLI – SOC. COOPERATIVA SOCIALE	ARICCIA (RM)	LAZIO	08765911006
3	ALL SERVICES 2009 – SOC.COOP. IN LIQUID.	ROMA (RM)	LAZIO	10691041007
4	BENE SOCIALE SOC. COOP. IN LIQUIDAZIONE	ROMA (RM)	LAZIO	10022321003
5	SOC. COOP. EDILIZIA FONTEVERDE 86 IN LIQU.	ROMA (RM)	LAZIO	07390620586
6	ITALIAPIU' SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA (RM)	LAZIO	11216001005
7	EATING AND TOURING SOCIETA' COOPERATIVA	MONTOPOLI DI SABINA (RI)	LAZIO	00971270574
8	COOPERATIVA DEL LAGO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS IN LIQ.	ANGUILLARA SABAZIA (RM)	LAZIO	08520331003
9	EMI EURO - SOCIETA' COOP. IN LIQUIDAZIONE	ROMA (RM)	LAZIO	09255911001
10	SS. COSMA E DAMIANO – SOC. COOP. IN LIQ.	GAETA (LT)	LAZIO	01933260596
11	PITTURA E DESIGN - SOCIETA' COOP.DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.IN LIQUIDAZIONE	VELLETRI (RM)	LAZIO	06680411003
12	"VALTURANO - SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO"	ROCCA SINIBALDA (RI)	LAZIO	00757560578
13	LION'S TEAM SOC.COOP. DI SERVIZI A.R.L.IN LIQ.	MENTANA (RM)	LAZIO	06431651006
14	EDIL COSTRUZIONI 2F COOP. IN LIQUIDAZIONE	VEROLI (FR)	LAZIO	02570440608
15	COOPCO SOCIETA' COOPERATIVA - IN LIQUID.	ROMA (RM)	LAZIO	11215061000
16	ELEKTRA SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUID.	ANZIO (RM)	LAZIO	08777611008
17	C.A.V.E.O. SOC. COOP. IN LIQUIDAZIONE	ROMA (RM)	LAZIO	03080100369
18	TECNOITTICA SOCIETA COOPERATIVA A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	05865410582
19	LA TAVERNA DEI QUARANTA – S.C. IN LIQ.	ROMA (RM)	LAZIO	04783820584
20	COOP. SOCIALE ECOLIFE SOCIETA' COOP.	VITERBO (VT)	LAZIO	01821800560
21	RADICI COOPERATIVA SOCIALE	ACQUAPENDENTE (VT)	LAZIO	01699270565
22	R.S. SERVIZI SOCIETA' COOP. - IN LIQUIDAZIONE	MONTEROTONDO (RM)	LAZIO	00986780575
23	MASTER SERVIZI SOC. COOP. IN LIQUIDAZIONE	ROMA (RM)	LAZIO	10670621001
24	SORAMBIENTE SOC.COOP. SOCIALE - IN LIQ.	SORA (FR)	LAZIO	02297510600
25	GARDENING SOCIETA' COOP.IN LIQUIDAZIONE	VITERBO (VT)	LAZIO	02026980561
26	DELTA – COOP. SOCIALE IN LIQUIDAZIONE	ANZIO (RM)	LAZIO	06479450584
27	PREMIUM GROUP SOC. COOP. IN LIQUIDAZIONE	ROMA (RM)	LAZIO	02921191207
28	SOCIETA' COOPERATIVA ANFITEATRO SOC.A R.L.	FORMIA (LT)	LAZIO	81001130590
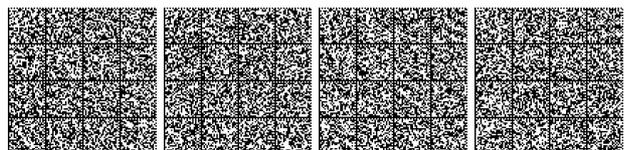
29	COOP-LOGIK SOCIETA' COOP.- IN LIQUIDAZIONE	ROMA (RM)	LAZIO	11548581005
30	EDIL TEVERE 2000 - S.C.A R.L. IN LIQUIDAZIONE	ROMA (RM)	LAZIO	00818830580
31	ROMANO SERVICE SOC.COOP. IN LIQUID.	ROMA (RM)	LAZIO	09204341003
32	GEMME DI VALLEMASTRA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. - IN LIQUIDAZIONE	BROCCOSTELLA (FR)	LAZIO	02096090606
33	SETIA SOC. COOPERATIVA A R.L.	SEZZE (LT)	LAZIO	01451220592
34	OLIMPIA 2000 – S.COOP.SPORTIVA A R.L. IN LIQ.	BRACCIANO (RM)	LAZIO	03650441003
35	COOP. EDILGAS A.R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	04038551000
36	COOPERATIVA FAMIGLIA - SCUOLA CO.FA.S. S.C.A R.L. DELLA REGIONE LAZIO	ROMA (RM)	LAZIO	03967471008
37	GINCOS - S.R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	06809930586
38	PUNTA DEL LAGO TREVIGNANO ROMANO SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	05090310581
39	CIAK 84 SOCIETA COOPERATIVA A RL	ROMA (RM)	LAZIO	07994260581
40	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA EURCASA EDILIZIA UTILITARIA ROMANA CASA A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	80135620583
41	ROMA CAPITALE A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA (RM)	LAZIO	07426630583
42	PROXIMA SOC. COOP. IN LIQUIDAZIONE	ROMA (RM)	LAZIO	05746631000
43	COOP. LA GREPPA DEL FALCO - S.C.A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	03845911001
44	SOC. COOP. EDILIZIA - FORTUNA IUUET A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	80443800588
45	ITER SOCIETA COOPERATIVA DI INTERVENTO SUL TERRITORIO E SUL RIUSO EDILIZIO A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	04930990587
46	ARTIGIANFERRO PICCOLA S.C.A R.L. IN LIQ.	ROMA (RM)	LAZIO	07663251002
47	CO.S.AM.I. COOP. SERVIZI AMMINISTRATIVI E INFORMATICI - PICCOLA S.C. A R.L. IN LIQUIDAZIONE	ROMA (RM)	LAZIO	05881781008
48	CIESSE SOCIETA COOPERATIVA A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	04187641008
49	COOPERATIVA AMENO 2000 SCARL IN LIQUID.	ROMA (RM)	LAZIO	05813111001
50	STELLA AZZURRA 80 - SOC. COOP. EDIL. A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	01515350583
51	LA CHIOCCIOLA SOC. COOP. EDILIZIA A RE.L.	ROMA (RM)	LAZIO	80068710583
52	DISTRIBUZIONE PRENESTINA S.C.AR.L.	ROMA (RM)	LAZIO	03344390582
53	COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO ARCO A R.L. IN LIQUIDAZIONE	POMEZIA (RM)	LAZIO	05544371007
54	LA MADONNELLA - CENTRO PER L ASSISTENZA SCOLASTICA E DI QUARTIERE - S.C.A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	05377110589
55	CISAT S.R.L. - COOP. ITALIANA PER I SERVIZI AMMINISTR., TECNICI E PER L INFORMATICA IN BREVE CISAT S.R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	07022660588
56	EUROTECNO PICCOLA S.C.A R.L.	APRILIA (LT)	LAZIO	01919410595
57	RISTOR 2000 - S.C.A R.L.	ANZIO (RM)	LAZIO	04285341006
58	COOP SERVICE '83 - S.C.A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	06341220587
59	L ALBERO DELLA FANTASIA - S.C.A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	04602410583
60	SOCIETA COOP. EDILIZIA APOLLO 1 A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	00960110583
61	COOPERATIVA DI CONSUMO DIPENDENTI INDUSTRIA E TERME FIUGGI A R.L. IN LIQUID.	ROMA (RM)	LAZIO	00304340607
62	S.T.A.R. SERVIZI TECNO-AMBIENTALI RISTORAZIONE- SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	05459141007
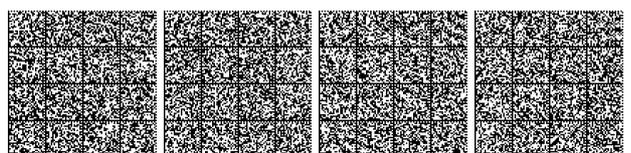
63	PATRICK NAGEL SOC. COOP. IN LIQUIDAZIONE	ROMA (RM)	LAZIO	05890290967
64	ALI ROSATE SOCIETA COOPERATIVA A R.L.	GUIDONIA MONTECELIO (RM)	LAZIO	06901760584
65	BRILLIO S.C.A R.L. IN LIQUIDAZIONE	ROMA (RM)	LAZIO	05500291009
66	BELLA FURS COOPERATIVA ARTIGIANA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	06096150583
67	LA SCISSURE SOC.COOP. DI LAVORO A R.L.	GAETA (LT)	LAZIO	01278730591
68	FUTURE SERVICE – SOC. COOP. IN LIQUID.	ROMA (RM)	LAZIO	07356641006
69	COOPERATIVA LAZIALE SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.IN LIQUIDAZIONE	ROMA (RM)	LAZIO	01027210283
70	AURORA SOCIETA' COOP. AGRICOLA A R.L.	GROTTE DI CASTRO (VT)	LAZIO	01354100560
71	CONSORZIO AUTOCOSTRUTTORI - S.C.A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	07598930589
72	ITALCASA - SOCIETA' COOP. IN LIQUIDAZIONE	MANZIANA (RM)	LAZIO	09200281005
73	LA PISANA - SOCIETA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	03900651005
74	LA NUOVA COMMERCIALE - A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	01278000581
75	NUOVI ORIZZONTI - SOC. COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L. IN LIQUIDAZIONE	ROMA (RM)	LAZIO	05208241009
76	GIOVANCOOP. 90 – SOC.COOP. EDILIZIA A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	03817051000
77	COMPAGNIA FACCHINI MONTE SACRO S.C.R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	02204260588
78	EURO 96 SOC.COOP.DI PROD. E LAVORO A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	05224541002
79	SELENIA SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	80139390589
80	PIETRAFORTE – SOC. COOP. EDILIZIA A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	02134370580
81	ANALISI E PREVENZIONE - S.C.A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	05161840581
82	TRADA 76 – SOC. COOP. DI LAVORO A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	02638750584
83	SHONAR BANGLA FRIENDS S.C.A R.L. IN LIQUID.	ROMA (RM)	LAZIO	03972911006
84	COLLI DI S. VITO SOC.COOP. EDILIZIA A R.L.	SAN VITO ROMANO (RM)	LAZIO	85001250589
85	C.E.F.T. COOPERATIVA ELETTRICISTI FONICI TEATRALI SOCIETA COOPERATIVA A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	05249900589
86	COOPERATIVA EDILIZIA VIGOR SOCIETA A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	80193970581
87	SOCIETA COOP. EDILIZIA LA CAPANNA A R.L.	ALBANO LAZIALE (RM)	LAZIO	03012650580
88	R.O.M. COSTRUZIONI PICCOLA SCARL IN LIQ.	ROMA (RM)	LAZIO	07738631006
89	OROCUORE S.C.A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	03673361006
90	ALOA D ORO, SOC. COOP. EDILIZIA A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	02561270584
91	SOCIETA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L. S. ANTONINO	MONTEPORZIO CATONE (RM)	LAZIO	08121960580
92	MARCO 71 - SOC. COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	04741680583
93	MONTI AURUNCI - S.C.A R.L.	ROMA(RM)	LAZIO	80427990587
94	RACCONTAR CANTANDO S.C.A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	03971371004
95	LA SPERANZA 71 SOCIETA COOPERATIVA A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	04905830586
96	AZZURRA SERVICE A R.L. – S.C.A R.L.	ANZIO (RM)	LAZIO	03729881007
97	CIVITAS - SOCIETA' COOP. A R.L. IN BREVE CITIVAS - SOC. COOP. A R. L. IN LIQUIDAZIONE	ROMA (RM)	LAZIO	05352851009
98	PROMO SERVIZI S.C.A R.L. IN LIQUIDAZIONE	ROMA (RM)	LAZIO	09660261000
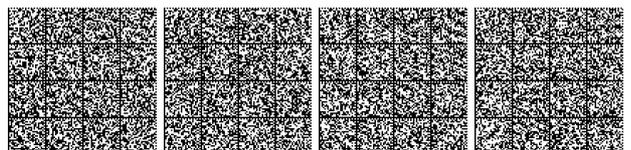
99	COOPERATIVA EDILIZIA COSTA SERENA A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	01037530589
100	R.E.S. - REALIZZAZIONI EDILIZIE STRADALI - SOCIETA COOP.DI PROD. E LAVORO A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	04007590583
101	COOPERATIVA SOCIALE NURSING CARE A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	05770071008
102	ARBEGARA – SOC.COOP.DI LAV.E SERVIZI A R.L.	ANZIO (RM)	LAZIO	07137560582
103	C. FORLANINI - SOCIETA COOPERATIVA A.R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	80057890586
104	COOPERATIVA CAMARADA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. IN LIQUIDAZIONE	ROMA (RM)	LAZIO	05598771003
105	INFORMARK - SOCIETA COOPERATIVA A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	06526780587
106	CASHIERCOOP – SOC.COOP. A R.L.IN LIQUID.	FONTE NUOVA (RM)	LAZIO	07922441006
107	CO.LAT.COMMERCIO LATTICINI - S.C.A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	07081110582
108	G.S.T. SOCIETA COOPERATIVA A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	02145430589
109	IL BOSCO DI BUGLIONE – SOC.COO.EDIL. A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	80411280581
110	LA PRESTO – SOC.COOP. DI TRASPORTO A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	80178790582
111	LA FENICE - PICCOLA S.C.A R.L. IN LIQUIDAZ.	VELLETRI (RM)	LAZIO	06586191006
112	L'ESCALOT SECONDA SOC.COOPERATIVA A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	06029290589
113	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A R.L. -DI.FIN.-	ROMA (RM)	LAZIO	80031910583
114	SPES 89 SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	03686011002
115	A.N.A.C.O.F. - ASSOCIAZIONE NAZ. AZIENDE E COOPERATIVE ORTOFLOROFRUTTICOLE - S.C.A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	02242010581
116	COOPERATIVA TAGLIO E CUCITO IN LIQUID.	ROMA (RM)	LAZIO	09085161009
117	SOCIETA COOP.EDILIZIA IL TOPAZIO A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	04127451005
118	ARNO 2030 - SOCIETA COOP. EDILIZIA A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	08496500581
119	AGRI TERRENO – SOC.COOP. AGRICOLA A R.L.	LADISPOLI (RM)	LAZIO	07340880587
120	AVA TOURS TRASPORTI E SERVIZI - S.C.A R.L.	ZAGAROLO (RM)	LAZIO	05378801004
121	P.C.M.C. - 2000 COOPERATIVA DI TRASPORTI E SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	05473111002
122	ARCOBALENO 2001 - PICCOLA S.C.A R.L. IN LIQ.	ZAGAROLO (RM)	LAZIO	06655551007
123	B.R.B. SYSTEM PICCOLA S.C.A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	07330431003
124	COOPERATIVA CULTURALE AMICI DI J.MARITAIN - S.R.L	ARICCIA (RM)	LAZIO	05115490582
125	COOPERATIVA SERVIZI DEL LAVORO A R.L. IN SIGLA C.S.L. A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	06676011007
126	COOPERATIVA STUDIO RUEN DATA S.R.L.	POMEZIA (RM)	LAZIO	03524371006
127	COOPERATIVA ARTIGIANA DI IDROTERMICI EDILIZIA ED AFFINI - SOC. COOP A RL	GROTTAFERRATA (RM)	LAZIO	03212190585
128	COMPAGNIA TRASPORTI E SERVIZI 2000 - PICCOLA S.C..A R.L. PIU' BREV. DENOMINATA "COTRAS 2000 PICCOLA S.C.A R.L."	COLLEFERRO (RM)	LAZIO	05407811008
129	EDIL 2004 SOCIETA' COOPERATIVA - IN LIQUIDAZIONE	MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO (FR)	LAZIO	02356370607
130	LABOR 94 SOCIETA' DI SERVIZI COOP.DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L. IN LIQUIDAZIONE	ROMA (RM)	LAZIO	04834651004
131	IL TORCHIO - SOCIETA COOPERATIVA A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	03985820582
132	L'ALBERO DEI TULIPANI - COOPERATIVA SOCIALE INTEGR	ROMA (RM)	LAZIO	04949211009

133	IL GABBIANO - SOCIETA COOPERATIVA A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	03866510583
134	PENELOPE SOC.COOP.EDILIZIA A R.L. IN LIQUID.	LATINA (LT)	LAZIO	80430340580
135	OLEIFICIO SOCIALE DELL' UNIVERSITA AGRARIA DI CESANO DI ROMA SOC.COOP. A.R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	06619610584
136	ROMA MODA - SOCIETA COOPERATIVA A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	06081370584
137	SANTO ANTONIO ABATE S.C.A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	00139610562
138	SCENAPERTA SOCIETA COOPERATIVA ARL	ROMA (RM)	LAZIO	00778020875
139	SOC.COOP. A R.L.COOP.VA DI ZONA ROMA 8	ROMA (RM)	LAZIO	07365910582
140	SOCIETA COOP. EDILIZIA A R.L. AZZURRA 1984	ROMA (RM)	LAZIO	06510860585
141	SOC. COOP.COSTRUZIONI IMPIANTI ARTENA A R.L.	ARTENA (RM)	LAZIO	06960970587
142	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA SPES UNA FIRMISSIMA A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	80128770585
143	T.C.P. - TRASFERIMENTO CONOSCENZE PROFESSIONALI - SOCIETA COOPERATIVA A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	03934901004
144	VELESTER-SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	VELLETRI (RM)	LAZIO	04207671001
145	VALE SERVICE PICCOLA S.C.A R.L.IN LIQUIDAZ.	SAN CESAREO (RM)	LAZIO	07268631004
146	UNITED SERVICES PICCOLA S.C.A R.L. IN LIQUID.	ROMA (RM)	LAZIO	06163981001
147	ALA CINEMATOGRAFICA - S.C.A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	02466730583
148	ARCOBALENO 78 SOC.COOP. EDILIZIA A R.L.	CIVITAVECCHIA (RM)	LAZIO	83003630585
149	ALIAS CINEMATOGRAFICA – S.C.A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	03957740586
150	AURORA TERZA SOC. COOP. EDILIZIA A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	80216590580
151	AZZURRA 79 – SOC. COOP. EDILIZIA A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	04639290586
152	CARROZZERIA EURO 2000 - PICCOLA S.C.A R.L.	VELLETRI (RM)	LAZIO	05579391003
153	CASACCIA A – SOC. COOP. A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	80072450580
154	COOPERATIVA EDILIZIA NINFEA - S.C.A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	80078630581
155	DELTA SOCIETA COOPERATIVA DI FACCHINAGGIO E TRASPORTO A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	07609700583
156	C.S. - CIRCUITI STAMPATI – SOC. COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LA VORO A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	05939640586
157	CORALLO - SOCIETA COOP. EDILIZIA A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	80170610580
158	GENNY - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	07579400586
159	GIARDINO FIORITO - S.C.A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	06579080588
160	FOCUSS - S.C.A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	04088671005
161	LAGO DI CANTERNO – SOC.COOP.EDILIZIA A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	80148450580
162	M.A.S.T. 91 - S.C.A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	02304641000
163	LA NUOVA AURORA – SOC.COOP. EDILIZIA A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	80217610585
164	NASHIRA - SOCIETA COOPERATIVA A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	02336130584
165	MONTECOMPATRI NUOVA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	MONTECOMPATRI (RM)	LAZIO	05059431006
166	ORCHIDEA VARIOPINTA - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA IN LIQUIDAZIONE	ROMA (RM)	LAZIO	80139030581
167	O.TV.LA. OPERATORI TURISTICI LAZIALI SCARL	ROMA (RM)	LAZIO	03341660581
168	PINETA MARE GIANNELLA – SOC.COOP. EDILIZIA A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	80255910582
169	R.O.G.A. - RACCOGLITORI SOTTOPRODOTTI ZOOTECNICI SOC.COOP. A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	02091490587
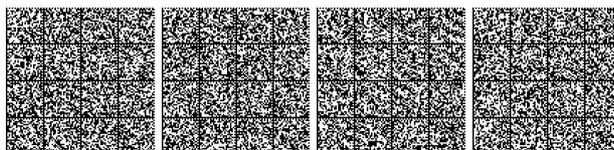
170	MONS CORBIUM SECONDA SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A R.L. IN LIQUAZIONE	ROMA (RM)	LAZIO	80166630584
171	NAUSICAA - PICCOLA S.C.A R.L.	NETTUNO (RM)	LAZIO	05416811007
172	SHAMAN PICCOLA S.C.A R.L. IN LIQUIDAZIONE	ROMA (RM)	LAZIO	05582991005
173	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA - PESCOSOLIDO DOMUS - A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	80200510586
174	SOC.COOP.DI PRODUZIONE E LAVORO FERRAIOLI E CARPENTIERI DI OSTIA A R.L	ROMA (RM)	LAZIO	96008360586
175	SINTESI - COOPERATIVA DI RICERCA E STUDI GIURIDICI A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	04987230580
176	SOCIETA COOPERATIVA NETTUNO PRIMA A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	04176651000
177	VILLA GARDENIA – SOC.COOP. EDILIZIA A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	02646420584
178	SOCIETA COOPERATIVA SE.TRA. (SERVIZI E TRASPORTI) A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	05855090584
179	SO.TEC. PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	FRASCATI (RM)	LAZIO	06556821004
180	ARTEDIL RESTAURI - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA EDILE A R.L. IN LIQUIDAZIONE	FIUMICINO (RM)	LAZIO	06181031003
181	VIOLA 71 - SOC. COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	97005300583
182	CINQUE TIGLI – SOC.COOP. EDILIZIA A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	80165270580
183	AMICI DI MONTE MARIO – S.C. A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	05485940588
184	ASSITECNOEDILE SOCIETA' COOP. IN LIQUID.	ROMA (RM)	LAZIO	07561490587
185	C A R I S - SOCIETA' COOP. EDILIZIA A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	80223410582
186	A.V. ENGINEERING PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L. IN LIQUIDAZIONE	ROMA (RM)	LAZIO	07611351003
187	A.RI.S.PE.A P.S.C. R.L. PICCOLA SOC. COOP. A R.L.DI ANALISI, RICERCA E SVILUPPO PER LA PESCA E L'AGRICOLTURA IN LIQUIDAZIONE	ROMA (RM)	LAZIO	07135661002
188	COOPERATIVA EDILIZIA "NIKE"- SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	CIVITAVECCHIA (RM)	LAZIO	00806730586
189	COOP. EDIL. LA QUARTA DI PROSSEDI - SCARL	ROMA (RM)	LAZIO	80413090582
190	COOPERATIVA SVIZZERA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L. IN LIQUIDAZIONE	GUIDONIA MONTECELIO (RM)	LAZIO	05353701005
191	COOP. EDILIZIA ROMANA DOMUS 74 A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	80143590588
192	CODIGORO-SOCIETA COOP. EDILIZIA A.R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	02729100582
193	G.A.T. - GRUPPO ALIMENTARE TRIONFALE - SOCIETA COOPERATIVA A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	01507940581
194	FAST COURIER 2003 PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RL IN LIQUIDAZIONE	ROMA (RM)	LAZIO	07455581004
195	GRAN LASCO - S.R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	02636500585
196	FULGOR PICCOLA SOC.COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.IN LIQUIDAZIONE	ROMA (RM)	LAZIO	06556371000
197	EUROTEATRO - SOCIETA COOPERATIVA A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	03643760584
198	FAPAM SOCIETA' COOP. A R.L. IN LIQUID.	ROMA (RM)	LAZIO	07027721005
199	FUTURA - SOCIETA COOPERATIVA A R.L.	NETTUNO (RM)	LAZIO	03862721002
200	INIZIATIVE PER L ARREDAMENTO S.C.A R.L."	ROMA (RM)	LAZIO	04493331005
201	LIDO 3 - SOCIETA COOPERATIVA A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	04398121006
202	ITALIA SPETTACOLO – S.C.A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	03658091008
203	INTEGRAZIONE SERVIZI AZIENDALI SOC. COOP.	NETUNO (RM)	LAZIO	04506281007
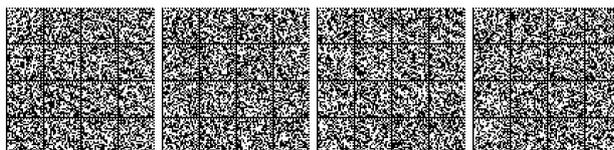
	A.R.L. IN BREVE INTE.S.A. IN LIQUIDAZIONE			
204	ITALCASE 77 SOCIETA COOP. EDILIZIA A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	02308600580
205	IL CASALE SOCIETA COOPERATIVA A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	08221960589
206	IL CASTELLO SECONDA SOC. COOP. EDILIZIA A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	03949721009
207	M.I.V. TRANSPORT PICCOLA S.C.A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	05768461005
208	MARVI -SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	02630090583
209	ISECO RISORSE E SISTEMI – S.C.A R.L. IN LIQ.	ROMA (RM)	LAZIO	05972291008
210	L'AGONE - INFORMAZIONE E CULTURA - SCARL	ANGUILLARA SABAZIA (RM)	LAZIO	04675631008
211	L ECONOMICA SERVIZI – S.C.A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	07271350584
212	OSTIA DOMUS – SOC.COOP. EDILIZIA A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	01112760580
213	ROMA 2001 S.C.A R.L. ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE (O.N.L.U.S.)	ROMA (RM)	LAZIO	05785801001
214	POMEZIA 90 SOCIETA COOPERATIVA A R.L.	POMEZIA (RM)	LAZIO	06818730589
215	PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA P.T.S. A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	06018581006
216	SOCIETA' COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE LA VITA NUOVA IN LIQUIDAZIONE	ROMA (RM)	LAZIO	05091171008
217	SOCIETA COOPERATIVA DI LAVORO QUADRIFOGLIO A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	06115140581
218	MONDIAL JOB SOC. COOP. IN LIQUIDAZIONE	ROMA (RM)	LAZIO	02387031202
219	NEW GENERAL SERVICE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. IN LIQUIDAZIONE	ROMA (RM)	LAZIO	07136151003
220	SOCIETA COOPERATIVA BALLETTO 80 A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	03725380582
221	OMNI GROUP - SOCIETA' COOPERATIVA A R. L.	ROMA (RM)	LAZIO	06736801009
222	SOCIETA COOPERATIVA HOLIDAY ALFA A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	03616150581
223	SPECIAL TRANS – S.C.A R.L.IN LIQUIDAZIONE.	FIUMICINO (RM)	LAZIO	05683051006
224	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA ORIETTA RESIDENCE A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	03199730585
225	3 M SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	05637471003
226	STAR SERVICE PICCOLA SS.C.A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	05379441008
227	SUBAUGUSTA 1 - SOCIETA COOPERATIVA A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	04091531006
228	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA PER AZIONI A R.L. MEDAGLIA D ORO CALDERINI	ROMA (RM)	LAZIO	80182570582
229	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA COLOSSEO PER AZIONI A R.L.	COLLEFERRO (RM)	LAZIO	03507420580
230	TECNOCOOP 2000 SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. IN LIQUIDAZIONE	ROMA (RM)	LAZIO	07188791003
231	AGRISABINA - COOPERATIVA TRA PRODUTTORI AGRICOLI - S.R.L	ROMA (RM)	LAZIO	97023110584
232	ALL IN TEAM PHOTO -FILM - GRAPHIC - SOCIETA COOPERATIVA DI LAVORO A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	04655030585
233	DANIEL – S.C.A R.L. IN LIQUIDAZIONE	ROMA (RM)	LAZIO	80187770583
234	S.I.T. SERVIZI – S.C.A R.L. IN LIQUIDAZIONE	ROMA (RM)	LAZIO	07875481009
235	ASEL - AGENZIA PER LO SVILUPPO DELL'ENTE LOCALE-PICCOLA S.C.A R.L.	CIVITAVECCHIA (RM)	LAZIO	05721871001
236	CENTER.PUL - SOCIETA COOPERATIVA A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	04712931007
237	COOP. BEL POGGIO – S.C.A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	03831841006
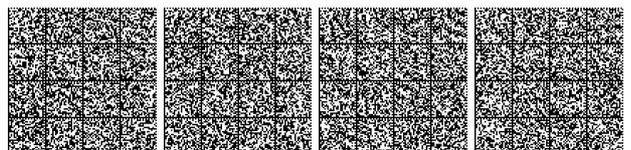
238	CONSORZIO PLASMA CIVIS COOP. EDILIZIA A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	02819170586
239	C.O.DI.R. - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.- ORGANIZZ. NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE	ROMA (RM)	LAZIO	05607901005
240	CONSORZIO NAZIONALE C.C.M.C. CONSORZIO COOPERATIVE MILITARI E CIVILI S.C.A R.L.	MENTANA (RM)	LAZIO	04104501004
241	COOP. STE.ROM 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	PALESTRINA (RM)	LAZIO	08069951005
242	COOPERATIVA ORTOFRUTTICOLA FONDANA (C.O.F.)	FONDI (LT)	LAZIO	00289030595
243	FONTE VIVA 81 – SOC.COOP. AGRICOLA A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	05178590583
244	FAGGIO II – SOC. COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	03594431003
245	NUOVA OSTIA - SOCIETA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	03126630585
246	MARINE EXSPERIENZE MAR.EX - A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	06812991005
247	FUTURA '86 - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	07572410582
248	LIBERA COOPERAZIONE – S.C.A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	80047390580
249	PRODUTTORI ZOOTECNICI S. BIAGIO COOP. A R.L.	MARTA (VT)	LAZIO	00237180567
250	IDEA JOB SOCIETA' COOP. IN LIQUIDAZIONE	ROMA (RM)	LAZIO	02506460985
251	GIOVANI AGRICOLTORI - LA COMUNE - SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA A R.L.	SAN CESAREO (RM)	LAZIO	03137880583
252	LA CASA ALL INQUILINO SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	80164250583
253	TITANIA 78 - COOPERATIVA DI TRASPORTI E FACCHINAGGIO - SOC. COOP.A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	03243700584
254	SINCRONORD – SOC. COOP. EDILIZIA A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	80072390588
255	"SOC. COOP. CIVITAVERDE A R. L." IN LIQUID.	CIVITAVECCHIA (RM)	LAZIO	09175761007
256	S.T.A. S.C.A R.L. IN LIQUIDAZIONE	LATINA (LT)	LAZIO	01946820592
257	ULISSE 2000 - SOCIETA COOPERATIVA A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	06486060582
258	SOCIETA' COOPERATIVA 3 EFFE - DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	05854991006
259	ARCHIVI ARTE E LAVORO – S.C.A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	03832811008
260	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.LA BRIS COLA	ROMA (RM)	LAZIO	80083090581
261	TABATA - SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	COLLEFERRO (RM)	LAZIO	06518961005
262	SANTA RITA 75 SOC. COOP. A.R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	80438280580
263	SOCIETA' COOP. PORTUENSE A R.L. IN LIQUID.	ROMA (RM)	LAZIO	10271711003
264	SMART ABBIGLIAMENTO SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	MARINO (RM)	LAZIO	05365971000
265	BALGLO - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. IN BREVE "BALGLO - SOC. COOP. A R.L."	ROMA (RM)	LAZIO	05455351006
266	BENI CULTURALI - SOCIETA COOPERATIVA A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	03186920587
267	ARGOS - SOCIETA COOPERATIVA A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	03566931006
268	ASSIST COOP SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MENTANA (RM)	LAZIO	08428540580
269	ATLAS - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	03002550584
270	CARLO ROSSELLI - SOCIETA COOPERATIVA A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	97010990584
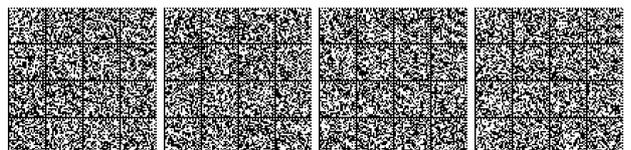
271	C.I.P.RI.RIP. COOPERATIVA IMPIANTI PRODUZIONE RI- COSTRUZIONE RIPARAZIONE - S.C.A.R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	00790340582
272	CENTRO STUDI ERASMO 2000 – S.C.A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	96136880588
273	CANTO POPOLARE S.C.A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	03085620585
274	CENTRO ASSISTENZA TECNICO CONTABILE PER LA COMPILAZIONE E LA TENUTA DEI REGISTRI E DOCUMENTI DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE INDUSTRIALI ARTIGIANE E COMMERCIALI SOGGETTE ALL IVA. A R.L.- SOCIETA COOPERATIVA.	ROMA (RM)	LAZIO	80061290583
275	AUDIOVISUAL COOP- SOC.COOP.ARTIGIANA DI FOTOGRAFIA, CINEDATOGRAFICA ED AUDIOVISIVI A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	02429080589
276	ARVALES - SOCIETA COOP. EDILIZIA A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	06827960581
277	ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA SOLIDARIETA EUROPEA -A.I.S.E.- CINEMATOGRAFICA - SOC.COOP. A R.L	ROMA (RM)	LAZIO	80441380583
278	AR.COP 1979 SOCIETA COOPERATIVA A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	03591640580
279	C.I.S.S.P. CENTRO INTERPROFESSIONALE SVILUPPO STUDI E PROGETTA ZIONI S.C. A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	03369830587
280	CONSORZIO TRA COOPERATIVE EDILIZIE EUROPA 1973 - S.C. A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	02682310582
281	CITY WORLD - PICCOLA S.C.A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	07237691006
282	COOPERATIVA A R.L. GESTIONE E ALLESTIMENTO SERVIZI FESTE POPOLARI E AMICIZIA - GESE -	ROMA (RM)	LAZIO	03085700585
283	COOP. EDILIZIA NUOVA CIAMPINO A.R.L.	CIAMPINO (RM)	LAZIO	07605010581
284	COOPERATIVA A.L.TRAS. 81 – S.C.A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	05123760588
285	COLLE FIORITO SECONDO – S.C. EDILIZIA A R.L	ROMA (RM)	LAZIO	80457410589
286	COOPERATIVA ROMANA AUTOTRASPORTI STAMPA A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	03445960580
287	COOPERATIVA PRODUZIONE E LAVORO COMUNE DI ANZIO A R.L.	ANZIO (RM)	LAZIO	08192710583
288	FAGGIO SOCIETA COOPERATIVA A R.L.	ALBANO LAZIALE (RM)	LAZIO	03517971002
289	C.R.A.V. - CENTRO RICERCHE ARTI VISIVE - SOCIETA COOPERATIVA A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	05350590583
290	ELDACOOP - SOCIETA COOPERATIVA A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	02798400582
291	ERBA VIVA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ANZIO (RM)	LAZIO	07116481008
292	CO.P.R.ED. COOPERATIVA DI PULIZIA E RESTAURI EDILI	ROMA (RM)	LAZIO	07424510589
293	FAUSTIANA II SOCIETA COOP. EDILIZIA A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	03350580589
294	COOPERATIVA SERVIZI SPETTACOLO SOCIETA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	06547860582
295	EDERA 2001 S.C.A R.L. IN LIQUIDAZIONE	ROMA (RM)	LAZIO	06850891000
296	COPER CONSULT - SOCIETA COOPERATIVA A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	02798590580
297	EUROSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ALBANO LAZIALE (RM)	LAZIO	05534811004
298	ITALIA 80 - SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA DI	COLONNA (RM)	LAZIO	03706490582
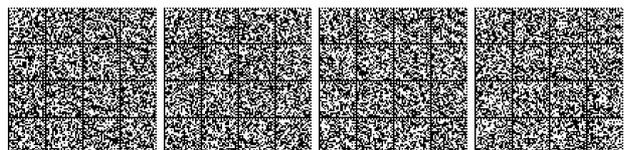
	PRODUZIONE E LAVORO A R.L.			
299	IL QUADRIFOGLIO – COOP.EDILIZIA A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	03672050584
300	I.C.S. INIZIATIVA CULTURA SOCIETA S.C.A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	03039120583
301	FELICE 1967 - SOCIETA COOP. EDILIZIA A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	80100610585
302	IMPRENDILDONNA SOCIETA COOP. A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	08652290589
303	ITS SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	ROMA (RM)	LAZIO	02050970975
304	ITTICA CENTUMCELLAE SOCIETA COOP. A R.L.	CIVITAVECCHIA (RM)	LAZIO	07522510580
305	GLOBAL COOPERATIVA EDITRICE A.R.L. IN LIQ.	ROMA (RM)	LAZIO	07613341002
306	FUTURA - SOCIETA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO	ANZIO (RM)	LAZIO	03651561007
307	ICARO FILM - SOCIETA COOPERATIVA A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	03570851000
308	ISOL 2003 PICCOLA S.C.A R.L.	GUIDONIA MONTECELIO (RM)	LAZIO	07497941000
309	NUOVA S. AMANZIO SOC.COOP. EDILIZIA A R.L	VIGNANELLO (VT)	LAZIO	01480350568
310	NUOVA FILMCOOP 83 - SOCIETA COOPERATIVA A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	06163540583
311	M.D.P. COOP MANAGEMENT DATA PROCESSING COOPERATIVA A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	03305940581
312	NETSERVICE - SOCIETA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	06900260586
313	METALMECCANICA TIRRENA – S.C.A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	02726910587
314	MEGLENA - MADRE SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	80218310581
315	LOG SERVICE SOC. COOP. A R.L. IN LIQUID.	ROMA (RM)	LAZIO	12616420159
316	LAURENZIANA 1970 - SPES - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	80414800583
317	LA.VEL. COOP. LAVORATRICI VELITERNE - SCARL	VELLETRI (RM)	LAZIO	07250750580
318	LOTTE CONTADINE S. GIORGIO - MACCARESE - S.C.A R.L.	FIUMICINO (RM)	LAZIO	06501210584
319	LA LUCCIOLA - SOCIETA COOPERATIVA A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	04160201002
320	MARINA DI CERINOVA – S.COOP.EDILIZIA A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	80103930584
321	PARIOLI SERVICE - SOCIETA COOPERATIVA A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	04461441000
322	PAGINE & PAGINE - SOCIETA' COOP. A.R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	04819871007
323	POMEZIA UNO – SOC. COOP. EDILIZIA A R.L.	POMEZIA (RM)	LAZIO	80422890584
324	PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA ALLESTIMENTI REALIZZAZIONI A R.L. IN LIQUIDAZIONE	ROMA (RM)	LAZIO	07290491005
325	OPERAZIONE MARE 73 A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	80130050588
326	PROMETEO SOCIETA' COOPERATIVA A R. L.	ANZIO (RM)	LAZIO	04312681002
327	PASCOLARETO - SOCIETA COOPERATIVA A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	06557540587
328	POSEIDON - SOCIETA COOP. EDILIZIA A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	06251210586
329	PROGETTO CRESCITA-S.C.A R.L. IN LIQ.	ROMA (RM)	LAZIO	05718021008
330	RESIDENZA GAIA SOCIETA COOPERATIVA A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	07349640586
331	SIMONA SECONDA – SOC. COOP. EDILIZIA A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	80409220581
332	S.EUGENIO - SOCIETA COOP. EDILIZIA A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	80437880588
333	SOC.COOP. EDILIZIA AERARIUM FRA I DIPENDENTI DEL MIN ISTERO DEL TESORO E DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	80431780586
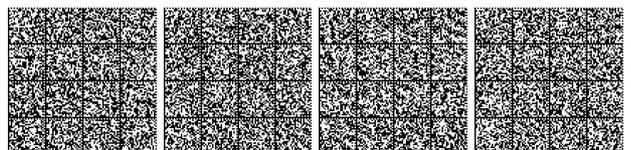
334	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A R.L. ISTITUTO LEONARDO DA VINCI	ROMA (RM)	LAZIO	03309830580
335	SOCIETA COOP. EDILIZIA A R.L. AEDES LAETA	ROMA (RM)	LAZIO	97020820581
336	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA - TIROLO	ROMA (RM)	LAZIO	02443310582
337	SOCIETA COOP. EDILIZIA ARIANNA A.R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	04091191009
338	S.E.L. COOP. S.C.A R.L. IN LIQUIDAZIONE	ROMA (RM)	LAZIO	05550601008
339	SE.GE.MA. COOPERATIVA A R.L. IN LIQUID.	ROMA (RM)	LAZIO	12910810154
340	SIMA - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	80422810582
341	SOC. COOP. EDILIZIA A R.L. MONTAGNOLA 86	ROMA (RM)	LAZIO	07396230588
342	VALLE DELL ANIENE	ROMA (RM)	LAZIO	01077420584
343	TERZO MILLENNIO - SOC. COOP. A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	05414021005
344	THEOREMA EDIZIONI - SOCIETA COOPERATIVA A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	04825710587
345	"TRE COLLI - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. IN LIQUIDAZIONE"	ROMA (RM)	LAZIO	00751230574
346	TROPICO – SOC. COOP. EDILIZIA A R.L.IN LIQUID.	ROMA (RM)	LAZIO	06169100580
347	CERTIM - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	80094610583
348	SOCIETA COOPERATIVA LAVORAZIONE LEGNO A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	02405740586
349	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA PROFESSORI DI DISEGNO A.R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	80226550582
350	SOCIETA COOP. EDILIZIA MARE DI ROMA A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	01094390588
351	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA EFFEMERIDE-SOCIETA A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	96231300581
352	3S TERZO SETTORE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS IN LIQUIDAZIONE	ANZIO (RM)	LAZIO	06692561001
353	AVIOLANCI LAZIO - FOLGORE – S.C.A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	03188790582
354	ADOK SYSTEM S.C.A R.L. IN LIQUIDAZIONE	ANZIO (RM)	LAZIO	08335371004
355	ALLESTIMENTO GRAFICO LA PRIMULA 78 - SOCIETA COOPERATIVA A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	03311770584
356	ASSOCIAZIONE ROMANA COOPERATIVE DI ABITAZIONE - ARCA 15 - A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	08632180587
357	A.S.A. ANTICA SARTORIA ARTENESE - PICCOLA SOC. COOP. A R.L.	ARTENA (RM)	LAZIO	06227071005
358	BANDEIRANTE - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA PER AZIONI A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	02629200581
359	BIKAT COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	ROMA (RM)	LAZIO	02191570189
360	CASA SERENA - SOCIETA COOPERATIVA A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	07349590583
361	CENTRO STUDI RICERCA SOCIALE - DOMENICO CONGEDO - S.C.A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	03648860587
362	CE.DO.R.- CENTRO DOCUMENTAZIONE RICERCA E CONSERVAZIONE BENI LIBRARI - S.C.A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	06252430589
363	CINEMERIT COOP. SOCIETA COOPERATIVA A R.L	ROMA (RM)	LAZIO	03704410582
364	CO.NO.MAR SOCIETA COOP. EDILIZIA A R.L.	MARCELLINA (RM)	LAZIO	03420380580
365	COOP ALFA - SOC. COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L. IN LIQUIDAZIONE	ROMA (RM)	LAZIO	07519361005
366	COOPERATIVA AGRICOLA DIVINA PROVVIDENZA - ISOLA SACRA SOCIETA A R.	ROMA (RM)	LAZIO	80443830585
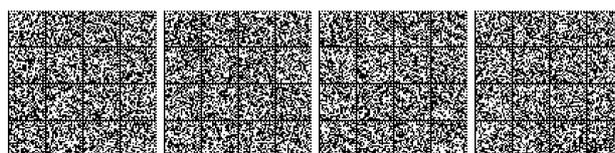
367	CONSORZIO NAZIONALE ECOAMBIENTE S.C. A R.L. IN LIQUIDAZIONE	ROMA (RM)	LAZIO	07104510586
368	CO.LA.TEX SOCIETA COOPERATIVA PER LA LAVORAZIONE DEI TESSUTI A R.L.	FIANO ROMANO (RM)	LAZIO	07108410585
369	COOP. ED. ISTITUTO ROMANO IMMOBILIARE SRL IRI	ROMA (RM)	LAZIO	01388740589
370	COOPERATIVA AUTOTRASPORTATORI PAPARESCHI - S.C. A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	80163610589
371	COOPERATIVA CULTURA CONTEMPORANEA - SOC. COOP. A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	03309940587
372	COOPERATIVA FACCHINI RIPETTA - S.C. A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	01498750585
373	COOPERATIVA EDILIZIA VILLA DEGLI ELCI S.C. A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	80072490586
374	COOPERATIVA AGRICOLA ROMANA A R.L	ROMA (RM)	LAZIO	03965690583
375	COOPERATIVA EDILIZIA APOLLO 2 A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	01932490582
376	COOPERATIVA EBRAICA DI PICCOLO FINANZIAMENTO - S.C. A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	01365620580
377	COOPERATIVA EDILIZIA AUTOFILOTRAMVIERI ROMANI A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	80224830580
378	COOPERATIVA CERTOSA A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	02486290964
379	COOPERATIVA ITALIA SERVIZI A R.L. IN BREVE C.I.S. - S.C.R.L.	CASTEL GANDOLFO (RM)	LAZIO	06206921006
380	COOPERATIVA PULI-MIRRA - PICCOLA S.C. DI SERVIZI R.L. IN LIQUIDAZIONE	GUIDONIA MONTECELIO (RM)	LAZIO	05898781009
381	COOPERATIVA SOCIALE CONTRACTOR SERVICE IN LIQUIDAZIONE	ANZIO (RM)	LAZIO	07040061009
382	COOPERATIVA SUOMI A R.L. IN LIQUIDAZIONE	ROMA (RM)	LAZIO	08855521004
383	DUE TORRI C.R.L.	CIVITAVECCHIA (RM)	LAZIO	04269551000
384	ENTRY WORK SOCIETA COOPERATIVA A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	04484151008
385	EDILDAN COSTRUZIONI COOP. IN LIQUID.	ROMA (RM)	LAZIO	05649670964
386	COOPERATIVA RILEVAZIONE DATI - CO.RI.DA. - S.R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	02930450586
387	COOP. SERVIZI GLOBALI C.S.G. – SOC. COOP.	ROMA (RM)	LAZIO	05336681001
388	CO.R.A.T. 80 – COOP.DI PROD.E LAVORO SCARL	ROMA (RM)	LAZIO	04737550584
389	C.T.A. CONSORZIO TECNOLOGIE AVANZATE SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	06758701004
390	EUROCARRI SOCIETA COOPERATIVA A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	06724750580
391	DOMUS MARTELLI – SOC. COOP. EDILIZIA A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	06142041000
392	EUROSERVIZI - SOCIETA' COOP.IN LIQUID.	ROMA (RM)	LAZIO	08175941007
393	COOPERATIVA SOCIALE MARY - COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	05070811004
394	HOVER TIBER SOC. COOP. A R.L.	FIUMICINO (RM)	LAZIO	04732151008
395	GARDENIA 2006 SERVIZI SOC. COOP. IN LIQUID.	ROMA (RM)	LAZIO	05519300965
396	FUTURO INSIEME – S.C.A R.L.	GROTTAFERRATA (RM)	LAZIO	05407531002
397	GROUP SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	POMEZIA (RM)	LAZIO	05679731009
398	GAME SYSTEMS - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	07389840583
399	GIAROS TRASPORTI E SERVIZI SCARL IN LIQ.	ROMA (RM)	LAZIO	09701971005

400	FOTOCIANOGRAFICA ROMANA S.C.A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	02907650580
401	G.A.M. - GRUPPO D ACQUISTO MONTECOMPATRI - SOCIETA COMMISSIONARIA C. A R.L.	MONTECOMPATRI (RM)	LAZIO	02573790587
402	G.T.A. - SOCIETA' COOP. IN LIQUIDAZIONE	ROMA (RM)	LAZIO	07349771001
403	IL CIGNO S.C. IN LIQUIDAZIONE	ROMA (RM)	LAZIO	02855040248
404	GEO VELLETRI – S.C.AR .L. IN LIQUIDAZIONE	ALBANO LAZIALE (RM)	LAZIO	07878521009
405	LA TORRE PRIMA SOC. COOP. EDILIZIA A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	03910801004
406	LA LANTERNA - SOCIETA' COOP. SERVIZI A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	03879361008
407	L AIRONE - SOCIETA COOP. EDILIZIA A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	06029860589
408	LE NEREIDI - SOCIETA COOP. EDILIZIA A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	02452070580
409	IUVENES AGRICOLAE - SOCIETA' COOP. A R.L.	PONZANO ROMANO (RM)	LAZIO	08155930582
410	LA NAVE DI DIONISO ENOTECA - WINE BAR - PICCOLA S.C.A R.L.IN LIQUIDAZIONE	ROMA (RM)	LAZIO	06353031005
411	LA.SE.CO.-LAVORATORI SERVIZI COOPERAZIONE DI PRODUZIONE E LAVORO -S.C.A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	03632821009
412	KRONOS ANTINCENDIO – S.C.A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	80255190581
413	LUCREZIA - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	04682571007
414	LINEA 2000 - SOCIETA COOP. EDILIZIA A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	03725740587
415	LA TALPA - SOCIETA COOPERATIVA A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	07447010583
416	KOALA SOCIETA' COOP. IN LIQUIDAZIONE	ROMA (RM)	LAZIO	06520180966
417	MONTE ARGENTARIO SPORTING CLUB - SCARL	ROMA (RM)	LAZIO	03659530582
418	"NOVA VEGA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.", IN LIQUIDAZIONE	ROMA (RM)	LAZIO	07573471005
419	PROTECHSYSTEM PICCOLA S.C.A R.L. IN LIQUID.	ROMA (RM)	LAZIO	06355691004
420	PICCOLA DIMORA SOC.COOP. EDILIZIA A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	04043531005
421	PRISMA SOC. COOP. A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	04536351002
422	MURAGLIA 2001 SOC.COOP. EDILIZIA A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	06325211008
423	NELLA – SOC.COOP. EDILIZIA A R.L.IN LIQUID.	ROMA (RM)	LAZIO	80343170587
424	MEDITERRANEA SERVIZI - S.C.A R.L. IN LIQUID.	ROMA (RM)	LAZIO	07416511009
425	P.A.M. 2000 - S.C.A R.L. IN LIQUIDAZIONE	COLLEFERRO (RM)	LAZIO	02150040604
426	PELAGUS - PICCOLA SS.C.A R.L. IN LIQUIDAZ.	POMEZIA (RM)	LAZIO	05769041004
427	PRODUZIONE DISTRIBUZIONE SERVIZI CULTURALI E DI PROPAGANDA - ESSECI PI SCARL	ROMA (RM)	LAZIO	03085610586
428	MUSICART- COOPERATIVA A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	05005791008
429	SERVIZIO PULIZIE CENTRO CARNI S.C.A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	05660930586
430	RINNOVAMENTO EDILIZIO 11 SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	80222490585
431	SALUS SECONDA – SOC.COOP. EDILIZIA A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	02635790583
432	PROWORK - SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUID.	ROMA (RM)	LAZIO	09729291006
433	RINNOVAMENTO EDILIZIO 2 S.C. EDILIZIA A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	80222450589
434	SOC.COOP.EDILIZIA A R.L. ARCOBALENO	ROMA (RM)	LAZIO	06252970584
435	S.I.O.M. - SERVIZI INDUSTRIALI OFFICINA MECCANICA - COOPERATIVA A R.L	POMEZIA (RM)	LAZIO	03738210586
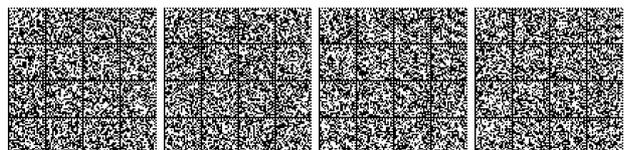
436	SOCIETA COOPERATIVA CELIO A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	02977320585
437	SOCIETA COOPERATIVA CUSPIDE A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	04785091002
438	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A R.L. MALPIGHI	ROMA (RM)	LAZIO	80250950583
439	SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA - L AGRESTE A R.L. IN LIQUIDAZIONE	ROMA (RM)	LAZIO	80179350584
440	S.I.D.A. SOCIETA' ITALIANA DISTRIBUZIONE ALIMENTI S.C. A R.L. IN LIQUIDAZIONE	ARICCIA (RM)	LAZIO	07082261004
441	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A R.L. - STELLA ALPINA -	POMEZIA (RM)	LAZIO	02980070581
442	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A R.L. FUTURA	ALBANO LAZIALE (RM)	LAZIO	03654541006
443	SOCIETA COOPERATIVA DI SERVIZI A R.L. FREE LANCERS	ROMA (RM)	LAZIO	08165170583
444	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA BELLAVISTA 74 S.C.A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	02599490584
445	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA NUOVA ARICCIA A R.L.IN LIQUIDAZIONE	ARICCIA (RM)	LAZIO	03825790581
446	SOC. COOP.EDILIZIA PROSPEROSA A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	05530950582
447	SOCIETA COOP. EDILIZIA S. GRAZIELLA A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	97001850581
448	SOLE E NATURA – SOC. COOP. EDILIZIA A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	01889740583
449	SOCIETA COOPERATIVA RIANO PRIMA A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	03105960581
450	SOLLEONE SOCIETA COOPERATIVA A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	80438740583
451	TIBUR SUPERBUM – S.C.A R.L.	TIVOLI (RM)	LAZIO	03535041002
452	T.C. GROUP - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	05489011006
453	TORRE ASTURA 72 SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	03909430583
454	TRATTORIA DEL CAPORALE S.C.A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	05402611007
455	UNIVERSAL -SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	07441861007
456	VALDIANO - SOCIETA COOP. EDILIZIA A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	04877390585
457	VEGA 90 SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	08485930583
458	GLOBAL EXPRESS - PICCOLA S.C.A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	06763511000
459	COOPERATIVA LOGISTICA 2002 A R.L. IN LIQUID.	ROMA (RM)	LAZIO	06905411002
460	J.T.M. SOCIETA' COOP.A R.L.IN LIQUIDAZIONE	ROMA (RM)	LAZIO	09426491008
461	PAFEC SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUID.	LATINA (LT)	LAZIO	01495270595
462	ALEXIA - SOC. COOP. SOCIALE IN FORMA ABBR. ALEXIA - S.C.S. IN LIQUIDAZIONE	ROMA (RM)	LAZIO	08749351006
463	I GIOVANIDELTEATROSTUDIO SOC. COOP. A.R.L. IN LIQUIDAZIONE	ROMA (RM)	LAZIO	07240341003
464	GREEN OASIS - SOCIETA COOP. EDILIZIA A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	03613181001
465	SAFAR COOP - SOCIETA COOPERATIVA A R.L.	MARINO (RM)	LAZIO	04862850585
466	AGRITURISMO ENIGMA PICCOLA S.C.A R.L.IN LIQUIDAZIONE	ZAGAROLO (RM)	LAZIO	05117431006
467	PAGINA 33 – SOC. COOP. SOCIALE IN LIQUID.	NETTUNO (RM)	LAZIO	06478311001
468	MONDO VERDE SOC.' COOP. IN LIQUIDAZIONE	ROMA (RM)	LAZIO	06279371006
469	COOPERASS - COOPERATIVA AGENTI DI ASSICURAZIONE - S.C. A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	07003390585
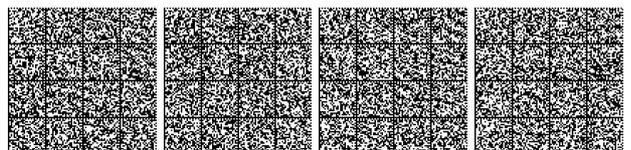
470	COOPERATIVA PRENESTE CONSUMATORI DIRETTI S.C. A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	04180561005
471	EDILIZIA MUZI SOC.COOP. EDILIZIA A R.L.	ALBANO LAZIALE (RM)	LAZIO	82010490587
472	GESA SOCIETA COOPERATIVA A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	04541361004
473	ANDROMACA – SOC.COOP. EDILIZIA A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	01306130582
474	CARTITALIA SOCIETA'COOP. IN LIQUIDAZIONE	ROMA (RM)	LAZIO	05970290960
475	AGRITIBER – SOC. COOP. AGRICOLA INTERCOMUNALE A R.L.	CIVITELLA SAN PAOLO (RM)	LAZIO	07483040585
476	CASA BIANCA – SOC.COOP. EDILIZIA A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	04685490585
477	SOCIETA COOPERATIVA A R.L. EUROCOOP 83	ROMA (RM)	LAZIO	06263310580
478	LOGISTICA BRODOLINI S.C.A R.L. IN LIQU.	ROMA (RM)	LAZIO	03864380104
479	S.D.B. - SOCIETA COOPERATIVA A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	04051001008
480	GOLFO STELLA – SOC. COOP. EDILIZIA A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	02986200588
481	ITALFIDI SOCIETA COOPERATIVA A RL	ROMA (RM)	LAZIO	08147940582
482	M.G.A. – S.C.A R.L. IN LIQUIDAZIONE	ROMA (RM)	LAZIO	06797811004
483	COOP.EDILIZIA AURORA 1964 - S.C.A R.L.IN LIQ.	ROMA (RM)	LAZIO	80168470583
484	CONF.A.R. SERVICE – SOC.COOP. SOC. IN LIQ.	ROMA (RM)	LAZIO	09729521006
485	AUSONIA SOCIETA COOP. A R.L.IN LIQ.	ROMA (RM)	LAZIO	03098700580
486	AVV. SER. SOCIETA' COOP.	MENTANA (RM)	LAZIO	08857851003
487	AZZURRA TERZA SOC.COOP. EDILIZIA A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	06466530588
488	DOLPHIN CLUB PICCOLA S.C. A R.L. IN LIQUID.	ROMA (RM)	LAZIO	05816111008
489	LOTTA ALL EROINA – S.C.A R.L.	GUIDONIA MONTECELIO (RM)	LAZIO	05916650582
490	EDILIZIA FONTE DI LUNA - SOCIETA COOPERATIVA A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	80064830583
491	RINNOVAMENTO EDILIZIO 18 SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	80222570584
492	SOCIETA COOPERATIVA ROMANA A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	03609610583
493	NUOVA REGILLO - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	MORICONE (RM)	LAZIO	03421740584
494	SO.RI.L. COOPERATIVA A R.L.	ALBANO LAZIALE (RM)	LAZIO	06657231004
495	CON.E.CO. - SOCIETA COOPERATIVA A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	07689160583
496	COOPERATIVA G.A.R. 2000 GRUPPO ACQUISTI ROMA 2000 S.C.A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	00444000582
497	PUBBLICAR SOCIETA' COOP. IN LIQUIDAZIONE	LATINA	LAZIO	01884930593
498	COOPERATIVA SOCIALE TAM-TAM IN LIQUIDAZIONE	FONTE NUOVA (RM)	LAZIO	08392131002
499	COOPERATIVA SERVIZI E MANOVALANZA - SOC. COOP. A R.L. - IN LIQUIDAZIONE	FANO (PS)	MARCHE	00995030418
500	LA PULISAN SOCIETA' COOPERATIVA	CERIGNOLA (FG)	PUGLIA	02296770718

18A01747
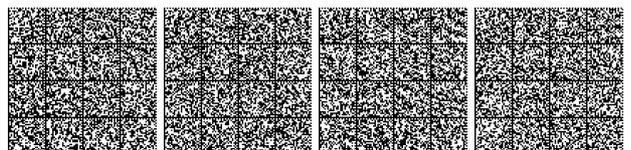
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 22 febbraio 2018.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Ezetimibe Sandoz», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 296/2018).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i.;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001 n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e s.m.i.;

Vista la determinazione con la quale la società Sandoz S.p.a. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale Ezetimibe Sandoz;

Vista la domanda con la quale la società Sandoz S.p.a. ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità delle confezioni con AIC numeri 042785206 e 042785067;

Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica nella seduta del 9 ottobre 2017;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 23 ottobre 2017;

Vista la deliberazione n. 31 del 30 novembre 2017 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale EZETIMIBE SANDOZ nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione: «10 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - AIC n. 042785206 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 12,50.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 23,44.

Nota AIFA: 13.

Confezione: «10 mg compresse» 30 compresse in blister AL/AL - AIC n. 042785067 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 12,50.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 23,44.

Nota AIFA: 13.

Validità del contratto: 24 mesi.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale Ezetimibe Sandoz è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Ezetimibe Sandoz è la seguente medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 22 febbraio 2018

Il direttore generale: MELAZZINI

18A01706

DETERMINA 22 febbraio 2018.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Xanax», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 297/2018).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48,

comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i.;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001 n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e s.m.i.;

Vista la determinazione con la quale la società General Pharma Solutions S.p.a. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale Xanax;

Vista la determinazione di classificazione in fascia C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e s.m.i.;

Vista la domanda con la quale la società General Pharma Solutions S.p.a. ha chiesto la riclassificazione delle confezioni con numeri AIC 044790020, 044790032 e 044790018;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 8 novembre 2017;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale XANAX nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione: 30 cpr 1 mg R.P. - AIC n. 044790020 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione: 30 cpr 2 mg R.P. - AIC n. 044790032 (in base 10).
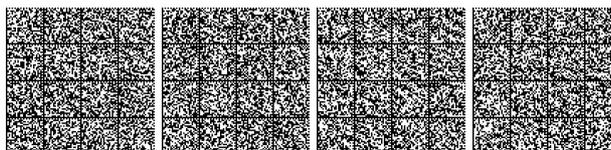
Classe di rimborsabilità: C.

Confezione: 30 cpr 0,5 mg R.P. - AIC n. 044790018 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Xanax è la seguente medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 22 febbraio 2018

Il direttore generale: MELAZZINI

18A01707

DETERMINA 22 febbraio 2018.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Levetiracetam Aurobindo Pharma Italia», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 299/2018).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i.;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001 n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e s.m.i.;

Vista la determinazione con la quale la società Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale Levetiracetam Aurobindo Pharma Italia;

Vista la domanda con la quale la società Aurobindo Pharma (Italia) S.r.L ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità delle confezioni con AIC numeri 045107012 e 045107024;

Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica nella seduta del 13 settembre 2017;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 26 settembre 2017;

Vista la deliberazione n. 31 del 30 novembre 2017 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale LEVETIRACETAM AUROBINDO PHARMA ITALIA nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione: «100 mg/ml soluzione orale» 1 flacone in vetro da 150 ml con 1 siringa graduata da 1 ml e 1 adattatore per la siringa - AIC n. 045107012 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 16,62.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 31,17.

Confezione: «100 mg/ml soluzione orale» 1 flacone in vetro da 150 ml con 1 siringa graduata da 3 ml e 1 adattatore per la siringa - AIC n. 045107024 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 16,62.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 31,17.

Validità del contratto: 24 mesi.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale Levetiracetam Aurobindo Pharma Italia è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Levetiracetam Aurobindo Pharma Italia è la seguente medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativ n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 22 febbraio 2018

Il direttore generale: MELAZZINI

18A01708

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

CIRCOLARE 20 febbraio 2018, n. **5**.

Chiarimenti in materia di pareggio di bilancio per il triennio 2018-2020 per gli enti territoriali di cui all'articolo 1, commi da 465 a 508, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017), come modificata dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018).

Alle regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano - Loro sedi

Alle province

Alle città metropolitane

Ai comuni

Agli organi di revisione economico-finanziaria

e, *p.c.*

Alla Corte dei conti

Segretariato generale

Sezione delle autonomie

Roma

Alla Presidenza del Consiglio dei ministri

Segretariato generale

Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport

Dipartimento della protezione civile

Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica

Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche

Ufficio per lo sport

Roma

Al Ministero della giustizia

Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi - Roma

Al Ministero dell'interno

Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Roma

Al Gabinetto del Ministro - Sede

All'Ufficio coordinamento legislativo - Sede

All'Ufficio legislativo-economia - Sede

All'Ufficio legislativo-finanze - Sede

All'ISTAT, via Cesare Balbo n. 16 - Roma

All'A.N.C.I., via dei Prefetti n. 46 - Roma

All'U.P.I., piazza Cardelli n. 4 - Roma

Al CINSEDO, via Parigi n. 11 - Roma

Alle Ragionerie territoriali dello Stato - Loro sedi
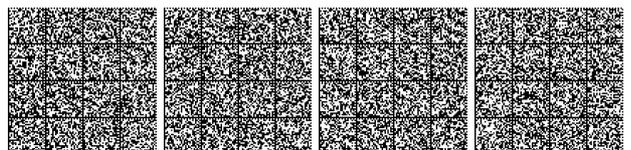
PREMESSA

La presente circolare fornisce chiarimenti in merito alle disposizioni in materia di pareggio di bilancio degli enti territoriali per il triennio 2018-2020 e illustra le innovazioni introdotte dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018). Al fine di favorire una migliore comprensione e leggibilità del quadro normativo nel suo complesso, viene mantenuta la struttura logica già utilizzata nell'esercizio 2017 (circolare 3 aprile 2017, n. 17).

Preliminarmente, appare utile richiamare il comma 465 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), che dispone che: *"Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 463 a 484 del presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione*".

Si ricorda che la richiamata legge 24 dicembre 2012, n. 243 (legge rinforzata), ha dato attuazione al sesto comma dell'articolo 81 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale n. 1 del 2012), al fine di assicurare il rispetto del principio costituzionale del pareggio di bilancio secondo il quale tutte le amministrazioni pubbliche devono perseguire l'equilibrio di bilancio tra entrate e spese e la sostenibilità del debito, nell'osservanza delle regole dell'Unione europea in materia economico-finanziaria. Sono consentiti scostamenti temporanei del saldo dall'obiettivo programmatico solo in caso di eventi eccezionali quali, ad esempio, gravi recessioni economiche, crisi finanziarie e calamità naturali.

La riforma delle regole di finanza pubblica per gli enti territoriali è stata consolidata, poi, con l'approvazione della legge 12 agosto 2016, n. 164, che ha apportato alcune sostanziali modifiche all'articolo 9 della richiamata legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibri di bilancio degli enti territoriali. Il Legislatore, infatti, nella consapevolezza che la stabilità delle regole facilita la programmazione finanziaria, ha previsto che gli enti territoriali conseguano un unico obiettivo costituito dall'equilibrio fra entrate finali e spese finali in termini di sola competenza (senza alcuna esclusione di voci di entrata e di spesa), come eventualmente modificato ai sensi dell'articolo 10 della medesima legge n. 243 del 2012.

La riforma delle regole in parola, che ha trovato piena attuazione con l'articolo 1, commi da 463 a 508, della legge di bilancio 2017, prevede, al comma 466, che, a decorrere dal 2017, gli enti territoriali conseguano un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali (ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n.

118) e le spese finali (ascrivibili ai titoli 1, 2, 3 del medesimo schema di bilancio) e che, per il triennio 2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza sia considerato il Fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento (mentre non rileva la quota del Fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente). A decorrere dal 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali. Al riguardo, preme precisare, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 247 del 2017, che per Fondo pluriennale di entrata e di spesa finanziato dalle entrate finali – valido ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica a decorrere dall'esercizio 2020 - si intende il Fondo pluriennale (di entrata e di spesa) al netto della quota finanziata dal ricorso all'indebitamento e di eventuali quote derivanti da mutui e prestiti confluite in avanzo di amministrazione.

Le principali innovazioni introdotte dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) riguardano:

- Fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2016: gli enti territoriali possono non rilevare in economia le risorse accantonate nel Fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2016, per finanziare le spese contenute nei quadri economici relative a investimenti per lavori pubblici e quelle per procedure di affidamento già attivate, ancorché non ancora impegnate, e conservarle nel Fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2017, purché riguardanti opere per le quali l'ente abbia già avviato le procedure per la scelta del contraente o disponga del progetto esecutivo degli investimenti redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa. Tali risorse confluiscono nel risultato di amministrazione se entro l'esercizio 2018 non sono assunti i relativi impegni di spesa (articolo 1, comma 880);

- Flessibilità in corso di gestione: all'articolo 1, comma 468, della legge n. 232 del 2016, dopo le parole "il prospetto allegato al bilancio di previsione non considera gli stanziamenti" sono eliminate le parole "non finanziati dall'avanzo di amministrazione". Conseguentemente, il prospetto dimostrativo del rispetto del saldo non negativo di cui all'articolo 1, comma 466, della legge n. 232 del 2016, da allegare al bilancio di previsione degli enti territoriali, non deve più considerare gli stanziamenti del Fondo crediti di dubbia esigibilità e dei Fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Inoltre, è eliminato l'obbligo di allegare, nel corso dell'esercizio, ai fini della verifica del rispetto del saldo, il prospetto dimostrativo alle variazioni di bilan-

cio (articolo 1, comma 785). In tal modo, l'ente deve rispettare il saldo non negativo esclusivamente in sede di approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione. Tale modifica normativa va tenuta in debito conto da parte del responsabile del servizio finanziario e dell'organo di revisione economico-finanziario nell'espressione dei pareri da rendere sugli atti di variazione di bilancio;
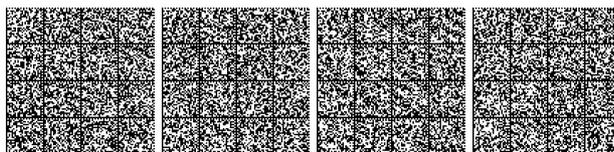
- Completa applicazione della disciplina del pareggio di bilancio a tutte le Autonomie speciali: è abrogato l'articolo 1, comma 483, della legge n. 232 del 2016, che escludeva le regioni Friuli Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, nonché le province autonome di Trento e di Bolzano, dalle disposizioni riguardanti il sistema sanzionatorio e premiante del pareggio di bilancio. Pertanto, dal 2018, le richiamate regioni Friuli Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, non più soggette al vincolo del patto di stabilità interno, applicano integralmente la disciplina del pareggio di bilancio prevista dall'articolo 1, comma 465 e seguenti, della legge n. 232 del 2016 (articolo 1, comma 828);
- Chiusura contabilità speciali protezione civile: le risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali degli enti territoriali di cui all'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per effetto della scadenza del termine di durata dello stato di emergenza, sono vincolate alla realizzazione degli interventi previsti dalle ordinanze adottate ai sensi dei commi 2 e 4-ter dell'articolo 5 della medesima legge n. 225 del 1992, durante lo stato di emergenza. In particolare, le risorse che residuano alla chiusura della contabilità speciale, e le relative spese, non rilevano ai fini dei vincoli di finanza pubblica a cui sono soggetti gli enti territoriali. Al fine di favorire l'utilizzo delle risorse derivanti dalla chiusura delle predette contabilità speciali secondo le procedure ordinarie di spesa, è disciplinata apposita procedura nell'ambito del patto di solidarietà nazionale di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (articolo 1, commi da 787 a 791);
- Patti di solidarietà nazionale enti locali: sono apportate modifiche alla disciplina di concessione degli spazi finanziari agli enti locali per spese d'investimento da realizzare attraverso l'utilizzo degli avanzi di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito (articolo 1, comma 874). In particolare:

  1) incremento di 200 milioni di euro (dagli iniziali 700 milioni) degli spazi finanziari assegnabili agli enti locali negli anni 2018 e 2019, nell'ambito dei patti nazionali di cui
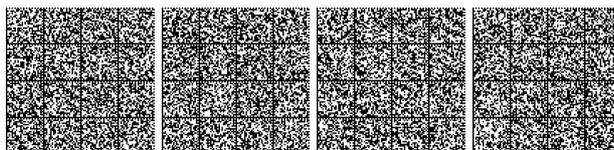
all'articolo 10, comma 4, della legge n. 243 del 2012. A tal fine, sono assegnati agli enti locali spazi finanziari, nel limite complessivo di 900 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018 e 2019, di cui 400 milioni di euro annui ad interventi di edilizia scolastica e 100 milioni di euro annui a interventi di impiantistica sportiva e, nel limite complessivo di 700 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 (lett. a);

2) i comuni facenti parte di un'unione di comuni che hanno delegato le funzioni connesse alla realizzazione di opere pubbliche possono richiedere spazi finanziari, nell'ambito delle intese regionali e dei patti nazionali di cui all'articolo 10, commi 3 e 4, della legge n. 243 del 2012, per la quota di contributi trasferita all'unione stessa per investimenti in opere pubbliche riferite alla medesima delega di funzioni (lett. b);

3) sono modificate le procedure di assegnazione degli spazi finanziari richiesti per interventi di edilizia scolastica; è introdotta, inoltre, una nuova priorità, e relativa disciplina, per l'impiantistica sportiva (lettere da c) a i);

4) sono introdotte ulteriori priorità per l'assegnazione degli spazi finanziari agli enti locali:

- investimenti già avviati, a valere su risorse acquisite mediante contrazione di mutuo e per i quali sono stati attribuiti spazi finanziari ai sensi dell'ultimo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 492 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 (lett. l);
- investimenti finanziati con avanzo di amministrazione o mediante operazioni di indebitamento la cui progettazione definitiva e/o esecutiva è finanziata a valere sulle risorse di cui al Fondo per la progettazione definitiva ed esecutiva nelle zone a rischio sismico e per la messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico (articolo 41-bis del decreto legge n. 50 del 2017) (lett. m);
- comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 15.000 abitanti, per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa (lett. n);
- investimenti finalizzati al potenziamento e al rifacimento degli impianti per la produzione di energia elettrica di fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico, per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa (lett. o).

Da ultimo, la lettera p) aggiorna le lettere del comma 493 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, alla luce delle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2018, mentre la lettera q) riformula il comma 507 dell'articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016,
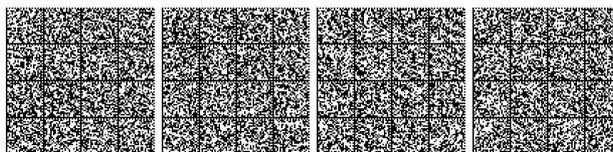
prevedendo che l'ente territoriale attesti l'utilizzo degli spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà di cui all'articolo 10 della legge n. 243 del 2012, con l'invio della certificazione di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo. Il predetto ente, tuttavia, non può beneficiare di spazi finanziari nell'esercizio finanziario successivo a quello dell'invio della certificazione qualora gli spazi finanziari concessi siano stati utilizzati per una quota inferiore al 90 per cento.

Per ulteriori dettagli sulle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2018, si rinvia ai paragrafi dedicati.
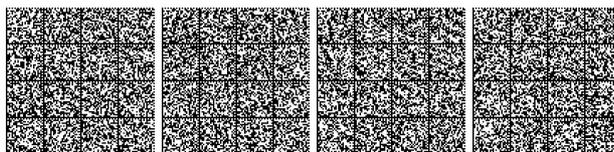
A. ENTI ASSOGGETTATI ALLE REGOLE DI FINANZA PUBBLICA

A.1 Enti territoriali

L'articolo 1, comma 465, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, prevede il concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti di cui al comma 1 dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Sono assoggettati, pertanto, alla regola del saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate finali e spese finali, le regioni e le province autonome, le città metropolitane, le province e tutti i comuni, senza alcuna esclusione.

Di conseguenza, anche gli enti di nuova istituzione e i comuni istituiti a seguito dei processi di fusione (enti derivanti da fusione per unione o enti incorporanti a seguito di fusione per incorporazione) previsti dalla legislazione vigente, che hanno concluso tali processi entro la data del 1° gennaio 2018, sono assoggettati all'obbligo del concorso agli obiettivi di finanza pubblica e, pertanto, sono tenuti alla comunicazione del monitoraggio e alla certificazione. A tal fine, devono accreditarsi al sistema web appositamente previsto all'indirizzo *http://pareggiobilancio.mef.gov.it*, richiedendo una utenza caratterizzata da un codice identificativo (User ID ovvero il nome utente) e da una password. Qualora il nuovo ente disponga già di credenziali d'accesso ad altri applicativi del Ministero dell'economia e delle finanze, dovrà utilizzare le stesse credenziali per accedere all'applicativo web dedicato al pareggio di bilancio.

Si invitano, comunque, gli utenti già accreditati ad aggiornare/integrare le informazioni già presenti al fine di favorire un canale sempre più efficace di comunicazione. Al riguardo, si raccomanda di verificare ed aggiornare, in particolare, le informazioni contenute nella sezione "Anagrafica Ente", destinata a raccogliere le informazioni inerenti ai contatti, con particolare riferimento all'anagrafica istituzionale, degli amministratori e dei responsabili finanziari.

Si segnala che la password scade dopo 180 giorni dall'ultimo accesso nel sito del pareggio di bilancio. Pertanto, se entro 180 giorni l'utente non avvia la procedura digitando le proprie User ID e password, quest'ultima scade per una protezione del sistema.

Per ulteriori dettagli sulle modalità di accreditamento, integrazione dell'anagrafica, recupero password, si veda l'allegato ACCESSO WEB/18 alla presente circolare (Allegato 1).

Da ultimo, si segnala che, in considerazione della specificità della città di Roma quale Capitale della Repubblica, il decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61 - che ha dato attuazione al nuovo ordinamento di Roma Capitale ai sensi dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42 - ha previsto una particolare procedura per il concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica da parte del Comune di Roma. In particolare, il comma 1 dell'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 61
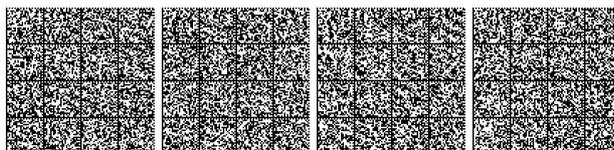
del 2012 prevede che Roma Capitale concordi con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 31 maggio di ciascun anno, le modalità e l'entità del proprio concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo di ogni anno, il Sindaco trasmette la proposta di accordo al Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di mancato accordo, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, il concorso di Roma Capitale alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica è determinato sulla base delle disposizioni applicabili ai restanti comuni del territorio nazionale.

A.2 Autonomie speciali

Anche le autonomie speciali sono tenute a garantire, dall'esercizio 2016, l'equilibrio tra entrate finali e spese finali in termini di competenza ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

In particolare, per le autonomie speciali, a decorrere dall'esercizio 2016, è stato avviato il graduale abbandono del patto di stabilità interno (conclusosi il 1° gennaio 2018), ad eccezione della regione Sardegna il cui passaggio a regime alla disciplina del pareggio di bilancio è avvenuto contestualmente alle regioni a statuto ordinario già a decorrere dall'anno 2015, in attuazione del punto 3 dell'Accordo sottoscritto con lo Stato il 21 luglio 2014 e recepito dall'articolo 42, comma 10, del decreto-legge n. 133 del 2014, e successivamente confermato dal comma 478-bis dell'articolo 1 della legge di stabilità 2015.

La regione Sicilia, invece, applica, a regime, la disciplina del pareggio di bilancio a decorrere dall'anno 2016, in attuazione dell'Accordo sottoscritto con lo Stato il 20 giugno 2016 e recepito dall'articolo 11 del decreto-legge n. 113 del 2016.

Per i restanti enti ad autonomia differenziata, fino al definitivo passaggio alle regole del pareggio di bilancio nel 2018, gli obiettivi di finanza pubblica sono stati conseguiti anche attraverso le regole del patto di stabilità interno di cui alla legge di stabilità 2013 (articolo 1, commi 454 e successivi della legge n. 228 del 2012), modulati secondo quanto concordato tra Stato e singola regione e provincia autonoma.

In particolare, la regione Valle d'Aosta è stata assoggettata al doppio vincolo di finanza pubblica (patto di stabilità interno e pareggio di bilancio) nell'anno 2016 e, a decorrere dall'anno 2017, alle sole regole del pareggio di bilancio, ivi compreso, dunque, il connesso regime sanzionatorio e premiale, ai sensi del comma 484 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016 n. 232 (legge di bilancio 2017).

Le regioni Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, nonché le province autonome di Trento e Bolzano, sono state assoggettate al doppio vincolo di finanza pubblica fino all'anno 2017. A decorrere dall'anno 2018, anche per i suddetti enti ad autonomia differenziata viene meno il vincolo del patto di stabilità interno e trova integrale applicazione la disciplina del pareggio di bilancio[1].

[1] Per la regione Friuli Venezia Giulia il definitivo superamento del patto di stabilità interno e del regime di doppia applicazione dei vincoli di finanza pubblica è previsto a decorrere dal 2018 dall'articolo 1, commi 815 e 828, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Per la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e Bolzano, il definitivo superamento del patto di stabilità interno e del regime di doppia applicazione dei vincoli di finanza pubblica è previsto a decorrere dal 2018 dall'articolo 1, comma 407, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dall'articolo 1, comma 828, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
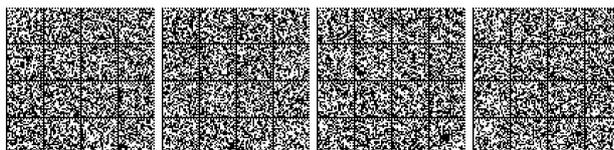
B. DETERMINAZIONE DEL SALDO DI FINANZA PUBBLICA PER IL TRIENNIO 2018-2020

B.1 Indicazioni generali

La legge 11 dicembre 2016, n. 232, prevede, all'articolo 1, comma 466, che, a decorrere dall'anno 2017, tutti gli enti territoriali concorrono agli obiettivi di finanza pubblica conseguendo un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali.

Per la determinazione del saldo valido per la verifica del rispetto dell'obiettivo di finanza pubblica, le entrate finali e le spese finali, di cui allo schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - volto a disciplinare l'armonizzazione dei sistemi contabili - sono quelle ascrivibili ai seguenti titoli:

ENTRATE FINALI

1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

2 – Trasferimenti correnti

3 – Entrate extratributarie

4 – Entrate in c/capitale

5 – Entrate da riduzioni di attività finanziarie

SPESE FINALI

1 – Spese correnti

2 – Spese in c/capitale

3 – Spese per incremento di attività finanziarie.

Per gli anni 2018-2019, nelle entrate finali e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il Fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento (cfr. paragrafo B.2). A decorrere dal 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali. Al riguardo, preme precisare che per Fondo pluriennale di entrata e di spesa finanziato dalle entrate finali - valido ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica a decorrere dall'esercizio 2020 - si intende il Fondo al netto della quota finanziata dal ricorso all'indebitamento e di eventuali quote derivanti da mutui e prestiti confluite in avanzo di amministrazione.

Per ciascuno degli anni 2018-2020 non rileva, poi, la quota del Fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente. Al riguardo, si precisa che la predetta quota non rileva ai soli fini della verifica del rispetto del saldo di finanza pubblica. Per la redazione dei documenti contabili si rinvia al princi-

pio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui al punto 5.4 (allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011) che, nello specifico, dispone che "*Nel corso dell'esercizio, la cancellazione di un impegno finanziato dal fondo pluriennale vincolato comporta la necessità di procedere alla contestuale dichiarazione di indisponibilità di una corrispondente quota del fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata che deve essere ridotto in occasione del rendiconto, con corrispondente liberazione delle risorse a favore del risultato di amministrazione*.".
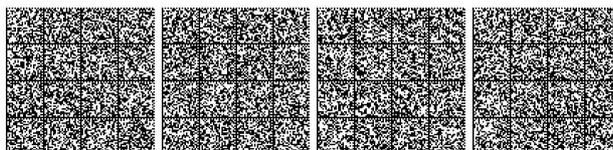
Gli stanziamenti del Fondo crediti di dubbia esigibilità e dei Fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione non vengono considerati tra le spese finali, ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica (cfr. paragrafo B.3).

Al riguardo, si segnala che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 247 del 2017[2], nell'esaminare, tra l'altro, le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalle regioni autonome Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia, dalla regione Veneto e dalle province autonome di Bolzano e di Trento sull'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge n. 164 del 2016 (articolo 9, comma 1, legge n. 243 del 2012), le ha dichiarate infondate:

1) circa la mancata inclusione dell'avanzo di amministrazione tra le entrate finali valide ai fini del saldo: in quanto l'interpretazione della norma non può che essere quella secondo cui l'avanzo di amministrazione rimane nella disponibilità dell'ente che lo realizza;
2) circa la pretesa illegittimità delle limitazioni previste all'utilizzazione, a partire dall'esercizio 2017, delle risorse già destinate negli esercizi precedenti al finanziamento delle spese programmate e – a tal fine – inserite nel Fondo pluriennale vincolato (che impedirebbe la natu-

[2] La Corte Costituzionale con sentenza n. 247 del 2017 ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale avanzate dalle Regioni autonome Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia, dalla Regione Veneto e dalle Province autonome di Bolzano e di Trento sull'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge n. 164 del 2016, che ha introdotto il comma 1-bis dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012, che prevede che "*Ai fini dell'applicazione del comma 1, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Per gli anni 2017-2019, con la legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, è prevista l'introduzione del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali*".
Le questioni possono essere sintetizzate in relazione ai tre diversi periodi di cui si compone la norma impugnata:
a) il primo periodo – secondo la prospettazione della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia – avrebbe l'effetto indiretto di "espropriare" l'avanzo di amministrazione all'ente territoriale che lo ha realizzato per acquisirlo a obiettivi di finanza pubblica da realizzare in ambito regionale;
b) con argomentazioni sostanzialmente analoghe, tutte le autonomie speciali ricorrenti deducono poi che il secondo e il terzo periodo, attraverso uno strumentale collegamento con lo schema di bilancio armonizzato, impedirebbero la naturale utilizzazione del fondo pluriennale vincolato, trasformandolo di fatto in un indebito contributo dell'ente territoriale agli obiettivi di finanza pubblica. In tal modo, un istituto nato per la mera esposizione contabile delle diacronie inerenti alla gestione di competenza e di cassa dei programmi aventi valenza pluriennale sarebbe conformato dalle norme impugnate in un'indebita intrusione negli equilibri finanziari dell'ente territoriale, ponendo in essere una patente violazione della sua autonomia finanziaria e del correlato buon andamento della programmazione.
Avendo tutte le questioni sollevate l'intento di salvaguardare la disponibilità dell'avanzo di amministrazione e del Fondo pluriennale vincolato secondo le rispettive discipline, una diversa interpretazione delle disposizioni impugnate che escluda il preteso significato ablativo le renderebbe, per ciò stesso, infondate.

rale utilizzazione del fondo stesso, trasformandolo di fatto in un indebito contributo dell'ente territoriale agli obiettivi di finanza pubblica): ciò, in quanto occorre interpretare le richiamate norme nel senso che le disposizioni impugnate non alterano la struttura e la gestione temporale del Fondo pluriennale vincolato. Ne consegue che – contrariamente a quanto lamentato dalle ricorrenti – accertamenti, impegni, obbligazioni attive e passive rimangono rappresentati e gestiti in bilancio secondo quanto programmato a suo tempo dall'ente territoriale. Pertanto, l'iscrizione o meno nei titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dell'entrata e nei titoli 1, 2 e 3 della spesa deve essere intesa in senso meramente tecnico-contabile, quale criterio armonizzato per il consolidamento dei conti nazionali. Tale aggregazione contabile non incide né quantitativamente né temporalmente sulle risorse legittimamente accantonate per la copertura di programmi, impegni e obbligazioni passive concordate negli esercizi anteriori alle scadenze del Fondo pluriennale vincolato.

Riportando la lettura di tali disposizioni alla loro finalità di aggregazione macroeconomica, vengono a cadere tutti i pretesi pregiudizi per le finanze delle autonomie ricorrenti. Queste ultime, unitamente agli altri enti territoriali, mantengono, infatti, la piena facoltà di gestire *secundum legem* il Fondo pluriennale vincolato, indipendentemente dalla sua collocazione nei contestati titoli di bilancio.

Ciò posto, si ritiene che gli strumenti previsti dal legislatore (intese regionali e patti di solidarietà nazionale) e la maggiore flessibilità in corso di gestione introdotta dal comma 785 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017, che modifica il comma 468 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016[3], rappresentino un efficace mezzo di utilizzo - e progressivo smaltimento - dell'avanzo di amministrazione da parte degli enti territoriali, in linea con le interpretazioni della Corte costituzionale espresse nella richiamata sentenza n. 247 del 2017.

B.2 Fondo pluriennale vincolato

[3] Il comma 785 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 prevede che il prospetto dimostrativo del rispetto del saldo non negativo di cui all'articolo 1, comma 466, della legge n. 232 del 2016, da allegare al bilancio di previsione degli enti territoriali, non deve considerare gli stanziamenti del Fondo crediti di dubbia esigibilità e dei Fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione, anche se finanziati dall'avanzo di amministrazione, ed elimina l'obbligo di allegare, nel corso dell'esercizio, ai fini della verifica del rispetto del saldo, il prospetto dimostrativo alle variazioni di bilancio. Pertanto, il saldo non negativo deve essere rispettato esclusivamente in sede di approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione).
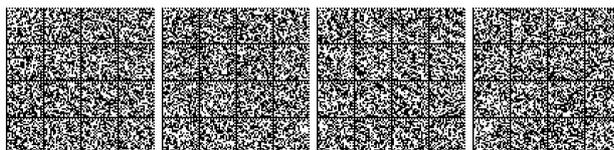
Nell'ambito del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011), al punto 5.4 viene disciplinato il Fondo pluriennale vincolato.

La disciplina generale del Fondo pluriennale vincolato prevede che, alla fine dell'esercizio, nel caso in cui l'entrata sia stata accertata o incassata e la spesa non sia stata impegnata, tutti gli stanziamenti cui si riferisce la spesa, ivi inclusi quelli relativi al Fondo pluriennale vincolato, costituiscono economia di bilancio e danno luogo alla formazione di una quota del risultato di amministrazione dell'esercizio.

In deroga alla disciplina generale, il principio contabile specifica che possono essere finanziate dal Fondo pluriennale vincolato (e solo ai fini della sua determinazione) tutte le voci di spesa contenute nei quadri economici relativi a spese di investimento per lavori pubblici esigibili negli esercizi successivi anche se non interamente impegnate. La costituzione del Fondo per l'intero quadro economico è consentita solo in presenza di impegni assunti sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, imputate secondo esigibilità, anche se relative solo ad alcune voci, escluse le spese sostenute per la progettazione.

Al riguardo, giova ricordare che il principio contabile 5.4, concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, stabilisce che, nel caso in cui non vi sia aggiudicazione definitiva, entro l'anno successivo, le risorse accertate, cui il Fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nell'avanzo di amministrazione vincolato per la riprogrammazione dell'intervento in conto capitale ed il Fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo.

Come anticipato, l'articolo 1, comma 880, della legge di bilancio 2018, dispone che le risorse accantonate nel Fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2016 in applicazione del punto 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per finanziare le spese contenute nei quadri economici relative a investimenti per lavori pubblici e quelle per procedure di affidamento già attivate, se non utilizzate, possono essere conservate nel Fondo pluriennale di spesa dell'esercizio 2017 purché relative a opere per le quali l'ente abbia già avviato le procedure per la scelta del contraente fatte salve dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o disponga del progetto esecutivo degli investimenti redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma di spesa. Si evidenzia, tuttavia, che tali risorse confluiscono nel risultato di amministrazione se entro l'esercizio 2018 non vengono assunti i relativi impegni di spesa.

Per gli anni 2017-2019, come precisato dal comma 466, ai fini della determinazione del saldo di finanza pubblica di competenza, gli enti territoriali sommano all'ammontare delle entrate finali accertate l'importo del Fondo pluriennale vincolato di entrata corrente e in conto capitale, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento, e sommano al totale delle spese finali impegnate l'importo del Fondo pluriennale vincolato di spesa corrente e in conto capitale, anch'esso al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento.

Il richiamato comma 466 precisa, inoltre, che, a decorrere dal 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali. Come già precedentemente evidenziato, per Fondo pluriennale di entrata e di spesa finanziato dalle entrate finali – valido ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica a decorrere dall'esercizio 2020 - si intende il Fondo al netto della quota finanziata dal ricorso all'indebitamento e di eventuali quote derivanti da mutui e prestiti confluite in avanzo di amministrazione. Ciò, non solo alla luce della citata sentenza della Corte costituzionale n. 247 del 2017, ma anche in considerazione del fatto che gli enti territoriali possono costituire, in ciascun anno, il Fondo pluriennale di spesa finanziato da avanzo di amministrazione esclusivamente nel rispetto del proprio saldo (e, di conseguenza, coprendolo con le entrate finali valide ai fini della verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica) o, alternativamente, attraverso gli strumenti di flessibilità disciplinati dal legislatore (intese regionali e patti di solidarietà nazionali) che assicurano a livello regionale e/o nazionale il rispetto dei vincoli di finanza pubblica del complesso degli enti territoriali interessati.

Si ricorda, inoltre, che l'ultimo periodo del comma 466 prevede che non rileva la quota del Fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente. Al riguardo, si precisa che la predetta quota non rileva ai soli fini della verifica del rispetto del saldo di finanza pubblica (cfr. paragrafo B.1).

Da ultimo, si segnala che l'articolo 6-ter del decreto legge n. 91 del 2017, convertito dalla legge n. 123 del 2017, ha modificato il punto 5.4 dell'allegato 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, prevedendo che a seguito dell'aggiudicazione definitiva della gara, le spese contenute nel quadro economico dell'opera prenotate, ancorché non impegnate, continuano ad essere finanziate dal Fondo pluriennale vincolato, mentre gli eventuali ribassi di asta costituiscono economie di bilancio e confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione se entro il secondo esercizio successivo all'aggiudicazione non sia intervenuta formale rideterminazione del quadro economico progettuale da parte dell'organo competente che incrementa le spese del quadro economico dell'opera stessa finanziandole con le economie registrate in sede di aggiudicazione e l'ente interessato rispetti i vincoli di bilancio definiti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 243.

B.3 Fondo crediti di dubbia esigibilità e Fondi spese e rischi futuri

Nell'ambito del richiamato principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011), al punto 3.3 viene disciplinato il Fondo crediti di dubbia esigibilità, stanziato nel bilancio e accantonato nel risultato d'amministrazione. Il Fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di previsione è un Fondo stanziato tra le spese di ciascun esercizio di parte corrente, in conto capitale e per le partite finanziarie, il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio finanziario, della loro natura e del loro andamento negli ultimi cinque esercizi precedenti a quello di riferimento (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata). Lo stanziamento del Fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Il comma 882 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2018 modifica il paragrafo 3.3 (che regola gli accantonamenti al Fondo crediti di dubbia esigibilità) dell'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. La novella prevede che, nel 2018, gli enti territoriali debbano stanziare in bilancio una quota almeno pari al 75 per cento (prima della modifica era pari all'85 per cento) dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il Fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione, nel 2019 pari almeno all'85 per cento (la vecchia norma prevedeva che dal 2019 l'accantonamento al Fondo venisse effettuato per l'intero importo), nel 2020 pari almeno al 95 per cento e pari al 100 per cento a decorrere dal 2021.

Le altre tipologie di Fondi per le quali è possibile prevedere stanziamenti di bilancio in sede di previsione e nel corso della gestione, sono:

a) Fondo di riserva per spese obbligatorie e impreviste
b) Fondi speciali (solo per le regioni e le province autonome)
c) Fondo contenziosi
d) Fondo perdite società partecipate
e) Altri Fondi spese e rischi futuri.

Il Fondo di riserva per spese obbligatorie e impreviste, di cui alla lettera a), è uno strumento ordinario destinato a garantire il rispetto del principio della flessibilità di bilancio, individuando all'interno dei documenti contabili di programmazione e previsione di bilancio la possibilità di fronteggiare gli effetti derivanti dalle circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono manifesta-

re nel corso dell'esercizio e di modificare i valori a suo tempo approvati dagli organi di governo. Per gli enti locali il predetto fondo è stanziato in misura non inferiore allo 0,30 per cento e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza previste in sede di predisposizione del bilancio di previsione.

I Fondi speciali di cui alla lettera b) sono iscritti nel bilancio delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio (articolo 49 del decreto legislativo n. 118 del 2011).

Il Fondo contenziosi, di cui alla lettera c), è accantonato dall'ente in misura pari alle risorse necessarie per il pagamento dei potenziali oneri derivanti da sentenze secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria al punto 5.2, lettera h). Si è, pertanto, in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale l'ente non può impegnare alcuna spesa. Nel caso in cui il contenzioso nasca con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l'impegno, l'ente deve conservare l'impegno e non effettuare l'accantonamento per la parte impegnata. L'accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso.

Il Fondo perdite società partecipate di cui alla lettera d) è previsto dall'articolo 1, comma 551, della legge n. 147 del 2013 e dall'articolo 21 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nel caso in cui le aziende speciali, le istituzioni e le società partecipate dagli enti locali presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo.

Da ultimo, i Fondi di cui alla lettera e), riguardanti passività potenziali, possono essere previsti, in sede di predisposizione del bilancio di previsione, tenendo conto delle specificità di ciascun ente.

Ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti territoriali, in sede di predisposizione del bilancio di previsione, non considerano tra le spese finali il Fondo crediti di dubbia esigibilità e i Fondi di cui alle lettere c), d) ed e) destinati a confluire nel risultato di amministrazione.

Il Fondo di riserva per spese obbligatorie e impreviste di cui alla lettera a), essendo uno strumento ordinario destinato a garantire il rispetto del principio di flessibilità del bilancio, non viene considerato tra i Fondi destinati a confluire nel risultato di amministrazione.

Anche i Fondi speciali di cui alla lettera b), in quanto destinati a far fronte agli oneri derivanti dai provvedimenti legislativi in corso di approvazione, non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione.

Nel corso della gestione e in sede di monitoraggio finale, ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, il Fondo crediti di dubbia esigibilità e i Fondi di cui alle lettere c), d) ed e) destinati a confluire nell'avanzo di amministrazione non sono considerati tra le spese finali.
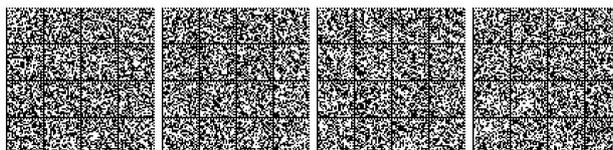
Ciò amplia la capacità di spesa degli enti permettendo, ad esempio, di utilizzare, nei limiti degli stanziamenti previsti per il Fondo crediti dubbia esigibilità e per i Fondi spese e rischi futuri di ciascun anno di programmazione destinati a confluire nell'avanzo di amministrazione, l'avanzo di amministrazione libero, destinato e vincolato riferito all'esercizio precedente a quello di riferimento.

B.4 Effetti dei Patti di solidarietà relativi agli anni precedenti

In attuazione del comma 463 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2017, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con il prospetto "VAR/PATTI/17", già noto agli enti locali e disponibile all'interno del sistema web appositamente previsto all'indirizzo *http://pareggiobilancio.mef.gov.it,* ha determinato le variazioni complessive del saldo tra le entrate finali e le spese finali di ciascun ente tenendo conto degli effetti delle compensazioni derivanti dai patti regionali "orizzontali" e dal patto di solidarietà nazionale "orizzontale" 2016 sul saldo di finanza pubblica relativo all'anno 2018, nonché degli effetti derivanti dalle intese regionali e dai patti di solidarietà nazionali relativi all'esercizio 2017 sul periodo 2018-2020.

Pertanto, agli enti che, nel 2016 e/o 2017, hanno ceduto spazi finanziari, nel biennio successivo è stata riconosciuta, in ciascun anno, una variazione con effetti migliorativi (maggiore capacità di spesa) sul conseguimento del proprio saldo di finanza pubblica pari alla metà degli spazi ceduti; viceversa, agli enti locali che hanno ricevuto spazi finanziari, da utilizzare nel 2016 e/o 2017, per sostenere impegni di spesa in conto capitale per investimenti, nel biennio successivo è stata applicata, in ciascun anno, una variazione con effetti peggiorativi (minore capacità di spesa) sul conseguimento del proprio saldo di finanza pubblica, di un importo pari alla metà della quota acquisita.

Il prospetto "VAR/PATTI/17", disponibile a fini conoscitivi sul sito web all'indirizzo *http://pareggiobilancio.mef.gov.it*, è un utile supporto per gli enti locali, al fine della predisposizione del bilancio di previsione 2018-2020 nel pieno rispetto delle regole di finanza pubblica vigenti, nonché per la compilazione del "Prospetto allegato al bilancio di previsione" (cfr. paragrafo C).

A tal proposito, si soggiunge che, sul sito web all'indirizzo *http://pareggiobilancio.mef.gov.it*, è disponibile, altresì, il prospetto "VAR/PATTI/18", al fine di consentire agli enti locali di conoscere gli effetti complessivi derivanti dalle cessioni/acquisizioni degli spazi finanziari a seguito delle intese regionali e dei patti di solidarietà nazionali da attivarsi nell'anno in corso (cfr. paragrafi da I.1 a I.3). Si precisa che il modello "VAR/PATTI/18", oltre ad evidenziare gli effetti complessivi derivanti dall'acquisizione/cessione degli spazi finanziari, prospetta i medesimi effetti suddivisi tra:
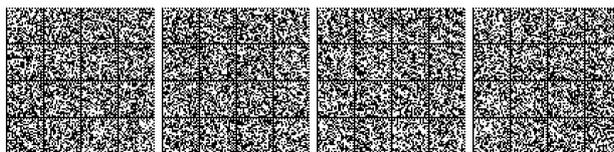
- effetti complessivi da acquisizione spazi finanziari 2018 e recuperi da cessioni anni precedenti (maggiore capacità di spesa): il valore negativo della cella corrispondente all'anno 2018 è riportato da ciascun ente, in valore assoluto, nella corrispondente cella G del "Prospetto allegato al bilancio di previsione", di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica (cfr. paragrafo C) - (Allegato 9 del decreto legislativo n. 118 del 2011 - Bilancio di previsione) - ed è riportato, altresì, automaticamente dal sistema, in valore assoluto, nella corrispondente cella G del prospetto MONIT/18;
- effetti complessivi da cessione spazi finanziari 2018 e recuperi da acquisizioni anni precedenti (minore capacità di spesa): il valore positivo della cella corrispondente all'anno 2018 è riportato da ciascun ente nella corrispondente cella M del "Prospetto allegato al bilancio di previsione", di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica (cfr. paragrafo C) - (Allegato 9 del decreto legislativo n. 118 del 2011 - Bilancio di previsione) – ed è riportato automaticamente dal sistema nella corrispondente cella M del prospetto MONIT/18.

Da ultimo, il prospetto "VAR/PATTI/18", alla cella "EQUILIBRIO DI BILANCIO RIDETERMINATO ai sensi dell'articolo 1, comma 871, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in attuazione dell'articolo 9 comma 5 della legge n. 243/2012", riporta il valore positivo del saldo di cui al comma 466 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, in misura pari al contributo concesso ai comuni, nell'anno 2018, a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile a seguito dell'introduzione della TASI di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013, ai sensi dei commi da 870 a 871 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2018. L'importo, nella misura complessiva di 300 milioni di euro, è stato attribuito a ciascun ente sulla base di quanto indicato nella Tabella B allegata al D.P.C.M. 10 marzo 2017 (comma 870, articolo 1, legge di bilancio 2018).

C. PROSPETTO ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE

L'articolo 1, comma 468, della legge n. 232 del 2016, come modificato dall'articolo 1, comma 785, lettere a) e b), della legge di bilancio 2018, prevede che il prospetto dimostrativo del rispetto del saldo non negativo di cui all'articolo 1, comma 466, della legge n. 232 del 2016, da allegare al bilancio di previsione degli enti territoriali, non deve considerare gli stanziamenti del Fondo crediti di dubbia esigibilità e dei Fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Inoltre, essendo stato abrogato l'obbligo di allegare, nel corso
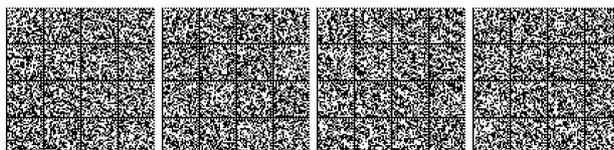
dell'esercizio, ai fini della verifica del rispetto del saldo, il prospetto dimostrativo alle variazioni di bilancio, ne consegue che il saldo non negativo deve essere rispettato esclusivamente in sede di approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione. Tale modifica normativa va tenuta in debito conto da parte del responsabile del servizio finanziario e dell'organo di revisione economico-finanziario nell'espressione dei pareri da rendere sugli atti di variazione di bilancio.

Come noto, gli enti territoriali, al fine di garantire l'equilibrio di cui al richiamato comma 466, nella fase di previsione, in attuazione del comma 1 dell'articolo 9 della citata legge n. 243 del 2012, sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un prospetto dimostrativo del rispetto del saldo, previsto nell'Allegato 9 del decreto legislativo n. 118 del 2011, vigente alla data dell'approvazione di tale documento contabile. A tal fine, il prospetto allegato al bilancio di previsione non considera gli stanziamenti del Fondo crediti di dubbia esigibilità e dei Fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione (cfr. paragrafo B.3).

Il prospetto in parola, come previsto dal medesimo comma 468, è stato aggiornato dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed è stato comunicato alla Commissione Arconet nella riunione del 17 gennaio 2018 (Allegato 2).

Il saldo tra le entrate finali e le spese finali, in termini di competenza, valido ai fini della verifica a preventivo del rispetto dei saldi di finanza pubblica, è indicato alla lettera N, di cui al "Prospetto allegato al bilancio di previsione" (Allegato n. 2) ed è dato dalla somma algebrica del Fondo pluriennale vincolato di entrata (lettera A), delle entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (lettera B), dai trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi di finanza pubblica (lettera C), dalle entrate extratributarie (lettera D), dalle entrate in conto capitale (lettera E), dalle entrate da riduzione di attività finanziarie (lettera F), dagli spazi finanziari acquisiti (lettera G), al netto delle spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (lettera H), delle spese in conto capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (lettera I), delle spese per incremento di attività finanziarie (lettera L) e degli spazi finanziari ceduti (lettera M).

Circa gli spazi finanziari di cui alle lettere G e M del prospetto, si precisa che in tali celle devono essere riportati gli spazi complessivamente acquisiti o ceduti a seguito degli effetti dei patti di solidarietà regionali e nazionali "orizzontali" degli anni precedenti (2016 e/o 2017).

In particolare, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ha reso disponibile agli enti locali il prospetto "VAR/PATTI/18" (cfr. paragrafo B.4), dove viene data evidenza per gli anni 2018, 2019 e 2020:

- variazione con effetti migliorativi (maggiore capacità di spesa) sul conseguimento del saldo di finanza pubblica di ciascun ente locale, da indicare (con segno positivo) al rigo "Spazi finanziari acquisiti" (lettera G);
- variazione con effetti peggiorativi (minore capacità di spesa) sul conseguimento del saldo di finanza pubblica di ciascun ente locale, da indicare con lo stesso segno algebrico al rigo "Spazi finanziari ceduti" (lettera M).

Nel richiamare l'attenzione sulla nota n. 1 del richiamato Allegato n. 2, si precisa che, nelle more della formalizzazione delle intese regionali e dei patti nazionali da attivare nell'anno 2018, non è possibile indicare gli spazi che si prevede di acquisire con le nuove procedure.

Ne consegue, pertanto, che, per gli enti locali, in fase iniziale di previsione:

- alla lettera G, devono essere inseriti solo gli spazi finanziari acquisiti derivanti dagli effetti delle cessioni effettuate nei patti di solidarietà regionali e nazionali "orizzontali" degli anni precedenti e di cui al richiamato prospetto "VAR/PATTI/17;
- alla lettera M, in aggiunta agli spazi finanziari derivanti dagli effetti delle acquisizioni effettuate nei patti di solidarietà regionali e nazionali "orizzontali" degli anni precedenti, è possibile, altresì, inserire gli spazi che si intende cedere con le procedure previste nell'anno in corso (cfr. paragrafo B.4).

Per le Regioni e le Province autonome, nel bilancio di previsione 2018-2020:

- alla lettera G sono inseriti solo gli spazi finanziari acquisiti con riferimento agli esercizi 2018, 2019 e 2020 risultanti dal modello 5/OB/17;
- alla lettera M sono inseriti gli spazi finanziari ceduti con riferimento agli esercizi 2018, 2019 e 2020 risultanti dal modello 5/OB/17 e gli spazi che si intende cedere con le procedure previste nell'anno in corso.

Il saldo così determinato, tra le entrate finali e le spese finali, in termini di competenza, già comprensivo degli effetti dei patti di solidarietà degli anni 2016 e 2017, è indicato alla lettera N del prospetto e rappresenta il saldo da conseguire ai fini della verifica del rispetto dei saldi di finanza pubblica, di cui al comma 466 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, e del conseguente rispetto dell'equilibrio di bilancio di cui al comma 1, dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012. L'ente è in equilibrio di bilancio, ai sensi del citato comma 1 dell'articolo 9, se il saldo di cui alla lettera N è pari a 0 o positivo.

Per gli enti territoriali ai quali, invece, è richiesto di conseguire un saldo positivo, ai sensi del comma 466 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, il saldo finanziario obiettivo è espresso in misura pari a:

- per i comuni: al contributo concesso, nell'anno 2018, a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile a seguito dell'introduzione della TASI di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 (commi 870 e 871 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017);
- per le regioni: alle risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali di cui all'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché dal contributo di cui al comma 775 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017.

Di conseguenza, l'equilibrio di bilancio è raggiunto se tali enti presentano alla lettera N un risultato pari o superiore al saldo positivo richiesto.

Il comma 468 mira, pertanto, a far sì che il rispetto delle regole del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica costituisca un vincolo all'attività programmatoria dell'ente, anche al fine di consentire all'organo consiliare di vigilare già in sede di approvazione del bilancio di previsione. Il bilancio oggetto di approvazione deve pertanto consentire il rispetto del saldo di finanza pubblica, come determinato nel prospetto di cui al comma 468, evitando, in tal modo, che l'ente possa approvare un bilancio difforme. Nel caso in cui l'ente, invece, abbia già approvato un bilancio difforme, è tenuto a porre rimedio con immediatezza. Il richiamato prospetto, allegato al bilancio di previsione, è conservato a cura dell'ente medesimo e non deve essere trasmesso a questo Ministero. Se il bilancio di previsione 2018-2020 è stato approvato prima della comunicazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato alla Commissione Arconet (17 gennaio 2018), il prospetto di verifica del pareggio di bilancio è approvato dal Consiglio mediante delibera di variazione del bilancio entro 60 giorni dal suo aggiornamento (18 marzo 2018).
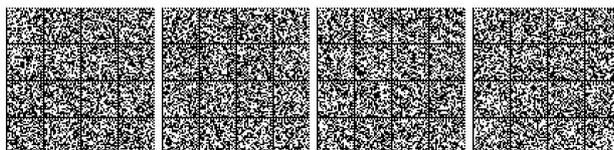
D. MONITORAGGIO

Per il monitoraggio degli adempimenti relativi a quanto disposto dalla disciplina per la verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo di finanza pubblica e per l'acquisizione dei relativi elementi informativi utili, il comma 469 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2017 dispone che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni sono tenuti a trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - le informazioni riguardanti le risultanze del saldo di cui al comma 466, con tempi e modalità definiti con decreti del predetto Ministero, sentite, rispettivamente, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Al riguardo, si precisa che gli obblighi di monitoraggio per gli enti locali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome che esercitano funzioni in materia di finanza locale in via esclusiva (Friuli Venezia-Giulia, Valle d'Aosta e province autonome di Trento e Bolzano) sono assolti per il tramite delle medesime regioni e province che, a tal fine, trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni riferite a ciascun ente locale nei tempi e con le modalità definiti con decreti del predetto Ministero, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. In particolare, le regioni Friuli Venezia-Giulia e Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano forniscono al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni contenute nel modello del monitoraggio semestrale, con riferimento a ciascun periodo, per ciascun ente locale ricadente nel proprio territorio, attraverso la compilazione di un apposito modello in formato excel, nei tempi e con le modalità definiti nei decreti di cui sopra. Le predette regioni e province autonome potranno scaricare il file excel da compilare sul sistema web all'indirizzo *http://pareggiobilancio.mef.gov.it* e successivamente caricare il file compilato con i dati di ciascun ente locale, tramite l'apposita funzione "Acquisizione massiva modello".

Si precisa che le informazioni, per ciascun ente locale delle autonomie speciali, sono acquisite esclusivamente per esigenze informativo-statistiche.

Le informazioni richieste sono quelle utili all'individuazione del saldo, espresso in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, conseguito nell'anno di riferimento e rilevate alla data del 30 giugno e del 31 dicembre di ciascun anno. I dati utili sono quelli desunti dalle scritture contabili e, con riferimento all'ultimo monitoraggio, quelli risultanti nel preconsuntivo o nel rendiconto di gestione.
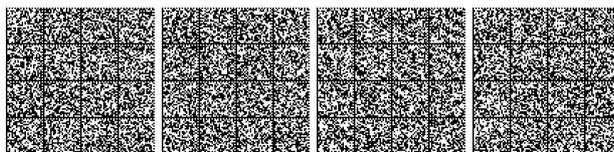
Con riferimento agli enti locali per i quali, ai sensi dell'articolo 248, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, a seguito della dichiarazione di dissesto, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio – e per i quali si applica l'articolo 19, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50[4], ai fini della certificazione del rispetto del saldo di finanza pubblica 2018, si segnala che devono comunque essere assolti gli obblighi riferiti al monitoraggio, indicando, in assenza di bilancio di previsione approvato, gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato. In tali casi, si applica l'articolo 250 del T.U.E.L. che prevede che, dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato di cui all'articolo 261 del T.U.E.L., l'ente locale non può impegnare per ciascun intervento somme complessivamente superiori a quelle definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato con riferimento all'esercizio in corso, comunque nei limiti delle entrate accertate.

Si ricorda che gli impegni di spesa in conto capitale relativi agli investimenti in opere pubbliche saranno, altresì, oggetto di monitoraggio nell'ambito della rilevazione delle informazioni relative al settore delle opere pubbliche, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, sulla base dei dati presenti nella Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Da ultimo, si ricorda che il comma 482 introduce una clausola di salvaguardia in base alla quale qualora risultino, anche sulla base dei dati del monitoraggio, andamenti di spesa degli enti non coerenti con gli impegni finanziari assunti con l'Unione europea, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, propone adeguate misure di contenimento della predetta spesa.

[4] L'articolo 19, comma 1, del decreto legge n. 50 del 2017 prevede che: "All'articolo 1 , della legge 11 dicembre 2016, n. 232 , dopo il comma 470, è inserito il seguente: "470-bis. Gli enti locali per i quali, ai sensi dell'articolo 248, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a seguito della dichiarazione di dissesto, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio, sono tenuti ad inviare la certificazione di cui al comma 470 entro trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, previsto dal decreto del Ministro dell'interno di approvazione dell'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato di cui all'articolo 261 del medesimo decreto legislativo. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche agli obblighi di certificazione di cui all'articolo 1, comma 720, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.".
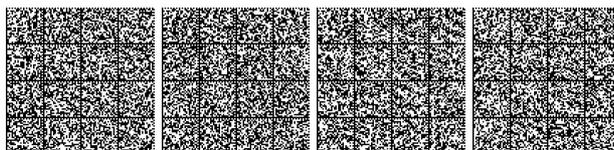
E. CERTIFICAZIONE

E.1 Certificazione del saldo di finanza pubblica

Con riguardo alla verifica del rispetto del saldo di finanza pubblica relativo all'esercizio finanziario 2018, il combinato disposto dei commi 469 e 470 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2017, stabilisce che, ai fini della verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo, ciascun ente è tenuto a inviare - dopo aver verificato l'attendibilità delle informazioni acquisite dal sistema web - utilizzando il sistema web appositamente previsto all'indirizzo *http://pareggiobilancio.mef.gov.it*, entro il termine perentorio del 31 marzo 2019, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione dei risultati conseguiti nell'anno precedente, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, ove previsto, secondo un prospetto e con le modalità definiti con decreti del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali (per la certificazione degli enti locali) e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (per la certificazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano).

La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del medesimo Codice. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo 2019 costituisce inadempimento all'obbligo del rispetto del richiamato saldo di finanza pubblica.

Si precisa che alla certificazione trasmessa in via telematica è attribuito, ai sensi del richiamato articolo 45, comma 1, del Codice dell'Amministrazione Digitale, il medesimo valore giuridico proprio dei documenti prodotti in forma scritta, con gli effetti che ne conseguono. In particolare, l'articolo 45 del citato Codice dell'Amministrazione Digitale, rubricato "Valore giuridico della trasmissione", prevede che i documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale. Gli enti non devono, pertanto, trasmettere anche per posta ordinaria la certificazione già trasmessa telematicamente.

Ai fini della verifica del rispetto del termine di invio, la data di riferimento è quella risultante dalla ricevuta rilasciata dal sistema web che attesta che la certificazione risulta nello stato di "Inviato e Protocollato".
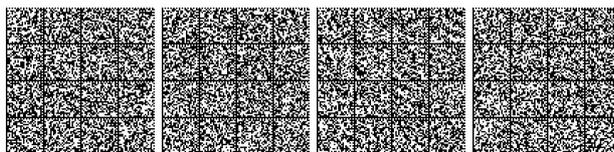
Si invitano gli enti tenuti alla trasmissione della certificazione a controllare, prima di apporre la firma digitale, che i dati del saldo al 31 dicembre 2018, inseriti in sede di monitoraggio, siano corretti; in caso contrario, devono essere rettificati entro la data del 31 marzo 2019, mediante la funzione "Variazione modello" del "Monitoraggio".

La funzione di acquisizione della certificazione è disponibile esclusivamente per gli enti che hanno trasmesso via web le risultanze del monitoraggio del saldo al 31 dicembre 2018. Pertanto, gli enti che non hanno trasmesso tali dati non potranno acquisire il modello della certificazione se non dopo aver comunicato via web le informazioni relative al monitoraggio 2018.

Gli obblighi di certificazione per gli enti locali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome che esercitano funzioni in materia di finanza locale in via esclusiva (Friuli Venezia-Giulia, Valle d'Aosta e province autonome di Trento e Bolzano) sono assolti per il tramite delle medesime regioni e province che, a tal fine, trasmettono, entro il 31 marzo 2019, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, l'aggiornamento delle informazioni riferite al 31 dicembre 2018 contenute nel monitoraggio semestrale (MONIT/18) per ciascun ente locale. Le predette regioni e province autonome potranno scaricare il file excel da compilare sul sistema web all'indirizzo *http://pareggiobilancio.mef.gov.it* e successivamente caricare il file compilato con i dati di ciascun ente locale tramite l'apposita funzione "Acquisizione massiva modello" (cfr. paragrafo D). Resta fermo che, per le autonomie speciali, il rispetto dell'obiettivo di saldo di finanza pubblica di cui al comma 466 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2017 degli enti locali ricadenti nel proprio territorio è accertato a livello complessivo di comparto. A tal fine, entro il 31 marzo 2019, le regioni e le province autonome trasmettono, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una nota firmata dal Presidente attestante le risultanze complessive del comparto di propria competenza.

Da ultimo, come precisato al paragrafo D, con riferimento agli enti locali per i quali, ai sensi dell'articolo 248, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, a seguito della dichiarazione di dissesto, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio, si segnala che, ai sensi del comma 470-bis dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 , devono comunque essere assolti gli obblighi riferiti alla certificazione entro trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione previsto dal decreto di approvazione dell'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato del Ministro dell'interno di cui all'articolo 261 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000. Tale previsione si applica, ai sensi del medesimo comma 470-bis, anche agli obblighi di certificazione relativi all'anno 2016 di cui all'articolo 1, comma 720, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016).
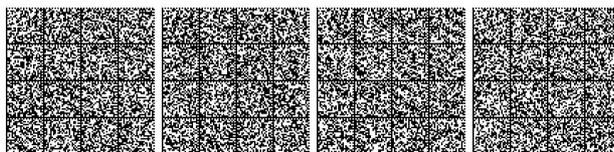
Nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro il successivo 30 maggio 2019 e attesti il conseguimento dell'obiettivo di saldo di cui al comma 466, si applica, nei dodici mesi successivi al ritardato invio, la sola sanzione del divieto di assunzione di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 1, comma 475, lettera e), della legge n. 232 del 2016.

E.2 Obbligo di invio di una nuova certificazione

Il comma 473 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2017 impone la corrispondenza tra i dati contabili rilevanti ai fini del conseguimento del saldo di cui al comma 466 e le risultanze del rendiconto di gestione. Pertanto, nel caso in cui la certificazione trasmessa sia difforme dalle risultanze del rendiconto di gestione, gli enti sono tenuti ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto e, comunque, non oltre il 30 giugno del medesimo anno per gli enti locali (30 giugno 2019) e il 30 settembre per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (30 settembre 2019).

Il comma 474 dispone che decorsi i termini del 30 giugno e del 30 settembre previsti dal comma 473, gli enti sono comunque tenuti ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, solo nel caso in cui essi rilevino, rispetto a quanto già certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo di saldo di cui al comma 466.

Al riguardo, si evidenzia che con la dizione "peggioramento" del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo di saldo, il legislatore intende disciplinare le seguenti fattispecie:

a. la nuova certificazione attesti una maggiore differenza fra saldo finanziario conseguito e l'obiettivo di saldo, in caso di mancato conseguimento dell'obiettivo di saldo già accertato con la precedente certificazione;
b. la nuova certificazione, contrariamente alla precedente, attesti il mancato rispetto dell'obiettivo di saldo;
c. la nuova certificazione, pur attestando, come la precedente, il rispetto dell'obiettivo di saldo, evidenzia una minore differenza tra il saldo finanziario conseguito e l'obiettivo di saldo.

In assenza di una delle predette fattispecie, decorsi i termini sopra richiamati, gli enti non possono inviare certificazioni rettificative, in senso migliorativo, di dati trasmessi precedentemente.

Giova precisare che gli enti locali che, sulla base della precedente certificazione risultano non aver rispettato l'obiettivo di saldo, non possono inviare certificazioni rettificative in senso migliorativo di dati trasmessi precedentemente. Ciò al fine di acquisire dati certi sugli andamenti della finanza pubblica territoriale indispensabili per la definizione del quadro di riferimento alla base delle pre-

visioni di finanza pubblica del triennio successivo, in coerenza con gli obiettivi dell'Unione europea e al fine di individuare l'ammontare delle sanzioni da irrogare e le conseguenti risorse da assegnare a titolo di premialità, entro il 30 luglio di ciascun anno, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 1, comma 479, della legge n. 232 del 2016 (cfr. paragrafo G).

Le regioni Friuli Venezia-Giulia e Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute ad inviare, entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto da parte degli enti locali e, comunque, non oltre il 30 giugno del medesimo anno (30 giugno 2019), al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, l'aggiornamento dei dati al 31 dicembre 2018 (MONIT/18), al fine di renderli conformi alle risultanze dei rendiconti di gestione. Le predette regioni e province autonome potranno scaricare il file excel da compilare sul sistema web all'indirizzo *http://pareggiobilancio.mef.gov.it* e successivamente caricare il file compilato con i dati di ciascun ente locale tramite l'apposita funzione "Acquisizione massiva modello" (cfr. paragrafo D).

Al riguardo, si segnala che, al fine di agevolare gli enti nelle attività di verifica e aggiornamento dei dati contabili rilevanti ai fini del conseguimento del saldo e le risultanze del rendiconto di gestione, verrà reso disponibile un "modello di controllo della congruenza dei dati". Tale modello metterà a confronto – evidenziando eventuali scostamenti - i dati inseriti nel modello del monitoraggio riferito al 31 dicembre 2018 (MONIT/18) e le informazioni riferite al rendiconto di gestione 2018, trasmesse, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP).

E.3 Ritardato invio della certificazione e nomina del commissario *ad acta* per gli enti locali

Il comma 471 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2017 disciplina il ritardato invio della certificazione del rispetto del saldo di finanza pubblica, per gli enti locali.

In tale ipotesi, decorsi trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione (a partire dal 31 maggio 2019), in caso di mancata trasmissione da parte dell'ente locale della certificazione, il presidente dell'organo di revisione economico-finanziaria nel caso di organo collegiale, ovvero l'unico revisore nel caso di organo monocratico, ha il compito, in qualità di commissario ad acta, di curare l'assolvimento dell'adempimento e di trasmettere la predetta certificazione entro i successivi trenta giorni (entro il 29 giugno 2019), pena la decadenza dal ruolo di revisore. Se la certificazione è trasmessa dal commissario ad acta entro sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione e attesti il conseguimento dell'obiettivo di
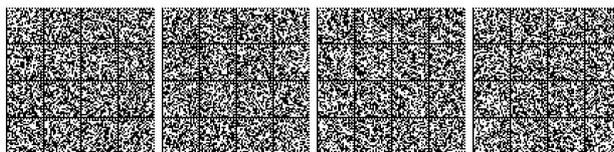
saldo di cui al comma 466, si applicano le sanzioni del divieto di assunzione di personale e di riduzione delle indennità degli organi politici di cui al comma 475, lettere e) ed f), tenendo conto della gradualità prevista dal comma 476. Sino alla data di trasmissione da parte del commissario ad acta, le erogazioni di risorse o trasferimenti da parte del Ministero dell'interno relative all'anno successivo a quello di riferimento sono sospese e, a tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede a trasmettere apposita comunicazione al predetto Ministero.

Relativamente alle regioni e alle province autonome, si soggiunge che il comma 472 dispone che, decorsi trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione della certificazione, si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale sino a quando la certificazione non è acquisita.
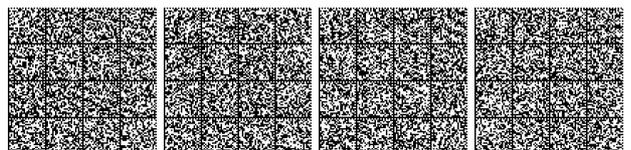
F. SANZIONI

F.1 Tipologia di sanzioni per il mancato rispetto del saldo di finanza pubblica

I commi 475 e 476 dell'articolo 1 della legge bilancio 2017 attuano le disposizioni previste dall'articolo 9, comma 4, della legge n. 243 del 2012, prevedendo un trattamento differenziato per gli enti che non hanno rispettato il saldo di finanza pubblica di cui al comma 466 :

1) in misura uguale o superiore al 3 per cento delle entrate finali (accertamenti);
2) in misura inferiore al 3 per cento delle entrate finali (accertamenti).

1) Sanzioni per il mancato rispetto del saldo in misura uguale o superiore al 3 per cento delle entrate finali

Il comma 475 elenca le sanzioni da comminare agli enti in caso di mancato conseguimento del saldo in misura uguale o superiore al 3 per cento delle entrate finali. Pertanto, in caso di mancato conseguimento del saldo:

a) l'ente locale è assoggettato ad una **riduzione del Fondo sperimentale di riequilibrio (città metropolitane e province) o del Fondo di solidarietà comunale (comuni)** in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato. Allo stesso modo, le province della regione Siciliana e della regione Sardegna inadempienti sono assoggettate alla riduzione dei trasferimenti erariali. Gli enti locali delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono assoggettati ad una riduzione dei trasferimenti correnti erogati dalle medesime regioni o province autonome in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato. Le predette riduzioni assicurano il recupero previsto dal comma 2 dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012, nel caso in cui un ente, in sede di rendiconto di gestione, registri un valore negativo del saldo e sono applicate nel triennio successivo a quello dell'inadempienza in quote costanti. In caso di incapienza delle risorse o dei trasferimenti, per uno o più anni del triennio di riferimento, gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue di ciascuna quota annuale, entro l'anno di competenza delle medesime quote, presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, al Capo X dell'entrata del bilancio dello Stato, al capitolo 3509, articolo 2. In caso di mancato versamento delle richiamate somme residue di ciascuna quota annuale il recupero è operato, nell'anno successivo a quello di competenza della predetta quota, con le procedure di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012, a valere su qualunque assegnazione finanziaria dovuta dal Ministero dell'interno e, in caso di incapienza, a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria e, per le
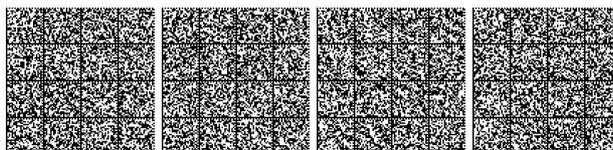
città metropolitane e le province, all'atto del riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori;

b) nel triennio successivo la regione o la provincia autonoma è tenuta ad effettuare un **versamento all'entrata del bilancio dello Stato**, di importo corrispondente ad un terzo dello scostamento registrato, che assicura il recupero di cui all'articolo 9, comma 2, della legge n. 243 del 2012. Il versamento è effettuato entro il 31 maggio di ciascun anno del triennio successivo a quello dell'inadempienza. In caso di mancato versamento si procede al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale;

c) nell'esercizio successivo a quello dell'inadempienza, l'ente **non può impegnare spese correnti**, per le regioni al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all'importo dei corrispondenti impegni dell'anno precedente **ridotti dell'1 per cento**. La sanzione si applica con riferimento agli impegni riguardanti le funzioni esercitate in entrambi gli esercizi. A tal fine, l'importo degli impegni correnti dell'anno precedente e quello dell'anno in cui si applica la sanzione sono determinati al netto di quelli connessi a funzioni non esercitate in entrambi gli esercizi, nonché al netto degli impegni relativi ai versamenti al bilancio dello Stato effettuati come contributo alla finanza pubblica;

d) nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, l'ente **non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti.** Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, restano esclusi i mutui già autorizzati e non ancora contratti. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti o le aperture di linee di credito devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il rispetto del saldo di cui al comma 466. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione. Ai fini dell'applicazione della sanzione in parola, costituiscono indebitamento le operazioni di cui al comma 17 dell'articolo 3, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come sostituito dall'articolo 75, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 118 del 2011, ovvero: assunzione di mutui, emissione di prestiti obbligazionari, cartolarizzazioni relative a flussi futuri di entrata, a crediti e a attività finanziarie e non finanziarie, eventuale somma incassata al momento del perfezionamento delle operazioni derivate di *swap* - cosiddetto *upfront* -, operazioni di leasing finanziario stipulate dal 1° gennaio 2015, residuo debito garantito dall'ente a seguito della definitiva escussione della garanzia. Costituisce indebitamento, altresì, il residuo debito garantito a seguito dell'escussione della garanzia per tre annualità consecutive, fermo restando il diritto di rivalsa nei confronti del debitore originario. Dal 2015, gli enti locali rilasciano
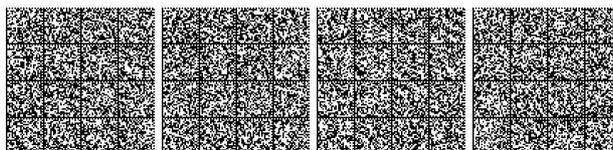
garanzie solo a favore dei soggetti che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito. Non costituiscono indebitamento le operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio.

Si soggiunge che, ai sensi del comma 19 dell'articolo 3 della legge n. 350 del 2003, gli enti locali non possono ricorrere ad indebitamento per il finanziamento di conferimenti rivolti alla ricapitalizzazione di aziende o società finalizzata al ripiano di perdite.

Il divieto di ricorrere ad indebitamento non opera, invece, nei riguardi delle devoluzioni di mutui già in carico all'ente locale contratti in anni precedenti, in quanto non si tratta di nuovi mutui ma di una diversa finalizzazione del mutuo originario. Non rientrano nel divieto le operazioni che non configurano un nuovo debito, quali i mutui e le emissioni obbligazionarie, il cui ricavato è destinato all'estinzione anticipata di precedenti operazioni di indebitamento che consentono una riduzione del valore finanziario delle passività. Non sono da considerare indebitamento, inoltre, le sottoscrizioni di mutui la cui rata di ammortamento è a carico di un'altra amministrazione pubblica, ai sensi dell'articolo 1, commi 75 e 76, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Costituiscono, invece, operazioni di indebitamento quelle volte alla ristrutturazione di debiti verso fornitori che prevedano il coinvolgimento diretto o indiretto dell'ente locale, nonché ogni altra operazione contrattuale che, di fatto, anche in relazione alla disciplina europea sui partenariati pubblico privati, si traduca in un onere finanziario assimilabile all'indebitamento per l'ente locale.

Costituisce, altresì, operazione di indebitamento il leasing finanziario, quando il contratto, anche se definito "di leasing operativo", stipulato successivamente al 1° gennaio 2015, prevede la facoltà di riscattare il bene. Giova, inoltre, sottolineare che, ai fini del ricorso all'indebitamento, non occorre considerare l'attività istruttoria posta in essere unilateralmente dall'ente locale (ad esempio, la deliberazione di assunzione del mutuo), ma è necessario fare riferimento al momento in cui si perfeziona la volontà delle parti (sottoscrizione del contratto).

Particolare attenzione deve essere posta alle operazioni di project financing che potrebbero configurarsi come forma di indebitamento. Infine, ai sensi del richiamato comma 17 dell'articolo 3 della legge n. 350 del 2003, non costituiscono indebitamento le operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio;
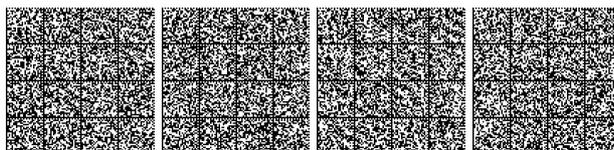
e) nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, l'ente **non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo**, con qualsivoglia tipologia contrattuale[5], ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi di questa disposizione. Le regioni, le città metropolitane e i comuni possono comunque procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato, con contratti di durata massima fino al 31 dicembre del medesimo esercizio, necessari a garantire l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nel rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del comma 28 dell'articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78;

f) nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, il presidente, il sindaco e i componenti della giunta in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione sono tenuti **a versare al bilancio dell'ente il** 30 per cento delle **indennità di funzione e dei gettoni di presenza** spettanti nell'esercizio della violazione come **rideterminati dall'ente medesimo**. Tale importo è acquisito al bilancio dell'ente.

2) Sanzioni per il mancato rispetto del saldo in misura inferiore al 3 per cento delle entrate finali

Il comma 476 elenca, invece, le sanzioni da comminare agli enti in caso di mancato rispetto del saldo in misura inferiore al 3 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio del mancato conseguimento del saldo. Pertanto, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

a) si applica la stessa sanzione economica che viene comminata agli enti che conseguono il saldo in misura uguale o superiore al 3 per cento delle entrate finali (si vedano le precedenti lettere a) e b);
b) la sanzione del limite alle spese correnti viene comminata imponendo agli impegni di parte corrente, per le regioni al netto della sanità, un limite pari all'importo dei corrispondenti impegni dell'anno precedente (senza la riduzione, quindi, dell'1 per cento come previsto dalla precedente lettera c);

[5] Ivi comprese le assunzioni derivanti da procedure di mobilità e attivazione di comandi in entrata – cfr. Corte dei Conti - Sezioni riunite di controllo n. 53/2010; Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per la Puglia n. 203/2015; Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per il Lazio n. 127/2015; Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per il Lazio n. 158/2015.

c) si applica la stessa sanzione del blocco del ricorso all'indebitamento per investimenti che viene comminata agli enti che conseguono il saldo in misura uguale o superiore al 3 per cento delle entrate finali (si veda la precedente lettera d);

d) la sanzione del divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo è applicata solo per il personale a tempo indeterminato (e non anche per il personale a tempo determinato come previsto dalla precedente lettera e);

e) la sanzione della rideterminazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza agli amministratori è applicata nei confronti del presidente, del sindaco e dei componenti della giunta in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione versando al bilancio dell'ente il 10 per cento (e non già il 30 per cento come previsto dalla precedente lettera f) delle loro indennità di funzione e dei gettoni percepiti nell'anno in cui è avvenuta la violazione.

F.2 Sanzioni conseguenti all'accertamento del mancato rispetto del saldo di finanza pubblica in un periodo successivo all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce

Il comma 477 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2017 dispone che, nei confronti degli enti per i quali il mancato rispetto del saldo sia accertato dalla Corte dei conti successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 475 avviene nell'anno successivo a quello della comunicazione del mancato conseguimento del predetto saldo al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Al riguardo, si segnala che il successivo comma 478 chiarisce che tali enti sono tenuti a comunicare l'inadempienza entro trenta giorni dall'accertamento della violazione da parte della Corte dei conti mediante l'invio di una nuova certificazione al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

G. PREMIALITA'

Il comma 479 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2017, in attuazione dell'articolo 9, comma

4, della legge n. 243 del 2012, introduce, a decorrere dall'anno 2018, un sistema premiale in favore degli enti territoriali che, oltre a rispettare il saldo di cui al comma 466 - e a condizione di rispettare i termini perentori di invio della certificazione di cui ai commi 470 e 473:

- conseguono un saldo finale di cassa non negativo, tra le entrate finali e le spese finali;
- lasciano spazi finanziari inutilizzati in misura inferiore all'1 per cento degli accertamenti delle entrate finali.

Gli incentivi sono di due tipi: una premialità economica e un alleggerimento dei vincoli alla spesa del personale. In particolare:

a) alle regioni che rispettano il saldo di cui al comma 466 e che conseguono un saldo finale di cassa non negativo, fra le entrate e le spese finali, sono assegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 luglio di ciascun anno, le eventuali risorse incassate dal bilancio dello Stato alla data del 30 giugno per le sanzioni di cui al comma 475, lettera b), da destinare alla realizzazione di investimenti. L'ammontare delle risorse destinate a ciascuna regione è determinato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni che conseguono il saldo finale di cassa non negativo sono tenute a trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni concernenti il monitoraggio al 31 dicembre del saldo di cui al comma 466 e la certificazione dei relativi risultati, in termini di competenza e in termini di cassa, secondo le modalità previste dal decreto di cui al comma 469 (decreto monitoraggio). Ai fini del saldo di cassa rileva l'anticipazione erogata dalla tesoreria statale nel corso dell'esercizio per il finanziamento della sanità registrata nell'apposita voce delle partite di giro, al netto delle relative regolazioni contabili imputate contabilmente al medesimo esercizio;
b) alle città metropolitane, alle province e ai comuni, che rispettano il saldo di cui al comma 466 e che conseguono un saldo finale di cassa non negativo fra le entrate finali e le spese finali, sono assegnate, separatamente per ciascun comparto, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 luglio di ciascun anno, le eventuali risorse derivanti dalla riduzione del Fondo sperimentale di riequilibrio o del Fondo di solidarietà comunale e dai versamenti e recuperi, effettivamente incassati, di cui al comma 475, lettera a), per essere destinate alla realizzazione di investimenti. L'ammontare delle risorse per ciascuna città metropolitana, provincia e comune è determinato d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Le città metropolitane, le province e i comuni

che conseguono il saldo finale di cassa non negativo, trasmettono, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni concernenti il monitoraggio al 31 dicembre del saldo di cui al comma 466 e la certificazione dei relativi risultati, in termini di competenza e in termini di cassa, secondo le modalità previste dal decreto di cui al comma 469 (decreto monitoraggio);

c) le regioni e le città metropolitane che rispettano il saldo di cui al comma 466, lasciando spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio nel quale è rispettato il medesimo saldo, possono, nell'anno successivo, innalzare la spesa per rapporti di lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, del 10 per cento della spesa sostenibile ai sensi del predetto comma 28;

d) i comuni che rispettano il saldo di cui al comma 466, lasciando spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio nel quale è rispettato il medesimo saldo, innalzano, nell'anno successivo, la percentuale della spesa per assunzioni a tempo indeterminato dal 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente (turnover), stabilita al primo periodo del comma 228 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al 90 per cento[6], qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennalmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

H. MISURE ANTIELUSIVE DELLE REGOLE DI FINANZA PUBBLICA E ATTIVITA' DI CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI

I commi 480 e 481 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2017 recano misure volte ad assicurare il rispetto sostanziale delle regole del pareggio di bilancio da parte degli enti impedendo comporta-

[6] L'articolo 22, comma 3, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ha innalzato tale percentuale dal 75 al 90 per cento.

menti elusivi.

In generale, si configura una fattispecie elusiva ogni qualvolta siano attuati comportamenti che, pur legittimi, risultino intenzionalmente e strumentalmente finalizzati ad aggirare i vincoli di finanza pubblica. Ne consegue che risulta fondamentale, nell'individuazione della fattispecie di cui ai richiamati commi, la finalità economico-amministrativa del provvedimento adottato.

In particolare, il comma 480 dispone la nullità dei contratti di servizio e degli altri atti posti in essere dagli enti che si configurino elusivi delle regole di cui ai commi da 463 a 484.

L'elusione può discendere, anzitutto, dalla non corretta imputazione delle entrate o delle uscite al bilancio. Ci si riferisce, ad esempio, all'allocazione tra le spese per partite di giro e servizi in conto di terzi di poste che avrebbero dovuto trovare corretta appostazione tra le spese correnti o in conto capitale, sulla base di quanto indicato nei principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo n. 118 del 2011, ovvero alla non corretta formazione e utilizzo del Fondo pluriennale vincolato (cfr. paragrafo B.2).

Peraltro, l'impropria gestione delle partite di giro non rappresenta l'unica ipotesi in cui l'elusione delle regole concernenti i vincoli di finanza pubblica si associa ad una non corretta redazione dei documenti di bilancio.

Un ulteriore esempio di fattispecie elusiva ricorre nei casi di evidente sovrastima delle entrate correnti o nei casi di accertamenti effettuati in assenza dei presupposti indicati dall'articolo 179 del decreto legislativo 267 del 2000 per gli enti locali, e dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 118 del 2011 per le regioni, oltre che dai principi applicati della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al richiamato decreto legislativo n. 118 del 2011.

Dal lato delle uscite, invece, rientrano tra le fattispecie elusive l'imputazione delle spese di competenza di un esercizio finanziario ai bilanci degli esercizi successivi. Al riguardo, si ricorda che, dal 1° gennaio 2015, l'imputazione in bilancio delle entrate e delle spese deve essere effettuata nel rispetto del principio contabile generale n. 16 della competenza finanziaria (cd. potenziata) di cui all'allegato n. 1 al decreto legislativo n. 118 del 2011, come declinato dal richiamato principio applicato della contabilità finanziaria.

Sempre a fini esemplificativi, sono da ritenersi elusive, nell'ambito delle valorizzazioni dei beni immobiliari, anche le operazioni poste in essere dagli enti con le società partecipate, con gli organismi strumentali o con altri soggetti con la finalità esclusiva di reperire risorse finanziarie senza che siano state poste in essere le azioni necessarie per pervenire all'effettiva vendita del patrimonio.

Così come, sempre a fini esemplificativi, appaiono riconducibili alle forme elusive anche le ipotesi di evidente sottostima dei costi dei contratti di servizio tra l'ente e le sue diramazioni societarie
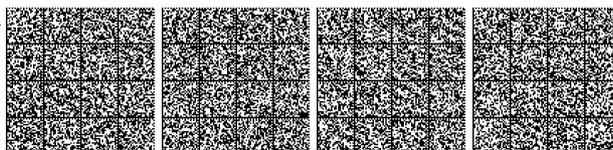
e para-societarie. In proposito, si ricorda che, in base ai principi contabili europei, SEC 2010, se l'acquisto da parte di un soggetto pubblico, non appartenente alle pubbliche amministrazioni, di un cespite ceduto da una pubblica amministrazione, che controlla tale soggetto, avviene con finanziamento della predetta pubblica amministrazione, non dà luogo ad una vendita ma solo ad una cessione patrimoniale.

Gli atti elusivi delle richiamate regole di finanza pubblica di cui ai commi da 463 a 484, o il rispetto artificioso delle stesse, oltre ad essere sanzionati con la nullità dell'atto, possono comportare, secondo il disposto del comma 481, l'applicazione di sanzioni pecuniarie nei confronti dei responsabili.

Al riguardo, si segnala che le verifiche della Corte dei conti, dirette ad accertare il rispetto delle richiamate regole, possono estendersi all'esame della natura sostanziale delle entrate e delle spese escluse dai vincoli in applicazione del principio contabile di prevalenza della sostanza sulla forma.

In proposito, l'articolo 3 del decreto legge n. 174 del 2012, ha potenziato il potere di controllo – in funzione collaborativa – della Corte dei conti sulla gestione degli enti locali, già previsto dall'articolo 7, comma 7, della legge n. 131 del 2003, dall'articolo 1, comma 166 e seguenti, della legge n. 266 del 2005 e dall'articolo 11 della legge n. 15 del 2009, mentre l'articolo 1 del medesimo decreto legge n. 174 del 2012, ha introdotto un rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni tra cui, in particolare, le verifiche sui bilanci preventivi e consuntivi e il giudizio di parificazione del rendiconto generale; verifiche, queste, che tengono conto dei risultati della gestione degli enti/organismi partecipati e controllati, tra i quali gli enti del Servizio sanitario nazionale.

Segnatamente, l'articolo 3, comma 1, lettera e), del decreto legge n. 174 del 2012, oltre a sostituire il previgente articolo 148 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (T.U.E.L.) in materia di "Controlli esterni", ha introdotto un ulteriore articolo, il 148-bis, rubricato «Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali», al fine di implementare il sistema dei controlli esterni già previsto per tali enti dalle richiamate disposizioni di cui all'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266 del 2005.

Ciò posto, si segnala che la richiamata disciplina in materia di controlli della Corte dei conti si applica, secondo un'interpretazione sistematica, teleologica e analogica, oltre che al patto di stabilità interno, anche alle nuove regole di finanza pubblica.

In particolare, il comma 1 dell'articolo 148-bis del T.U.E.L. prevede che, ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno (ora saldo non negativo tra le entrate finali e le spese finali), dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento
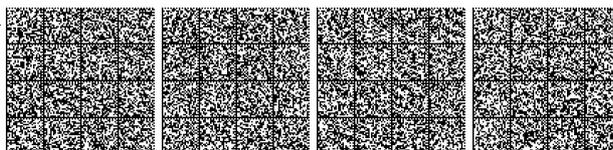
dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti «le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266» mentre il successivo comma 2 precisa che, ai fini della richiamata verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno (ora saldo non negativo tra le entrate finali e le spese finali), «le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente». In conseguenza di tale previsione, gli enti locali saranno tenuti ad indicare nei documenti contabili loro eventuali partecipazioni societarie come individuate dalla norma.

Si soggiunge che il comma 3 del citato articolo 148-bis prevede che, qualora dall'esito della verifica condotta dalla competente Sezione regionale di controllo, siano accertati squilibri economico-finanziari, mancata copertura di spese, violazioni di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o il mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno (ora saldo non negativo tra le entrate finali e le spese finali), l'ente interessato sarà tenuto ad adottare i provvedimenti correttivi nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento della Sezione regionale di controllo ed a trasmetterli alla medesima Sezione al fine di consentirle di verificare, nei successivi 30 giorni, la loro idoneità a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di inerzia dell'ente locale o di accertata inidoneità dei provvedimenti correttivi da parte della Sezione regionale di controllo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.

Il legislatore, all'articolo 1, comma 481, della legge di bilancio 2017, conferma, poi, i compiti di controllo della Corte dei conti in ordine alla verifica del rispetto del saldo di cui al comma 466, prevedendo che le Sezioni giurisdizionali regionali irroghino sanzioni pecuniarie agli amministratori e al responsabile finanziario qualora accertino che il rispetto delle regole di cui ai commi da 463 a 484 del citato articolo 1 della legge di bilancio 2017, è stato conseguito in maniera artificiosa mediante una non corretta applicazione dei principi contabili di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011, o altre forme elusive. Tali importi sono acquisiti al bilancio dell'ente.

In particolare, le sanzioni pecuniarie previste dal richiamato comma 481 sono:

1) agli amministratori che hanno posto in essere atti elusivi delle predette regole: fino ad un massimo di dieci volte l'indennità di carica percepita al momento di commissione dell'elusione;
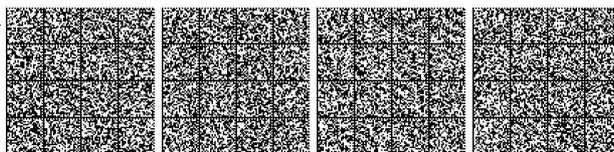
2) al responsabile amministrativo individuato dalla Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti: fino a tre mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali.

Tra i primi orientamenti espressi in sede consultiva dalla Corte dei conti in tema di rispetto delle nuove regole sul "pareggio di bilancio" va richiamata l'attenzione su quelli che hanno puntualizzato la inderogabilità dei criteri di determinazione del saldo.

In proposito la magistratura contabile ha posto in evidenza che ad esclusione delle previsioni normative che stabiliscono eccezioni particolari non è possibile derogare alla disciplina del pareggio di bilancio neppure qualora intervengano situazioni particolari in corso di esercizio che impongano l'effettuazione di nuove spese. Qualora sopravvengano esigenze nuove di spesa, l'Ente dovrà modificare in riduzione altre spese che aveva previsto di sostenere ovvero reperire nuove entrate, rientrando, ovviamente, nella discrezionalità dell'amministrazione l'individuazione in concreto della strada da seguire. Peraltro, si tratta di principi che ripercorrono quelli espressi in relazione a fattispecie analoghe nella vigenza della disciplina del Patto di stabilità interno.

Occorre precisare che le misure previste in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica o di mancato/ritardato invio della certificazione relativa al saldo di finanza pubblica (limite agli impegni di parte corrente, divieto di indebitamento e di assunzione di personale, riduzione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori) operano anche nei casi in cui, nel corso dell'esercizio, l'ente abbia chiara evidenza che, al termine dell'esercizio, non riuscirà a rispettare i predetti obiettivi.

Nei confronti delle regioni, il citato decreto legge n. 174 del 2012 contempla una differenziata gamma di accertamenti e verifiche delle Sezioni regionali della Corte dei conti, caratterizzati da un'unitarietà teleologica e funzionale, e finalizzati ad assicurare il monitoraggio della salvaguardia degli equilibri di bilancio e della sostenibilità del debito di ciascun ente regionale.

Verso tale obiettivo convergono le relazioni sulla copertura delle leggi di spesa regionali; le verifiche sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi delle regioni e degli enti che compongono il Servizio sanitario nazionale; il controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari e sulle relazioni annuali dei Presidenti delle regioni riguardanti il sistema dei controlli interni.

Nell'ambito dei compiti affidati alla Corte dei conti spicca il giudizio di parificazione dei rendiconti delle regioni a statuto ordinario, che si aggiunge a quello già svolto - in virtù di norme attuative degli Statuti - sulle regioni a statuto speciale (ad eccezione della Valle d'Aosta) e sulle province autonome. Infatti, l'annuale giudizio di parificazione dei rendiconti generali della regione e la contestuale relazione ai Consigli regionali che l'accompagna costituiscono il momento centrale dei con-

trolli affidati alle Sezioni regionali di controllo e sono funzionali alla conclusione del percorso di bilancio del precedente esercizio finanziario che sfocia nella legge regionale di approvazione del rendiconto.
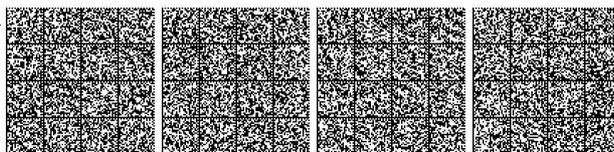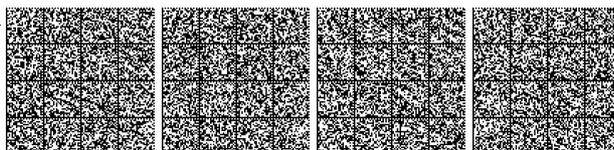
I. INTESE REGIONALI E PATTI DI SOLIDARIETA'NAZIONALE

Il D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21, recante "Regolamento recante criteri e modalità di attuazione dell'articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali, ivi incluse le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano", dà attuazione all'articolo 10 della legge n. 243 del 2012, come novellato dalla legge n. 164 del 2016, che prevede che le operazioni d'investimento realizzate attraverso il ricorso al debito e all'utilizzo dei risultati d'amministrazione degli esercizi precedenti siano effettuate sulla base di apposite intese regionali che dovranno assicurare, comunque, il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica per il complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la regione stessa. Le operazioni di indebitamento e le operazioni di investimento non soddisfatte dalle predette intese regionali, potranno essere effettuate sulla base dei patti di solidarietà nazionale assicurando, comunque, il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica per il complesso degli enti territoriali.

Le intese regionali e i patti di solidarietà nazionale, finalizzati alla redistribuzione degli spazi finanziari sul territorio, regionale e nazionale, hanno come obiettivo il pieno utilizzo degli spazi finanziari disponibili all'interno del sistema degli enti territoriali per permettere un rilancio degli investimenti sul territorio. Le intese regionali ed i patti di solidarietà nazionale intervengono, pertanto, ad integrazione degli spazi finanziari già disponibili per ciascun ente territoriale ed esclusivamente qualora questi ultimi non siano sufficienti. Ne consegue che l'ente territoriale non può chiedere spazi finanziari per investimenti se è in grado di effettuarli nel rispetto del proprio saldo finanziario. Al riguardo, si precisa che, per la determinazione dell'ammontare degli spazi che possono essere richiesti, occorre tenere conto dell'eventuale quota di avanzo vincolato che l'ente intende utilizzare per spesa corrente o per altri investimenti programmati nel medesimo esercizio.

Resta fermo, infatti, che gli enti territoriali possono effettuare investimenti, attraverso il ricorso al debito e l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, nel rispetto del proprio saldo.

Giova precisare, inoltre, che gli spazi richiesti per investimenti finanziati con avanzo di amministrazione possono essere riferiti ad impegni di competenza ed esigibili nell'anno di riferimento (2018), nonché al relativo Fondo pluriennale vincolato di spesa, costituito nell'anno di riferimento, a copertura degli impegni esigibili nei futuri esercizi, purché sussistano le condizioni per la sua costituzione ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato 4/2 al D. Lgs 118/2011, punto 5.4). Gli spazi richiesti per investimenti finanziati con operazioni di indebi-

tamento possono, invece, riguardare solo ed esclusivamente impegni esigibili nell'anno di riferimento (2018), anche se assunti negli anni precedenti, e non anche al Fondo pluriennale vincolato di spesa.
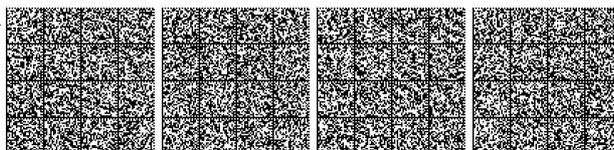
Il comma 486-bis dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 – introdotto dall'articolo 1, comma 874, lettera b), della legge di bilancio 2018 – precisa, infine, che i comuni facenti parte di un'unione di comuni (ai sensi dell'articolo 32 del T.U.E.L.), che hanno delegato le funzioni connesse alla realizzazione di opere pubbliche, possono richiedere spazi finanziari, nell'ambito delle intese regionali e dei patti di solidarietà nazionali, per la quota di contributi trasferita all'unione stessa per investimenti in opere pubbliche riferite alla medesima delega di funzioni.

Si precisa, poi, che gli spazi finanziari acquisiti mediante le procedure delle intese regionali e dei patti di solidarietà nazionale sono attribuiti agli enti con un esplicito e specifico vincolo di destinazione. Ne consegue che gli spazi finanziari non utilizzati per le finalità ad essi sottese non possono essere utilizzati per altre finalità. Pertanto, in caso di mancato utilizzo, gli spazi non utilizzati sono recuperati, in sede di certificazione, attraverso una modifica peggiorativa dell'obiettivo di saldo finale di competenza per lo stesso importo.

A tal fine, il rappresentante legale, il responsabile del servizio finanziario e l'organo di revisione economico finanziario attestano, in sede di certificazione del rispetto dell'obiettivo di saldo di finanza pubblica di cui al comma 466 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, che i maggiori spazi finanziari acquisiti sono stati utilizzati esclusivamente per effettuare investimenti, attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti ed il ricorso al debito, nel rispetto delle modalità sopra descritte.

Al riguardo, il comma 507, come modificato dal comma 874, lettera q), dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 - nel precisare che l'ente territoriale attesta l'utilizzo degli spazi finanziari concessi in attuazione delle intese regionali e dei patti di solidarietà (tutti) previsti dall'articolo 10 del ripetuto D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21, con l'invio della certificazione di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo di finanza pubblica di cui al comma 470 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 - stabilisce che, qualora i predetti spazi finanziari concessi siano stati utilizzati per una quota inferiore al 90 per cento, l'ente territoriale non può beneficiare di spazi finanziari di competenza dell'esercizio finanziario successivo a quello dell'invio della certificazione di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo. Tale sanzione, giova ribadire, è a valere per qualsiasi richiesta di spazi finanziari.

I richiamati impegni di spesa in conto capitale sono, altresì, oggetto di monitoraggio nell'ambito della rilevazione delle informazioni relative al settore delle opere pubbliche, ai sensi del
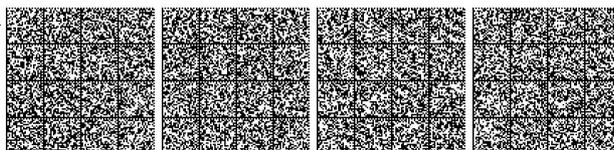
decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, sulla base dei dati presenti nella Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) del Ministro dell'economia e delle finanze. La mancata trasmissione delle informazioni da parte dell'ente territoriale, ai sensi del comma 508 del medesimo articolo 1, comporta l'impossibilità di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a trasmissione avvenuta. Al riguardo, si precisa che l'applicazione della sanzione di cui al citato comma 508 decorre dal giorno successivo a quello delle scadenze (trimestrali) previste per l'invio delle informazioni alla Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

Da ultimo, con riguardo al citato articolo 10, si segnala che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 252 del 2017, ha preso in esame, tra l'altro, le questioni legittimità costituzionale sollevate dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e da alcune Regioni in relazione all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 12 agosto 2016, n. 164 (recante modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali), dichiarandole fondate.

In particolare, la Corte ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della predetta legge n. 164 del 2016, nella parte in cui, nel sostituire l'articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243:

1) non prevede la parola «tecnica», dopo le parole «criteri e modalità di attuazione» e prima delle parole «del presente articolo»;

2) prevede che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri siano disciplinate, tra l'altro, « le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano», atteso che le modalità attraverso le quali può essere esercitato il potere sostitutivo dello Stato nei confronti delle Regioni o delle Province autonome devono essere previste da un atto fornito di valore di legge e non da un decreto[7].

[7] Per quanto attiene al punto 1), si segnala che, come chiarito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 88 del 2014, i commi 3 e 4 dell'articolo 10 della legge n. 243 del 2012, trovano fondamento costituzionale nell'articolo 5, comma 2, lettera b), della legge costituzionale n. 1 del 2012, che prevede una disciplina statale attuativa da adottare con legge rinforzata, cosicché è da escludere che lo Stato possa esercitare in materia una potestà regolamentare integrativa e non meramente tecnica. La Corte, pertanto, afferma che "*Ebbene, quanto al comma 3, non vi è dubbio che il riferimento alle intese in termini così generali potrebbe comportare l'esercizio di un potere tanto di natura meramente tecnica, quanto di natura discrezionale. È anzi da presumere che la novità e la rilevanza dell'istituto esigano una disciplina caratterizzata per la maggior parte da scelte discrezionali*". Nel comma 4, invece, " *il riferimento è ai patti di solidarietà nazionale, da porre in essere qualora la cessione o la richiesta di spazi finanziari, finalizzati ad investimenti da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, non sia stata soddisfatta dalle intese, e ciò senza ulteriori specificazioni. Anche questo istituto, dunque, richiede una disciplina di dettaglio, che potrebbe costituire esercizio di un potere tanto di natura meramente tecnica, quanto di natura discrezionale*". Da quanto premesso, deriva la necessità di riservare al decreto un compito attuativo meramente tecnico per ricondurre a legittimità costituzionale la norma impugnata. Ne consegue che il comma 5 dell'articolo 10 della legge n. 243 del 2012, è pertanto costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede la parola «tecnica», dopo le parole «criteri e modalità di attuazione» e prima delle parole «del presente articolo». Quanto al punto 2), ossia
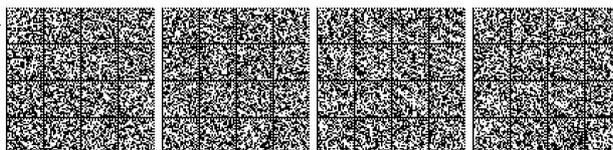
Pertanto, a seguito della richiamata sentenza della Corte Costituzionale n. 252 del 2017, viene meno l'articolo 3 del ripetuto D.P.C.M. n. 21 del 2017, concernente le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato in caso di mancato/ritardato avvio delle intese regionali. Restano ferme, in ogni caso, le sanzioni previste dal comma 506 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, a carico delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano che non sanciscono l'intesa regionale.

I.1 Intese regionali

Il D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21, disciplina, all'articolo 2, le intese regionali di regioni, province autonome di Trento e di Bolzano, città metropolitane, province e comuni finalizzate a operazioni di investimento da realizzare attraverso il ricorso all'indebitamento o l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti. A tal fine, i predetti enti possono cedere/richiedere per uno o più esercizi successivi spazi finanziari (c.d. Intesa regionale "orizzontale") assicurando, per ciascun anno di riferimento, il rispetto del saldo di cui al comma 1, dell'articolo 9, della predetta legge n. 243 del 2012, del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione. Resta fermo che ciascun ente può fare richiesta di spazi finanziari solo se "aggiuntivi" rispetto a quelli già disponibili nel pieno rispetto del proprio saldo di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

La richiesta di spazi finanziari deve contenere le informazioni relative a:

- avanzo di amministrazione, al netto della quota accantonata del Fondo crediti di dubbia esigibilità, risultante dal rendiconto o dal preconsuntivo dell'anno precedente;
- fondo di cassa al 31 dicembre del medesimo anno;
- quota dei fondi stanziati in bilancio dell'esercizio di riferimento destinati a confluire nel risultato d'amministrazione.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano avviano l'iter delle intese regionali entro il termine perentorio del 15 gennaio di ciascun anno (per il 2018, entro il 15 febbraio), attraverso la pubblicazione di apposito avviso sui propri siti istituzionali contenente le modalità di pre-

la rimessione al decreto delle modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato, secondo la Corte la questione è fondata, per violazione dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione atteso che la richiamata disposizione introduce una riserva di legge in materia di disciplina del potere sostitutivo, disciplina che in effetti è stata adottata con l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3).
Alla stregua di tale chiaro disposto costituzionale, la Corte ha, infatti, più volte affermato (sentenze n. 338 del 1989 e n. 177 del 1988) che le ipotesi in cui può essere esercitato il potere sostitutivo dello Stato nei confronti delle regioni o delle province autonome e le modalità di esercizio dello stesso debbono essere previste da un atto fornito di valore di legge.
Pertanto, secondo la Corte "*è costituzionalmente illegittima, perché lede i principi enunciati dall'art. 120, secondo comma, Costituzione, la previsione impugnata che rimette al decreto le modalità di attuazione del potere sostitutivo dello Stato in relazione all'inerzia o ritardo delle Regioni o delle Province ad autonomia speciale*".
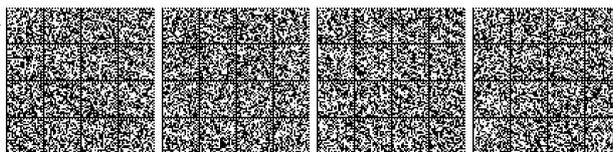
sentazione delle domande di cessione/richiesta di spazi finanziari comunicando, contestualmente, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato attraverso il sistema web di cui all'indirizzo *http://pareggiobilancio.mef.gov.it*, l'avvenuto avvio delle stesse. Inoltre, al fine di assicurarne la più ampia divulgazione, è previsto il pieno coinvolgimento del Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, dei rappresentanti regionali delle autonomie locali.

L'avviso di avvio delle intese regionali, predisposto dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, deve contenere, tra l'altro, alcune informazioni minime:

- l'importo delle richieste/cessioni di spazi finanziari per uno o più esercizi oggetto dell'intesa (fino ad un massimo di 5 anni);
- le modalità di copertura degli investimenti (avanzo di amministrazione e/o ricorso al debito).

Giova precisare che l'avviso, predisposto dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, non può prevedere deroghe alle disposizioni contenute nel D.P.C.M come, ad esempio, limitazioni agli esercizi finanziari di riferimento dell'intesa (fino ad un massimo di 5 anni), ovvero limitazioni ai criteri prioritari previsti per la ripartizione degli spazi disponibili.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni comunicano, entro il termine perentorio del 28 febbraio di ciascun anno (per il 2018, entro il 31 marzo), le domande di cessione/acquisizione degli spazi finanziari.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto delle domande pervenute, entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno (per il 2018, entro il 30 aprile) approvano con delibera di Giunta, previo parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, dei rappresentanti regionali delle autonomie locali, le intese per l'attribuzione degli spazi disponibili tenendo conto del seguente ordine di priorità:

a) dei comuni esclusi dai vincoli di finanza pubblica nell'anno 2015 in quanto con popolazione fino a 1.000 abitanti;
b) dei comuni istituiti, nel quinquennio precedente all'anno dell'intesa, a seguito dei processi di fusione previsti dalla legislazione vigente. Sono considerati esclusivamente i comuni per i quali i processi di fusione si sono conclusi entro il 1° gennaio dell'anno dell'intesa stessa;
c) degli enti territoriali che dispongono di progetti esecutivi di cui all'articolo 23, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, validati ed approvati in conformità alla vigente normativa, completi del cronoprogramma della spesa, e presentano la maggiore

incidenza del fondo di cassa rispetto alla quota vincolata agli investimenti del risultato di amministrazione, risultante dal rendiconto o dal preconsuntivo dell'anno precedente, per operazioni di investimento da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione;

d) degli enti territoriali che dispongono di progetti esecutivi di cui all'articolo 23, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, validati ed approvati in conformità alla vigente normativa, completi del cronoprogramma della spesa, e presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto alla quota libera del risultato di amministrazione destinata agli investimenti, risultante dal rendiconto o dal preconsuntivo dell'anno precedente, per operazioni di investimento da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione.

Nel caso in cui gli spazi disponibili non fossero sufficienti a soddisfare le richieste di cui alla lettera a), la distribuzione tra i comuni è effettuata seguendo i successivi criteri di cui alle lettere b), c) e d). Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono definire ulteriori criteri, ferme restando le priorità individuate alle predette lettere a), b), c) e d), nonché ulteriori modalità applicative, ferme restando le scadenze previste e il rispetto del saldo del territorio regionale.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono i tempi e le modalità di peggioramento del saldo negli esercizi successivi degli enti che acquisiscono spazi finanziari. A tal fine, le predette regioni e province autonome di Trento e di Bolzano dovranno tener conto:

- prioritariamente delle richieste che pervengono dagli enti che **cedono** spazi finanziari relative ai tempi e alle modalità attraverso le quali ottenere una variazione con effetti migliorativi (maggiore capacità di spesa) sul conseguimento del proprio saldo di finanza pubblica negli esercizi successivi. Resta fermo che la predetta variazione positiva del saldo deve essere distribuita su un minimo di due ad un massimo di cinque anni (la quota del primo anno non può superare il 50 per cento);
- e, se compatibili, delle richieste che pervengono dagli enti che **acquisiscono** spazi finanziari relative ai tempi e alle modalità attraverso le quali ottenere una variazione con effetti peggiorativi (minore capacità di spesa) sul conseguimento del proprio saldo di finanza pubblica negli esercizi successivi. Resta fermo che la predetta variazione negativa deve essere distribuita su un minimo di due ad un massimo di cinque anni (la quota del primo anno non può essere inferiore al 50 per cento).

Il richiamato D.P.C.M., prevede, inoltre, che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per favorire gli investimenti nei settori strategici del proprio territorio, possono cedere ai
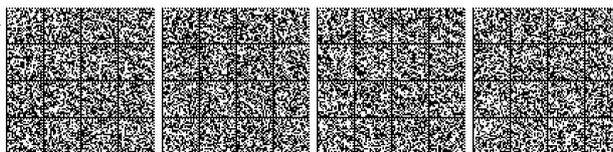
propri enti locali, per uno o più esercizi successivi, spazi finanziari per i quali non è prevista la restituzione negli esercizi successivi (c.d. Intesa regionale "verticale").

Entro il medesimo termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno (per il 2018, entro il 30 aprile), le regioni comunicano, quindi, agli enti locali interessati, i saldi di finanza pubblica rideterminati e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, attraverso il sistema web dedicato al pareggio di bilancio di cui all'indirizzo *http://pareggiobilancio.mef.gov.it*, con riferimento a ciascun ente locale e alla stessa regione o provincia autonoma, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento del rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

Il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato aggiorna, quindi, il saldo di finanza pubblica degli enti interessati alla cessione/acquisizione degli spazi finanziari per ciascun anno, attraverso l'aggiornamento del modello VARPATTI/18 e successivi, disponibile sul richiamato sistema web (*http://pareggiobilancio.mef.gov.it*) (cfr. paragrafo B.4).

Si soggiunge che, alle regioni e alle province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale in via esclusiva, le disposizioni contenute nel D.P.C.M. si applicano compatibilmente con gli statuti speciali e le relative norme d'attuazione, nonché con gli accordi con lo Stato in materia di finanza pubblica, fermi restando, però, i richiamati obblighi di comunicazione riferiti al complesso degli enti territoriali delle regioni o della provincia autonoma nei tempi concordati con le predette autonomie speciali.

Ai fini della comunicazione della chiusura delle richiamate intese regionali, il Ministero dell'economia e delle finanze ha concordato, per ciascun anno:

- con la regione Friuli Venezia Giulia la data del 15 novembre
- con la regione Valle d'Aosta la data del 30 novembre;
- con la provincia autonoma di Bolzano la data del 15 novembre;
- con la provincia autonoma di Trento la data del 30 novembre.

Gli enti beneficiari degli spazi finanziari trasmettono, inoltre, le informazioni relative agli investimenti soggetti al monitoraggio concernente le opere pubbliche ed effettuati a valere sui predetti spazi al sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP-MOP), ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, avendo cura di valorizzare il campo "Tipologia di spazi finanziari":

- con la voce "Intese regionali – Avanzo" nel caso di investimento finanziato da avanzo;
- con la voce "Intese regionali – Debito", nel caso di ricorso a indebitamento.

Da ultimo, si ricorda che il comma 506 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2017, prevede che alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano che non sanciscono l'intesa regionale disciplinata dal succitato D.P.C.M., si applicano, nell'esercizio al quale si riferisce la mancata intesa, le sanzioni di cui al medesimo articolo 1, comma 475, lettere c) ed e), ossia: 1) divieto di impegnare spese correnti – al netto delle spese per la sanità (per le regioni) in misura superiore all'importo dei corrispondenti impegni dell'anno precedente, ridotti dell'1 per cento (lettera c); 2) divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo (lettera e).

I.2 Patti di solidarietà nazionale

Il comma 4 dell'articolo 10 della legge n. 243 del 2012, prevede, poi, che le operazioni di indebitamento e le operazioni di investimento dei richiamati enti territoriali non soddisfatte dalle intese regionali, possano essere effettuate sulla base dei patti di solidarietà nazionale, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica per il complesso degli enti territoriali.

Il D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21, all'articolo 4, introduce la disciplina generale in materia di patti di solidarietà nazionale e relativo avvio dell'iter (c.d. Patto di solidarietà nazionale "orizzontale").

In particolare, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 1° giugno di ciascun anno (1° giugno 2018) provvede ad avviare l'iter dei patti di solidarietà nazionale attraverso la pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, contenente le modalità di presentazione delle domande di cessione/acquisizione degli spazi finanziari, nonché le informazioni utili al rispetto dei vincoli e dei seguenti criteri prioritari:

a) dei comuni esclusi dai vincoli di finanza pubblica nell'anno 2015 in quanto con popolazione fino a 1.000 abitanti;
b) degli enti territoriali che dispongono di progetti esecutivi di cui all'articolo 23, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, validati e approvati in conformità alla vigente normativa, completi del cronoprogramma della spesa, e presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto alla quota vincolata agli investimenti del risultato di amministrazione, risultante dal rendiconto o dal preconsuntivo dell'anno precedente, per operazioni di investimento da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione;

c) degli enti territoriali che dispongono di progetti esecutivi di cui all'articolo 23, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, validati e approvati in conformità alla vigente normativa, completi del cronoprogramma della spesa, e presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto alla quota libera del risultato di amministrazione destinata agli investimenti, risultante dal rendiconto o dal preconsuntivo dell'anno precedente, per operazioni di investimento da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni comunicano, quindi, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato attraverso il sistema web di cui all'indirizzo *http://pareggiobilancio.mef.gov.it* le predette domande di cessione/acquisizione degli spazi finanziari, entro il termine perentorio del 15 luglio di ciascun anno (15 luglio 2018). I richiamati enti territoriali possono:

1) cedere, per uno o più esercizi successivi, spazi finanziari finalizzati ad investimenti da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti ed il ricorso all'indebitamento;
2) richiedere, per uno o più esercizi successivi, e per la quota non soddisfatta dalle intese regionali, spazi finanziari vincolati agli investimenti da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti ed il ricorso all'indebitamento. La richiesta di spazi finanziari deve contenere le informazioni relative all'avanzo di amministrazione, al netto della quota accantonata del Fondo crediti di dubbia esigibilità, risultante dal rendiconto o dal preconsuntivo dell'anno precedente, al fondo di cassa al 31 dicembre del medesimo anno e alla quota dei fondi stanziati in bilancio dell'esercizio di riferimento destinati a confluire nel risultato di amministrazione.

Il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 31 luglio di ciascun anno (31 luglio 2018), provvede alla distribuzione degli spazi finanziari, distintamente per regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, città metropolitane, province e comuni, tenendo conto dei criteri prioritari di cui alle predette lettere a), b) e c).

Nel caso in cui gli spazi disponibili non fossero sufficienti a soddisfare le richieste di cui alla richiamata lettera a), la distribuzione tra i comuni è effettuata seguendo i criteri di cui alle successive lettere b) e c). In ogni caso, fermo restando il pieno soddisfacimento delle priorità di cui alle predette lettere a), b) e c), qualora l'entità delle richieste pervenute dagli enti superi l'ammontare degli spazi residui, l'attribuzione è effettuata a favore degli enti che presentano la maggiore incidenza del
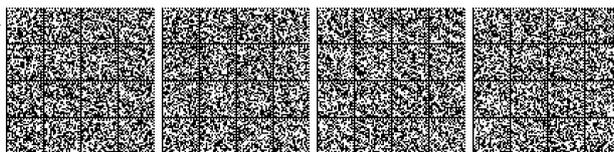
fondo di cassa rispetto all'avanzo di amministrazione, nel rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, del complesso degli enti territoriali.

Ciò premesso, si segnala che:

- agli enti che cedono spazi finanziari è riconosciuta, nel biennio successivo, una variazione con effetti migliorativi (maggiore capacità di spesa) sul conseguimento del proprio saldo di finanza pubblica nel biennio successivo per un importo annuale pari alla metà della quota ceduta;
- agli enti che acquisiscono spazi finanziari è riconosciuta, nel biennio successivo, una variazione con effetti peggiorativi (minore capacità di spesa) sul conseguimento del proprio saldo di finanza pubblica nel biennio successivo per un importo annuale pari alla metà della quota acquisita.

Il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il predetto termine del 31 luglio di ciascun anno (31 luglio 2018), aggiorna gli obiettivi di saldo degli enti interessati all'acquisizione e alla cessione degli spazi finanziari per ciascun anno.

Gli enti beneficiari degli spazi finanziari trasmettono le informazioni relative agli investimenti soggetti al monitoraggio concernente le opere pubbliche ed effettuati a valere sui predetti spazi al sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP-MOP), ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, avendo cura di valorizzare il campo "Tipologia di spazi finanziari":

- con la voce "Patto nazionale – Avanzo" nel caso di investimento finanziato da avanzo;
- con la voce "Patto nazionale – Debito", nel caso di ricorso a indebitamento.

Patti di solidarietà nazionale (c.d. Patti di solidarietà nazionale "verticali")

Giova ricordare che l'articolo 1, commi da 485 a 500 e da 506 a 508, della legge n. 232 del 2016, come modificati dalla legge di bilancio 2018, disciplina i patti di solidarietà nazionale c.d. "verticali", prevedendo l'assegnazione di spazi finanziari agli enti locali, per ciascuno degli anni 2018 e 2019, nel limite complessivo di 900 milioni annui (di cui 400 milioni di euro destinati ad interventi di edilizia scolastica e 100 milioni di euro destinati a interventi di impiantistica sportiva e, nel limite complessivo di 700 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023), e, alle regioni, nel limite complessivo di 500 milioni annui, per gli anni 2018 e 2019, per effettuare spese di investimento da realizzare attraverso l'uso dell'avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito.
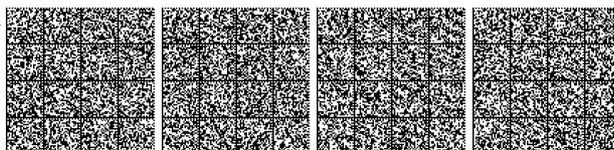
Il comma 502 prevede, invece, l'assegnazione di spazi finanziari alle province autonome di Trento e di Bolzano, per gli anni 2017-2030, nel limite complessivo di 70 milioni nell'anno 2017 e di 50 milioni di euro annui negli anni dal 2018 al 2030 per ciascuna provincia.

Gli spazi in parola non possono essere richiesti, qualora le operazioni di investimento mediante il ricorso all'indebitamento e l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti possano essere effettuate nel rispetto del proprio saldo di cui all'articolo 9, comma 1, della legge n. 243 del 2012, cioè ove l'ente consegua, sia in fase di previsione che di rendiconto, un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali.

Tali spazi finanziari, ai sensi dei richiamati commi da 485 a 489 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2017, sono assegnati agli enti locali secondo la seguente procedura di concessione che si articola:

- quanto agli spazi riferibili all'edilizia scolastica, secondo le seguenti fasi:

1) entro il termine perentorio del 20 gennaio di ciascun anno (20 gennaio 2018) gli enti locali comunicano gli spazi finanziari di cui necessitano alla Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri secondo le modalità individuate e pubblicate nel sito internet istituzionale della medesima Struttura. Le richieste di spazi finanziari sono complete delle informazioni relative (comma 487):
   a) al fondo di cassa al 31 dicembre dell'anno precedente;
   b) all'avanzo di amministrazione, al netto della quota accantonata del Fondo crediti di dubbia esigibilità, risultante dal rendiconto o dal preconsuntivo dell'anno precedente.

La predetta Struttura di missione individua gli spazi finanziari, per ciascun ente locale, tenendo conto del seguente ordine prioritario (comma 488):

- interventi di edilizia scolastica già avviati, a valere su risorse acquisite mediante contrazione di mutuo, e per i quali sono stati attribuiti spazi finanziari nell'anno 2017 ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 77112 del 26 aprile 2017, e, negli anni successivi, ai sensi dell'ultimo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato di cui al comma 492 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2017, nonché interventi finanziati ai sensi dell'articolo 10 del decreto legge n. 104 del 2013, per la quota di cofinanziamento a carico dell'ente;
- interventi di nuova costruzione di edifici scolastici o di adeguamento antisismico degli edifici esistenti per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del codice unico di progetto (CUP) e del cro-

noprogramma aggiornato della spesa e delle opere, che non abbiano pubblicato il bando alla data della richiesta di spazi finanziari;

- interventi di edilizia scolastica per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del CUP e del cronoprogramma aggiornato della spesa e delle opere, che non abbiano pubblicato il bando di gara alla data della richiesta di spazi finanziari;
- interventi di nuova costruzione di edifici scolastici o di adeguamento antisismico degli edifici esistenti per i quali gli enti dispongono del progetto definitivo completo del CUP;
- altri interventi di edilizia scolastica per i quali gli enti dispongono del progetto definitivo completo del CUP.

Si soggiunge che il comma 488-bis prevede che i comuni facenti parte di un'unione di comuni (articolo 32 del TUEL), che hanno delegato le funzioni riferite all'edilizia scolastica, possono richiedere spazi finanziari secondo le modalità sopra descritte, per la quota di contributi trasferiti all'unione stessa per interventi di edilizia scolastica ricadenti nelle priorità di cui al sopra citato comma 488.

- quanto agli spazi riferibili all'impiantistica sportiva, secondo le seguenti fasi:

1) entro il termine perentorio del 20 gennaio di ciascun anno (20 gennaio 2018) gli enti locali comunicano gli spazi finanziari di cui necessitano all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri secondo le modalità individuate e pubblicate nel sito internet: *https://www.sportgoverno.it/*. Le richieste di spazi finanziari sono complete delle informazioni relative (comma 487-bis):

a) al fondo di cassa al 31 dicembre dell'anno precedente;

b) all'avanzo di amministrazione, al netto della quota accantonata del Fondo crediti di dubbia esigibilità, risultante dal rendiconto o dal preconsuntivo dell'anno precedente.

Il predetto Ufficio per lo Sport individua gli spazi finanziari, per ciascun ente locale, tenendo conto del seguente ordine prioritario (comma 488-ter):

- interventi, su impianti sportivi esistenti, di messa a norma e in sicurezza compreso l'adeguamento antisismico, di abbattimento delle barriere architettoniche, di efficientamento energetico e di ripristino della funzionalità per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del codice unico di progetto (CUP) e del cronoprogramma aggiornato della spesa e delle opere, che non abbiano pubblicato il bando di gara alla data della richiesta di spazi finanziari;

- altri interventi relativi a impianti sportivi per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del CUP e del cronoprogramma aggiornato della spesa e delle opere, che non abbiano pubblicato il bando di gara alla data della richiesta di spazi finanziari;
- interventi, su impianti sportivi esistenti, di messa a norma e in sicurezza compreso l'adeguamento antisismico, di abbattimento delle barriere architettoniche, di efficientamento energetico e di ripristino della funzionalità per i quali gli enti dispongono del progetto definitivo completo del CUP;
- altri interventi relativi a impianti sportivi per i quali gli enti dispongono del progetto definitivo completo del CUP.

Il comma 489, come sostituito dall'articolo 1, comma 874, lettera h), della legge di bilancio 2018, prevede, quindi, che la Presidenza del Consiglio - Struttura di missione per l'edilizia scolastica - e la Presidenza del Consiglio- Ufficio per lo Sport - individuino gli enti locali beneficiari degli spazi finanziari e l'importo degli stessi, sentita la Conferenza Stato-città e le autonomie locali, entro il 10 febbraio di ciascun anno (10 febbraio 2018), comunicando al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, gli spazi finanziari da attribuire a ciascun ente locale.

Ferme restando le priorità di cui ai commi 488 e 488-ter, qualora le richieste complessive risultino:

a) superiori agli spazi finanziari disponibili, l'individuazione dei medesimi spazi è effettuata a favore degli enti che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto all'avanzo di amministrazione;

b) inferiori agli spazi finanziari disponibili, l'importo eccedente è destinato alle finalità degli interventi previsti al successivo comma 492;

- quanto agli <u>interventi diversi dall'edilizia scolastica e dall'impiantistica sportiva, ai sensi dei commi da 490 a 493</u> dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, la procedura di concessione – sostanzialmente identica alla precedente – prevede che:

1) entro il termine perentorio del 20 gennaio di ciascun anno (20 gennaio 2018) gli enti locali comunicano gli spazi finanziari di cui necessitano per gli investimenti al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato attraverso il sistema web di cui all'indirizzo *<u>http://pareggiobilancio.mef.gov.it</u>*, fornendo, per la quota di spazi non riferita all'edilizia scolastica e all'impiantistica sportiva, le informazioni relative al fondo di cassa al 31 dicembre dell'anno precedente ed all'avanzo di amministrazione, al net-

to della quota accantonata del Fondo crediti di dubbia esigibilità, risultante dal rendiconto (o dal preconsuntivo) dell'anno precedente;

2) entro il 20 febbraio di ciascun anno (20 febbraio 2018) con decreto del Ministero dell'economia - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è determinato l'ammontare dello spazio finanziario attribuito a ciascun ente locale sulla base del seguente ordine prioritario (comma 492 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016):
   a) investimenti dei comuni colpiti dagli eventi sismici, individuati dall'articolo 1 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, dall'articolo 1 del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, e dall'articolo 67-septies del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, e delle relative province, nonché delle province nei cui territori ricadono i comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, finalizzati a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione, finanziati con avanzo di amministrazione o da operazioni di indebitamento (lettera 0a);
   b) investimenti degli enti locali, finanziati con avanzo di amministrazione o mediante operazioni di indebitamento, finalizzati al ripristino e alla messa in sicurezza del territorio, a seguito dei danni derivanti da eccezionali eventi meteorologici per i quali sia stato dichiarato, nell'anno precedente la data della richiesta di spazi finanziari, lo stato d'emergenza, ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992 (lettera 0b);
   c) investimenti già avviati, a valere su risorse acquisite mediante contrazione di mutuo e per i quali sono stati attribuiti spazi finanziari ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato di cui al precedente punto 2) (lettera 0c);
   d) investimenti finanziati con avanzo di amministrazione o mediante operazioni di indebitamento (lettera a):
      1) dei comuni istituiti nel quinquennio precedente all'anno di riferimento a seguito di fusione; per ciascun esercizio del triennio 2017-2019, sono considerati esclusivamente i comuni per i quali i processi di fusione si sono conclusi entro il 1° gennaio dell'esercizio di riferimento (lettera a.1);
      2) dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti (lettera a.2);
      3) dei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 15.000 abitanti, per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa (lettera a.2-bis);

e) investimenti finanziati con avanzo d'amministrazione o mediante operazioni di indebitamento la cui progettazione definitiva e/o esecutiva è finanziata a valere sulle risorse di cui all'articolo 41-bis del decreto legge n. 50 del 2017 (lettera a-bis);

f) spese per investimenti finalizzati all'attuazione del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, di cui all'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relativi allo sviluppo software e alla manutenzione evolutiva, ivi compresi la progettazione, la realizzazione, il collaudo, l'installazione e l'avviamento presso l'ente locale di software sviluppato ad hoc o di software preesistente e reingegnerizzato, la personalizzazione di software applicativo già in dotazione dell'ente locale o sviluppato per conto di altra unità organizzativa e riutilizzato, tenendo conto del seguente ordine prioritario[8] (lettera a-ter):

   1) interventi finalizzati all'attuazione delle azioni relative alla razionalizzazione dei *datacenter* e all'adozione del *cloud*, nonché per la connettività; allo sviluppo di base dati di interesse nazionale e alla valorizzazione degli open data nonché all'adozione delle piattaforme abilitanti; all'adozione del nuovo modello di interoperabilità; all'implementazione delle misure di sicurezza all'interno delle proprie infrastrutture e all'adesione alla piattaforma digitale nazionale di raccolta dei dati (lettera a-ter.1);

   2) interventi finalizzati all'attuazione delle restanti azioni contenute all'interno del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione (lettera a-ter.2);

g) investimenti finalizzati all'adeguamento e al miglioramento sismico degli immobili, finanziati con avanzo di amministrazione, per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla normativa vigente, completo del cronoprogramma della spesa (lettera c);

h) investimenti finalizzati alla prevenzione del rischio idrogeologico ed alla messa in sicurezza di siti inquinati ad alto rischio ambientale, individuati come prioritari per il loro rilevante impatto sanitario, finanziati con avanzo di amministrazione, per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla normativa vigente, completo del cronoprogramma della spesa (lettera d);

[8] Priorità introdotta dall'articolo 66, comma 7, lett. a), del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 11 dicembre 2017 e pubblicato nella G.U. n. 9 del 12 gennaio 2018. Tenendo conto che il decreto legislativo n. 217 del 2017 è entrato in vigore in data successiva (27 gennaio 2018) alla scadenza della richiesta di spazi finanziari per l'anno 2018 (20 gennaio 2018), la priorità è valida a decorrere dall'esercizio 2019.
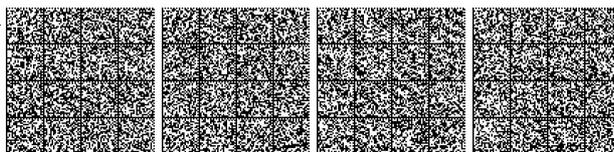
i) progettazione definitiva ed esecutiva di investimenti finalizzati al miglioramento della dotazione infrastrutturale o al recupero degli immobili e delle strutture destinati a servizi per la popolazione, finanziati con avanzo di amministrazione (lettera d-bis);

j) investimenti finalizzati al potenziamento e al rifacimento di impianti per la produzione di energia elettrica di fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico, per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla normativa vigente, completo del cronoprogramma della spesa (lettera d-ter);

Ferme restando le priorità di cui alle precedenti lettere a), b), c),d), e), f), g), h), i) e j), in presenza di richieste pervenute dagli enti locali che superino l’ammontare degli spazi disponibili, l’attribuzione è effettuata a favore degli enti che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto all’avanzo di amministrazione.

Si segnala che gli spazi richiesti per investimenti finanziati con avanzo di amministrazione possono essere riferiti ad impegni di competenza ed esigibili nell'anno di riferimento, nonché al relativo Fondo pluriennale vincolato di spesa, costituito nell’anno di riferimento, a copertura degli impegni esigibili nei futuri esercizi, purché sussistano le condizioni per la sua costituzione ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato 4/2 al D. Lgs 118/2011, punto 5.4).

Si ritiene, altresì, opportuno sottolineare che gli spazi richiesti per investimenti finanziati con operazioni di indebitamento devono riguardare solo ed esclusivamente investimenti con impegni esigibili nell’anno di riferimento, anche se assunti negli anni precedenti, e non anche Fondo pluriennale vincolato di spesa.

Gli enti beneficiari degli spazi finanziari trasmettono le informazioni relative agli investimenti soggetti al monitoraggio concernente le opere pubbliche ed effettuati a valere sui predetti spazi al sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP-MOP), ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, avendo cura di valorizzare il campo “Tipologia di spazi finanziari”:

- con la voce “Patto nazionale – Avanzo” nel caso di investimento finanziato da avanzo;
- con la voce “Patto nazionale – Debito”, nel caso di ricorso a indebitamento.

Sempre al fine di favorire gli investimenti, da realizzare attraverso l’utilizzo dei risultati d’amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2018 e 2019, sono assegnati alle regioni spazi finanziari, ai sensi dei commi da 495 a 500 dell’articolo 1 della legge di bi-

lancio 2017, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, secondo la seguente procedura di concessione:
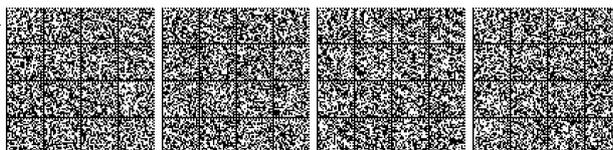
1) entro il termine perentorio del 20 gennaio di ciascun anno (20 gennaio 2018) le regioni comunicano gli spazi finanziari di cui necessitano per gli investimenti al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato attraverso il sistema web di cui all'indirizzo *http://pareggiobilancio.mef.gov.it*, fornendo le informazioni relative al fondo di cassa al 31 dicembre dell'anno precedente ed all'avanzo di amministrazione, al netto della quota accantonata del Fondo crediti di dubbia esigibilità, risultante dal rendiconto (o dal preconsuntivo) dell'anno precedente;
2) entro il 20 febbraio di ciascun anno (20 febbraio 2018) con decreto del Ministero dell'economia - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è determinato l'ammontare dello spazio finanziario attribuito a ciascuna regione sulla base del seguente ordine prioritario:
   a) investimenti finalizzati all'adeguamento e al miglioramento sismico degli immobili, finanziati con avanzo di amministrazione, per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla normativa vigente, completo del cronoprogramma della spesa;
   b) investimenti finalizzati alla prevenzione del rischio idrogeologico ed alla messa in sicurezza di siti inquinati ad alto rischio ambientale, individuati come prioritari per il loro rilevante impatto sanitario, finanziati con avanzo di amministrazione, per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla normativa vigente, completo del cronoprogramma della spesa.

Ferme restando le priorità di cui alle precedenti lettere a) e b), in presenza di richieste pervenute dalle regioni e dalle province autonome che superino l'ammontare degli spazi disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore degli enti che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto all'avanzo di amministrazione.

Si ricorda che le regioni non possono richiedere spazi finanziari per le finalità d'investimento di cui al comma 495 da realizzare con il ricorso all'indebitamento e all'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, qualora le operazioni d'investimento possano essere effettuate nel rispetto del proprio saldo di cui all'articolo 9, comma 1, della legge n. 243 del 2012.

Al riguardo, si ricorda che l'Intesa Conferenza Stato-regioni del 23 febbraio 2017 ha stabilito la ripartizione degli spazi disponibili (500 milioni di euro) per l'anno 2017 tra le regioni a statuto ordinario prevedendo che ciascuna regione utilizzi gli spazi finanziari di cui alla tabella riportata al com-

ma 495-bis dell'articolo 1 della legge di bilancio 2017 per effettuare investimenti nuovi o aggiuntivi negli anni dal 2017 al 2021.
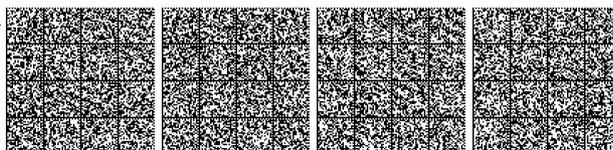
A tal fine, entro il 31 luglio di ciascuno degli anni oggetto dell'intesa, ogni regione adotta gli atti finalizzati all'impiego delle risorse, assicurando l'esigibilità degli impegni per ciascun anno di riferimento per la quota di competenza. Gli investimenti sono considerati nuovi o aggiuntivi se è rispettata una delle seguenti condizioni:

a) le regioni procedono a variare il bilancio di previsione incrementando gli stanziamenti riguardanti gli investimenti diretti e indiretti per la quota di rispettiva competenza, come indicata nella tabella di cui al citato comma 495-bis;
b) gli investimenti per l'anno di riferimento devono essere superiori, per un importo pari ai valori indicati per ciascuna regione nella tabella di cui al presente comma, rispetto agli impegni per investimenti diretti e indiretti effettuati nell'esercizio precedente a valere su risorse regionali, escluse le risorse del Fondo pluriennale vincolato.

Patti di solidarietà - enti locali sisma

Il comma 1 dell'articolo 43-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, prevede che, per gli anni 2017, 2018 e 2019, agli enti locali colpiti dal sisma del 2016 di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, sono assegnati spazi finanziari nell'ambito dei patti di solidarietà nazionale di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in misura pari alle spese sostenute per favorire gli investimenti connessi alla ricostruzione, al miglioramento della dotazione infrastrutturale nonché al recupero degli immobili e delle strutture destinati a servizi per la popolazione, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito. Al riguardo, si precisa che per "*miglioramento della dotazione infrastrutturale nonché al recupero degli immobili e delle strutture destinati a servizi per la popolazione*" si intendono tutti gli interventi su immobili e infrastrutture, ivi incluse le nuove costruzioni, ancorché non legati alla ricostruzione post sisma. Di conseguenza, restano esclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'acquisto di automezzi e attrezzature informatiche.

Al riguardo, si precisa che gli enti possono utilizzare, nel triennio 2017-2019, l'avanzo di amministrazione degli anni precedenti e/o fare ricorso al debito per gli investimenti sopra richiamati senza alcuna limitazione.

Gli spazi finanziari concessi saranno pari agli investimenti effettuati. Di conseguenza, non occorre effettuare ex ante alcuna richiesta di spazi finanziari né per l'esercizio 2017, né per gli esercizi 2018 e 2019.
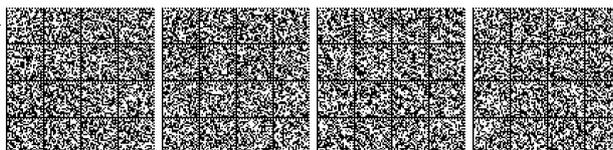
Ciò premesso, l'unico obbligo in capo ai comuni, ai sensi del comma 2 del citato articolo 43-bis, sarà quello di attestare, in sede di certificazione digitale (articolo 1, comma 470, della legge n. 232 del 2016), che l'eventuale differenza negativa tra saldo conseguito e saldo obiettivo deriva dall'applicazione delle citate disposizioni.

Si ricorda, inoltre, che, i predetti enti locali colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, possono fare richiesta di spazi finanziari nell'ambito delle intese regionali e dei patti di solidarietà nazionale, ma solo ed esclusivamente per investimenti diversi da quelli rientranti nelle tipologie di cui all'articolo 43-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, ovvero diversi dagli investimenti connessi alla ricostruzione, al miglioramento della dotazione infrastrutturale nonché al recupero degli immobili e delle strutture destinati a servizi per la popolazione, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito e per i quali sono riconosciuti spazi finanziari per un ammontare pari agli investimenti stessi.

Patti di solidarietà – chiusura contabilità speciali (Protezione civile)

Come accennato nella premessa, i commi da 787 a 791 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2018, dispongono che le risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali di cui all'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per effetto della scadenza del termine di durata dello stato di emergenza, sono vincolate alla realizzazione degli interventi previsti dalle ordinanze adottate ai sensi dei commi 2 e 4-ter dell'articolo 5 della medesima legge n. 225 del 1992, nello stato di emergenza. In particolare, le risorse che residuano alla chiusura delle contabilità speciali, riversate nel bilancio degli enti territoriali, nonché le relative spese, non rilevano ai fini dei vincoli finanziari a cui sono soggetti le regioni e gli enti locali. Le norme precisano, inoltre, che, al fine di favorire l'utilizzo delle risorse derivanti dalla chiusura delle predette contabilità speciali secondo le procedure ordinarie di spesa, a decorrere dal 2018, gli enti territoriali devono conseguire, nell'anno di riversamento delle risorse, un valore positivo del saldo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (pareggio di bilancio), di importo pari alla differenza tra le risorse riversate a seguito della chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, e i correlati impegni sostenuti nell'esercizio di riferimento.

Il comma 789, poi, assegna agli enti territoriali, nel limite del saldo positivo sopra citato, negli esercizi successivi a quello del riversamento e, comunque, non oltre il quinto esercizio, spazi finanziari nell'ambito dei patti di solidarietà nazionale di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 di-

cembre 2012, n. 243, in misura pari, per ciascun esercizio, agli investimenti programmati annualmente nei piani contenenti gli interventi finalizzati al superamento della situazione emergenziale, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti formatisi a seguito del mancato utilizzo delle risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali.

Al fine di dare attuazione alle sopra richiamate disposizioni, gli enti territoriali devono:

- comunicare, entro il termine perentorio del 20 gennaio dell'anno successivo a quello del riversamento delle risorse, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello stato, mediante l'applicativo web *http://pareggiobilancio.mef.gov.it*, gli spazi finanziari necessari per gli investimenti programmati annualmente nei piani contenenti gli interventi finalizzati al superamento della situazione emergenziale;
- assicurare che la somma degli spazi finanziari programmati è pari al saldo positivo conseguito nell'anno di riversamento delle risorse.

Parimenti, per quanto riguarda le regioni, il comma 791, nell'introdurre modifiche all'articolo 9-ter, comma 1, del decreto legge n. 91 del 2017, recante "Disposizioni per l'utilizzo delle disponibilità residue alla chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile e trasferite alle regioni" prevede che tali enti, al fine di favorire l'utilizzo delle risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali di cui all'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, secondo le procedure ordinarie di spesa, sono tenute a conseguire un valore positivo del saldo previsto dall'articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, di importo pari alla differenza tra le risorse accertate nel 2017 riversate alle regioni a seguito della chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, e i correlati impegni dell'esercizio 2017.

Conseguentemente, nel limite di tale differenza, negli esercizi dal 2018 al 2022 sono assegnati alle regioni spazi finanziari nell'ambito dei patti di solidarietà nazionale di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in misura pari, per ciascun esercizio, agli investimenti programmati annualmente nei piani contenenti gli interventi finalizzati al superamento della situazione emergenziale, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti formatisi a seguito del mancato utilizzo delle risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali.

A tal fine, le regioni devono:

- comunicare entro il termine perentorio del 20 gennaio 2018, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mediante l'applicativo
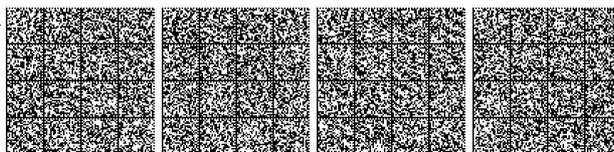
web *http://pareggiobilancio.mef.gov.it*, gli spazi finanziari necessari per gli investimenti programmati.

Patti di solidarietà nazionale (Regioni sisma)

Il comma 792 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2018, nel modificare l'articolo 44 del decreto legge n. 189 del 2016, aggiungendo, dopo il comma 6 del medesimo articolo 44, i commi 6-bis e 6-ter, prevede che:

1) sia verificato l'andamento degli oneri connessi ad eventi calamitosi con riferimento alle disposizioni vigenti per gli anni 2018-2021 – anche sulla base di apposite rendicontazioni sintetiche predisposte dai soggetti titolari delle contabilità speciali istituite presso la Tesoreria dello Stato;

2) sia determinato, in base agli esiti della predetta verifica, in ciascun anno del periodo 2018-2021, l'ammontare complessivo degli spazi finanziari da assegnare, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, alle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016. Gli spazi finanziari sono assegnati alle predette regioni nell'ambito dei patti di solidarietà nazionale di cui al comma 4 dell'articolo 10 della legge n. 243 del 2012, da ripartire tra le stesse in misura proporzionale e comunque non superiore all'importo delle quote capitale annuali sospese ai sensi del comma 4 dell'articolo 44 del citato decreto legge n. 189 del 2016[9].Tali spazi finanziari sono destinati a interventi connessi ai richiamati eventi sismici e di adeguamento antisismico, nonché per la messa in sicurezza degli edifici. La norma precisa, infine, che, ai fini della determinazione degli spazi finanziari, può essere utilizzato a compensazione anche il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legge n. 154 del 2008.

Per il conseguimento delle finalità di cui al richiamato decreto legge n. 189 del 2016, relativo agli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 che hanno interessato i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, sono coinvolte le corrispondenti Ragionerie territoriali alle quali sono trasmesse le rendicontazioni effettuate dai Presidenti delle medesime regioni in qualità di Vice Commissari e intestatari delle apposite contabilità speciali aperte presso la Tesoreria statale

---

[9] Il richiamato comma 4 dell'articolo 44 del decreto legge n. 189 del 2016, prevede che "Il versamento della quota capitale annuale corrispondente al piano di ammortamento sulla base del quale è effettuato il rimborso delle anticipazioni della liquidità acquisita da ciascuna regione, ai sensi degli articoli *2* e *3, comma 1, lettere a) e b),* del *decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 giugno 2013, n. 64*, e successivi rifinanziamenti, non preordinata alla copertura finanziaria delle predette disposizioni normative, da riassegnare ai sensi dell'articolo 12, comma 6, del citato decreto-legge ed iscritta nei bilanci pluriennali delle Regioni colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, è sospeso per gli anni 2017-2021. La somma delle quote capitale annuali sospese è rimborsata linearmente, in quote annuali costanti, negli anni restanti di ogni piano di ammortamento originario, a decorrere dal 2022".
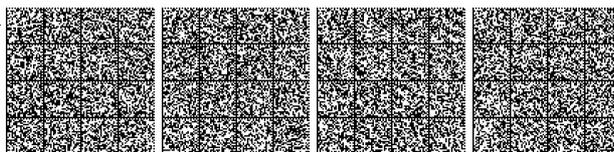
per la gestione delle risorse trasferite dal Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi loro delegati, per il controllo di regolarità amministrativa e contabile. Le predette Ragionerie territoriali, appena ricevute tali rendicontazioni – e, comunque, entro il termine del 28 febbraio 2018 - dovranno inoltrare, tra l'altro, alla Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato Generale per la Contabilità e la Finanza Pubblica, i dati relativi alle somme ricevute, alle spese effettuate e alla giacenza di ciascuna contabilità speciale.

In base agli esiti della predetta verifica, il Ministero dell'economia e delle finanze entro il termine del 31 marzo per ciascun anno del periodo 2018-2021, determina l'ammontare complessivo degli spazi finanziari da assegnare, nell'ambito dei patti di solidarietà nazionale di cui al comma 4 dell'articolo 10 della legge n. 243 del 2012, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, alle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016. Gli spazi finanziari sono ripartiti tra le medesime regioni in misura proporzionale e comunque non superiore all'importo delle quote capitale annuali sospese ai sensi del comma 4 dell'articolo 44 del citato decreto legge n. 189 del 2016.

I.3 Tempistica e adempimenti

Intese regionali (D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21)

- entro il **termine perentorio del 15 gennaio** di ciascun anno **(15 febbraio 2018):** le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano avviano l'iter delle intese attraverso la pubblicazione di apposito avviso sui propri siti istituzionali, contenente le modalità di presentazione delle domande di cessione e acquisizione degli spazi finanziari, nonché le altre informazioni utili al rispetto dei vincoli e dei criteri di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 2 del D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21, e contestualmente comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato l'avvio dell'iter attraverso il sistema web di cui all'indirizzo *http://pareggiobilancio.mef.gov.it*. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si avvalgono del Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, dei rappresentanti regionali delle autonomie locali per garantire la massima pubblicità delle predette informazioni;
- entro il **termine perentorio del 28 febbraio** di ciascun anno **(31 marzo 2018)**: gli enti territoriali comunicano alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano le domande di cessione e acquisizione degli spazi finanziari;
- entro il **termine perentorio del 31 marzo** di ciascun anno **(30 aprile 2018)**: le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto delle domande pervenute, con-

cludono con atto formale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti regionali delle autonomie locali, le intese per l'attribuzione degli spazi disponibili, comunicando agli enti locali interessati i saldi obiettivo rideterminati e al Ministero dell'economia e delle finanze mediante il sistema web di cui all'indirizzo *http://pareggiobilancio.mef.gov.it*, con riguardo a ciascun ente locale e alla regione stessa o provincia autonoma, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, della legge n. 243 del 2012.
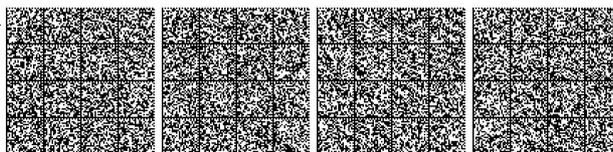
Patti di solidarietà nazionale "verticali" (legge di bilancio 2017)

- entro il **termine perentorio del 20 gennaio** di ciascun anno **(20 gennaio 2018)**: gli enti locali comunicano gli spazi finanziari di cui necessitano destinati ad interventi :
- a) per l'edilizia scolastica alla "Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica" presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ovvero comunicano gli spazi finanziari di cui necessitano per gli investimenti al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato attraverso il sistema web di cui all'indirizzo *http://pareggiobilancio.mef.gov.it*, fornendo, per la quota di spazi non riferita all'edilizia scolastica, le informazioni relative al fondo di cassa al 31 dicembre dell'anno precedente ed all'avanzo di amministrazione, al netto della quota accantonata del Fondo crediti di dubbia esigibilità, risultante dal rendiconto (o dal preconsuntivo) dell'anno precedente;
- b) per impiantistica sportiva alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per lo Sport secondo le modalità individuate e pubblicate nel sito internet http://sportgoverno.it/ ovvero comunicano gli spazi finanziari di cui necessitano per gli investimenti al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato attraverso il sistema web di cui all'indirizzo *http://pareggiobilancio.mef.gov.it*, fornendo, per la quota di spazi non riferita impiantistica sportiva, le informazioni relative al fondo di cassa al 31 dicembre dell'anno precedente ed all'avanzo di amministrazione, al netto della quota accantonata del Fondo crediti di dubbia esigibilità, risultante dal rendiconto (o dal preconsuntivo) dell'anno precedente;
- entro il **10 febbraio** di ciascun anno **(10 febbraio 2018)**: la Struttura di missione e l'Ufficio per lo sport comunicano, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, gli spazi finanziari per interventi di edilizia scolastica e im-

piantistica sportiva da attribuire a ciascun ente locale sulla base dei criteri prioritari di cui al comma 488 e 488-ter dell'articolo 1 della legge di bilancio 2017;
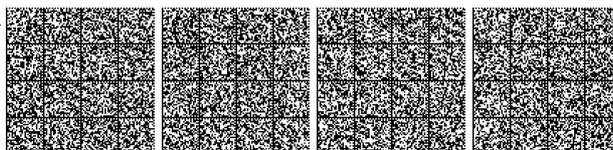
- entro il **20 febbraio** di ciascun anno **(20 febbraio 2018)**: con decreto del Ministero dell'economia - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è determinato l'ammontare dello spazio finanziario, per la quota non riferita agli interventi di edilizia scolastica e impiantistica sportiva, attribuito a ciascun ente locale sulla base delle priorità di assegnazione di cui al comma 492 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2017.

Patti di solidarietà nazionale "orizzontale" (D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21)

- entro il **1° giugno** di ciascun anno **(1° giugno 2018)**: il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato avvia l'iter dei patti di solidarietà nazionale tramite la pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale contenente le modalità di presentazione delle domande di cessione e acquisizione degli spazi finanziari nonché le informazioni utili al rispetto dei vincoli e dei criteri prioritari di cui al comma 6 dell'articolo 4 del citato D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21;
- entro il **termine perentorio del 15 luglio** di ciascun anno **(15 luglio 2018)**: le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le predette domande di cessione e acquisizione degli spazi finanziari;
- entro il **31 luglio** di ciascun anno **(31 luglio 2018)**: il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede alla distribuzione degli spazi finanziari, distintamente per regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, città metropolitane, province e comuni, tenendo conto dei predetti criteri prioritari di cui al comma 6 dell'articolo 4 del D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21 e aggiorna gli obiettivi di saldo degli enti interessati all'acquisizione e alla cessione degli spazi finanziari per ciascun anno.
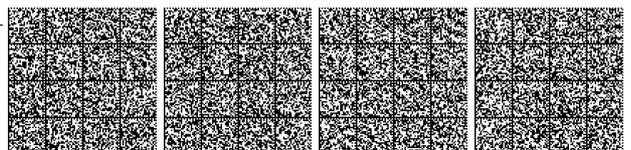
L. RIFERIMENTI PER EVENTUALI CHIARIMENTI SUI CONTENUTI DELLA PRESENTE CIRCOLARE

L'applicazione delle nuove regole di finanza pubblica potrebbero generare da parte degli enti richieste di chiarimenti che, per esigenze organizzative e di razionalità del lavoro di questo Dipartimento è necessario pervengano:

a) per gli aspetti generali e applicativi del nuovo saldo di finanza pubblica, esclusivamente via e-mail all'indirizzo *pareggio.rgs@mef.gov.it;*

b) per i quesiti di natura tecnica ed informatica correlati all'autenticazione dei nuovi enti ed agli adempimenti attraverso il sistema web (si veda in proposito l'allegato ACCESSO WEB/18 alla presente circolare), all'indirizzo *assistenza.cp@mef.gov.it***.** Per urgenze è possibile contattare l'assistenza tecnica applicativa ai seguenti numeri 06-4761.2375/2125/2782 con orario 8.00-13.00/14.00-18.00;

c) per gli aspetti riguardanti la materia di personale correlata alla normativa in materia di nuovo saldo di finanza pubblica e di patto di stabilità interno, esclusivamente via e-mail all'indirizzo: *igop.segr.rgs@mef.gov.it*;

d) per i chiarimenti in merito agli interventi di edilizia scolastica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Struttura di missione per il coordinamento e l'impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica ai seguenti indirizzi e-mail *ediliziascolastica@pec.governo.it*, *scuole@governo.it* e *sbloccabilancio@governo.it*;

e) per i chiarimenti in merito agli interventi di impiantistica sportiva alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per lo sport al seguente indirizzo e-mail *ufficiosport@palazzochigi.it*.

Si segnala che saranno presi in considerazione soltanto i quesiti inviati da indirizzi istituzionali di posta elettronica.

Annotazioni finali

Gli atti amministrativi in materia di pareggio di bilancio degli enti territoriali sono consultabili sul sito Internet di cui all'indirizzo:
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazione_locali/pareggio_bilancio/index.html

Roma, 20 febbraio 2018

Il Ragioniere generale dello Stato: FRANCO

ALLEGATO *1*
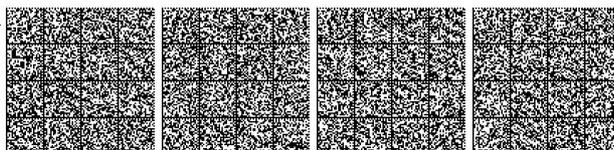
ACCESSO WEB/18 – Modalità di accreditamento al sistema web e modifica anagrafica

Ai fini della trasmissione, aggiornamento e visualizzazione dei modelli previsti dalle norme che disciplinano le nuove regole di finanza pubblica (monitoraggio, certificazione etc.) è stato predisposto un nuovo sito web, appositamente creato per il "Pareggio di bilancio", a cui si accede mediante l'indirizzo *http://pareggiobilancio.mef.gov.it*, attivo tutti i giorni, dalle ore 08.00 alle 24.00.

Modalità di accesso

L'Applicativo supporta tutti i principali browser (Internet Explorer 10 e superiori, Mozilla Firefox e Google Chrome).

Per agevolare l'accesso al suddetto sito si suggerisce di inserire l'indirizzo tra i "Preferiti". Se ad esempio si utilizza un browser Internet Explorer, al primo collegamento al Sistema, selezionare dal menù "Preferiti" la scelta "Aggiungi ai preferiti" e quindi cliccare su "OK". La volta successiva basterà selezionare "Preferiti" all'apertura del browser e quindi cliccare sull'indirizzo sopra citato.

Identificativo utente (user-ID cioè nome utente) e Password

L'accesso al sistema informatico sarà effettuato tramite una funzione di autenticazione che consente il riconoscimento dell'utente mediante la digitazione dell'identificativo utente (user-ID cioè il nome utente) e della password ad esso associata (vedi Manuale Utente).

Gli Enti che sono già in possesso di un'utenza per accedere al "Monitoraggio del Patto di Stabilità Interno", potranno utilizzare quest'ultima per accedere al "Pareggio di Bilancio".

Gli Enti che ancora non hanno un'utenza di accesso né al "Monitoraggio del Patto di Stabilità Interno" né al "Pareggio di biancio", possono inviare la richiesta in questione direttamente dal sito: *http://pareggiobilancio.mef.gov.it* cliccando sul link *Richiesta Nuova Utenza*.
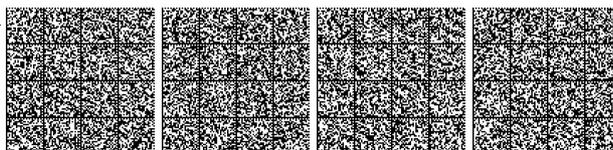
Figura 1: pagina iniziale

È necessario compilare il modulo di richiesta (figura 2).

Figura 2: pagina per la richiesta di una nuova utenza

Il modulo prevede la compilazione di un modello per la raccolta dei seguenti dati:

a. nome e cognome degli utenti da abilitare alla trasmissione dei dati
b. codice fiscale

c. ente di appartenenza (regione, città metropolitana, provincia, comune, Consigli regionali, Altri enti e organismi strumentali, Unione di Comuni – Comunità montane e isolane)
d. recapito telefonico
e. indirizzo e-mail utente

Si consiglia di ricontrollare l'esattezza di dette informazioni prima di digitare Conferma, in quanto le stesse essendo poi memorizzate nella banca dati del Ministero, costituiscono – in modo univoco – l'identificazione utente-ente da parte dell'Amministrazione.

Alla conferma, il sistema invia:

- una e-mail all'utente, contenente l'avvenuta conferma dell'abilitazione richiesta;
- una email all'indirizzo istituzionale dell'Ente, con le credenziali di accesso del nuovo Utente. Sarà cura dell'ente trasmettere le credenziali di accesso all'utente che ne ha fatto richiesta.

Se l'utente è già in possesso di credenziali per l'accesso ad altri applicativi MEF (ad es., certificazione crediti, Partecipazioni, Concessioni, Geocos etc…), non verranno spedite nuove credenziali pertanto dovrà utilizzare quelle già in uso/in Suo possesso, per accedere all'applicativo "Pareggio di bilancio".

Richiesta disabilitazione vecchie utenze o modifiche anagrafiche

Si sottolinea l'importanza del costante aggiornamento del data base degli utenti accreditati all'applicativo "Pareggio di bilancio". Pertanto, si raccomanda di comunicare, tramite e-mail all'indirizzo *assistenza.cp@mef.gov.it.it*, le seguenti informazioni:

- eventuali utenze in disuso, ovvero nomi di utenti che andrebbero disabilitati (es. perché non lavorano più nell'ufficio che si occupa del "Pareggio di bilancio");
- variazioni di uno qualsiasi dei recapiti dell'utente (es. variazione dell'indirizzo di posta elettronica o recapito telefonico).

La User-ID (nome utente) è costituita sempre dal nome e cognome della persona richiedente in caratteri minuscoli separati da un punto (ad esempio: mario.rossi).

I caratteri speciali (accenti e apostrofi) del nome e del cognome non sono riconosciuti: basta digitare nome e cognome senza accento, senza apostrofo e senza spazio. In caso di omonimie le u-

tenze si differenziano tramite un numero progressivo immesso dopo il nome proprio (ad esempio: mario1.rossi) oppure dopo il cognome (ad esempio: mario.rossi1).
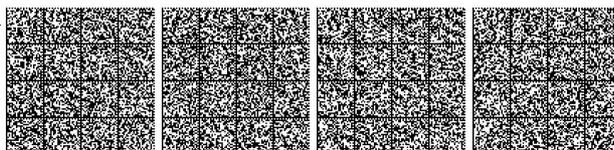
Password

La password dovrà essere gestita secondo le seguenti norme:

a. il sistema richiede il cambio password o al primo accesso al sito web oppure in caso di reset password: nel campo "vecchia password" si deve scrivere quella comunicata dall'assistenza tramite mail, nei campi "nuova password" e "conferma nuova password" se ne deve digitare una nuova scelta dall'utente;
b. la nuova password non deve essere uguale alla password precedentemente scaduta;
c. deve avere una lunghezza minima di 10 caratteri e deve essere composta almeno da:
   - un carattere numerico
   - un carattere maiuscolo
   - un carattere speciale
   - iniziare con una lettera dell'alfabeto
   - essere diversa dal nome, cognome o username

d. la password deve essere mantenuta riservata;
e. la password può essere comunque cambiata in qualsiasi momento tramite il link "cambio password" contenuto nella pagina del nome utente;
f. la password scade dopo 180 giorni dalla sua generazione ed è possibile rinnovarla negli ultimi 30 giorni di validità.

Dopo l'inserimento della nuova password (sia in fase di attivazione nuova utenza, sia per sblocco/cambio password) il sistema richiederà di inserire/confermare tutta una serie di informazioni relative all'utente:

a. un indirizzo email aziendale
b. un indirizzo email alternativo a quello aziendale
c. un numero di telefono cellulare
d. una domanda segreta da impostare
e. la risposta alla domanda segreta

E' estremamente consigliato inserire **una Domanda e una Risposta segreta** in quanto, in caso di smarrimento delle credenziali, l'utente potrà recuperarle in autonomia, risparmiando i tempi

di attesa della richiesta di Assistenza. Le credenziali di accesso, una volta risposto correttamente alla domanda segreta, saranno inviate su entrambi gli indirizzi email inseriti precedentemente, e via SMS al numero di cellulare indicato.

Si precisa che la password è strettamente personale e che gli utenti dovranno riporre la massima cura nel mantenere la riservatezza di tali codici: l'utente, qualora abbia dimenticato la password o questa sia scaduta, potrà richiederne una nuova (*reset password*) mediante la segnalazione diretta del problema alla casella di posta elettronica *assistenza.cp@mef.gov.it* , specificando sempre il nome utente, il codice fiscale dell'utente (e non dell'ente) e l'ente di appartenenza: si prega cortesemente di inviare le richieste di reset password che contengano tutte queste informazioni assolutamente necessarie.

"Reset Password"

Utilizzando il link "Reset Password" si accede alle funzioni di amministrazione del proprio profilo utente (figura 4).

Figura 4: Amministrazione del profilo utente
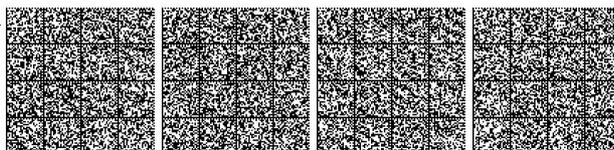
Utilizzando il link "**Desidero cambiare la mia password**" l'utente può aggiornare la propria password.
Utilizzando il link "**Ho dimenticato la mia password**" si apre una nuova pagina che permette l'inserimento del "Nome Utente" e successivamente di rispondere alla "Domanda Segreta" precedentemente impostata.
Utilizzando il link "**Ho dimenticato il mio nome utente**" si apre una nuova pagina che permette l'inserimento del Codice Fiscale dell'utente, e successivamente di rispondere alla "Domanda Segreta" precedentemente impostata.
Utilizzando il link "**Desidero modificare le informazioni del mio account**" l'Utente può modificare tutte le informazioni relative del proprio account: indirizzi email di riferimento, aziendale e alternativo), numero di telefono Cellulare, domanda segreta, risposta alla domanda segreta. Per validare le modifiche deve poi cliccare sul tasto "Salva Modifiche".

Help Desk

Le funzionalità del sistema informatico "Pareggio di bilancio" ed il loro utilizzo, sono descritte nel "Manuale Utente" (tramite il tasto omonimo del menù contenuto all'interno del sito web dopo essersi autenticati), scaricabile dall'applicazione stessa.

Eventuali chiarimenti o richieste di supporto possono essere inoltrate al seguente indirizzo di posta elettronica: *assistenza.cp@mef.gov.it* per i quesiti di natura strettamente tecnica ed informatica, compresi eventuali problemi di accesso e/o di funzionamento dell'applicazione, indicando nell'oggetto "Utenza sistema– richiesta di chiarimenti". Si prega di comunicare, anche in questo caso, il nominativo e l'ente di appartenenza; l'assistenza tecnica è disponibile, dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 18.00, con interruzione di un'ora tra le 13.00 e le 14.00.

Requisiti tecnici e impostazioni – Regole Generali

Dotazione informatica: disponibilità di una postazione di lavoro dotata di browser di comune utilizzo (internet Explorer 10 o superiore, Mozilla Firefox e Google Chrome) con installata la JVM (java virtual machine) dal sito http://www.java.com/it/ (e coi relativi aggiornamenti sui pc dove si opera); applicazione Acrobat Reader (aggiornato) per le stampe.

L'assistenza tecnica fornisce informazioni sul funzionamento dell'applicativo del "Pareggio di bilancio": non gestisce il dominio del sito web del "Pareggio di bilancio".
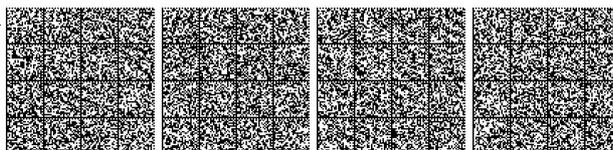
L'applicativo "Pareggio di bilancio" funziona correttamente al seguente indirizzo: *http://pareggiobilancio.mef.gov.it* come un qualsiasi sito internet su un qualsiasi dominio.

L'applicativo funziona regolarmente con una semplice linea ADSL.

Per un migliore collegamento al sito web, vi segnaliamo che:

- l'Error 500 o la riga bianca in alto al posto del menù, è SEMPRE dovuto al server LOCALE (cioè quel computer che mette in rete tutti i pc di un ufficio) che blocca la visualizzazione corretta del sito web. Qualora tale problema si dovesse effettuare sulla vostra macchina, provare ad effettuare le seguenti operazioni: Aprire il browser e dal menù in alto selezionare Strumenti e poi Opzioni Internet. Viene aperta una finestra dove nella parte centrale si trova un riquadro File temporanei Internet. Selezionare Elimina Cookie e dare ok. Selezionare Elimina file, selezionare la casella Elimina tutto il contenuto non il linea e premere ok. Selezionare Impostazioni e nella parte superiore della finestra aperta selezionare all'apertura della pagina e premere ok. Premere di nuovo ok. Chiudere il browser. Riaprire di nuovo l'applicativo "Pareggio di bilancio" con il browser all'indirizzo : *http://pareggiobilancio.mef.gov.it* . Provare anche da altre postazioni collegate in rete nell'ufficio in cui si lavora (anche in orari diversi). Nel caso in cui la difficoltà persista, bisogna farsi ripulire la memoria cache del Proxy SERVER o del ROUTER dal referente informatico (cioè bisogna agire nel computer che mette in linea tutti i pc dell'ufficio locale), poi togliere le protezioni riguardo ai certificati e RIAVVIARE il server (non il computer dell'utente); nel caso del ROUTER, agire sulle modalità di configurazione dello stesso.
- Per uscire dalla procedura si prega di non utilizzare MAI la X in alto a destra, ma solo il tasto "Logoff" contenuto nel menù in alto a destra.
- Si fa presente che il sistema di autenticazione mantiene aperta la sessione per un tempo massimo di 30 minuti di inattività utente (time out), cioè senza digitare niente sulla tastiera. Allo scadere del time out, la sessione viene terminata, e sarà pertanto necessario autenticarsi nuovamente al Sistema.
- Se non si è certi di un'avvenuta acquisizione, la verifica si effettua andando su "Interrogazione" del modello e, se presente, sarà la conferma dell'acquisizione dei dati. Consigliamo sempre di confermare i dati durante la fase di acquisizione e poi stamparli dalla funzione di "Interrogazione".
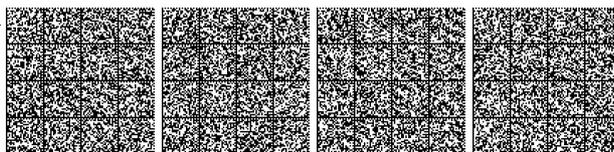
- Se non si è certi dell'avvenuto invio della certificazione digitale del nuovo saldo di finanza pubblica, la verifica si effettua andando su "Certificazione digitale" e verificando che il campo "stato" finale del documento riporti la dicitura "inviato e protocollato".

Certificato di Sicurezza

Le regole di sicurezza del sistema informatico "Pareggio di bilancio" prevedono il transito dei dati tramite canale protetto.

Il certificato di protezione del sito è autogenerato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

In fase di autenticazione al sistema (ovvero dopo la digitazione del nome utente e della password), il sistema stesso restituisce il messaggio "Avviso di protezione" sull'attendibilità del certificato.

Cliccando su "Sì" si accede al sistema informatico "Pareggio di bilancio" le cui modalità di navigazione e funzionalità sono descritte nel Manuale Utente.
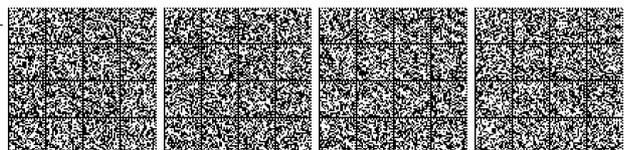
Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA
(da allegare al bilancio di previsione)

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO n (*)	COMPETENZA ANNO n+1 (*)	COMPETENZA ANNO n+2 (*)
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata(A1 + A2 + A3)	(+)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI [1]	(+)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	0,00	0,00	0,00
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	*0,00*	0,00	0,00
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente	(-)	0,00	0,00	0,00
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0,00
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) [2]	(-)	0,00	0,00	0,00
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica(H=H1+H2-H3-H4-H5)	(-)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	0,00	0,00	0,00
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	*0,00*	0,00	0,00
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) [2]	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	(-)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	0,00	0,00	0,00
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	*0,00*	0,00	0,00
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria(L=L1 + L2)	(-)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI [1]	(-)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 [3] (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)		**0,00**	**0,00**	**0,00**

(*) Per il bilancio di previsione 2018 - 2020, sostituire 2018 a "n", 2019 a "n+1" e 2020 a "n+2".

1) Gli spazi finanziari acquisiti o ceduti attraverso i patti regionalizzati e nazionali sono disponibili all'indirizzo http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/ - Sezione E-Government - Solo Enti locali -"Pareggio bilancio e Patto stabilità" e all'interno dell'applicativo del pareggio al modello VARPATTI. Nelle more della formalizzazione delle intese regionali e nazionali, non è possibile indicare gli spazi che si prevede di acquisire. Indicare solo gli spazi che si intende cedere..

2) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione.

3) L'ente è in equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 se la somma algebrica degli addendi del prospetto, da (A) a (M) è pari a 0 o positivo, salvo gli enti cui è richiesto di conseguire un saldo positivo, che sono in equilibrio se presentano un risultato pari o superiore al saldo positivo richiesto.
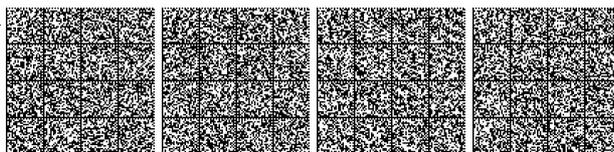
Allegato 3 - Scadenzario adempimenti 2018

SOGGETTI e SCADENZE / ADEMPIMENTI	20/01/2018	31/01/2018	10/02/2018	15/02/2018	20/02/2018	31/03/2018	30/04/2018		01/06/2018	30/06/2018	15/07/2018	29/07/2018	30/07/2018	31/07/2018		30/09/2018	31/10/2018
	Regioni, Province autonome e Enti locali	**Regioni, Province autonome e Enti locali**	**Struttura di Missione edilizia scolastica e Ufficio per lo Sport (PCM)**	**Regioni e Province autonome**	**MEF-RGS**	**Regioni, Province autonome e Enti locali**	**Regioni, Province autonome e Enti locali**	**MEF-RGS**	**MEF-RGS**	**Regioni, Province autonome e Enti locali**	**Regioni, Province autonome e Enti locali**	**Commissario ad acta**	**MEF-RGS**	**Regioni, Province autonome e Enti locali**	**MEF-RGS**	**Regioni, Province autonome e Enti locali**	**Regioni, Province autonome e Enti locali**
II° MONITORAGGIO PAREGGIO DI BILANCIO 2017 (comma 469 dell'articolo 1 della legge n. 232/2016)		Gli **enti territoriali** inviano al MEF le risultanze del saldo non negativo in termini di competenza utilizzando il sistema web "*http://pareggiobilancio.gov.mef.it*" (*)															
CERTIFICAZIONE PAREGGIO DI BILANCIO 2017 (comma 470 dell'articolo 1 della legge n. 232/2016)						Gli **enti territoriali** trasmettono digitalmente utilizzando il sistema web "*http://pareggiobilancio.mef.gov.it*" la certificazione del saldo non negativo in termini di competenza conseguito (*)				Gli **enti locali** trasmettono digitalmente utilizzando il sistema web "*http://pareggiobilancio.mef.gov.it*" la nuova certificazione del saldo non negativo in termini di competenza conforme alle risultanze del rendiconto di gestione (*)		Termine ultimo invio da parte **commissario ad acta**				Le **Regioni e Province autonome** trasmettono digitalmente utilizzando il sistema web "*http://pareggiobilancio.mef.gov.it*" la nuova certificazione del saldo non negativo in termini di competenza conforme alle risultanze del rendiconto di gestione (*)	
PREMIALITA' 2017 (comma 479 dell'articolo 1 della legge n. 232/2016)									Il **MEF-RGS** assegna le eventuali risorse derivanti dall'applicazione delle sanzioni (mancato rispetto saldo non negativo anno 2017)								
MONITORAGGIO PAREGGIO DI BILANCIO 2018 (tempistica da definire con decreto MEF di cui al comma 469 dell'articolo 1 della legge n. 232/2016)																	
PATTI DI SOLIDARIETA' NAZIONALI - Edilizia scolastica e Impiantistica sportiva (commi 485-489 dell'articolo 1 della legge n. 232/2016)	Gli **enti locali** comunicano alla *PCM - Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica e Ufficio per lo sport* gli spazi finanziari di cui necessitano		Individuazione degli enti locali beneficiari e dell'importo degli spazi concessi - Comunizazione MEF-RGS		Individuazione degli enti territoriali beneficiari e dell'importo degli spazi concessi												
PATTI DI SOLIDARIETA' NAZIONALI - Altri interventi (commi 490-500 dell'articolo 1 della legge n. 232/2016)	Gli **enti territoriali** comunicano al MEF-RGS gli spazi finanziari di cui necessitano																
INTESE REGIONALI (articolo 10 della legge n. 243/2012)				Le **Regioni e Province autonome** avviano l'iter delle intese - pubblicazione avviso		Gli **enti territoriali** comunicano l'entità degli spazi che sono disposti a cedere/acquisire nell'ambito delle intese regionali	Le **Regioni e Province autonome concludono, con atto formale,** le intese regionali (**)	Il **MEF-RGS** aggiorna gli obiettivi degli enti interessati dalla acquisizione/cessione spazi									
PATTI DI SOLIDARIETA' NAZIONALI (articolo 10 della legge n. 243/2012)									Il **MEF-RGS** avvia l'iter dei patti di solidarietà nazionali - pubblicazione avviso		Gli **enti territoriali** comunicano l'entità degli spazi che sono disposti a cedere/acquisire nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali				Il **MEF** aggiorna gli obiettivi degli enti interessati dalla acquisizione/cessione spazi (comunicato sito web)		
BDAP-MOP - Monitoraggio opere pubbliche (comma 508 dell'articolo 1 della legge n. 232/2016)		Gli **enti territoriali** comunicano a BDAP-MOP le informazioni relative agli investimenti a valere sugli spazi finanziari acquisiti (IV° trimestre 2017)					Gli **enti territoriali** comunicano a BDAP-MOP le informazioni relative agli investimenti a valere sugli spazi finanziari acquisiti (I° trimestre 2018)							Gli **enti territoriali** comunicano a BDAP-MOP le informazioni relative agli investimenti a valere sugli spazi finanziari acquisiti (II° trimestre 2018)			Gli **enti territoriali** comunicano a BDAP-MOP le informazioni relative agli investimenti a valere sugli spazi finanziari acquisiti (III° trimestre 2018)

(*) Le Regioni Friuli Venezia e Giulia e Valle d'Aosta e le Province autonome di Trento e Bolzano trasmettono le informazioni riferite agli Enti locali del proprio territorio.

(**) Le Regioni Friuli Venezia e Giulia e Valle d'Aosta e le Province autonome di Trento e Bolzano trasmettono le informazioni riferite alle Intese regionali nei termini concordati con lo Stato.

18A01741
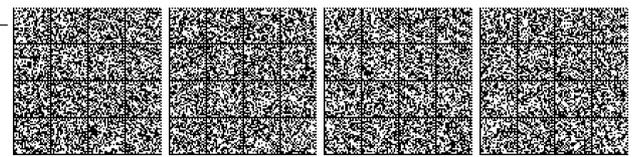
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nefniklefi».

Estratto determina AAM/PPA/154 del 19 febbraio 2018

Trasferimento di titolaritá: codice pratica MC1/2017/759.

Cambio nome: codice pratica C1B/2017/2825.

Numero procedura europea: DE/H/4697/001-002/IB/002/G.

É autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Sigillata Limited (codice SIS 3013) con sede legale in Fourth Floor, 20 - Margaret Street - W1W8RS - London - Gran Bretagna (UK).

Medicinale NEFNIKLEFI.

Confezione AIC n.:

044999011 - «5 MG/12,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/ACLAR/PVC/AL;

044999023 - «5 mg/25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/ACLAR/PVC/AL;

alla società Sandoz S.p.a. (codice SIS 1392) con sede legale in Largo Umberto Boccioni, 1 - 21040 - Origgio, Varese (VA), codice fiscale 00795170158.

Con variazione della denominazione del medicinale in NEBIVOLOLO e IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A01689

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Qvidadotax»

Estratto determina AAM/PPA/156 del 19 febbraio 2018

Trasferimento di titolaritá: codice pratica MC1/2017/552

Cambio nome: codice pratica C1B/2017/1236.

Numero procedura europea: DE/H/3509/001/IB/005.

É autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Aqvida GMBH (codice SIS 3710) con sede legale in Kaiser-Wilhelm-STR. 89, 20355 - Hamburg Germania (DE).

Medicinale QVIDADOTAX.

Confezioni AIC n.:

043291018 - «20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro di concentrato da 1 ml;

043291020 - «20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro di concentrato da 4 ml;

043291032 - «20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro di concentrato da 7 ml;

043291044 - «20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro di concentrato da 8 ml;

alla società Amring SAS (codice SIS 4378) con sede legale in 216 Boulevard Saint-German 75007 - Parigi, Francia (FR).

Con variazione della denominazione del medicinale in DOCETAXEL AMRING.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A01690

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Olmesartan Medoxomil e Idroclorotiazide Macleods».

Estratto determina AAM/PPA/ 155 del 19 febbraio 2018

Trasferimento di titolarità: codice pratica MC1/2017/770.

Cambio nome: codice pratica C1B/2017/3028.

Numero procedura europea: DE/H/5284/01-04/IB/002/G.

É autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Macleods Pharma UK Limited (codice SIS 3536) con sede legale in Wynyard Park House, Wynyard Avenue Wynyard, Billingham, TS522 5TB Gran Bretagna (GB).

Medicinale OLMESARTAN MEDOXOMIL e IDROCLOROTIAZIDE MACLEODS.

Confezioni AIC n.:

044588010 - «20mg/12,5mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

044588022 - «20mg/12,5mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

044588034 - «20mg/12,5mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

044588046 - «20mg/12,5mg compresse rivestite con film» 280 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

044588059 - «20mg/25mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

044588061 - «20mg/25mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

044588073 - «20mg/25mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

044588085 - «20mg/25mg compresse rivestite con film» 280 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

044588097 - «40mg/12,5mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

044588109 - «40mg/12,5mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;
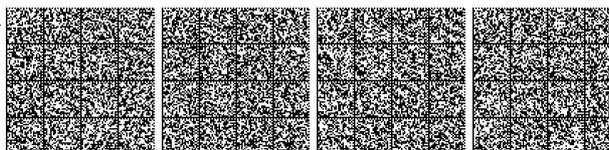
044588111 - «40mg/12,5mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

044588123 - «40mg/12,5mg compresse rivestite con film» 280 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

044588135 - «40mg/25mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

044588147 - «40mg/25mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

044588150 - «40mg/25mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

044588162 - «40mg/25mg compresse rivestite con film» 280 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

alla società I.B.N. Savio S.r.l (codice SIS 4055) con sede legale in Via Del Mare 36, 00071 - Pomezia, Roma (RM) codice fiscale 13118231003.

Con variazione della denominazione del medicinale in IDALAZIDE.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A01691

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Eletriptan EG»

Estratto determina n. 295/2018 del 22 febbraio 2018

Medicinale: ELETRIPTAN EG.

Titolare AIC: EG S.p.A., Via Pavia 6, 20136 - Milano.

Confezioni:

«20 mg compresse rivestite con film» 1 compressa in blister - pvc/pctfe/al AIC n. 045017011 (in base 10);

«20 mg compresse rivestite con film» 2 compresse in blister - pvc/pctfe/al AIC n. 045017023 (in base 10);

«20 mg compresse rivestite con film» 3 compresse in blister - pvc/pctfe/al AIC n. 045017035 (in base 10);

«20 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister - pvc/pctfe/al AIC n. 045017047 (in base 10);

«20 mg compresse rivestite con film» 6 compresse in blister - pvc/pctfe/al AIC n. 045017050 (in base 10);

«20 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister - pvc/pctfe/al AIC n. 045017062 (in base 10);

«20 mg compresse rivestite con film» 18 compresse in blister - pvc/pctfe/al AIC n. 045017074 (in base 10);

«40 mg compresse rivestite con film» 1 compressa in blister - pvc/pctfe/al AIC n. 045017086 (in base 10);

«40 mg compresse rivestite con film» 2 compresse in blister - pvc/pctfe/al AIC n. 045017098 (in base 10);

«40 mg compresse rivestite con film» 3 compresse in blister - pvc/pctfe/al AIC n. 045017100 (in base 10);

«40 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister - pvc/pctfe/al AIC n. 045017112 (in base 10);

«40 mg compresse rivestite con film» 6 compresse in blister - pvc/pctfe/al AIC n. 045017124 (in base 10);

«40 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister - pvc/pctfe/al AIC n. 045017136 (in base 10);

«40 mg compresse rivestite con film» 18 compresse in blister - pvc/pctfe/al AIC n. 045017148 (in base 10);

«40 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister - pvc/pctfe/al AIC n. 045017151 (in base 10);

Forma farmaceutica: Compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: 30 mesi.

Composizione:

Principio attivo:

Eletriptan EG 20 mg compresse rivestite con film

Ogni compressa rivestita con film contiene 20 mg di eletriptan (come bromidrato).

Eletriptan EG 40 mg compresse rivestite con film

Ogni compressa rivestita con film contiene 40 mg di eletriptan (come bromidrato).

Eccipienti:

Nucleo della compressa:

cellulosa microcristallina;

lattosio monoidrato;

croscarmellosa sodica;

magnesio stearato.

Rivestimento:

alcool polivinilico;

titanio diossido (E171);

macrogol;

talco;

giallo Tramonto FCF Lacca di Alluminio (E110);

Produzione del principio attivo: Mylan Laboratories Limited (Unit-1), Survey No.10/42, Gaddapotharam Kazipally Industrial Area Medak District, Telangana, 502319 - India.

Produzione del prodotto finito:

Produzione:

Recipharm Pharmaservices PVT. Ltd (nota come Kemwell Biopharma PVT Ltd.), 34th KM, Tumkur Road, Village-Teppada Begur, Nelamangala, Bangalore Rural, Karnataka 562 123 - India.

Confezionamento primario e secondario:

Recipharm Pharmaservices PVT. Ltd (nota come Kemwell Biopharma PVT Ltd.), 34th KM, Tumkur Road, Village-Teppada Begur, Nelamangala, Bangalore Rural, Karnataka 562 123 - India.

Chanelle Medical, Dublin Road, Loughrea county Galway - Irlanda .

Confezionamento secondario:

JSC Grindeks, 53 Krustpils street Riga LV-1057 - Lettonia;

MPF B.V., Neptunus 12, 8448 CN Heerenveen, 8448 - Paesi Bassi;

MPF B.V., Appelhof 13, 8465 RX Oudehaske, 8465 RX Oudehaske, 8465 - Paesi Bassi;

XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.a., Via Amendola, 1 (LOC. Caleppio) 20090 Settala (MI) - Italia;

Controllo dei lotti:

Reading Scientific Services Limited, The Lord Zuckerman Research Centre Whiteknights Campus, Reading, RG6 6LA – Regno Unito;

Chanelle Medical, Dublin Road, Loughrea county Galway - Irlanda;

International Laboratory Services (ILS), Shardlow Business Park, Shardlow, DE72 2GD - Regno Unito;

Catalent Micron Technologies Limited (nota come Micron Technologies Limited), Crossways Boulevard, Crossways, Dartford, Kent DA2 6QY - Regno Unito;

Food & Drug Analytical Services Limited, Biocity, Pennyfoot Street, Nottingham NG1 1GF - Regno Unito;

Lucideon Limited, Main Building, Queens Road, Stroke-on-Trent, ST4 7LQ - Regno Unito;

ALS Food and Pharmaceutical, 2 Bartholomews Walk, Angel Drove, Cambridgeshire Business Park, Ely, CB7 4ZE - Regno Unito;

JSC Grindeks, 53 Krustpils street Riga LV-1057 - Lettonia;

Rilascio dei lotti:

Chanelle Medical, Dublin Road, Loughrea county Galway - Irlanda;

JSC Grindeks, 53 Krustpils street Riga LV-1057 - Lettonia.

Indicazioni terapeutiche:

Eletriptan è indicato negli adulti per il trattamento acuto della fase cefalalgica degli attacchi emicranici, con o senza aura.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione

«40 mg compresse rivestite con film» 3 compresse in blister - pvc/pctfe/al AIC n. 045017100.

Classe di rimborsabilità

A

Prezzo ex factory (IVA esclusa)

€ 6,65

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

€ 12,48

Confezione:

«40 mg compresse rivestite con film» 6 compresse in blister - pvc/pctfe/al AIC n. 045017124.

Classe di rimborsabilità

A

Prezzo ex factory (IVA esclusa)

€ 10,97

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

€ 20,58

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello Sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale Eletriptan EG è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Eletriptan EG è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107quater, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A01692

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Effortil»

Estratto determina AAM/PPA n. 76/2018 del 26 gennaio 2018

C.I.4) Modifica stampati su richiesta Ditta per adeguamento al CCSI e al QRD.

B.II.f.1.z) Inserimento su RCP e Foglio illustrativo di informazioni sulla diluizione e la stabilità in uso del medicinale

relativamente al medicinale «EFFORTIL» nelle seguenti forme e confezioni:

A.I.C. n. 006774018 - «10 mg/1 ml soluzione iniettabile» 6 fiale 1 ml.

C.I.z) Aggiornamento del Foglio illustrativo in seguito ai risultati del Readability User test

relativamente al medicinale «EFFORTIL» nelle seguenti forme e confezioni:

A.I.C. n. 006774018 - «10 mg/1 ml soluzione iniettabile» 6 fiale 1 ml;

A.I.C. n. 006774032 - «7,5 mg/ ml gocce orali, soluzione» 1 flacone da 15 g;

A.I.C. n. 006774044 - «5 mg compresse» 20 compresse.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare AIC: Sanofi S.p.A.

Codice pratica: VN2/2017/80 - N1B/2015/3346 - N1B/2017/877.

Stampati

1. Il titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il Foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul Foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Determinazione che i lotti prodotti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente Determinazione , non recanti le modifiche
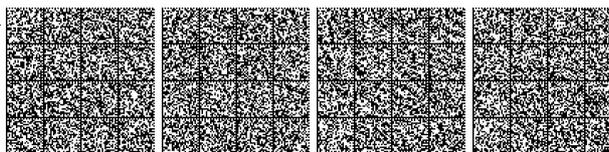
autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio illustrativo aggiornato agli utenti (limitatamente al medicinale «Effortil» nella forma e confezione: «10 mg/1 ml soluzione iniettabile» 6 fiale 1 ml (AIC n. 006774018), con riferimento alle pratiche VN2/2017/80 e N1B/2017/877), a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A01693

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Thiomed»

Estratto determina AAM/PPA n. 86/2018 del 2 febbraio 2018

Autorizzazione della variazione relativamente al medicinale THIOMED.

Codice pratica: VN2/2017/147

È autorizzata la seguente variazione di tipo II: B.I.z. Modifiche qualitative del principio attivo - Altra variazione, relativamente al medicinale «THIOMED», nelle forme e confezioni:

A.I.C n. 041757016 - «600 mg/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 5 flaconcini polvere + 5 fiale solvente;

A.I.C n. 041757028 - «600 mg/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 10 flaconcini polvere + 10 fiale solvente.

Aggiornamento del ASMF relativo al principio attivo glutanone sale sodico sterile prodotto da International Chemical Industry I.C.I. S.p.a. (Cellole *CE)*.

Da: DMFrev. 4;

A: DMF rev. 5.

Titolare A.I.C. Esseti Farmaceutici S.r.l. (codice fiscale n. 01172090639) con sede legale e domicilio fiscale in via Raffaele De Cesare n. 7, 80132 Napoli (NA), Italia.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della Determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A01694

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Numeta», «Primene» e «Tph».

Estratto determina PPA n. 100/2018 del 2 febbraio 2018

B.I.a.1.b Introduzione di un nuovo ASMF per il principio attivo taurina del produttore autorizzato Sekisui Medical Co. Ltd., Mastuo, Hachimantai, Iwate, Japan (Taurine II - versione n. 1501, Rev 01);

relativamente alla specialità medicinale NUMETA (A.I.C. n. 040774) ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo riconoscimento e relativamente alle specialità medicinali PRIMENE (A.I.C. n. 026905) e TPH (A.I.C. n. 029189) ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura nazionale

Procedura: SE/H/xxxx/WS/151.

Titolare AIC: Baxter S.p.A.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della Determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: la presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

18A01695

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Buscopan»

Estratto determina AAM/PPA n. 101/2018 del 2 febbraio 2018

Variazione di tipo II n. C.I.4) Aggiornamento del paragrafo 4.3 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del corrispettivo paragrafo del Foglio illustrativo in linea con la versione più recente del Company Core Data Sheet. Aggiornamento del paragrafo 4.8 e del corrispettivo paragrafo del Foglio illustrativo per modificare il link relativo alla segnalazione delle reazioni avverse ed il paragrafo 5.3 per apportare una modifica editoriale

relativamente al medicinale «BUSCOPAN» nelle seguenti forme e confezioni:

A.I.C. n. 006979037 - «20 mg/ml soluzione iniettabile» 6 fiale 1 ml.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare AIC: Sanofi S.p.A.

Codice pratica: VN2/2017/264.

Stampati

1. Il titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il Foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul Foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'articolo 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A01696

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Medipo»

Estratto determina AAM/PPA n. 102/2018 del 2 febbraio 2018

C.I.4) Aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e dei corrispettivi paragrafi del foglio illustrativo e dell'etichettatura in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici e di farmacovigilanza. Modifica dei paragrafi 4.2, 4..3, 4.4, 4.5, 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e dei corrispettivi paragrafi del foglio illustrativo e delle etichette allo scopo di includere nuove informazioni relative alla sicurezza.

Modifica dei paragrafi 4.4 e 4.5 del RCP con inserimento delle informazioni di sicurezza emerse dallo studio clinico.

C.I.2.a) Modifica a seguito dei risultati del test di leggibilità

relativamente al medicinale «MEDIPO» nelle seguenti forme e confezioni:

A.I.C. n. 028370017 - «10 mg compresse rivestite con film» 20 compresse;

A.I.C. n. 028370029 - «20 mg compresse rivestite con film» 10 compresse;

A.I.C. n. 028370043 - «40 mg compresse rivestite con film» 10 compresse;

A.I.C. n. 028370106 - «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse;

A.I.C. n. 028370118 - «40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Mediolanum farmaceutici S.p.a. codice pratica: VN2/2015/429.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. n. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A01697

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pantoprazolo Accord»

Estratto determina PPA n. 104/2018 del 2 febbraio 2018

B.II.b.1.z Aggiunta del sito di produzione Immacule Lifesciences Pvt. Ltd, Village-Thanthewal, Ropar Road, Nalagarh, Dist-Solan (H.P), 174101, India responsabile della fabbricazione, del controllo e del confezionamento del prodotto finito.

B.II.b.3.z modifica del processo di produzione del prodotto finito relativamente ai seguenti step: produzione soluzione bulk, filtrazione, lavaggio vials, chiusura tappo, riempimento.

B.II.b.4.d aggiunta di un nuovo batch size di prodotto finito 27,723 L (28,0 Kg/27.179 vials).

B.II.e.1.a.3 aggiunta di un nuovo tappo in gomma impiegato nel sistema di chiusura del confezionamento primario tappo in gomma bromobutilica grigio scuro 20 mm FM460 RFS Lyo.

B.II.e.7.b aggiunta di un nuovo fornitore del flip off impiegato nel sistema di chiusura del confezionamento primario Shakai Packaging Private Limited

relativamente alla specialità medicinale PANTOPRAZOLO ACCORD ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Procedura: UK/H/5591/001/II/003/G.

Titolare A.I.C.: Accord Healthcare LTD.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n.101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: la presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

18A01698

Rettifica della determina n. 9/2018 del 9 gennaio 2018, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Etoricoxib Aurobindo».

Estratto determina n. 300/2018 del 22 febbraio 2018

Medicinale: ETORICOXIB AUROBINDO.

Titolare A.I.C.: Aurobindo Pharma (Italia) s.r.l. via San Giuseppe, 102 - 21047 Saronno (Varese).

Rettifica della determinazione n. 9 del 9 gennaio 2018.

È rettificata, nei termini che seguono, la determinazione n. 9 del 9 gennaio 2018, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Etoricoxib Aurobindo», il cui estratto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 gennaio 2018, n. 16:

dove è scritto:

confezione: «60 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister Al/Al - A.I.C. n. 044821039 (in base 10);

classe di rimborsabilità «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa) € 5,32;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 9,98.

confezione: «90 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister Al/Al - A.I.C. n. 044821066 (in base 10);

classe di rimborsabilità «A»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa) € 5,66;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 10,62.

confezione: «120 mg compresse rivestite con film» 5 compresse in blister Al/Al - A.I.C. n. 044821080 (in base 10).

classe di rimborsabilità «A»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa) € 1,62;
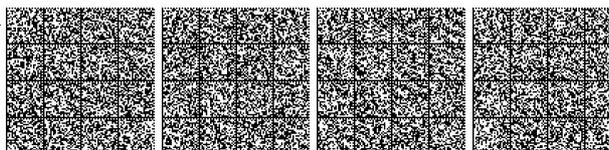
prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 3,03;

leggasi:

confezione: «60 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister Al/Al - A.I.C. n. 044821039 (in base 10).

classe di rimborsabilità «A»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa) € 5,32;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 9,98.

Nota AIFA 66.

confezione: «90 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister Al/Al - A.I.C. n. 044821066 (in base 10);

classe di rimborsabilità «A»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa) € 5,66;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 10,62;

Nota AIFA 66.

confezione: «120 mg compresse rivestite con film» 5 compresse in blister Al/Al - A.I.C. n. 044821080 (in base 10);

classe di rimborsabilità «A»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa) € 1,62;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 3,03;

Nota AIFA 66

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A01709

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Rilascio di *exequatur*

In data 22 febbraio 2018 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* alla sig.ra Daniela Maria Dobre, Console generale di Romania in Bologna.

18A01688

Entrata in vigore della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Panama per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, fatto a Roma e a Città di Panama il 30 dicembre 2010.

Si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore della Convenzione tra il Governo della Repubblica di Panama per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma e a Città di Panama il 30 dicembre 2010.

La ratifica è stata autorizzata con legge n. 208 del 3 novembre 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 21 novembre 2016.

In conformità al suo art. 27, comma 2, la Convenzione è entrata in vigore il 1° giugno 2017.

18A01748

Entrata in vigore dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato di Israele, con allegato, fatto a Roma il 2 dicembre 2013.

Si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato di Israele, con allegato, fatto a Roma il 2 dicembre 2013.

La ratifica è stata autorizzata con legge n. 177 del 27 novembre 2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 13 dicembre 2017.

In conformità al suo art. 18, comma 1, l'Accordo è entrato in vigore il 22 gennaio 2018.

18A01749

Entrata in vigore del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Panama, firmato a Panama il 25 novembre 2013.

Si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore del trattato su indicato.

La ratifica è stata autorizzata con legge n. 55 del 4 aprile 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 28 aprile 2016.

In conformità al suo art. 26, l'accordo è entrato in vigore il 22 febbraio 2018.

18A01751

Entrata in vigore dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, firmato a Podgorica il 26 settembre 2013.

Si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'accordo su indicato.

La ratifica è stata autorizzata con legge n. 164 del 17 ottobre 2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 10 novembre 2017.

In conformità al suo art. 12, l'accordo è entrato in vigore il 19 febbraio 2018.

18A01752

Entrata in vigore del Memorandum d'intesa sulla lotta alla criminalità tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 aprile 2012.

Si è perfezionato lo scambio degli strumenti di ratifica previsto per l'entrata in vigore del Memorandum d'Intesa sulla lotta alla criminalità tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 aprile 2012.

La ratifica è stata autorizzata con legge n. 12 del 25 gennaio 2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 16 febbraio 2017.

In conformità al suo art. 11, comma 1, il Memorandum è entrato in vigore il 5 febbraio 2018.

18A01753

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in agro sito nel comune di Bojano.

Con decreto 9 gennaio 2018, n. 3, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 5 febbraio 2018, n. 1 - 82, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in agro sito nel Comune di Bojano (CB) frazione Castellone, identificata al N.C.T. del comune medesimo al fg. 47, particelle nn. 1-365 e al fg. 43 particelle nn. 524-525.

18A01750
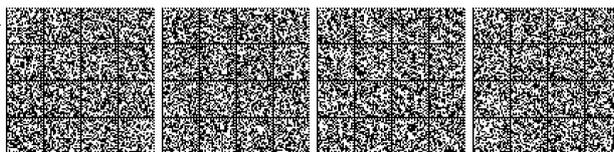
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 26 febbraio 2018

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,232
Yen	131,6
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,391
Corona danese	7,4459
Lira Sterlina	0,8782
Fiorino ungherese	313,59
Zloty polacco	4,1697
Nuovo leu romeno	4,6625
Corona svedese	10,0435
Franco svizzero	1,153
Corona islandese	123,7
Corona norvegese	9,6303
Kuna croata	7,4435
Rublo russo	68,9399
Lira turca	4,6579
Dollaro australiano	1,571
Real brasiliano	3,9857
Dollaro canadese	1,5617
Yuan cinese	7,7723
Dollaro di Hong Kong	9,6387
Rupia indonesiana	16834,05
Shekel israeliano	4,3034
Rupia indiana	79,803
Won sudcoreano	1320,16
Peso messicano	22,9176
Ringgit malese	4,8165
Dollaro neozelandese	1,6847
Peso filippino	63,936
Dollaro di Singapore	1,6227
Baht tailandese	38,586
Rand sudafricano	14,2826

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

18A01732

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 27 febbraio 2018

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2301
Yen	131,77
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,398
Corona danese	7,446
Lira Sterlina	0,884
Fiorino ungherese	313,97
Zloty polacco	4,167
Nuovo leu romeno	4,6575
Corona svedese	10,08
Franco svizzero	1,1539
Corona islandese	123,9
Corona norvegese	9,629
Kuna croata	7,4452
Rublo russo	68,7975
Lira turca	4,6629
Dollaro australiano	1,5698
Real brasiliano	3,9831
Dollaro canadese	1,5647
Yuan cinese	7,7665
Dollaro di Hong Kong	9,6272
Rupia indonesiana	16818,89
Shekel israeliano	4,2822
Rupia indiana	79,803
Won sudcoreano	1318,51
Peso messicano	23,0305
Ringgit malese	4,8072
Dollaro neozelandese	1,6918
Peso filippino	64,286
Dollaro di Singapore	1,6235
Baht tailandese	38,613
Rand sudafricano	14,338

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

18A01733
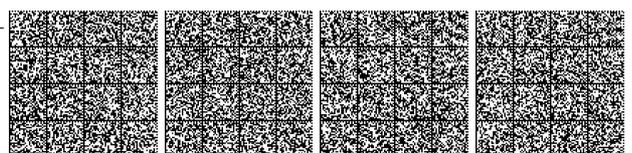
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 28 febbraio 2018

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2214
Yen	130,72
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,418
Corona danese	7,4465
Lira Sterlina	0,88415
Fiorino ungherese	313,93
Zloty polacco	4,1781
Nuovo leu romeno	4,663
Corona svedese	10,0923
Franco svizzero	1,152
Corona islandese	123,7
Corona norvegese	9,6153
Kuna croata	7,4505
Rublo russo	68,754
Lira turca	4,6451
Dollaro australiano	1,5637
Real brasiliano	3,9615
Dollaro canadese	1,5608
Yuan cinese	7,7285
Dollaro di Hong Kong	9,5595
Rupia indonesiana	16793,03
Shekel israeliano	4,2508
Rupia indiana	79,623
Won sudcoreano	1320,25
Peso messicano	22,9437
Ringgit malese	4,793
Dollaro neozelandese	1,6905
Peso filippino	63,641
Dollaro di Singapore	1,6162
Baht tailandese	38,389
Rand sudafricano	14,3677

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

18A01734

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 1° marzo 2018

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2171
Yen	129,98
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,434
Corona danese	7,447
Lira Sterlina	0,8852
Fiorino ungherese	313,78
Zloty polacco	4,1853
Nuovo leu romeno	4,6573
Corona svedese	10,1185
Franco svizzero	1,1519
Corona islandese	123,7
Corona norvegese	9,66
Kuna croata	7,448
Rublo russo	69,1788
Lira turca	4,6435
Dollaro australiano	1,5746
Real brasiliano	3,974
Dollaro canadese	1,5654
Yuan cinese	7,729
Dollaro di Hong Kong	9,5263
Rupia indonesiana	16800,16
Shekel israeliano	4,2397
Rupia indiana	79,3245
Won sudcoreano	1323,49
Peso messicano	23,0364
Ringgit malese	4,7814
Dollaro neozelandese	1,6866
Peso filippino	63,239
Dollaro di Singapore	1,615
Baht tailandese	38,424
Rand sudafricano	14,52

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

18A01735
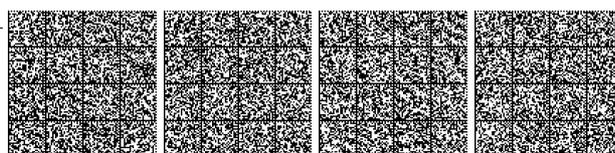
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 2 marzo 2018

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Tasso
Dollaro USA	1,2312
Yen	129,77
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,409
Corona danese	7,4479
Lira Sterlina	0,8932
Fiorino ungherese	313,88
Zloty polacco	4,1944
Nuovo leu romeno	4,6595
Corona svedese	10,1643
Franco svizzero	1,1512
Corona islandese	123,9
Corona norvegese	9,6178
Kuna croata	7,4445
Rublo russo	70,3851
Lira turca	4,6998
Dollaro australiano	1,5885
Real brasiliano	4,0096
Dollaro canadese	1,5858
Yuan cinese	7,8121
Dollaro di Hong Kong	9,6397
Rupia indonesiana	16963,47
Shekel israeliano	4,2508
Rupia indiana	80,3205
Won sudcoreano	1334,84
Peso messicano	23,3041
Ringgit malese	4,8267
Dollaro neozelandese	1,7014
Peso filippino	64,033
Dollaro di Singapore	1,6261
Baht tailandese	38,77
Rand sudafricano	14,7068

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

18A01736

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione di medaglie di bronzo al merito di Marina

Con decreto ministeriale n. 279 del 16 febbraio 2018, è stata concessa la medaglia di bronzo al merito di Marina al Secondo Capo (ora Secondo Capo Scelto) Pesce Francesco, nato il 16 dicembre 1974 a Corato (Bari), con la seguente motivazione: «Comandato a prestare soccorso a favore di un uomo in mare che tentava il suicidio, a circa 50 metri dalla costa antistante il lungomare "Colonna" del Comune di Molfetta (Bari), effettuava l'intervento lanciandosi in acqua con spirito di altruismo, determinazione e notevole perizia marinaresca, riuscendo in tal modo, in collaborazione con altri militari intervenuti, a trarre in salvo il malcapitato che, in evidente stato di alterazione e confusione mentale, opponeva una resistenza passiva al recupero. Bella figura di Sottufficiale che con il suo generoso gesto ha dato lustro e decoro al Corpo di appartenenza e alla Marina militare». — Molfetta (Bari), 13 ottobre 2015.

Con decreto ministeriale n. 280 del 16 febbraio 2018, è sta concessa la medaglia di bronzo al merito di Marina al Sottocapo di 2ª classe (ora di 1ª classe) Riondino Spiridione Maurizio, nato il 17 dicembre 1981 a Barletta (Barletta-Andria-Trani), con la seguente motivazione: «Comandato a prestare soccorso a favore di un uomo in mare che tentava il suicidio, a circa 50 metri dalla costa antistante il lungomare "Colonna" del Comune di Molfetta (Bari), effettuava l'intervento lanciandosi in acqua con spirito di altruismo, determinazione e notevole perizia marinaresca, riuscendo in tal modo, in collaborazione con altri militari intervenuti, a trarre in salvo il malcapitato che, in evidente stato di alterazione e confusione mentale, opponeva una resistenza passiva al recupero. Bella figura di Graduato che con il suo generoso gesto ha dato lustro e decoro al Corpo di appartenenza e alla Marina militare». — Molfetta (Bari), 13 ottobre 2015.

18A01713

MINISTERO DELLA SALUTE

Dati statistici relativi all'utilizzo di animali a fini scientifici per l'anno 2016

La direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, recepita in Italia con il decreto legislativo 26/2014, sancisce l'obbligatorietà per gli Stati membri di trasmettere alla commissione, la prima volta entro il 10 novembre 2015 e a seguire con cadenza annuale, le informazioni statistiche relative all'uso degli animali nelle procedure, comprese le informazioni sull'effettiva gravità delle procedure e sull'origine e le specie di primati non umani utilizzati.

Il Ministero della salute, attraverso la Banca dati nazionale per la sperimentazione animale, raccoglie i dati, provvede alla loro rielaborazione e alla loro successiva pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Con la decisione di esecuzione 2012/707/UE e successiva rettifica del 20 dicembre 2013, la commissione ha fornito istruzioni dettagliate sulle modalità di comunicazione dei dati statistici sull'uso degli animali, introducendo diverse novità rispetto alla legislazione previgente:

deve essere rendicontato il numero di volte in cui si utilizza l'animale nelle procedure considerato che, in alcuni casi, lo stesso animale può essere utilizzato più volte. Pertanto, il numero degli utilizzi non può essere confrontato con il numero totale di animali cosiddetti «naïve» cioè al primo utilizzo;
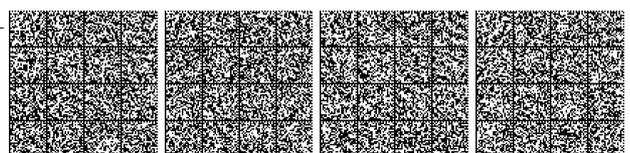
deve essere indicata la «sofferenza effettiva dell'animale» durante la procedura, valutata caso per caso e non sommata a quella eventualmente subita negli utilizzi precedenti; di conseguenza non sono rendicontati gli animali sentinella, animali soppressi al solo fine di ottenere organi o tessuti e le forme fetali ed embrionali di specie di mammiferi;

devono essere rendicontate anche nuove specie animali, quali i Cefalopodi o gli animali geneticamente modificati quando l'alterazione genetica comporta sofferenza, dolore o disagio;

i dati devono riferirsi all'anno in cui si conclude la procedura: per i progetti di durata pari o superiore ai 2 anni, tali dati saranno comunicati nell'anno in cui si verifica il termine della procedura per quell'animale.

ALLEGATO

DATI STATISTICI RELATIVI ALL'UTILIZZO DI ANIMALI
AI FINI SCIENTIFICI PER L'ANNO 2016

Spiegazione delle tabelle

Ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 26, art. 39, commi 3 e 4, emanato in recepimento della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2010 sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, il Ministero della salute raccoglie le informazioni statistiche sull'uso degli animali nelle procedure, comprese le informazioni sull'effettiva gravità delle procedure e sull'origine e sulle specie di primati non umani utilizzati, sulla base di quanto comunicato entro il 31 marzo di ogni anno dagli utilizzatori di cui all'art. 3, comma 1,lettera *f)* del citato decreto.

I dati statistici, trasmessi annualmente dal Ministero alla Commissione europea, sono raccolti attraverso la Banca dati telematica della Sperimentazione Animale e rielaborati per la successiva pubblicazione.

Si precisano i contenuti delle tabelle che seguono:

Tabella n. 1 - Animali Naïve utilizzati per specie

Questa tabella fornisce il numero effettivo degli animali utilizzati, ovvero il totale di animali al primo utilizzo *(naïve)* rispetto alla specie.

Tabella n. 2A - Animali Naïve utilizzati in base all'origine

Questa tabella fornisce il numero effettivo degli animali utilizzati, ovvero il totale di animali al primo utilizzo *(naïve)* rispetto all'origine.

Tabella n. 2B - Primati non umani naïve utilizzati in base all'origine

Questa tabella fornisce il numero effettivo dei primati non umani utilizzati, ovvero il totale di primati non umani al primo utilizzo *(naïve)* rispetto all'origine.

Tabella n. 3 - Generazione primati non umani naïve

Questa tabella fornisce il numero di primati non umani naïve utilizzati, suddivisi in base alla generazione:

F0 = animali prelevati in natura e allevati in cattività;

F1 = prima generazione allevata in cattività, fuori dall'habitat naturale;

F2 o superiore = seconda generazione allevata in cattività, fuori dall'habitat naturale.

Colonia autosufficiente = animali allevati all'interno della colonia o provenienti da altre colonie ma non prelevati allo stato selvatico, tenuti in modo tale da assicurare che siano abituati alla presenza umana.

Tabella n. 4 - Utilizzi di animali nelle procedure

Questa tabella indica il numero totale degli utilizzi di animali rispetto alla specie, ovvero la somma degli animali al primo utilizzo e di quelli utilizzati più volte.

Tabella n. 5 - Finalità delle procedure

Questa tabella fornisce indicazioni sulle finalità delle procedure a cui sono sottoposti gli animali, tenendo conto sia degli animali al primo utilizzo *(naïve)* sia di quelli riutilizzati.

Tabella n. 6 - Gravità delle procedure

Questa tabella fornisce una panoramica sul livello di gravità delle procedure (non risveglio, lieve, moderata, grave) e indica, per ogni specie, il numero di utilizzi, tenendo conto sia degli animali al primo utilizzo *(naïve),* sia di quelli riutilizzati.

TABELLA 1: ANIMALI *NAÏVE* UTILIZZATI PER SPECIE Anno 2016		
Numero di animali rispetto alla specie		
Codice Specie	Specie	TOTALE
A1	Topi (Mus musculus)	388.835
A2	Ratti (Rattus norvegicus)	128.126
A3	Porcellini d'India (Cavia porcellus)	16.833
A4	Criceti (Siriani) (Mesocricetus auratus)	553
A5	Criceti (Cinesi) (Cricetus griseus)	0
A6	Gerbilli della Mongolia (Meriones unguiculatus)	0
A7	Altri roditori (altri Rodentia)	143
A8	Conigli (Oryctolagus cuniculus)	14.088
A9	Gatti (Felis catus)	0
A10	Cani (Canis familiaris)	434
A11	Furetti (Mustela putorius furo)	7
A12	Altri carnivori (altri Carnivora)	0
A13	Cavalli, asini o ibridi (Equidae)	19
A14	Suini (Sus scrofa domesticus)	1.497
A15	Capre (Capra aegagrus hircus)	50
A16	Pecore (Ovis aries)	177
A17	Bovini (Bos primigenius)	105
A18	Proscimmie (Prosimia)	0
A19	Uistitì o tamarini (ad es. Callithrix jacchus)	0
A20	Macachi di Giava (Macaca fascicularis)	418
A21	Macachi resi (Macaca mulatta)	3
A22	Cercopitechi Chlirocebus spp. (in genere pygerythus o sabaeus)	0
A23	Babbuini (Papio spp.)	0
A24	Scimmie scoiattolo (ad es. Samiri sciureus)	0
A25-1	Altre specie di Scimmie del Vecchio Mondo (Cercopithecoidea)	0
A25-2	Altre specie di Scimmie del Nuovo Mondo (Ceboidea)	0
A26	Scimmie antropomorfe (Hominoidea)	0
A27	Altri mammiferi (altri Mammalia)	0
A28	Polli domestici (Gallus gallus domesticus)	34.658
A29	Altri uccelli (altro Aves)	468
A30	Rettili (Reptilia)	57
A31	Rane (Rana temporaria e Rana pipiens)	0
A32	Rane (Xenopus laevis e Xenopus tropicalis)	486
A33	Altri anfibi (altri Amphibia)	8
A34	Pesci zebra (Danio rerio)	14.181
A35	Altri pesci (altri Pisces)	5.951
A36	Cefalopodi (Cephalopoda)	0
	TOTALE	607.097
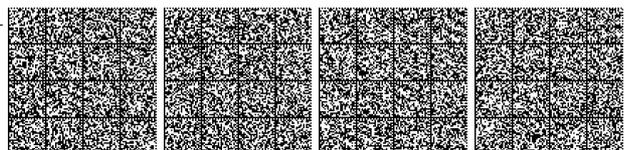
TABELLA 2A: ANIMALI *NAÏVE* UTILIZZATI IN BASE ALL'ORIGINE Anno 2016

Numero di animali rispetto all'origine esclusi i primati non umani

Codice Specie	Specie	O1 - Animali nati nell'UE presso un allevatore registrato	O2 - Animali nati nell'UE ma non presso un allevatore registrato	O3 - Animali nati nel resto d'Europa	O4 - Animali nati nel resto del mondo	TOTALE
A1	Topi (Mus musculus)	352.635	34.691	616	893	**388.835**
A2	Ratti (Rattus norvegicus)	125.084	2.806	219	17	**128.126**
A3	Porcellini d'India (Cavia porcellus)	16.833	0	0	0	**16.833**
A4	Criceti (Siriani) (Mesocricetus auratus)	553	0	0	0	**553**
A5	Criceti (Cinesi) (Cricetus griseus)	0	0	0	0	**0**
A6	Gerbilli della Mongolia (Meriones unguiculatus)	0	0	0	0	**0**
A7	Altri roditori (altri Rodentia)	0	143	0	0	**143**
A8	Conigli (Oryctolagus cuniculus)	14.082	6	0	0	**14.088**
A9	Gatti (Felis catus)	0	0	0	0	**0**
A10	Cani (Canis familiaris)	95	0	0	339	**434**
A11	Furetti (Mustela putorius furo)	0	7	0	0	**7**
A12	Altri carnivori (altri Carnivora)	0	0	0	0	**0**
A13	Cavalli, asini o ibridi (Equidae)	19	0	0	0	**19**
A14	Suini (Sus scrofa domesticus)	1.315	182	0	0	**1.497**
A15	Capre (Capra aegagrus hircus)	38	12	0	0	**50**
A16	Pecore (Ovis aries)	75	102	0	0	**177**
A17	Bovini (Bos primigenius)	38	67	0	0	**105**
A27	Altri mammiferi (altri Mammalia)	0	0	0	0	**0**
A28	Polli domestici (Gallus gallus domesticus)	30.663	3.995	0	0	**34.658**
A29	Altri uccelli (altro Aves)	172	296	0	0	**468**
A30	Rettili (Reptilia)	40	17	0	0	**57**
A31	Rane (Rana temporaria e Rana pipiens)	0	0	0	0	**0**
A32	Rane (Xenopus laevis e Xenopus tropicalis)	463	0	0	23	**486**
A33	Altri anfibi (altri Amphibia)	0	8	0	0	**8**
A34	Pesci zebra (Danio rerio)	12.533	1.230	0	418	**14.181**
A35	Altri pesci (altri Pisces)	3.345	2.606	0	0	**5.951**
A36	Cefalopodi (Cephalopoda)	0	0	0	0	**0**
	TOTALE	**557.983**	**46.168**	**835**	**1.690**	**606.676**
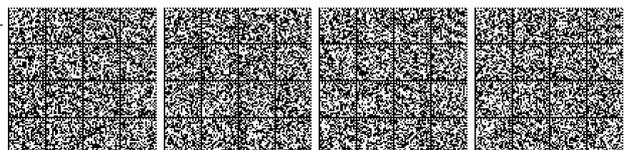
TABELLA 2B: PRIMATI NON UMANI *NAÏVE* UTILIZZATI IN BASE ALL'ORIGINE Anno 2016								
Numero di primati non umani rispetto all'origine								
Codice Specie	Specie	NPHO1 - Animali nati presso un allevatorere gistrato nell'UE	NHPO2 - Animali nati nel resto d'Europa	NHPO3 - Animali nati in Asia	NHPO4 - Animali nati in America	NHPO5 - Animali nati in Africa	NHP06 - Animali nati nel resto del mondo	TOTALE
A18	Proscimmie (Prosimia)	0	0	0	0	0	0	**0**
A19	Uistitì o tamarini (ad es. Callithrix jacchus)	0	0	0	0	0	0	**0**
A20	Macachi di Giava (Macaca fascicularis)	0	0	136	0	282	0	**418**
A21	Macachi resi (Macaca mulatta)	0	0	3	0	0	0	**3**
A22	Cercopitechi Chlirocebus spp. (in genere pygerythus o sabaeus)	0	0	0	0	0	0	**0**
A23	Babbuini (Papio spp.)	0	0	0	0	0	0	**0**
A24	Scimmie scoiattolo (ad es. Samiri sciureus)	0	0	0	0	0	0	**0**
A25-1	Altre specie di Scimmie del Vecchio Mondo (Cercopithecoidea)	0	0	0	0	0	0	**0**
A25-2	Altre specie di Scimmie del Nuovo Mondo (Ceboidea)	0	0	0	0	0	0	**0**
A26	Scimmie antropomorfe (Hominoidea)	0	0	0	0	0	0	**0**
	TOTALE	**0**	**0**	**139**	**0**	**282**	**0**	**421**
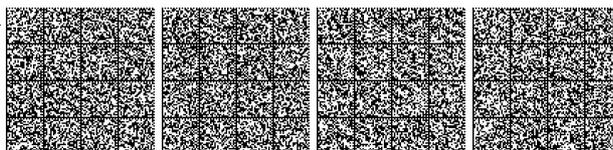
TABELLA 3: GENERAZIONE PRIMATI NON UMANI *NAÏVE* Anno 2016						
Numero di primati non umani rispetto alla generazione*						
Codice Specie	Specie	NHPG1 - F0	NHPG2 - F1	NHPG3 - F2 o superiore	NHPG4- Colonia auto-sufficiente	TOTALE
A18	Proscimmie (Prosimia)	0	0	0	0	**0**
A19	Uistitì o tamarini (ad es. Callithrix jacchus)	0	0	0	0	**0**
A20	Macachi di Giava (Macaca fascicularis)	0	94	324	0	**418**
A21	Macachi resi (Macaca mulatta)	0	0	3	0	**3**
A22	Cercopitechi Chlirocebus spp. (in genere pygerythus o sabaeus)	0	0	0	0	**0**
A23	Babbuini (Papio spp.)	0	0	0	0	**0**
A24	Scimmie scoiattolo (ad es. Samiri sciureus)	0	0	0	0	**0**
A25-1	Altre specie di Scimmie del Vecchio Mondo (Cercopithecoidea)	0	0	0	0	**0**
A25-2	Altre specie di Scimmie del Nuovo Mondo (Ceboidea)	0	0	0	0	**0**
A26	Scimmie antropomorfe (Hominoidea)	0	0	0	0	**0**
	TOTALE	**0**	**94**	**327**	**0**	**421**

*Legenda:

F0 = animali prelevati in natura e allevati in cattività

F1 = prima generazione allevata in cattività, fuori dall'habitat naturale

F2 o superiore = seconda generazione allevata in cattività, fuori dall'habitat naturale

Colonia autosufficiente = animali allevati all'interno della colonia o provenienti da altre colonie ma non prelevati allo stato selvatico, tenuti in modo tale da assicurare che siano abituati alla presenza umana.

TABELLA 4: UTILIZZI DI ANIMALI NELLE PROCEDURE Anno 2016

Numero di utilizzi di animali rispetto alla specie

Codice Specie	Specie	Totale
A1	Topi (Mus musculus)	388.976
A2	Ratti (Rattus norvegicus)	128.186
A3	Porcellini d'India (Cavia porcellus)	16.977
A4	Criceti (Siriani) (Mesocricetus auratus)	553
A5	Criceti (Cinesi) (Cricetus griseus)	0
A6	Gerbilli della Mongolia (Meriones unguiculatus)	0
A7	Altri roditori (altri Rodentia)	143
A8	Conigli (Oryctolagus cuniculus)	15.245
A9	Gatti (Felis catus)	0
A10	Cani (Canis familiaris)	486
A11	Furetti (Mustela putorius furo)	7
A12	Altri carnivori (altri Carnivora)	0
A13	Cavalli, asini o ibridi (Equidae)	19
A14	Suini (Sus scrofa domesticus)	1.534
A15	Capre (Capra aegagrus hircus)	53
A16	Pecore (Ovis aries)	232
A17	Bovini (Bos primigenius)	115
A18	Proscimmie (Prosimia)	0
A19	Uistitì o tamarini (ad es. Callithrix jacchus)	9
A20	Macachi di Giava (Macaca fascicularis)	488
A21	Macachi resi (Macaca mulatta)	6
A22	Cercopitechi Chlirocebus spp. (in genere pygerythus o sabaeus)	0
A23	Babbuini (Papio spp.)	0
A24	Scimmie scoiattolo (ad es. Samiri sciureus)	0
A25-1	Altre specie di Scimmie del Vecchio Mondo (Cercopithecoidea)	8
A25-2	Altre specie di Scimmie del Nuovo Mondo (Ceboidea)	0
A26	Scimmie antropomorfe (Hominoidea)	0
A27	Altri mammiferi (altri Mammalia)	0
A28	Polli domestici (Gallus gallus domesticus)	36.701
A29	Altri uccelli (altro Aves)	468
A30	Rettili (Reptilia)	57
A31	Rane (Rana temporaria e Rana pipiens)	0
A32	Rane (Xenopus laevis e Xenopus tropicalis)	771
A33	Altri anfibi (altri Amphibia)	8
A34	Pesci zebra (Danio rerio)	14.664
A35	Altri pesci (altri Pisces)	6.001
A36	Cefalopodi (Cephalopoda)	0
	TOTALE	**611.707**

TABELLA 5: FINALITA' DELLE PROCEDURE Anno 2016

Numero di utilizzi rispetto alle finalità e alla specie

Codice Specie	Specie	PB-Ricerca di Base	PT-Ricerca traslazionale o applicata	PR- Uso a fini regolatori e produzione ordinaria	PE 40- Protezione dell'ambiente naturale, nell'interesse della salute o del benessere degli esseri umani o degli animali	PS 41- Conservazione delle Specie	PE 42-Istruzione superiore o di formazione per l'acquisizione, il mantenimento o il miglioramento delle competenze professionali	PF 43-Indagini medico-legali	PG 43- Mantenimento di colonie di animali geneticamente modificati, non utilizzato in altre procedure	TOTALE
A1	Topi (Mus musculus)	171.935	134.231	79.836	329	85	387	0	2.173	**388.976**
A2	Ratti (Rattus norvegicus)	27.218	20.554	78.842	521	82	969	0	0	**128.186**
A3	Porcellini d India (Cavia porcellus)	106	2.433	14.438	0	0	0	0	0	**16.977**
A4	Criceti (Siriani) (Mesocricetus auratus)	33	32	488	0	0	0	0	0	**553**
A5	Criceti (Cinesi) (Cricetus griseus)	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
A6	Gerbilli della Mongolia (Meriones unguiculatus)	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
A7	Altri roditori (altri Rodentia)	15	0	0	128	0	0	0	0	**143**
A8	Conigli (Oryctolagus cuniculus)	329	868	14.008	0	0	40	0	0	**15.245**
A9	Gatti (Felis catus)	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
A10	Cani (Canis familiaris)	0	0	486	0	0	0	0	0	**486**
A11	Furetti (Mustela putorius furo)	0	0	7	0	0	0	0	0	**7**
A12	Altri carnivori (altri Carnivora)	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
A13	Cavalli, asini o ibridi (Equidae)	0	19	0	0	0	0	0	0	**19**
A14	Suini (Sus scrofa domesticus)	287	474	382	0	0	391	0	0	**1.534**
A15	Capre (Capra aegagrus hircus)	10	31	12	0	0	0	0	0	**53**
A16	Pecore (Ovis aries)	53	157	22	0	0	0	0	0	**232**
A17	Bovini (Bos primigenius)	10	49	56	0	0	0	0	0	**115**
A18	Proscimmie (Prosimia)	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
A19	Uistitì o tamarini (ad es. Callithrix jacchus)	0	0	9	0	0	0	0	0	**9**

TABELLA 5: FINALITA' DELLE PROCEDURE Anno 2015

Numero di utilizzi rispetto alle finalità e alla specie

Codice Specie	Specie	PB-Ricerca di Base	PT-Ricerca traslazionale o applicata	PR- Uso a fini regolatori e produzione ordinaria	PE 40- Protezione dell'ambiente naturale, nell'interesse della salute o del benessere degli esseri umani o degli animali	PS 41- Conservazione delle Specie	PE 42-Istruzione superiore o di formazione per l'acquisizione, il mantenimento o il miglioramento delle competenze professionali	PF 43-Indagini medico-legali	PG 43- Mantenimento di colonie di animali geneticamente modificati, non utilizzato in altre procedure	TOTALE
A20	Macachi di Giava (Macaca fascicularis)	0	1	487	0	0	0	0	0	**488**
A21	Macachi resi (Macaca mulatta)	6	0	0	0	0	0	0	0	**6**
A22	Cercopitechi Chlirocebus spp. (in genere pygerythus o sabaeus)	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
A23	Babbuini (Papio spp.)	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
A24	Scimmie scoiattolo (ad es. Samiri sciureus)	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
A25-1	Altre specie di Scimmie del Vecchio Mondo (Cercopithecoidea)	8	0	0	0	0	0	0	0	**8**
A25-2	Altre specie di Scimmie del Nuovo Mondo (Ceboidea)	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
A26	Scimmie antropomorfe (Hominoidea)	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
A27	Altri mammiferi (altri Mammalia)	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
A28	Polli domestici (Gallus gallus domesticus)	4137	1429	30835	300	0	0	0	0	**36.701**
A29	Altri uccelli (altro Aves)	29	30	409	0	0	0	0	0	**468**
A30	Rettili (Reptilia)	57	0	0	0	0	0	0	0	**57**
A31	Rane (Rana temporaria e Rana pipiens)	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
A32	Rane (Xenopus laevis e Xenopus tropicalis)	659	112	0	0	0	0	0	0	**771**
A33	Altri anfibi (altri Amphibia)	8	0	0	0	0	0	0	0	**8**
A34	Pesci zebra (Danio rerio)	10176	267	4221	0	0	0	0	0	**14.664**
A35	Altri pesci (altri Pisces)	1578	1665	2485	273	0	0	0	0	**6.001**
A36	Cefalopodi (Cephalopoda)	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	TOTALE	**216.654**	**162.352**	**227.023**	**1.551**	**167**	**1.787**	**0**	**2.173**	**611.707**

	TABELLA 6: GRAVITA' DELLE PROCEDURE Anno 2016					
	Numero di utilizzi rispetto alle specie ed al livello di gravità					
Codice Specie	Specie	SV1-Non risveglio	SV2-Lieve (e fino a lieve)	SV3-Moderata	SV4-Grave	TOTALE
A1	Topi (Mus musculus)	15.510	169.611	151.568	52.287	**388.976**
A2	Ratti (Rattus norvegicus)	6.473	73.659	40.854	7.200	**128.186**
A3	Porcellini d India (Cavia porcellus)	26	15.557	1.171	223	**16.977**
A4	Criceti (Siriani) (Mesocricetus auratus)	0	489	48	16	**553**
A5	Criceti (Cinesi) (Cricetus griseus)	0	0	0	0	**0**
A6	Gerbilli della Mongolia (Meriones unguiculatus)	0	0	0	0	**0**
A7	Altri roditori (altri Rodentia)	0	15	128	0	**143**
A8	Conigli (Oryctolagus cuniculus)	6.917	4.763	2.896	669	**15.245**
A9	Gatti (Felis catus)	0	0	0	0	**0**
A10	Cani (Canis familiaris)	0	105	381	0	**486**
A11	Furetti (Mustela putorius furo)	0	7	0	0	**7**
A12	Altri carnivori (altri Carnivora)	0	0	0	0	**0**
A13	Cavalli, asini o ibridi (Equidae)	0	19	0	0	**19**
A14	Suini (Sus scrofa domesticus)	541	370	471	152	**1.534**
A15	Capre (Capra aegagrus hircus)	0	32	21	0	**53**
A16	Pecore (Ovis aries)	6	131	82	13	**232**
A17	Bovini (Bos primigenius)	0	98	17	0	**115**
A18	Proscimmie (Prosimia)	0	0	0	0	**0**
A19	Uistitì o tamarini (ad es. Callithrix jacchus)	0	0	9	0	**9**
A20	Macachi di Giava (Macaca fascicularis)	0	314	172	2	**488**
A21	Macachi resi (Macaca mulatta)	0	0	6	0	**6**
A22	Cercopitechi Chlirocebus spp. (in genere pygerythus o sabaeus)	0	0	0	0	**0**
A23	Babbuini (Papio spp.)	0	0	0	0	**0**
A24	Scimmie scoiattolo (ad es. Samiri sciureus)	0	0	0	0	**0**
A25-1	Altre specie di Scimmie del Vecchio Mondo (Cercopithecoidea)	0	8	0	0	**8**
A25-2	Altre specie di Scimmie del Nuovo Mondo (Ceboidea)	0	0	0	0	**0**
A26	Scimmie antropomorfe (Hominoidea)	0	0	0	0	**0**
A27	Altri mammiferi (altri Mammalia)	0	0	0	0	**0**
A28	Polli domestici (Gallus gallus domesticus)	121	27.097	7.708	1.775	**36.701**
A29	Altri uccelli (altro Aves)	0	212	29	227	**468**
A30	Rettili (Reptilia)	0	57	0	0	**57**
A31	Rane (Rana temporaria e Rana pipiens)	0	0	0	0	**0**
A32	Rane (Xenopus laevis e Xenopus tropicalis)	0	714	57	0	**771**
A33	Altri anfibi (altri Amphibia)	0	0	8	0	**8**
A34	Pesci zebra (Danio rerio)	8	5.188	8.663	805	**14.664**
A35	Altri pesci (altri Pisces)	0	3.337	803	1.861	**6.001**
A36	Cefalopodi (Cephalopoda)	0	0	0	0	**0**
	TOTALE	**29.602**	**301.783**	**215.092**	**65.230**	**611.707**

18A01711

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Espropriazione definitiva in favore del Ministero dello sviluppo economico degli immobili siti nel Comune di Rapone, nell'ambito del progetto n. 39/60/6069 «strada di collegamento tra l'abitato di Muro Lucano con la S.S. Ofantina e l'abitato di Rapone».

Con decreto n. 1834 del 12 febbraio 2018 del commissario *ad acta* ex art. 86, legge n. 289/2002, ing. Filippo D'Ambrosio, è stata dichiarata, nell'ambito del progetto n. 39/60/6069 «strada di collegamento tra l'abitato di Muro Lucano con la S.S. Ofantina e l'abitato di Rapone» - l'espropriazione definitiva in favore del Ministero dello sviluppo economico, autorizzandone il trasferimento del diritto di proprietà, dei seguenti immobili siti nel Comune di Rapone (PZ):

doglio n. 24, particella n. 129 ex 61 di mq. 320 - indennità liquidata € 808,04 - ditta Lettieri Giovanni, Grieco Angelina, Lettieri Assunta e Bernardini Paolo;

foglio n. 14, particella n. 454 ex 90 di mq. 55 - indennità liquidata € 317,32 - ditta Miele Antonietta, proprietaria, e Pinto Caterina, usufruttaria;

foglio n. 19, particella n. 463 ex 247 di mq. 660 - indennità liquidata € 1.853,09 - ditta Edilangelillo s.n.c.

Il citato decreto è notificato agli interessati, registrato, trascritto e volturato a cura della Società Areateknica s.r.l.

L'opposizione del terzo è proponibile entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente comunicato. Decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità resta fissata nella somma liquidata.

18A01742

Espropriazione definitiva in favore del Ministero dello sviluppo economico degli immobili siti nel Comune di Muro Lucano, nell'ambito del progetto n. 39/60/COM/6062 «strada di collegamento dell'Area industriale di Baragiano con l'abitato di Muro Lucano».

Con decreto n. 1835 del 12 febbraio 2018 del commissario *ad acta* ex art. 86, legge n. 289/2002, ing. Filippo D'Ambrosio, è stata dichiarata, nell'ambito del progetto n. 39/60/COM/6062 «strada di collegamento dell'Area Industriale di Baragiano con l'abitato di Muro Lucano» - l'espropriazione definitiva in favore del Ministero dello sviluppo economico, autorizzandone il trasferimento del diritto di proprietà, dei seguenti immobili siti nel Comune di Muro Lucano (PZ):

foglio n. 67, particella n. 770 ex 668 di mq. 110 - indennità liquidata € 1.279,69 - ditta Tecno Pozzi s.r.l.;

foglio n. 67, particella n. 768 ex 662 di mq. 51 - indennità liquidata € 1.331,87 - ditta Cerone Angelina;

foglio n. 67, particella n. 776 ex 685 di mq. 755 - indennità liquidata € 4.424,28 - ditta Cella Filomena.

Il citato decreto è notificato agli interessati, registrato, trascritto e volturato a cura del geom. Michele Della Fera.

L'opposizione del terzo è proponibile entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente comunicato. Decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità resta fissata nella somma liquidata.

18A01743

Espropriazione definitiva in favore del Ministero dello sviluppo economico degli immobili siti nel Comune di Calitri, nell'ambito del progetto n. 39/40/6006 «Opere di infrastrutturazione del nucleo industriale di Calitri».

Con decreto n. 1844 del 15 febbraio 2018 del commissario *ad acta* ex art. 86, legge n. 289/2002, ing. Filippo D'Ambrosio, è stata dichiarata, nell'ambito del progetto n. 39/40/6062 «opere di infrastrutturazione del nucleo industriale di Calitri» - l'espropriazione definitiva in favore del Ministero dello sviluppo economico, autorizzandone il trasferimento del diritto di proprietà, dei seguenti immobili siti nel Comune di Calitri (AV);

foglio n. 64, particelle n. 191 di mq. 540, n. 192 di mq. 80, n. 597 di mq. 320 e n. 598 di mq. 130 - indennità liquidata € 2.012,31 - ditta Di Cecca Giuseppe;

foglio n. 64, particella n. 172 di mq. 1.350 - indennità liquidata € 3.678,75 - ditta Gualtieri Antonio;

foglio n. 61, particelle n. 1159 ex art. 260 di mq. 34 e n. 1161 ex art. 261 di mq. 116 - indennità liquidata € 505,76 - ditta Di Milia Lucia Santina;

foglio n. 61, particelle n. 262 di mq. 2.850, n. 263 di mq. 10, n. 267 di mq. 640 e n. 268 di mq. 480 - indennità liquidata € 14.706.63 - ditta Di Milia Lucia Santina e di Milia Rosa.

Il citato decreto è notificato agli interessati, registrato, trascritto e volturato a cura della società Areateknica s.r.l.

L'opposizione del terzo è proponibile entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente comunicato. Decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità resta fissata nella somma liquidata.

18A01744

Espropriazione definitiva in favore del Ministero dello sviluppo economico degli immobili siti nel Comune di Muro Lucano, nell'ambito del progetto n. 39/60/COM/6057/03-01 «strada di collegamento dell'abitato di Muro Lucano con la S.S. 401 Ofantina» 3° lotto 1° stralcio.

Con decreto n. 1810 del 18 dicembre 2017 del commissario *ad acta* ex art. 86, legge n. 289/2002, ing. Filippo D'Ambrosio, è stata dichiarata, nell'ambito del progetto n. 39/60/COM/6057/03-01 «strada di collegamento dell'abitato di Muro Lucano con la S.S. 401 Ofantina» 3° lotto, 1° stralcio - l'espropriazione definitiva in favore del Ministero dello sviluppo economico, autorizzandone il trasferimento del diritto di proprietà, dei seguenti immobili siti nel Comune di Muro Lucano (PZ):

foglio n. 29, particella n. 850 ex 764 di mq. 906 - indennità liquidata € 1.960,86 - ditta Di Nicola Vincenzo e Angelicchio Maria Gerarda;

foglio n. 29, particelle n. 20 di mq. 1.964 e n. 815 ex 21 di mq. 2.376 - indennità liquidata € 6.834,12 - ditta Perillo Maria Antonia, Tummillo Vita Maria e Tummillo Vito;

foglio n. 29, particella n. 844 ex 656 di mq. 880 - indennità liquidata € 2.094,48 - ditta Troiano Giuseppina, Santoro Maurizio, Santoro Gaetano e Santoro Daniele;

foglio n. 29, particella n. 827 ex 42 di mq. 70 - indennità liquidata € 149,67 - ditta Chiaravalle Vita Maria e Perillo Vito Antonio.

Il citato decreto è notificato agli interessati, registrato, trascritto e volturato a cura del geom. Pasquale Lucio Antonio Bologna su incarico dell'Ufficio commissariale.

L'opposizione del terzo è proponibile entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente comunicato. Decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità resta fissata nella somma liquidata.

18A01745
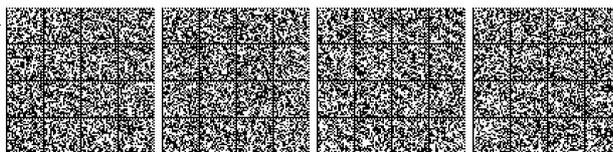
Fusione per incorporazione in «Unione Fiduciaria S.p.a. Società fiduciaria e di servizi delle Banche popolari italiane», in breve «Unione fiduciaria S.p.a.», di «Istifid S.p.a.», e relativa decadenza allo svolgimento dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende della società «Istifid S.p.a.».

Con d.d. 27 febbraio 2018, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata con decreto interministeriale 11 ottobre 1972, modificato in data 2 settembre 1976 e in data 6 febbraio 2014, alla società «Istifid S.p.a.», con sede legale in Milano, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese 01863180152, è dichiarata decaduta per fusione della stessa nella società «Unione Fiduciaria S.p.a. Società Fiduciaria e di servizi delle Banche popolari italiane», in breve «Unione Fiduciaria S.p.a.», con sede legale in Milano, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese 01513210151, autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende.

18A01746

LEONARDO CIRCELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GU1-060) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
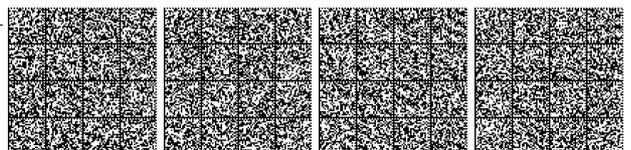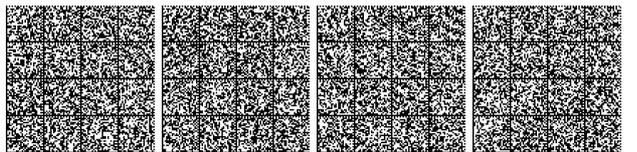
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.